




UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Rassegna mensile della
giurisprudenza civile della
Corte di cassazione

Provvedimenti pubblicati

NOVEMBRE 2024



Indice

SEZIONI UNITE	3
SEZIONE PRIMA	11
SEZIONE SECONDA	35
SEZIONE TERZA	53
SEZIONE LAVORO	121
SEZIONE TRIBUTARIA	151
QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI	178
RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE.....	245

NOVEMBRE 2024

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Sezioni unite



SEZIONI UNITE

Sez. U, Sentenza n. 28452 del 05/11/2024 (Rv. 672742-01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: VINCENTI ENZO. Relatore: VINCENTI ENZO. P.M. CARDINO ALBERTO. (Diff.)

G. (TEDESCHI LUCA) contro V.

Dichiara procedibile il ricorso e rimette alla sezione semplice

133085 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - INDICAZIONE DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA ADITA Notificazione telematica effettuata dall'avvocato (nella disciplina anteriore al d.lgs. n. 149 del 2022) - Mancata consegna del messaggio per "casella piena" o per altra causa imputabile al destinatario - Perfezionamento della notificazione nei confronti del destinatario - Esclusione - Conservazione degli effetti per il mittente - Tempestiva riattivazione del procedimento notificatorio - Necessità.

La notificazione eseguita a mezzo pec dall'avvocato, ai sensi dell'art. 3-bis della l. n. 53 del 1994, nel testo antecedente alla novella di cui al d.lgs. n. 149 del 2022, non si perfeziona nel caso in cui il sistema generi, anche per causa imputabile al destinatario, un avviso di mancata consegna (nella specie, per saturazione della casella), essendo sempre necessaria la ricevuta di avvenuta consegna, sicché il notificante, qualora voglia evitare la maturazione a suo danno di un termine decadenziale, è tenuto a riattivare tempestivamente il procedimento notificatorio attraverso le forme ordinarie di cui agli artt. 137 e ss. c.p.c., potendo, così, beneficiare del momento in cui è stata generata la ricevuta di accettazione della notificazione originaria.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 138 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 149 bis, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 3 bis, Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 com. 6 CORTE COST., Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 sexies CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 3164 del 2020 Rv. 657013-01

Massime precedenti Vedi: N. 40758 del 2021 Rv. 663692-01, N. 29851 del 2019 Rv. 656097-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14594 del 2016 Rv. 640441-01

Sez. U, Sentenza n. 28697 del 07/11/2024 (Rv. 672743-01)

Presidente: CASSANO MARGHERITA. Estensore: TERRUSI FRANCESCO. Relatore: TERRUSI FRANCESCO. P.M. FIMIANI PASQUALE. (Conf.)

P. (PROCURATORE GENERALE C/O CORTE DI CASSAZIONE FIMIANI PASQUALE) contro P.

Cassa senza rinvio, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 18/03/2024

115063 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI Disciplinare magistrati - Cessazione del rapporto di servizio nel corso del procedimento innanzi alla Sezione disciplinare - Conseguenze - Declaratoria di cessazione della materia del contendere - Eccezione - Concreto interesse dell'incolpato alla prosecuzione - Fattispecie.

In materia di giudizio disciplinare a carico di magistrati, il venire meno del rapporto di servizio nel corso del procedimento innanzi alla Sezione disciplinare comporta la declaratoria, da parte di quest'ultima, dell'intervenuta cessazione della materia del contendere, a meno che non risulti la perduranza di un concreto interesse dell'incolpato, diverso da quello latamente "morale", alla prosecuzione del giudizio. (Nella specie, la S.C., rilevando la mancata prospettazione nel giudizio di un concreto interesse dell'incolpato alla sua prosecuzione, ha annullato senza rinvio la

SEZIONI UNITE

sentenza disciplinare, dando atto del venire meno, in epoca precedente alla decisione, del rapporto di servizio del magistrato).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 24

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 29590 del 2022 Rv. 665911-01

Sez. U, Sentenza n. 29432 del 14/11/2024 (Rv. 672744-01)

Presidente: **CASSANO MARGHERITA.** *Estensore:* **IANNELLO EMILIO.** *Relatore:* **IANNELLO EMILIO.** *P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.)*

T. (TAMBURRO ARCANGELA MARIA) contro C. (CARACCILO ANTONIO LUIGI FRANCESCO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE FOGGIA, 28/04/2022

140033 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE Procedimento di correzione degli errori materiali - Statuizione sulle spese - Esclusione - Fondamento.

Nel procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287, 288 e 391-bis c.p.c., avente natura sostanzialmente amministrativa e non diretto a incidere, in situazione di contrasto tra le parti, sull'assetto di interessi già regolato dal provvedimento correggendo, non può procedersi alla liquidazione delle spese, perché in nessun caso è configurabile una situazione di soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., neppure nell'ipotesi in cui la parte non richiedente, partecipando al contraddittorio, si opponga all'istanza di rettifica.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288, Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 26566 del 2023 Rv. 669068-01

Massime precedenti Difformi: N. 18221 del 2019 Rv. 654548-01

Sez. U, Sentenza n. 29812 del 19/11/2024 (Rv. 672860-01)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.** *Relatore:* **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.** *P.M. PEPE ALESSANDRO. (Diff.)*

F. (RAMADORI PAOLA) contro Q. (DE VUONO LUIGI)

Dichiara procedibile il ricorso e rimette alla sezione semplice

133068 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE Società cancellata dal registro delle imprese successivamente al rilascio della procura, ma prima della notifica del ricorso - Ultrattività del mandato - Conseguenze.

159372 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - ORGANI SOCIALI DURANTE LA LIQUIDAZIONE - - LIQUIDATORI - CANCELLAZIONE DELLA SOCIETA' - IN GENERE In genere.

In tema di giudizio di legittimità, la perdita della capacità processuale della parte ricorrente (sia persona fisica, sia persona giuridica) intervenuta dopo il conferimento della procura speciale al difensore per il giudizio di cassazione, ma prima della notifica del ricorso alla controparte, non determina l'inammissibilità dell'atto d'impugnazione, in forza del principio di ultrattività del mandato.

SEZIONI UNITE

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 88, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2495 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11506 del 2022 Rv. 664439-02, N. 17360 del 2021 Rv. 661475-01, N. 2444 del 2017 Rv. 642885-01, N. 30341 del 2018 Rv. 651560-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6070 del 2013 Rv. 625323-01, N. 15295 del 2014 Rv. 631466-01

Sez. U, Ordinanza n. 29664 del 19/11/2024 (Rv. 672745-01)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.** *Relatore:* **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.** *P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.* (Conf.)

N. (OPILIO LAURA) contro I.

Rigetta e dichiara giurisdizione, CORTE D'APPELLO MILANO, 10/02/2021

092088 GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE Soggetto non domiciliato in uno Stato membro dell'Unione europea - Chiamata in garanzia - Giurisdizione del giudice italiano - Fondamento - Fattispecie in tema di vendita di pacchetto turistico.

La giurisdizione sulla domanda proposta dal convenuto, mediante chiamata in garanzia in un processo pendente in Italia, nei confronti di un soggetto non domiciliato in uno Stato membro dell'Unione europea appartiene al giudice italiano in virtù dell'art. 6, n. 2, Reg. CE n. 44 del 2001 (ratione temporis applicabile) e, poi, dell'art. 8, n. 2, Reg. UE n. 1215 del 2012, da intendersi quali "successive modificazioni in vigore per l'Italia" della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, richiamata dall'art. 3, comma 2, della l. n. 218 del 1995. (Principio affermato dalla S.C. in relazione alla chiamata in causa di un vettore straniero svolta, ai sensi dell'art. 43 del d.lgs. n. 79 del 2011, da un tour operator italiano, che era stato convenuto in giudizio per il risarcimento dei danni occorsi ad una turista in Namibia, a seguito dell'improvviso scoppio di uno pneumatico del fuoristrada sul quale si trovava, nel corso di un'escursione organizzata).

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE del 2001 num. 44 art. 6 lett. 2, Regolam. Comunitario del 2012 num. 1215 art. 8 lett. 2, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 3 com. 2 CORTE COST., Legge 21/06/1971 num. 804

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 613 del 2024 Rv. 670003-01, N. 18299 del 2021 Rv. 661653-01

Sez. U, Sentenza n. 30051 del 21/11/2024 (Rv. 672746-01)

Presidente: **CASSANO MARGHERITA.** *Estensore:* **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.** *Relatore:* **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.** *P.M. DE MATTEIS STANISLAO.* (Conf.)

B. (DOMINICI REMO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 02/12/2015

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE Potere di autotutela tributaria - Fondamento - Interesse pubblico alla corretta esazione dei tributi - Conseguenze - Esercizio in malam partem - Ammissibilità - Condizioni.

SEZIONI UNITE

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

In tema di accertamento tributario, il potere di autotutela tributaria - le cui forme e modalità sono disciplinate dall'art. 2-quater, comma 1, del d.l. n. 564 del 1994, conv. con modif. dalla l. n. 656 del 1994, e dal successivo d.m. n. 37 del 1997, nonché, con decorrenza dal 18 gennaio 2024, dagli artt. 10-quater e 10-quinquies, della l. n. 212 del 2000 - trae fondamento, al pari della potestà impositiva, dai principi costituzionali di cui agli artt. 2, 23, 53 e 97 Cost. in vista del perseguimento dell'interesse pubblico alla corretta esazione dei tributi legalmente accertati; di conseguenza, l'Amministrazione finanziaria, qualora non sia decorso il termine di decadenza per l'accertamento previsto per il singolo tributo e sull'atto non sia stata pronunciata sentenza passata in giudicato, può legittimamente annullare, per vizi sia formali che sostanziali, l'atto impositivo viziato ed emettere, in sostituzione, un nuovo atto anche per una maggiore pretesa.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/09/1994 num. 564 art. 2 quater com. 1 CORTE COST., Legge 30/11/1994 num. 656 CORTE COST., Decr. Minist. Finanze 11/02/1997 num. 37, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 43 com. 4 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 57 com. 4 CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10 quater, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10 quinquies

Massime precedenti Conformi: N. 21590 del 2024 Rv. 672100-01

Massime precedenti Difformi: N. 7293 del 2020 Rv. 657455-01

Massime precedenti Vedi: N. 7751 del 2019 Rv. 653326-01, N. 25055 del 2019 Rv. 655404-01, N. 24387 del 2024 Rv. 672231-01

Sez. U, Sentenza n. 30051 del 21/11/2024 (Rv. 672746-03)

Presidente: CASSANO MARGHERITA. Estensore: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE. Relatore: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)

B. (DOMINICI REMO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 02/12/2015

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE Potere di autotutela tributaria - Esercizio in malam partem - Maggiore pretesa fiscale - Tutela dell'affidamento del contribuente - Configurabilità.

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

In caso di autotutela tributaria sostitutiva "in malam partem", con adozione di un nuovo atto per una maggiore pretesa in sostituzione di quello annullato, il legittimo affidamento del contribuente non è integrato dalla mera esistenza del precedente atto viziato ovvero dall'errata valutazione delle circostanze poste a suo fondamento, ostandovi il generale dovere di concorrere alle spese pubbliche in ragione della propria capacità contributiva in forza degli artt. 2 e 53 Cost.; può, per contro, assumere rilievo, ai fini della configurabilità del legittimo affidamento, l'esistenza di specifiche indicazioni erronee o di condotte intrinsecamente contraddittorie da parte dell'agenzia fiscale anteriormente all'adozione dell'atto illegittimo quando le somme pretese sono state compiutamente versate e ricorrono ragioni di certezza e stabilità.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/09/1994 num. 564 art. 2 quater com. 1 CORTE COST., Legge 30/11/1994 num. 656 CORTE COST., Decr. Minist. Finanze 11/02/1997 num. 37, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 43 com. 4 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 57 com. 4 CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10 quater, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10 quinquies

SEZIONI UNITE

Massime precedenti Vedi: N. 12372 del 2021 Rv. 661196-01

Sez. U, Sentenza n. 30051 del 21/11/2024 (Rv. 672746-02)

Presidente: **CASSANO MARGHERITA**. *Estensore:* **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE**. *Relatore:* **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE**. *P.M.* **CELENTANO CARMELO**. (Conf.)

B. (DOMINICI REMO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 02/12/2015

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE Potere di autotutela tributaria - Esercizio in malam partem - Ammissibilità - Condizioni - Accertamento integrativo - Differenze - Conseguenze.

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

In tema di accertamento tributario, l'autotutela sostitutiva "in malam partem", svolta con l'adozione di un nuovo atto per una maggiore pretesa in sostituzione di quello annullato, si differenzia, strutturalmente e funzionalmente, dall'accertamento integrativo, previsto dagli artt. 43, comma 4 (ora 3), del d.P.R. n. 600 del 1973 e 57, comma 4, del d.P.R. n. 633 del 1972, che parimenti comporta l'emissione di un nuovo atto per una ulteriore pretesa in aggiunta a quella originaria, posto che, nel primo caso, la valutazione investe l'atto originario che, in quanto viziato, viene annullato e sostituito sulla base degli stessi elementi già considerati, mentre, nel secondo, il precedente atto è valido e ad esso ne viene affiancato un altro, contenente una pretesa aggiuntiva per il medesimo tributo e periodo d'imposta, non ponendosi, neppure in astratto, l'esigenza di una rivalutazione degli elementi di fatto e diritto in base ai quali il primo atto è stato emesso; ne consegue che il requisito della "sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi" non si applica per il provvedimento emesso in autotutela sostitutiva, ancorché fonte di una maggiore imposizione.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/09/1994 num. 564 art. 2 quater com. 1 CORTE COST., Legge 30/11/1994 num. 656 CORTE COST., Decr. Minist. Finanze 11/02/1997 num. 37, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 43 com. 4 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 57 com. 4 CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10 quater, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10 quinquies

Massime precedenti Vedi: N. 27565 del 2018 Rv. 651069-01, N. 10226 del 2024 Rv. 670836-01, N. 7293 del 2020 Rv. 657455-01, N. 11849 del 2023 Rv. 667857-01, N. 26279 del 2016 Rv. 642357-01

Sez. U, Sentenza n. 30220 del 25/11/2024 (Rv. 672747-01)

Presidente: **CASSANO MARGHERITA**. *Estensore:* **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE**. *Relatore:* **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE**. *P.M.* **PEPE ALESSANDRO**. (Conf.)

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A. (FLORENZANO DAMIANO)

Dichiara inammissibile, CORTE CONTI lazio sez.giurisdiz. ROMA, 19/10/2023

092024 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI Elenco annuale ISTAT delle pubbliche amministrazioni - SEC 2010 (Regolamento n. 594/2013/UE) - Impugnazione - Art. 23-quater d.l. n. 137 del 2020 - Giurisdizione del giudice

SEZIONI UNITE

contabile - Limiti - Incidenza - Sentenza CGUE del 13 luglio 2023 - Giurisdizione del giudice amministrativo - Principio enunciato ex art. 363, comma 3, c.p.c..

In tema di giudizio di impugnazione dell'elenco annuale ISTAT delle pubbliche amministrazioni predisposto ai sensi del Regolamento (UE) n. 594 del 2013 (SEC 2010), la delimitazione della giurisdizione delle sezioni riunite della Corte dei conti alla sola applicazione della disciplina nazionale sul contenimento della spesa pubblica, operata dall'art. 23-quater del d.l. n. 137 del 2020, conv., con modif., dalla l. n. 176 del 2020, non pregiudica l'effetto utile della disciplina unionale, secondo la lettura di essa fornita dalla Corte di giustizia UE nella sentenza del 13 luglio 2023, né determina un vuoto di tutela, restando attribuita la giurisdizione, per ogni ulteriore ambito, al giudice amministrativo. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 363 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 3, Decreto Legge 28/10/2020 num. 137 art. 23 quater com. 2, Legge 18/12/2020 num. 176 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 26/08/2016 num. 174 art. 11 com. 6 lett. B

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 25774 del 2015 Rv. 637968-01, N. 12496 del 2017 Rv. 644253-01, N. 10242 del 2021 Rv. 661061-01, N. 33988 del 2022 Rv. 666363-01

Sez. U, Ordinanza n. 30605 del 28/11/2024 (Rv. 672847-01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: DI PAOLANTONIO ANNALISA. Relatore: DI PAOLANTONIO ANNALISA. P.M. CELENTANO CARMELO. (Conf.)

D. (VON WALTHER ANTON) contro C. (DE NIGRO NICOLA)

Dichiara inammissibile, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 10/11/2021

100129 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - CONSIGLIO DI STATO Eccesso di potere giurisdizionale per cd. arretramento - Nozione - Errata interpretazione di norme sostanziali o processuali - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

L'eccesso di potere giurisdizionale "per arretramento", denunciabile con il ricorso per cassazione ex art. 111, comma 8, Cost., si configura allorché il giudice speciale deneghi la propria giurisdizione sulla base dell'erroneo presupposto che la materia, astrattamente considerata, non possa formare oggetto della funzione giurisdizionale, mentre non si prospetta in caso di negazione in concreto di tutela, determinata dall'errata interpretazione di norme sostanziali o processuali, dal momento che, in tale ipotesi, la censura non investe la sussistenza o i limiti esterni del potere giurisdizionale, ma soltanto la legittimità del suo esercizio. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso contro una sentenza del Consiglio di Stato relativa a un'espropriazione per pubblica utilità, col quale si censurava l'erronea statuizione di avvenuta formazione del giudicato esterno circa l'insussistenza del diritto alla retrocessione dei beni espropriati, la declaratoria di prescrizione della domanda risarcitoria e l'irrelevanza e manifesta infondatezza di una questione di legittimità costituzionale proposta dai ricorrenti).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 8, Cod. Proc. Civ. art. 362 com. 1

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 25503 del 2022 Rv. 665455-01, N. 18722 del 2024 Rv. 671751-01, N. 27174 del 2022 Rv. 665662-01

SEZIONI UNITE

Sez. U, **Ordinanza n. 30605 del 28/11/2024** (Rv. **672847-02**)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: DI PAOLANTONIO ANNALISA. Relatore: DI PAOLANTONIO ANNALISA. P.M. CELENTANO CARMELO. (Conf.)

D. (VON WALTHER ANTON) contro C. (DE NIGRO NICOLA)

Dichiara inammissibile, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 10/11/2021

100129 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - CONSIGLIO DI STATO Questioni di riparto della giurisdizione - Enunciazione del principio di diritto nell'interesse della legge - Ammissibilità - Condizioni.

100151 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - ENUNCIAZIONE DEL PRINCIPIO DI DIRITTO In genere.

Nei giudizi in cui si pongono questioni di riparto di giurisdizione fra giudice ordinario e giudici speciali, il potere di enunciare il principio di diritto nell'interesse della legge - conferito alla S.C. dall'art. 363, comma 3, c.p.c. - può essere esercitato limitatamente alla giurisdizione medesima e a condizione che la questione posta dal ricorso inammissibile rivesta quella "particolare importanza" che giustifica l'intervento in funzione nomofilattica.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 363 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Costituzione art. 111 com. 8

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 33988 del 2022 Rv. 666363-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 34387 del 2022 Rv. 666077-01

NOVEMBRE 2024

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Sezione prima



SEZIONE PRIMA

Sez. 1, Ordinanza n. 28214 del 04/11/2024 (Rv. 672873-01)

Presidente: ABETE LUIGI. Estensore: AMATORE ROBERTO. Relatore: AMATORE ROBERTO.

D. (RE GIOVANNI) contro F.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE NAPOLI, 21/11/2018

081265 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDATE - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - IN GENERE Anteriorità della scrittura privata che documenta il credito - Accertamento - Soggezione all'art. 2704, comma 1, c.c. - Configurabilità - Domanda del curatore in separato giudizio per l'inadempimento del creditore rispetto alla scrittura - Rilevanza - Riconoscimento dell'anteriorità della scrittura - Rilievo anche d'ufficio da parte del giudice dell'opposizione allo stato passivo.

138111 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - DATA - CERTA - IN GENERE In genere.

Nella verifica del passivo fallimentare, l'accertamento dell'anteriorità della data della scrittura privata che documenta la pretesa creditoria è soggetto alle regole dell'art. 2704, comma 1, c.c., essendo il curatore terzo rispetto ai creditori concorsuali e allo stesso fallito, e la questione può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Tuttavia, la domanda proposta dal curatore in un separato giudizio per sentir accertare l'inadempimento del medesimo creditore alle pattuizioni trasfuse nella scrittura implica il riconoscimento dell'anteriorità della scrittura stessa, atteso che il dovere di lealtà e probità ex art. 88 c.p.c. non consente alla parte di scindere la propria posizione processuale a seconda della convenienza. Ne consegue che, in tale ipotesi, il giudice dell'opposizione allo stato passivo, tenuto a verificare anche d'ufficio l'anteriorità del credito insinuato, deve considerare certa la data della scrittura, pur in difetto di un'espressa rinuncia del curatore all'eccezione concernente il difetto di data certa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2704, Cod. Proc. Civ. art. 88, Legge Falliment. art. 98 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 13282 del 2012 Rv. 623389-01

Sez. 1, Ordinanza n. 28423 del 05/11/2024 (Rv. 672875-02)

Presidente: GIUSTI ALBERTO. Estensore: MARULLI MARCO. Relatore: MARULLI MARCO.

T. (PICOZZI STEFANO) contro C. (BALLERO BENEDETTO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, 14/11/2019

080040 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE Facoltà di riacquisto dei Consorzi di sviluppo industriale - Indennizzo - Quantificazione ai sensi dell'art. 63 della l. n. 448 del 1998 - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 63 della l. n. 448 del 1998, laddove prevede la facoltà di riacquisizione delle aree in cui sia cessata l'attività industriale o artigianale da più di tre anni, esercitabile dai Consorzi di sviluppo industriale tramite la corresponsione del prezzo attualizzato di acquisizione in luogo del prezzo di mercato, atteso che tale potere va qualificato come esplicazione di una potestà ablatoria ad utilità pubblica predefinita, volta cioè a ripristinare, in funzione del superiore interesse pubblico perseguito dal legislatore con l'istituzione del consorzi di sviluppo industriale, uno stato di fatto coerente con le finalità dell'intervento pubblico, e non già come espressione di un generale potere ablatorio in

SEZIONE PRIMA

capo alla pubblica amministrazione, sicché non si determina in forza del suo esercizio alcun sacrificio indebito in danno dell'assegnatario, in quanto la sua condizione non è assimilabile a quella del proprietario che si vede espropriato un immobile per la realizzazione di un'opera pubblica.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1998 num. 448 art. 63

Sez. 1, Ordinanza n. 28423 del 05/11/2024 (Rv. 672875-01)

Presidente: GIUSTI ALBERTO. Estensore: MARULLI MARCO. Relatore: MARULLI MARCO.
T. (PICOZZI STEFANO) contro C. (BALLERO BENEDETTO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, 14/11/2019

080001 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - IN GENERE Facoltà di riacquisto dei Consorzi di sviluppo industriale ex art. 63 della l. n. 448 del 1998 - Necessità di precedente titolarità del bene in capo al consorzio - Esclusione - Ragioni.

La facoltà di "riacquisto" attribuita ai Consorzi di sviluppo industriale dall'art. 63 della l. n. 448 del 1998, nell'ipotesi in cui sia cessata l'attività industriale o artigianale da più di tre anni, non va intesa in senso meramente letterale, cioè quale esercizio di un diritto di riscatto dell'area e degli impianti sulla stessa eventualmente costruiti pattuito al momento dell'inserzione di essa nel perimetro della zona consortile, ma va interpretata in senso più ampio, come esplicazione dell'interesse pubblico al riacquisto dell'area da parte dell'ente consortile, sicché detta pretesa, in presenza dei presupposti previsti dalla citata legge, può essere esercitata prescindendo dalla circostanza che il Consorzio sia stato precedentemente proprietario dei beni oggetto di riacquisizione.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1998 num. 448 art. 63

Sez. 1, Sentenza n. 28404 del 05/11/2024 (Rv. 672874-01)

Presidente: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE. Estensore: RUSSO RITA ELVIRA ANNA. Relatore: RUSSO RITA ELVIRA ANNA. P.M. POSTIGLIONE ANDREA. (Conf.)

F. (CAPPONI BRUNO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 14/01/2017

141029 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - RESPONSABILITA' PRECONTRATTUALE Appalto pubblico - Responsabilità ex art. 1338 c.c. - Risarcimento del danno - Limitazione all'interesse negativo - Sussistenza - Onere della prova - Riparto e contenuto.

In tema di appalti pubblici, il risarcimento del danno subito dall'aggiudicatario in conseguenza dell'accertata responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione appaltante, derivante dalla violazione degli obblighi su di essa ricadenti ai sensi dell'art. 1338 c.c., è dovuto nei limiti dell'interesse negativo e, pertanto, subordinatamente alla prova da parte del danneggiato di un danno emergente o di un lucro cessante. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso che potessero essere risarcite le spese generali di cantiere, non potendo presumersi il loro sostenimento sulla base della mera redazione del verbale di consegna anticipata dei lavori, occorrendo invece la prova che il cantiere fosse stato effettivamente aperto e i lavori concretamente avviati.)

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1338, DM Lavori pubblici 29/05/1895, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 15/07/1947 num. 763, DPR 21/12/1999 num. 554 art. 231 com. 1 lett. C, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

SEZIONE PRIMA

Massime precedenti Vedi: N. 9636 del 2015 Rv. 635220-01

Sez. 1, Ordinanza n. 28509 del 06/11/2024 (Rv. 672877-01)

Presidente: CRISTIANO MAGDA. Estensore: PAZZI ALBERTO. Relatore: PAZZI ALBERTO.

L. (GOZZI GIOVANNI) contro F.

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 01/12/2020

081256 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCURSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - PROVVEDIMENTI - IN GENERE Decreto di liberazione emesso dal giudice delegato - Ammissibilità - Impugnazione esclusiva mediante reclamo ex art. 26 l.fall. - Fattispecie in tema di locazione a canone vile non opponibile all'aggiudicatario ex art. 2923 c.c.

Il decreto emesso dal giudice delegato di immediata liberazione dell'immobile trasferito, assoggettato a procedura concorsuale, può essere impugnato esclusivamente mediante il reclamo ex art. 26 l.fall. e non attraverso il rimedio dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. (Fattispecie in tema di locazione a canone vile non opponibile all'aggiudicatario ex art. 2923 c.c.).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 25025 del 2019 Rv. 655638-01

Sez. 1, Ordinanza n. 28505 del 06/11/2024 (Rv. 672876-01)

Presidente: CRISTIANO MAGDA. Estensore: CROLLA COSMO. Relatore: CROLLA COSMO.

B. (PERI MICHELE) contro F.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 25/03/2021

081128 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCURSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CHIUSURA DEL FALLIMENTO - EFFETTI Esdebitazione - Requisito oggettivo - Soddisfacimento "almeno parziale" dei creditori - Valutazione - Criteri.

Il debitore non può essere escluso dal beneficio dell'esdebitazione prevista dall'art. 142 l.fall. a causa della scarsa consistenza del suo patrimonio, una volta che sia stato comunque escluso che quella minore entità sia il portato di sue eventuali condotte ostruzionistiche, negligenti, fraudolente, distrattive o comunque penalmente rilevanti, posto che il rilievo delle stesse è piuttosto affidato alla serie di requisiti ostativi di carattere soggettivo elencati nel primo comma dello stesso art. 142 l.fall. e sostanzialmente corrispondenti a quelli recepiti nell'art. 280, comma 1, CCII che ha invece escluso, coerentemente alla ratio dell'istituto, la valenza del requisito oggettivo.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 142, Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 280

Massime precedenti Vedi: N. 15246 del 2022 Rv. 664772-02, N. 25946 del 2024 Rv. 672508-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Ordinanza n. 28808 del 08/11/2024** (Rv. **672879-01**)

Presidente: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE. Estensore: RUSSO RITA ELVIRA ANNA. Relatore: RUSSO RITA ELVIRA ANNA.

P. (DORE FRANCO) contro C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 10/02/2016

080040 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE Destinazione di piano regolatore generale a "verde pubblico" - Carattere ordinariamente conformativo - Vincolo eccezionalmente finalizzato all'espropriazione - Condizioni.

In tema di determinazione dell'indennità di espropriazione, la destinazione del piano regolatore generale a "verde pubblico", pur ordinariamente di carattere conformativo, può rivelarsi, in via eccezionale, come vincolo preordinato all'esproprio - restando quindi irrilevante ai fini della determinazione della citata indennità - al concorrere di tutti i seguenti presupposti: a) che si traduca in un'imposizione a titolo particolare incidente su beni determinati al precipuo fine della precisa e puntuale localizzazione di un intervento edilizio che, per natura e scopo, sia d'esclusiva appropriazione e fruizione collettiva; b) che la relativa realizzazione risulti incompatibile con la proprietà privata e, perciò, presupponga ineluttabilmente, per il suo compimento, l'espropriazione del bene; c) che l'imposizione determini l'inedificabilità del bene colpito e, dunque, lo svuotamento del contenuto del diritto di proprietà, incidendo sul suo godimento, tanto da renderlo inutilizzabile rispetto alla sua destinazione naturale, ovvero da diminuirne in modo significativo il valore di scambio.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 10325 del 2016 Rv. 639976-01

Sez. 1, **Ordinanza n. 28791 del 08/11/2024** (Rv. **672878-01**)

Presidente: ABETE LUIGI. Estensore: DONGIACOMO GIUSEPPE. Relatore: DONGIACOMO GIUSEPPE.

B. (MARELLI FABIO) contro F. (NICOLAI GIANLUCA)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE VENEZIA, 25/11/2019

081266 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE Accertamento dello stato passivo - Opponibilità al fallimento di un contratto non avente data certa - Esclusione - Prova della corresponsione di somme erogate al medesimo titolo da parte del creditore - Ammissibilità.

138111 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - DATA - CERTA - IN GENERE In genere.

In tema di accertamento dello stato passivo del fallimento, la mancanza di data certa del contratto prodotto quale prova del credito comporta l'inopponibilità al fallimento delle clausole riportate sulla relativa documentazione e, dunque, l'impossibilità di considerare le clausole ivi riportate ai fini della regolamentazione del rapporto, ma non esclude che nella stessa sede possa essere oggetto di prova la corresponsione al fallito di una o più somme da parte del creditore e, quindi, sia la sussistenza del credito restitutorio che la natura contrattuale dello stesso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2704, Legge Falliment. art. 52 CORTE COST., Legge Falliment. art. 99 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 9074 del 2018 Rv. 648258-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, Ordinanza n. 28955 del 11/11/2024 (In attesa del numero di rivista)

Presidente: ABETE LUIGI. Estensore: DONGIACOMO GIUSEPPE. Relatore: DONGIACOMO GIUSEPPE. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Diff.)

B. (ALCARO FRANCESCO) contro F. (ALFISI REMO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE SIENA, 14/07/2023

056033 CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE Conto corrente bancario - Annotazione delle operazioni - Valore esclusivamente contabile - Scioglimento del contratto - Conseguenze - Fattispecie in tema di ammissione al passivo fallimentare.

Nel contratto di conto corrente bancario, a differenza che nel contratto di conto corrente ordinario, le annotazioni o registrazioni delle singole operazioni hanno un valore esclusivamente contabile ed un'efficacia meramente dichiarativa, con la conseguenza che, quando si verifichi lo scioglimento del conto corrente bancario, ai fini della identificazione del saldo finale che deve essere pagato immediatamente, sia esso a credito del correntista o della banca, occorre fare esclusivo riferimento al risultato contabile raggiunto attraverso la contrapposizione delle operazioni attive e passive destinate a confluire nel suddetto conto ed ormai perfezionatesi, a nulla rilevando la mancata annotazione di dette operazioni. (Nella specie, va cassata la sentenza impugnata che, in un caso di anticipi su fatture appostate sul conto anticipi, aveva rigettato la domanda di ammissione al passivo della banca creditrice sul presupposto che dette somme erano state addebitate sul conto corrente bancario del debitore dopo la sentenza dichiarativa di fallimento, senza indagare, in forza del regime giuridico relativo a dette operazioni, sull'avvenuto perfezionamento o meno delle stesse a prescindere dalla loro annotazione sul conto corrente bancario).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1823, Cod. Civ. art. 1852, Legge Falliment. art. 44, Legge Falliment. art. 78

Massime precedenti Vedi: N. 5071 del 2017 Rv. 644456-01

Sez. 1, Sentenza n. 28920 del 11/11/2024 (Rv. 673127-01)

Presidente: TRICOMI LAURA. Estensore: CAMPESE EDUARDO. Relatore: CAMPESE EDUARDO. P.M. DE RENZIS LUISA. (Conf.)

G. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. (RICCI SIMONA)

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE MASSA, 05/08/2022

122028 PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE Protezione dati personali - Violazione - Definizione agevolata ex art. 18 del d.lgs. n. 101 del 2018 - Omessa presentazione di nuove memorie - Cristallizzazione del titolo nel verbale di contestazione - Condizioni - Conseguenze.

In tema di protezione dei dati personali, nelle ipotesi di mancata definizione e di omessa presentazione di nuove memorie difensive nel meccanismo di risoluzione agevolata, introdotto dall'art. 18 del d.lgs. n. 108 del 2018, per i procedimenti non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della norma, il titolo si cristallizza nel verbale di contestazione, ove lo stesso contenga tutti gli elementi necessari a individuare una determinata pretesa sanzionatoria, con le seguenti conseguenze: il dies a quo del termine per la proposizione dell'opposizione, ex artt. 152 del menzionato d.lgs. e 10, comma 3, del d.lgs. n. 150 del 2011, va individuato nell'ultimo momento utile per produrre le memorie; la cartella di pagamento, successivamente notificata, costituisce

SEZIONE PRIMA

non il primo atto teso a far valere la pretesa patrimoniale, bensì proprio l'atto della riscossione; al trasgressore che non si sia avvalso, nei termini sanciti dall'art. 18, rispettivamente commi 1 e 4, del d.lgs. n. 101 del 2018, della facoltà di pagamento della sanzione in misura ridotta, né abbia prodotto nuove memorie difensive, è precluso il rimedio della cd. opposizione recuperatoria, potendo egli impugnare la cartella suddetta solo per vizi suoi propri.

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 27/04/2016 num. 679 PENDENTE, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 10, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 162, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 162 bis, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 162 ter, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 163, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 164, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 164 bis, Decreto Legisl. 10/08/2018 num. 101 art. 18 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 35568 del 2023 Rv. 669809-01, N. 26974 del 2023 Rv. 668964-01

Sez. 1, Ordinanza n. 28987 del 11/11/2024 (Rv. 673056-01)

Presidente: TRICOMI LAURA. Estensore: IOFRIDA GIULIA. Relatore: IOFRIDA GIULIA. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)

contro

Regola competenza

044054 COMPETENZA CIVILE - CONNESSIONE DI CAUSE - IN GENERE Competenza della sezione specializzata in materia di impresa - Procedimenti e cause connesse - Domanda di nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust e domanda di nullità del contratto di mutuo - Connessione qualificata - Esclusione - Conseguenze.

050021 CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - AZIONE PER LA REPRESSIONE DELLA CONCORRENZA - IN GENERE In genere.

In tema di competenza della sezione specializzata in materia di impresa, la connessione qualificata, prevista dall'art. 3 del d.lgs. n. 168 del 2003, non sussiste tra la domanda di accertamento della nullità del contratto di mutuo e del relativo precetto e la domanda di accertamento della nullità della garanzia fideiussoria accessoria, per violazione della normativa antitrust, che, se cumulativamente proposte, vanno separate, poiché solo la seconda rientra nella competenza della sezione specializzata. (La S.C., nell'ambito di un giudizio di opposizione a precetto, ha dichiarato la competenza della sezione ordinaria per le sole domande aventi ad oggetto i motivi di opposizione diversi da quelli di declaratoria della nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust).

Riferimenti normativi: Legge 10/10/1990 num. 287 art. 33 CORTE COST., Decreto Legisl. 27/06/2003 num. 168 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 27/06/2003 num. 168 art. 3, Cod. Proc. Civ. art. 31 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 32 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 34 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 35 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 33041 del 2023 Rv. 672505-01, N. 23112 del 2024 Rv. 672351-01

Sez. 1, Ordinanza n. 29243 del 12/11/2024 (Rv. 673026-01)

Presidente: CRISTIANO MAGDA. Estensore: CROLLA COSMO. Relatore: CROLLA COSMO.

M. (PERTICARO VINCENZO) contro C. (FARALLO PIERO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 23/03/2023

SEZIONE PRIMA

064008 CREDITO - CREDITO FONDIARIO Fallimento - Liquidazione dell'attivo - Immobili realizzati previa stipulazione di mutuo fondiario - Verifiche di cui all'art. 1, comma 378, della l. n. 178 del 2020 - Sospensione del procedimento - Obbligatorietà - Ragioni.

081215 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - IN GENERE In genere.

In tema di liquidazione dell'attivo fallimentare, l'art 1, comma 379, della l. n. 178 del 2020 impone al giudice delegato di sospendere la procedura concorsuale sugli immobili del fallito, realizzati previa stipulazione di un mutuo fondiario, al fine di procedere alle verifiche previste dal precedente comma 378, indipendentemente dal soggetto che ha presentato istanza di fallimento e non solo quando si tratti della banca mutuante, poiché altrimenti si verificherebbe un'ingiustificata differenziazione tra procedura esecutiva individuale e collettiva, non evincibile in alcun modo dalla lettera della norma.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge Falliment. art. 107, Legge 05/08/1978 num. 457 art. 44, Legge 30/12/2020 num. 178 art. 1 com. 378 CORTE COST., Legge 30/12/2020 num. 178 art. 1 com. 379 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6377 del 2015 Rv. 634946-01

Sez. 1, Ordinanza n. 29159 del 12/11/2024 (In attesa del numero di rivista)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **RUSSO RITA ELVIRA ANNA.** *Relatore:* **RUSSO RITA ELVIRA ANNA.**

I. (PATRUNO FELICE) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BARI, 13/10/2023

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Protezione complementare - Integrazione nel territorio nazionale - Apprezzabile sforzo di inserimento - Prova - Contenuto - Fattispecie.

In tema di protezione internazionale complementare, ai sensi della disciplina prevista dal d.l. n. 130 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 173 del 2020, il livello di integrazione raggiunto nel territorio nazionale dal ricorrente deve intendersi rappresentato da ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile anche attraverso la produzione di corsi di alfabetizzazione o di contratti di lavoro. (Nella specie, in applicazione del detto principio, la S.C ha cassato con rinvio il decreto impugnato che aveva escluso la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della protezione speciale in favore del richiedente, ritenendo insufficiente la sola documentazione lavorativa prodotta dal ricorrente e consistente nelle dichiarazioni datoriali dirette all'INPS - contenute nel c.d. modello "UNILAV" - relative a varie proroghe del rapporto di lavoro, di cui l'ultima, di poco anteriore alla data della decisione).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 7, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19, Decreto Legge 21/10/2020 num. 130, Legge 18/12/2020 num. 173

Massime precedenti Conformi: N. 21956 del 2024 Rv. 671968-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Ordinanza n. 29125 del 12/11/2024** (Rv. **673128-02**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO**. Estensore: **RUSSO RITA ELVIRA ANNA**. Relatore: **RUSSO RITA ELVIRA ANNA**.

L. (ODDI PAOLO) contro M.

Rigetta, TRIBUNALE MILANO, 15/01/2024

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Tutela della vita privata e familiare - Condizioni - Relazione non autentica e non improntata alla disciplina fondata sul matrimonio - Conseguenze.

In tema di divieto di respingimento ed espulsione, deve escludersi che ricorra una vita privata e familiare, tutelabile ex art. 19 del d.lgs. n. 286 del 1998, in relazione all'art. 8 CEDU, qualora la relazione non sia autentica e connotata dagli stessi canoni di eguaglianza, solidarietà, rispetto reciproco cui è improntata la disciplina della famiglia fondata sul matrimonio, e in particolare qualora sia fondata sulla menzogna mantenuta costantemente negli anni da uno dei due partner, non solo in ordine al suo nome ed alla sua identità, ma anche agli eventi significativi del suo passato; ne consegue che, qualora la persona non rispetti le regole fondamentali della società in cui vorrebbe inserirsi, non può positivamente apprezzarsi alcuna integrazione sociale, per la quale è necessario che la stessa si unisca non solo materialmente, ma anche moralmente alla comunità, pur mantenendo la propria identità personale e familiare, ma rendendo compatibile il proprio modus vivendi con le regole, gli usi e i costumi adottati da quella comunità.

Riferimenti normativi: Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 30736 del 2023 Rv. 669369-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24413 del 2021 Rv. 662246-01

Sez. 1, **Ordinanza n. 29156 del 12/11/2024** (In attesa del numero di rivista)

Presidente: **FERRO MASSIMO**. Estensore: **PAZZI ALBERTO**. Relatore: **PAZZI ALBERTO**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F.

Cassa senza rinvio, TRIBUNALE ROMA, 18/02/2021

081278 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IMPUGNAZIONE DEI CREDITI AMMESSI Formazione dello stato passivo - Provvedimenti del giudice delegato - Impugnabilità da parte del fallito - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

In tema di procedure concorsuali, non sussiste la legittimazione del fallito ad impugnare i provvedimenti adottati dal giudice delegato in sede di formazione dello stato passivo, non solo perché privi di definitività e con efficacia meramente endoconcorsuale, ma anche per quanto disposto dall'art. 43 l. fall., che sancisce, per i rapporti patrimoniali del fallito compresi nel fallimento, la legittimazione esclusiva del curatore, nonché per l'espressa previsione di cui all'art. 98 l. fall., a tenore del quale il decreto con cui il giudice rende esecutivo lo stato passivo non è suscettibile di denuncia con rimedi diversi dalle impugnazioni tipiche ivi disciplinate, esperibili soltanto dai soggetti legittimati, tra i quali non figura il fallito. (Nella specie, in applicazione del detto principio, ha cassato senza rinvio il decreto con il quale il tribunale, ha erroneamente ritenuto ammissibile l'intervento della società fallita nel giudizio di opposizione allo stato passivo, senza considerare l'espresso tenore degli artt. 43 e 98 l. fall., che individuano nel solo curatore il legittimato passivo delle domande di insinuazione al passivo e del successivo giudizio di opposizione).

SEZIONE PRIMA

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 43, Legge Falliment. art. 96, Legge Falliment. art. 98

Sez. 1, Ordinanza n. 29125 del 12/11/2024 (Rv. 673128-01)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **RUSSO RITA ELVIRA ANNA.** *Relatore:* **RUSSO RITA ELVIRA ANNA.**

L. (ODDI PAOLO) contro M.

Rigetta, TRIBUNALE MILANO, 15/01/2024

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Cause di esclusione ex artt. 10 e 16 del d.lgs. n. 251 del 2007 - Presupposti - Effettiva commissione del reato ostativo - Valutazione del giudice - Contenuto.

In tema di protezione internazionale, per ritenere integrate le cause di esclusione, previste dagli artt. 10 e 16 del d.lgs. n. 251 del 2007, non assume valore dirimente l'esistenza di una sentenza straniera di condanna nel paese d'origine, ma la sussistenza di fondati motivi per ritenere che il richiedente abbia "commesso" il reato ostativo, dovendo il giudice procedere ad una valutazione autonoma della sussistenza del reato, facendosi carico di affrontare anche le deduzioni del richiedente, pur considerando che il fatto storico che sia intervenuta una sentenza di condanna costituisce un elemento indicativo di particolare rilievo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 16, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 10, Costituzione art. 10, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 25596 del 2021 Rv. 662271-01, N. 25073 del 2017 Rv. 646244-01

Sez. 1, Ordinanza n. 29272 del 13/11/2024 (Rv. 673027-01)

Presidente: **TRICOMI LAURA.** *Estensore:* **IOFRIDA GIULIA.** *Relatore:* **IOFRIDA GIULIA.**
P.M. VITIELLO MAURO. (Conf.)

O. (RUOCCO ANDREA) contro I. (MARADEI CLAUDIO ANTONIO)

Regola competenza

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Domanda di consegna della documentazione bancaria - Art. 119, comma 4, del d.lgs. n. 385 del 1993 - Competenza per valore - Controversia di valore indeterminabile - Ragioni.

056001 CONTRATTI BANCARI - IN GENERE In genere.

In tema di competenza per valore, la domanda di consegna della documentazione bancaria, formulata ai sensi dell'art. 119, comma 4, del d.lgs. n. 385 del 1993, è di valore indeterminabile, a nulla rilevando il valore dei costi di produzione delle copie, poiché tale attività è meramente strumentale a soddisfare il diritto del cliente ad ottenere la consegna dei documenti relativi al rapporto, anche a fini di acquisizione della prova.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 12, Cod. Proc. Civ. art. 14 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 47, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 119 com. 4

Massime precedenti Vedi: N. 23861 del 2022 Rv. 665524-01, N. 35039 del 2022 Rv. 666451-01, N. 12993 del 2023 Rv. 667898-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Sentenza n. 29371 del 13/11/2024** (Rv. **673130-01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO**. Estensore: **DONGIACOMO GIUSEPPE**. Relatore: **DONGIACOMO GIUSEPPE**. P.M. **DE MATTEIS STANISLAO**. (Diff.)

S. (BENZAZZO PAOLO) contro F. (DIMUNDO FRANCESCO MARIA)

Rigetta, TRIBUNALE ALESSANDRIA, 07/10/2021

081293 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCURSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - ORDINE DI DISTRIBUZIONE - CREDITORI PRIVILEGIATI Credito per compenso professionale - Prestazione resa da studio associato - Privilegio ex art. 2751-bis, n. 2, c.c. - Spettanza - Condizioni.

In tema di titoli di prelazione, il privilegio generale sui beni mobili del debitore, previsto dall'art. 2751-bis, n. 2, c.c. per le retribuzioni dei professionisti, può essere riconosciuto allo studio associato in sede di ammissione al passivo del fallimento del cliente soltanto quando rappresenta il corrispettivo della prestazione personalmente svolta, in via esclusiva o prevalente, da uno o più tra i professionisti associati, anche avvalendosi di collaboratori o sostituti, purché sia dimostrato che le somme maturate siano espressione della retribuzione, anche parziale, dovuta al professionista per l'opera prestata, anche eventualmente in applicazione degli accordi distributivi tra gli associati.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 92 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2751 bis lett. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 22439 del 2009 Rv. 610043-01

Sez. 1, **Ordinanza n. 29277 del 13/11/2024** (Rv. **673129-01**)

Presidente: **TRICOMI LAURA**. Estensore: **CAMPESE EDUARDO**. Relatore: **CAMPESE EDUARDO**.

N. (STARVAGGI PAOLO) contro A.

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 22/02/2024

158047 SICILIA - ELEZIONI - ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO - INELEGGIBILITA' Assemblea regionale siciliana - Cause di ineleggibilità - Rimozione - Effettiva cessazione dalla carica incompatibile - Onere della prova - Contenuto - Finalità.

In tema di elezioni del consiglio regionale siciliano, l'art. 10-bis della l.reg. n. 29 del 1951, introdotto dalla l.reg. n. 7 del 2005, nel prevedere il termine entro il quale devono essere rimosse le cause di ineleggibilità alla carica di deputato regionale, richiede che la cessazione delle funzioni incompatibili sia effettiva, incumbendo sul candidato l'onere di provare l'effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito, poiché solo in tal caso si evita il rischio che egli possa approfittare del prestigio connesso a tale ufficio per captare il consenso degli elettori, con conseguente lesione della par condicio rispetto agli altri candidati.

Riferimenti normativi: Legge Reg. Sicilia 20/03/1951 num. 29 art. 8 com. 3 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 20/03/1951 num. 29 art. 10 bis CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 03/06/2005 num. 7, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 27832 del 2011 Rv. 620923-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Ordinanza n. 29245 del 13/11/2024** (Rv. **673083-01**)

Presidente: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE**. Estensore: **D'ORAZIO LUIGI**.
Relatore: **D'ORAZIO LUIGI**.

I. (PETRELLA ROSAMARIA) contro C. (MANNA LUIGI)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 06/03/2019

080021 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA (OPERE DI BONIFICA E LAVORI PER LA RICOSTRUZIONE DI OO.PP.) - RISARCIMENTO DEL DANNO Occupazione illegittima della P.A. - Domanda di reintegrazione nel possesso - Sopravvenuta irreversibile trasformazione del bene - Condanna al risarcimento dei danni - Pronuncia d'ufficio - Violazione dell'art. 112 c.p.c. - Esclusione - Ragioni.

152013 RISARCIMENTO DEL DANNO - RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA In genere.

In tema di occupazione illegittima della P.A., non incorre nella violazione dell'art. 112 c.p.c. il giudice che, a fronte della domanda di reintegrazione nel possesso del proprietario, una volta acclarata l'impossibilità di adempimento da parte dell'amministrazione, per l'intervenuta irreversibile trasformazione del bene a seguito della realizzazione dell'opera pubblica, pronunci d'ufficio la condanna del convenuto al risarcimento del danno per la perdita del godimento del bene, poiché l'originaria domanda di reintegrazione nel possesso e, quindi, di reintegrazione del danno in forma specifica, già contiene la successiva eventuale domanda di risarcimento del danno per equivalente, ove il bene sia stato irreversibilmente trasformato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2058, Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1170 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11438 del 2021 Rv. 661094-01, N. 25241 del 2006 Rv. 593760-01, N. 1607 del 2017 Rv. 642472-01

Sez. 1, **Ordinanza n. 29262 del 13/11/2024** (Rv. **673084-01**)

Presidente: **MARULLI MARCO**. Estensore: **VAROTTI LUCIANO**. Relatore: **VAROTTI LUCIANO**.

M. (MATERA PASQUALE) contro C. (GIULIANO LUIGI)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 04/06/2018

114100 OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - PAGAMENTO - ACCONTI Appalto di opere pubbliche - Superamento del termine di collaudo ex art. 28 della l. n. 109 del 1994 - Conseguenze - Diritto dell'appaltatore al saldo oltre interessi ex art. 30, comma 3, del d.m. n. 145 del 2000 - Fondamento.

In tema di appalto di opere pubbliche, l'inutile scadenza del termine per l'esecuzione del collaudo, conseguente all'inadempimento dell'ente committente, fa sorgere il diritto dell'appaltatore al pagamento del saldo, maggiorato degli interessi previsti dall'art. 30, comma 3, del d.m. n. 145 del 2000, stante il ritardo nell'estinzione dell'obbligazione; gli consente di agire per l'adempimento, senza necessità di mettere in mora l'amministrazione, e segna il momento in cui inizia a decorrere la prescrizione del credito.

Riferimenti normativi: Legge 11/02/1994 num. 109 art. 28, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1282, Decr. Minist. Lavori pubblici 19/04/2000 num. 145 art. 30 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 12451 del 2008 Rv. 603958-01, N. 7194 del 2019 Rv. 653632-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Ordinanza n. 29369 del 13/11/2024** (Rv. **673188-01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO**. Estensore: **CROLLA COSMO**. Relatore: **CROLLA COSMO**.

A. (SPARANO VINCENZO) contro F. (AZZANO ANDREA)

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 26/08/2019

081190 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE Azione revocatoria ordinaria - Successivo fallimento dell'acquirente - Inammissibilità dell'azione - Ragioni - Conseguenze - Tutela dei creditori dell'alienante.

In tema di azione revocatoria ordinaria, il fallimento dell'acquirente rende inammissibile l'azione, che, avendo natura costitutiva con l'effetto di modificare ex post una situazione giuridica preesistente, non può più essere esperita con la finalità di recuperare il bene alienato alla propria esclusiva garanzia patrimoniale, ma i creditori dell'alienante rimangono comunque tutelati nella garanzia patrimoniale generica dalle regole del concorso, potendo insinuarsi al passivo del fallimento dell'acquirente per il valore del bene oggetto dell'atto di disposizione astrattamente revocabile, demandando al giudice delegato anche la delibazione della pregiudiziale costitutiva.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901, Legge Falliment. art. 42 CORTE COST., Legge Falliment. art. 44 CORTE COST., Legge Falliment. art. 45, Legge Falliment. art. 51, Legge Falliment. art. 52 CORTE COST., Legge Falliment. art. 92 CORTE COST., Legge Falliment. art. 96

Massime precedenti Vedi: N. 18369 del 2010 Rv. 614309-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 30416 del 2018 Rv. 651808-01

Sez. 1, **Ordinanza n. 29455 del 14/11/2024** (Rv. **673132-01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO**. Estensore: **PAZZI ALBERTO**. Relatore: **PAZZI ALBERTO**.

K. (LUCA' PIERO) contro M.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE CATANZARO, 11/10/2023

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Doveri di cooperazione e integrazione istruttoria - Presupposto - Allegazioni o produzioni del tutto generiche - Doveri del giudice di assumere d'ufficio iniziative volta a supplire le carenze istruttorie - Esclusione.

In tema di protezione internazionale, i doveri di cooperazione e integrazione istruttoria, di cui agli artt. 8, comma 3, e 27, comma 1-bis, del d.lgs. n. 25 del 2008, postulano il puntuale assolvimento dell'onere di allegazione e prova da parte del richiedente asilo, cosicché, in presenza di allegazioni o produzioni generiche, il giudice non è tenuto ad adottare d'ufficio alcuna iniziativa per supplire a carenze istruttorie circa la situazione personale del richiedente, non avendo a disposizione gli elementi indispensabili per orientare utilmente la propria ricerca.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8 com. 3, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 27 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 7105 del 2021 Rv. 660795-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Ordinanza n. 29403 del 14/11/2024** (Rv. **673131-01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO**. Estensore: **PAZZI ALBERTO**. Relatore: **PAZZI ALBERTO**.

C. (TRUCCO LORENZO) contro M.

Rigetta, TRIBUNALE TORINO, 13/11/2023

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Persecuzione per motivi religiosi - Linee guida UNHCR - Interpretazione - Fattispecie.

Ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato, avuto riguardo alla libertà religiosa del cittadino straniero, le linee guida dell'U.N.H.C.R. vanno lette nel senso che l'esperienza religiosa, appartenendo al segreto della coscienza, non ha bisogno di una motivazione espressa e razionale in ordine alle sue ragioni giustificative e che, ai fini della valutazione di credibilità delle dichiarazioni rese a questo proposito dal migrante, assumono rilievo le indicazioni sulle modalità con cui l'esperienza religiosa è stata ed eventualmente continua a essere vissuta e sulla sequenza storica in cui la vicenda individuale si è sviluppata. (Nella specie, la S.C. ha confermato il provvedimento impugnato che aveva respinto la domanda di protezione, poiché il racconto, in sé contraddittorio, non era adeguatamente circostanziato ed era in contrasto con le fonti internazionali relative ai controlli eseguiti sui cittadini cinesi uscenti dal territorio nazionale).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 19, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 9, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 2 com. 2 lett. E, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 8, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 11

Massime precedenti Vedi: N. 35526 del 2022 Rv. 666588-01, N. 23805 del 2022 Rv. 665372-01

Sez. 1, **Ordinanza n. 29527 del 15/11/2024** (Rv. **673133-01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO**. Estensore: **RUSSO RITA ELVIRA ANNA**. Relatore: **RUSSO RITA ELVIRA ANNA**.

T. (GIORGETTI MARCO) contro M.

Rigetta, TRIBUNALE ANCONA, 01/12/2023

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Estensione automatica dello status ai figli minori dei rifugiati - Esclusione - Artt. 3 e 23 della direttiva 2011/95/UE - Interpretazione - Tutela dei familiari - Protezione speciale.

La protezione internazionale non è automaticamente estesa ai figli minori o agli altri familiari del rifugiato o dell'avente diritto alla protezione sussidiaria né dalla legislazione nazionale, né dagli artt. 3 e 23 della direttiva 2011/95/UE, come interpretati nella sentenza della CGUE del 9.11.2021, in C-91/20, che prevedono solo la possibilità, ma non l'obbligo, per i singoli Stati di operare il riconoscimento, a titolo derivato, dello status al fine del mantenimento dell'unità familiare, sicché, nulla avendo previsto il legislatore italiano, i familiari possono far ricorso solo alla protezione speciale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 7, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 8, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 CORTE COST. PENDENTE, Direttive del Consiglio CEE 13/12/2011 num. 95 art. 3, Direttive del Consiglio CEE 13/12/2011 num. 95 art. 23, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8 CORTE COST., Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 10, Costituzione art. 29, Costituzione art. 30

Massime precedenti Vedi: N. 36789 del 2022 Rv. 666259-01, N. 7167 del 2024 Rv. 670639-01, N. 20127 del 2021 Rv. 661981-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, Sentenza n. 29573 del 18/11/2024 (Rv. 673134-01)

Presidente: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE. Estensore: D'ORAZIO LUIGI. Relatore: D'ORAZIO LUIGI. P.M. VITIELLO MAURO. (Conf.)

S. (LINGUITI ALBERTO) contro C. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 24/02/2018

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Appalti pubblici - Annullamento del bando di gara - Caducazione automatica del contratto a valle - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

In tema di appalti pubblici, l'annullamento in sede giurisdizionale del bando di gara non comporta la caducazione automatica del contratto conseguentemente stipulato, dovendo il giudice valutare, ai fini della relativa decisione, la tipologia e la gravità della violazione che ha dato luogo all'invalidità. (Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento impugnato, che aveva ritenuto sussistere un automatismo tra l'annullamento del bando di gara pronunciato dal TSAP e la nullità derivata del relativo contratto stipulato dalla stazione appaltante).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/04/2006 num. 163 art. 245 bis, Decreto Legisl. 20/03/2010 num. 53 art. 9, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 30580 del 2021 Rv. 662649-01

Sez. 1, Ordinanza n. 29690 del 19/11/2024 (Rv. 673135-01)

Presidente: ACIERNO MARIA. Estensore: IOFRIDA GIULIA. Relatore: IOFRIDA GIULIA.

A. (LIZZA EGIDIO) contro M. (RUGGIERO MARIA BEATRICE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 10/10/2023

079143 ESECUZIONE FORZATA - OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE - IN GENERE Misure di coercizione indiretta in materia di famiglia - Ambito di applicazione - Limiti - Violazione delle statuizioni economiche - Esclusione.

082318 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - IN GENERE In genere.

Nella materia di famiglia, le misure di coercizione indiretta ex art. 614-bis c.p.c., nel sistema previgente all'introduzione del nuovo art. 473 bis.39 c.p.c., si applicano a tutti i provvedimenti relativi alla responsabilità genitoriale e al minore (affidamento, collocamento, regolamentazione dei rapporti genitore e figlio, statuizioni relative agli interventi disposti a tutela del percorso di crescita del minore) ed all'assegnazione della casa coniugale, mentre non possono trovare applicazione con riferimento alla violazione delle statuizioni economiche, che godono già di un loro pregnante sistema di garanzie successive all'inadempimento.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 614 bis, Cod. Proc. Civ. art. 473 bis n. 39, Cod. Civ. art. 337 ter, Cod. Proc. Civ. art. 709 ter CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14461 del 2024 Rv. 671412-01, N. 9764 del 2019 Rv. 653876-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Ordinanza n. 29684 del 19/11/2024** (Rv. **673189-01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO**. Estensore: **IOFRIDA GIULIA**. Relatore: **IOFRIDA GIULIA**.
P.M. **FILIPPI PAOLA**. (Conf.)

M. (MONTICONE SERGIO) contro P.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 06/10/2023

002066 ADOZIONE - ADOZIONE (PERSONE MAGGIORI D'ETA') - CONDIZIONI Adozione di maggiorenni - Funzione ereditaria e solidaristica - Rispetto delle condizioni previste dalla legge - Necessità.

L'adozione di maggiorenni, pur essendo uno strumento duttile e sensibile alle sollecitazioni della società, in cui, alla tradizionale funzione ereditaria, di trasmissione del cognome e del patrimonio, si accompagna una funzione solidaristica, con crescente rilevanza dei profili personalistici, non può prescindere dal rispetto delle condizioni previste dalla legge per la sua autorizzazione, dovendo escludersi la possibilità di ricorrere all'istituto soltanto per ragioni che ne distorcano il fondamento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 291 CORTE COST., Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 30

Massime precedenti Vedi: N. 7667 del 2020 Rv. 657494-01

Sez. 1, **Ordinanza n. 29883 del 20/11/2024** (Rv. **673137-01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO**. Estensore: **IOFRIDA GIULIA**. Relatore: **IOFRIDA GIULIA**.

D. (BELLETTI CATERINA) contro R. (PANARITI PAOLO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 30/11/2022

082312 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - IPOTECA GIUDIZIALE Ipoteca giudiziale iscritta ex art. 156, comma 5, c.c., razione temporis vigente - Pericolo di inadempimento dell'obbligato - Sindacato del giudice - Contenuto - Fattispecie.

In tema di separazione dei coniugi, l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ex art. 156, comma 5, c.c. (oggi art. 473-bis.36, comma 1 c.p.c.) presuppone la sussistenza del pericolo di inadempimento del coniuge tenuto a corrispondere l'assegno di mantenimento, che il giudice deve accertare in relazione alla condotta dell'obbligato, ove appaia come probabile la futura inadempienza agli obblighi verso l'altro coniuge o la prole. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata, che aveva mantenuto la garanzia ipotecaria iscritta dalla ex moglie, respingendo la domanda di cancellazione del marito, non su un accertato effettivo concreto pericolo di inadempienza, ma sulla verosimile diminuzione della generica garanzia patrimoniale dell'obbligato, per effetto di una temporanea riduzione della sua partecipazione nell'associazione professionale, che costituiva la principale fonte di reddito).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 156 com. 5 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2818, Cod. Civ. art. 2884 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 473 bis com. 1 n. 36

Massime precedenti Vedi: N. 1076 del 2023 Rv. 666777-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Ordinanza n. 29908 del 20/11/2024** (Rv. **673190-01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO**. Estensore: **REGGIANI ELEONORA**. Relatore: **REGGIANI ELEONORA**.

N. (NARDELLA ANTONIO) contro C. (ARACHI TOMMASO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 30/06/2023

082296 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PROCEDIMENTO - INTERVENTO P.M. - IMPUGNAZIONI Procedimenti camerale ex artt. 737 e ss. c.p.c. - Rimessione della causa in decisione - Produzione di documenti nuovi - Inutilizzabilità - Condizioni - Conseguenze.

140036 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - IN GENERE In genere.

Nei procedimenti camerale ex artt. 737 e ss. c.p.c., la rimessione della causa in fase decisoria non consente la produzione di nuovi documenti, ancorché sopravvenuti, che, ove prodotti, non possono essere utilizzati per la decisione, se non previa rimessione sul ruolo, realizzandosi altrimenti una violazione del diritto alla difesa e al contraddittorio, che comporta la nullità della statuizione senza che sia necessario dimostrare alcun ulteriore documento che la parte abbia subito.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 275 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 738 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 27234 del 2020 Rv. 659747-01, N. 17931 del 2022 Rv. 665217-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 36596 del 2021 Rv. 663244-01

Sez. 1, **Ordinanza n. 29843 del 20/11/2024** (Rv. **673136-01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA**. Estensore: **TRICOMI LAURA**. Relatore: **TRICOMI LAURA**.

B. (FABBRI FABRIZIO) contro B. (ROSSI RITA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 13/07/2023

082035 FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA' E MATERNITA' - LEGITTIMAZIONE Disconoscimento di paternità e dichiarazione giudiziale di paternità - Giudizi autonomi - Identità della parte sostanziale - Differenti rappresentanti processuali - Conseguenze.

Le azioni per il disconoscimento della paternità e per la dichiarazione giudiziale di paternità, pur connotate da un rapporto di pregiudizialità sostanziale, mantengono una loro autonomia in relazione alle disposizioni che affidano la rappresentanza processuale del minore, parte sostanziale in entrambi i procedimenti, a soggetti differenti e distinti, con la conseguenza che nei confronti di ciascuno di essi maturano gli effetti processuali dei due distinti giudizi, in ragione del diverso atteggiarsi dell'interesse del minore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 244 CORTE COST., Cod. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Civ. art. 273 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 81

Massime precedenti Vedi: N. 472 del 2023 Rv. 666569-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, Ordinanza n. 30124 del 22/11/2024 (In attesa del numero di rivista)

Presidente: FERRO MASSIMO. Estensore: DONGIACOMO GIUSEPPE. Relatore: DONGIACOMO GIUSEPPE.

F. (MAZZI FRANCESCO) contro F. (BORRÉ LORENZO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO TORINO, 08/07/2021

081190 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE Domanda proposta dopo il fallimento dell'acquirente - Inammissibilità dell'azione - Ragioni - Conseguenze - Tutela dei creditori dell'alienante - Forma e contenuto - Fattispecie.

È inammissibile l'azione revocatoria, ordinaria o fallimentare, esperita nei confronti di un fallimento, trattandosi di un'azione costitutiva che modifica ex post una situazione giuridica preesistente ed operando il principio di cristallizzazione del passivo alla data di apertura del concorso in funzione di tutela della massa dei creditori. (Nel caso di specie, in applicazione del detto principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile l'azione revocatoria fallimentare esperita dal terzo acquirente, a sua volta fallito, successivamente all'apertura della procedura concorsuale nei confronti del fallito alienante avente per oggetto la risoluzione unilaterale del contratto di cessione d'azienda per inadempimento della cessionaria e conseguente retrocessione del compendio aziendale, in quanto proposta dopo l'apertura del fallimento della cedente, rilevando che, mentre l'azione costitutiva non è esperibile per le anzidette ragioni, il curatore del fallito cessionario potrà, comunque, insinuarsi al passivo del fallimento del cedente per il valore del bene oggetto dell'atto di disposizione dal momento che, oggetto della revocatoria, non è il bene trasferito in sé, ma la reintegrazione della generica garanzia patrimoniale dei creditori).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 52, Legge Falliment. art. 67, Legge Falliment. art. 93

Massime precedenti Conformi: N. 34391 del 2022 Rv. 666155-01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 30416 del 2018 Rv. 651808-01

Sez. 1, Ordinanza n. 30130 del 22/11/2024 (In attesa del numero di rivista)

Presidente: FERRO MASSIMO. Estensore: DONGIACOMO GIUSEPPE. Relatore: DONGIACOMO GIUSEPPE.

B. (MANNOCCI MASSIMO) contro C. (MOSCARIELLO SERGIO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 05/01/2023

081193 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - Azione revocatoria - Negozi tipici utilizzati allo scopo ulteriore dell'estinzione di passività - Conseguenze - Accertamento del giudice di merito - Fattispecie.

In tema di revocatoria fallimentare, l'estinzione di una precedente passività come scopo ulteriore rispetto alla causa tipica dei singoli negozi a tal fine utilizzati, secondo lo schema del collegamento negoziale, conferisce all'operazione complessivamente realizzata, e all'atto terminale di estinzione del debito, carattere di anormalità. (Nella specie, la S.C., confermando la sentenza impugnata, ha ritenuto che la riscossione da parte della banca appellante dei crediti oggetto di due mandati all'incasso ad essa conferiti dalla società poi fallita costituiva un atto di pagamento che aveva estinto, con mezzi anormali, il debito assunto nei suoi confronti dalla mandante alla restituzione delle somme alla stessa erogate dalla banca mandataria a titolo di anticipazione su crediti IVA).

SEZIONE PRIMA

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67

Sez. 1, Ordinanza n. 30185 del 22/11/2024 (Rv. 673139-01)

Presidente: PARISE CLOTILDE. Estensore: IOFRIDA GIULIA. Relatore: IOFRIDA GIULIA.

A. (GOTI MASSIMO) contro C.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE CATANZARO, 01/09/2023

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Controversie - Termine per proporre ricorso per cassazione - Decorrenza - Dies a quo.

Nelle controversie in materia di protezione internazionale, ex art. 35-bis, comma 13, del d.lgs. n. 25 del 2008, nel testo vigente ratione temporis, il termine di trenta giorni per proporre ricorso per cassazione decorre dalla comunicazione del decreto impugnato a cura della cancelleria.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 111 com. 7, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis com. 13 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17717 del 2018 Rv. 649521-03, N. 22165 del 2024 Rv. 672167-01

Sez. 1, Ordinanza n. 30203 del 22/11/2024 (Rv. 673140-01)

Presidente: TRICOMI LAURA. Estensore: PAZZI ALBERTO. Relatore: PAZZI ALBERTO.

M. (DI RENZO GIUSEPPE) contro C. (FALCOMATA' LUCIA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 01/08/2023

100292 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - RITROVAMENTO E SCOPERTA DI DOCUMENTI DECISIVI Revocazione straordinaria ex art. 395, comma 1, n. 3, c.p.c. - Documenti tardivamente acquisiti - Fatto dell'avversario - Presupposti - Onere probatorio.

In tema di revocazione di sentenze passate in giudicato ex art. 395, comma 1, n. 3, c.p.c., l'impossibilità di produrre in giudizio un documento decisivo per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario presuppone che vengano indicate sia le ragioni che hanno impedito di produrre i documenti rinvenuti in ritardo, sia quelle relative alla decisività degli stessi, incombendo sulla parte che si sia trovata in tale impossibilità di provare, con particolare rigore soprattutto quando si tratti di documenti esistenti presso una P.A., più facilmente reperibili, che l'ignoranza dell'esistenza del documento o del luogo ove esso si trovava non è dipesa da colpa o negligenza, ma da causa di forza maggiore o dal fatto dell'avversario, ossia da un comportamento ostativo della controparte, non essendo sufficiente allegarne la mancata collaborazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 1 lett. 3, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6821 del 2009 Rv. 607551-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Ordinanza n. 30127 del 22/11/2024** (Rv. **673138-01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** Estensore: **DONGIACOMO GIUSEPPE.** Relatore: **DONGIACOMO GIUSEPPE.**

E. (DE LUCA FILIPPO) contro F. (TACCOGNA LUIGI)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 21/06/2022

081190 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE Esenzione ex art. 67, comma 3, lett. a), l.fall. - Pagamenti nei termini d'uso - Nozione - Pratiche precedentemente invalse tra le parti - Rilevanza - Condizioni - Fattispecie.

In tema di revocatoria fallimentare, l'esenzione prevista dall'art. 67, comma 3, lett. a), l.fall., volta a favorire la conservazione dell'impresa nell'ottica dell'uscita dalla crisi, esclude la revocabilità dei pagamenti di forniture riferibili all'oggetto tipico dell'attività imprenditoriale, che, seppur eseguiti in tempi e con modalità diversi da quelli contrattualmente previsti, sono corrispondenti a pratiche commerciali consolidate e stabili, in precedenza invalse tra le parti, salvo che esse non siano in concreto individuabili, trattandosi di forniture effettuate per la prima volta o regolate in modo diverso dai precedenti, ipotesi in cui il parametro di riferimento ai fini della valutazione torna ad essere costituito dalle condizioni contrattualmente pattuite. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva escluso l'operatività dell'esenzione, poiché la brevità del rapporto tra le parti era incompatibile con la formazione di una prassi commerciale stabile, senza effettuare alcuna valutazione con riferimento alle condizioni contrattualmente pattuite).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 com. 3 lett. A, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 27939 del 2020 Rv. 659740-01, N. 12837 del 2023 Rv. 667757-01, N. 8900 del 2024 Rv. 671093-01

Sez. 1, **Ordinanza n. 30249 del 25/11/2024** (Rv. **673028-01**)

Presidente: **PARISE CLOTILDE.** Estensore: **IOFRIDA GIULIA.** Relatore: **IOFRIDA GIULIA.**

K. (FIORE ANTONIO) contro P.

Cassa con rinvio, GIUDICE DI PACE SIRACUSA, 31/01/2024

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Impugnazione del decreto di espulsione - Mancata produzione del provvedimento - Inammissibilità - Esclusione - Applicazione al procedimento del rito sommario e, successivamente, del rito semplificato di cognizione ex d.lgs. n. 149 del 2022 - Conferma - Fondamento.

La mancata produzione del provvedimento impugnato nel giudizio di impugnazione del decreto di espulsione non determina l'inammissibilità del ricorso, neppure dopo che tale tipologia di giudizio è stata assoggettata, prima, al rito sommario di cognizione di cui al d.lgs. n. 150 del 2011 e, successivamente, al rito semplificato di cognizione di cui al d.lgs. n. 149 del 2022, atteso che nessuna di tali norme ha posto espressamente a carico della parte che impugna l'onere di deposito del provvedimento oggetto di ricorso.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 5252 del 2013 Rv. 625678-01, N. 15644 del 2021 Rv. 661582-02

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Ordinanza n. 30252 del 25/11/2024** (Rv. **673191-01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO**. Estensore: **VELLA PAOLA**. Relatore: **VELLA PAOLA**.

V. (PERUGINI ARTURO) contro F. (MARINO AURELIO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 22/12/2021

081193 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE Convenuto in revocatoria - Stato di insolvenza - Presunzione di conoscenza ex art. 67 l.fall. - Prova contraria - Contenuto - Prova dell'assenza di circostanze evidenzianti l'insolvenza - Insufficienza.

In tema di revocatoria fallimentare, l'onere della prova contraria gravante sul convenuto, che intenda vincere la presunzione semplice di conoscenza dello stato di insolvenza, posta dall'art. 67, comma 1, l.fall., non ha contenuto meramente negativo, equivalente alla mancanza della prova positiva della conoscenza, e non può, quindi, essere assolto con la mera dimostrazione dell'assenza di circostanze idonee ad evidenziare lo stato di insolvenza, occorrendo invece la positiva dimostrazione che, nel momento in cui è stato posto in essere l'atto revocabile, sussistevano circostanze tali da far ritenere, ad una persona di ordinaria prudenza e avvedutezza, che l'imprenditore si trovava in una situazione normale di esercizio dell'impresa.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 25166 del 2024 Rv. 672487-01

Sez. 1, **Ordinanza n. 30254 del 25/11/2024** (Rv. **673085-01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO**. Estensore: **DONGIACOMO GIUSEPPE**. Relatore: **DONGIACOMO GIUSEPPE**.

C. (PALADINI MAURO) contro F. (PEDRINI CHIARA)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 16/02/2023

081193 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE Normalità del pagamento - Valutazione oggettiva - Pagamento eseguito da un terzo su ordine o indicazione del debitore delegante fallito - Anormalità - Convinzione del creditore - Esclusione.

In tema di revocatoria fallimentare la normalità dell'atto estintivo di un debito pecuniario corrisponde a un dato oggettivo, da valutarsi alla stregua del solo fatto che il mezzo di pagamento utilizzato rientra tra quelli comunemente accettati nella pratica commerciale in sostituzione del denaro; ne consegue che non può certamente ritenersi tale il pagamento eseguito da un terzo, su ordine o indicazione del debitore delegante, poi fallito, con denaro di quest'ultimo, non rilevando, per contro, la convinzione del creditore circa l'utilizzazione da parte del solvens di denaro proprio.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 67 com. 1 lett. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15691 del 2011 Rv. 619006-01, N. 21585 del 2022 Rv. 665248-01, N. 26241 del 2021 Rv. 662507-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Ordinanza n. 30409 del 26/11/2024** (Rv. **673086-01**)

Presidente: DI MARZIO MAURO. Estensore: VALENTINO DANIELA. Relatore: VALENTINO DANIELA.

P. (CUOGHI STEFANO) contro B. (DALFINI GIULIANO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 17/10/2022

100171 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - IN GENERE Provvedimento del tribunale di accertamento di una causa di scioglimento della società - Decisione sul reclamo - Ricorribilità per cassazione - Esclusione - Fondamento.

159050 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SCIOGLIMENTO - IN GENERE In genere.

Il decreto della corte d'appello che respinge il reclamo avverso la decisione del tribunale, in tema di accertamento di una causa di scioglimento della società, non è ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost., trattandosi di provvedimento di volontaria giurisdizione privo di carattere decisorio, tanto che ciascun interessato può promuovere un giudizio ordinario e ottenerne la rimozione, previa dimostrazione dell'insussistenza della causa di scioglimento.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 7, Cod. Civ. art. 2484, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 3), Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15070 del 2011 Rv. 618602-01

Sez. 1, **Ordinanza n. 30538 del 27/11/2024** (Rv. **673029-01**)

Presidente: FERRO MASSIMO. Estensore: TERRUSI FRANCESCO. Relatore: TERRUSI FRANCESCO.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B. (ARMATI SILVIA)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BRINDISI, 18/12/2023

081001 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCURSUALI - IN GENERE Sovraindebitamento - Cause dell'indebitamento e comportamento pregresso del debitore - Rilevanza ai fini del giudizio di fattibilità del piano e della relativa omologazione - Sussistenza.

In fase di omologazione, la valutazione del comportamento del debitore deve essere compiuta in tutte le procedure di composizione della crisi, indipendentemente da quanto prevede l'art. 7 della l. n. 3/2012 in ordine alle ragioni di inammissibilità della proposta, come si desume dal fatto che anche per l'accordo di composizione della crisi la relazione particolareggiata dell'OCC fa riferimento sotto più profili al contegno soggettivo tenuto dal debitore; tale conclusione però non si traduce in una verifica di meritevolezza che nell'accordo non è contemplata espressamente, bensì in una valutazione prognostica della funzione causale della procedura, nel cui ambito non si può non tener conto di come il debitore sia giunto alla condizione di sovraindebitato e, quindi, del giudizio sull'affidabilità del proponente. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che in un accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento non aveva dato rilievo, a fronte dell'opposizione dell'Agenzia delle Entrate, alla reiterata violazione degli obblighi tributari, anche per importi esigui, seguita dall'acquisto di un immobile che aveva dilatato ulteriormente l'indebitamento complessivo del proponente).

Riferimenti normativi: Legge 27/01/2012 num. 3 art. 7 CORTE COST., Legge 27/01/2012 num. 3 art. 9 com. 3 lett. 1

Massime precedenti Vedi: N. 28013 del 2022 Rv. 665750-02

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Ordinanza n. 30543 del 27/11/2024** (Rv. **673030-01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO**. Estensore: **TERRUSI FRANCESCO**. Relatore: **TERRUSI FRANCESCO**.

P. (GORLA RAFFAELE CARLO) contro A.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE SANTA MARIA CAPUA VETERE, 07/06/2023

081001 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE Sovraindebitamento - Reclamo avverso omologazione accordo di composizione della crisi - Creditore dissenziente - Doglianze circa la natura ipotecaria del credito e l'assenza di convenienza - Ammissibilità - Fattispecie.

In tema di composizione della crisi da sovraindebitamento, sussiste la legittimazione del creditore dissenziente nella votazione della proposta di accordo a proporre reclamo avverso la relativa omologazione, sia ove in tale sede si contesti la legittimità del mancato riconoscimento della causa di prelazione vantata dall'opponente, sia ove si contesti la non convenienza dell'accordo rispetto all'alternativa liquidatoria. (Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento impugnato, tanto nella parte in cui ha ritenuto che il creditore opponente non sia più legittimato a far valere la prelazione vantata, in esito alla votazione espressa dai creditori in senso favorevole al piano proposto - senza indagare se e in che limiti la mancata indicazione della prelazione possa considerarsi manifestazione tacita di rinuncia del creditore alla prelazione - quanto nella parte in cui ha ritenuto inammissibile la doglianza dell'opponente circa la non convenienza dell'accordo rispetto all'alternativa liquidatoria, in quanto a fronte di detta contestazione, in ogni caso l'omologazione può essere pronunciata solo dopo l'accertamento che il credito dell'opponente può essere soddisfatto in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria).

Riferimenti normativi: Legge 27/01/2012 num. 3 art. 10, Legge 27/01/2012 num. 3 art. 12 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 26328 del 2016 Rv. 642764-01, N. 4270 del 2021 Rv. 660587-01

Sez. 1, **Ordinanza n. 30529 del 27/11/2024** (Rv. **672880-01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO**. Estensore: **TERRUSI FRANCESCO**. Relatore: **TERRUSI FRANCESCO**.

P. (PANZARANI MASSIMO) contro I.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE PADOVA, 20/04/2023

081001 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE Accordo composizione crisi da sovraindebitamento - Ricorribilità in cassazione - Provvedimento decisorio - Individuazione.

100172 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - DECRETI In genere.

In tema di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, ove la relativa proposta sia dichiarata inammissibile, il provvedimento del giudice non ha natura decisoria, atteso che non decide su diritti contrapposti, e dunque non è ricorribile in cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., mentre sono ricorribili ai sensi del predetto articolo i provvedimenti resi in sede di reclamo avverso l'omologazione della proposta o il suo diniego, atteso che essi integrano una decisione su diritti soggettivi contrapposti resa nel contraddittorio delle parti e divengono come tali suscettibili di tendenziale stabilizzazione equipollente a un giudicato allo stato degli atti.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 7, Legge 27/01/2012 num. 3 art. 10

SEZIONE PRIMA

Massime precedenti Vedi: N. 40758 del 2021 Rv. 663692-01, N. 22797 del 2023 Rv. 668685-01, N. 28013 del 2022 Rv. 665750-01

Sez. 1, Ordinanza n. 30721 del 29/11/2024 (In attesa del numero di rivista)

Presidente: ACIERNO MARIA. Estensore: ACIERNO MARIA. Relatore: ACIERNO MARIA.

B. (BERTAGLIA UGO) contro W. (GRAGNANI ANDREA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 03/04/2023

100146 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE Mancata ammissione della prova - Vizio di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie

138217 PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - AMMISSIONE DELLA PROVA - IN GENERE In genere.

Il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui esso investa un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa o non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi risulti priva di fondamento. (Nella specie, in applicazione del detto principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che non aveva accolto in sede di separazione coniugale la domanda di addebito proposta dalla moglie e fondata su episodi di violenza, argomentando dal fatto che la detta domanda non risultava rigorosamente provata sia con riferimento al fatto stesso, sia riguardo al legame eziologico tra esso e la crisi coniugale, ma senza esprimersi in alcun modo sui motivi di rigetto delle istanze istruttorie formulate sul punto dall'odierna ricorrente, nonché tralasciando di considerare che anche un unico episodio del genere, ancorchè posteriore temporalmente rispetto al manifestarsi della crisi coniugale può, di per sè solo, determinare l'addebitabilità della separazione nei confronti del suo autore esonerando il giudice da ogni comparazione con la condotta di costui).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5, Cod. Proc. Civ. art. 116, Cod. Civ. art. 151 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 7388 del 2017 Rv. 644601-01, N. 18072 del 2024 Rv. 671851-01, N. 16214 del 2019 Rv. 654713-01

NOVEMBRE 2024

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Sezione seconda



SEZIONE SECONDA

Sez. 2, Ordinanza n. 28303 del 04/11/2024 (Rv. 672843-01)

Presidente: GIUSTI ALBERTO. Estensore: BESSO MARCHEIS CHIARA. Relatore: BESSO MARCHEIS CHIARA. P.M. DELL'ERBA ROSA MARIA. (Diff.)

I. (D'ANGELO FRANCESCO) contro P. (PONTA SIMONETTA EMMA)

Rigetta, TRIBUNALE MILANO, 20/11/2023

013020 ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - IN GENERE Clausola compromissoria - Previa emissione di decreto ingiuntivo avente ad oggetto un credito fondato sul medesimo titolo - Rinuncia a fare valere la clausola compromissoria rispetto alle altre controversie nascenti dal contratto cui essa accede - Esclusione - Conseguenze.

In tema di competenza arbitrale, la circostanza che sia stato reso dal giudice statale un decreto ingiuntivo avente ad oggetto un credito fondato su un contratto di appalto non comporta la rinuncia alla clausola compromissoria rispetto alle altre controversie nascenti dal medesimo contratto cui essa accede e non preclude la proponibilità dell'eccezione di incompetenza del giudice statale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 819 ter CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 23651 del 2011 Rv. 620213-01, N. 25939 del 2021 Rv. 662293-01

Sez. 2, Ordinanza n. 28253 del 04/11/2024 (Rv. 672810-01)

Presidente: CARRATO ALDO. Estensore: PICARO VINCENZO. Relatore: PICARO VINCENZO.

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. (MICHELACCI SONIA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 28/09/2020

133067 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO In genere
CONFORME A CASSAZIONE ASN 016585/2021 66148401

Massime precedenti Conformi: N. 16585 del 2021 Rv. 661484-01

Sez. 2, Ordinanza n. 28600 del 06/11/2024 (Rv. 672951-01)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: CAPONI REMO. Relatore: CAPONI REMO.

P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro W. (PETRUCCI MARCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 15/05/2020

131033 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - TARDIVA Opposizione tardiva - Ammissibilità - Condizioni - Irregolarità della notificazione determinante la non tempestiva conoscenza del decreto monitorio - Necessità - Prova relativa - Onere dell'opponente - Sussistenza - Fattispecie.

SEZIONE SECONDA

E'ammisibile l'opposizione a decreto ingiuntivo (pur se tardiva rispetto alla data di notificazione irregolare del decreto ingiuntivo), qualora il destinatario della notificazione dimostri di avere proposto l'opposizione entro il termine ex art. 641, comma 1, c.p.c. di quaranta giorni decorrente dalla data in cui il decreto ingiuntivo è entrato nella sua sfera di conoscibilità.(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva dichiarato inammissibile, in quanto tardiva, l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dall'Avvocatura dello Stato, la quale aveva prodotto i documenti attestanti la tardiva conoscenza del decreto ingiuntivo solo in grado d'appello, senza giustificare la mancata produzione nel giudizio di primo grado).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 144, Cod. Proc. Civ. art. 647 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 650 CORTE COST., Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 11 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 641 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20850 del 2018 Rv. 650426-01, N. 13365 del 2023 Rv. 667696-02

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 14572 del 2007 Rv. 597389-01

Sez. 2, Sentenza n. 28666 del 07/11/2024 (Rv. 672811-01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: MANNA FELICE. Relatore: MANNA FELICE.

M. (PASSANANTE ANTONINO) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 14/09/2018

168047 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITA' (PURA E SEMPLICE) - DIRITTO DI ACCETTAZIONE - PRESCRIZIONE Actio interrogatoria - Finalità - Dirimere conflitto tra diritti - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.

L'actio interrogatoria, di cui agli artt. 481 c.c. e 749 c.p.c., non è volta a dirimere un conflitto tra diritti incidendo, senza efficacia di giudicato e indipendentemente dal tipo di delazione, testamentaria o legittima, sul solo diritto potestativo del chiamato all'eredità con la conseguenza che, ove esercitato attraverso la dichiarazione di accettazione, non si determina la delazione dell'eredità in via succedanea o l'accrescimento a favore di altri chiamati, la cui condizione di aspettativa di diritto è tutelata attraverso il suddetto strumento sollecitatorio. Da tale inidoneità al giudicato consegue che resta impregiudicata ogni questione che possa insorgere tra i chiamati, ivi inclusa quella inerente all'acquisto della qualità di erede da parte dell'interrogato per effetto di un atto o di un fatto precedente all'instaurazione del procedimento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 481, Cod. Proc. Civ. art. 749

Massime precedenti Vedi: N. 24484 del 2022 Rv. 665390-01

Sez. 2, Ordinanza n. 28781 del 08/11/2024 (Rv. 672812-01)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: OLIVA STEFANO. Relatore: OLIVA STEFANO.

M. (BELLINI ANTONIO) contro F. (TONELLI ENRICO)

Dichiara improcedibile, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 16/03/2023

100090 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO Difetto di produzione di copia autentica della sentenza impugnata e della relata di notificazione della medesima - Procedibilità del ricorso - Condizioni - Limiti - Documento mancante nella disponibilità del giudice - Improcedibilità del ricorso - Esclusione.

SEZIONE SECONDA

La previsione dell'art. 369, comma 2, c.p.c. non consente di distinguere tra il deposito della sentenza impugnata e quello della relazione di notificazione della stessa, con la conseguenza che la mancanza di uno dei due documenti determina l'improcedibilità del ricorso, a meno che il deposito del documento mancante avvenga entro il termine di venti giorni dalla notifica del ricorso per cassazione, o detto documento sia nella disponibilità del giudice perché prodotto dalla controparte o presente nel fascicolo d'ufficio senza che, però, ove tale fascicolo manchi, ancorché richiesto, se ne debba attendere l'acquisizione. L'improcedibilità non sussiste altresì quando il ricorso per cassazione è notificato prima della scadenza dei sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza, perdendo rilievo in questo caso la data della notifica del provvedimento impugnato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11386 del 2019 Rv. 653711-01

Sez. 2, Ordinanza n. 28873 del 08/11/2024 (Rv. 672845-01)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **GRASSO GIANLUCA.** *Relatore:* **GRASSO GIANLUCA.**

R. (VISCONTI DARIO) contro F. (SALVINI RICCARDO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 16/07/2020

133105 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA Proposizione da parte dell'attore dopo l'udienza ex art. 183 c.p.c. - Condizioni - Teleologica "complanarità" - Requisiti - Fattispecie.

Nel processo civile di cognizione, ciò che rende ammissibile l'introduzione in giudizio da parte dell'attore di un diritto diverso da quello originariamente fatto valere oltre la barriera preclusiva segnata dall'udienza ex art. 183 c.p.c. è il carattere della teleologica "complanarità", dovendo pertanto tale diritto attenere alla medesima vicenda sostanziale già dedotta, correre tra le stesse parti, tendere alla realizzazione (almeno in parte) dell'utilità finale già avuta di mira con l'originaria domanda (salva la differenza tecnica di petitum mediato) e rivelarsi di conseguenza incompatibile con il diritto per primo azionato. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la decisione che, in un giudizio promosso per la risoluzione di un contratto di compravendita, aveva ritenuto tardiva la domanda subordinata di annullamento del contratto per vizio della volontà formulata con la prima memoria ex art. 183 c.p.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1427, Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 18546 del 2020 Rv. 658999-01

Sez. 2, Sentenza n. 28863 del 08/11/2024 (Rv. 672844-01)

Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **PICARO VINCENZO.** *Relatore:* **PICARO VINCENZO.** *P.M. PEPE STEFANO. (Conf.)*

L. (SPAZIANI TESTA EZIO) contro C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 16/04/2021

112025 NOTARIATO - ONORARI E DIRITTI DEI NOTAI Funzione pubblica notarile - Prestazioni professionali non strettamente connesse - Autonomo compenso ex artt. 34 d.m. 30 novembre 1980 e 2233 c.c. - Esigibilità - Condizioni - Fattispecie.

SEZIONE SECONDA

In tema di compensi dei notai, lo svolgimento di prestazioni professionali non strettamente connesse con l'esercizio della funzione pubblica notarile legittima, ex artt. 34 del D.M. 30.11.1980 e 2233 c.c., un autonomo e separato compenso rispetto a quello già ricevuto per la propria prestazione professionale, purché diverse da quelle indispensabili per la formazione e la validità del rogito, le quali non danno diritto ad un compenso supplementare. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva sanzionato disciplinarmente il notaio per aver ripetutamente riscosso somme non dovute per atti costitutivi di s.r.l.s da lui rogati e per i quali l'art. 3 comma 3 del d.l. n.1 del 2012, conv. con modif. nella l. n.27 del 2012, prevede la gratuità del ministero notarile).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST., DM Grazia e Giustizia 30/11/1980 art. 34, Decreto Legge 24/01/2012 num. 1 art. 3, Legge 24/03/2012 num. 27 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 15963 del 2011 Rv. 619139-01

Sez. 2, Sentenza n. 28902 del 11/11/2024 (Rv. 673031-01)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **BERTUZZI MARIO.** *Relatore:* **BERTUZZI MARIO.** *P.M. TRONCONE FULVIO.* (Conf.)

G. (CIOLA ANTONIO) contro B. (SAVATTERI ALBERTO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 27/11/2018

013001 ARBITRATO - IN GENERE Art. 1, comma 18, l. n. 190 del 2012 - Magistrati - Divieto di partecipazione a collegi arbitrali - Introduzione di causa di incompatibilità sopravvenuta - Applicazione retroattiva - Esclusione - Interesse delle parti al mantenimento della composizione originaria - Esclusione - Ragioni.

L'art. 1, comma 18, l. n. 190 del 2012, secondo cui i magistrati devono interrompere la loro attività di arbitri nell'ambito dei collegi, introduce una causa di incompatibilità sopravvenuta, non applicabile in senso retroattivo, poiché non regola rapporti passati soggetti a disciplina diversa e dispone solo per l'avvenire; né sussiste un interesse delle parti al mantenimento dell'originaria composizione del collegio arbitrale, in quanto, nella devoluzione di una controversia ad arbitri, non viene in rilievo alcun ragionevole affidamento nel conseguimento di un risultato favorevole.

Riferimenti normativi: Legge 06/11/2012 num. 190 art. 1 com. 18 CORTE COST.

Sez. 2, Ordinanza n. 28956 del 11/11/2024 (Rv. 673087-01)

Presidente: **MOCCI MAURO.** *Estensore:* **GRASSO GIUSEPPE.** *Relatore:* **GRASSO GIUSEPPE.**

A. (MANCA LUCIANO) contro D.

Rigetta, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 13/09/2019

058230 CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE (NOZIONE, DISTINZIONE) - POTESTATIVA (CAUSALE E MISTA) Contratto sottoposto a condizione potestativa mista - Art. 1359 c.c. - Applicabilità - Fondamento - Prova del mancato avveramento - Onere a carico del creditore - Contenuto

L'art. 1359 c.c., secondo cui la condizione si considera avverata qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario all'avveramento, introducendo una "fictio" di avveramento a tutela di possibili comportamenti dolosi o colposi posti in essere dal soggetto controinteressato, è applicabile alla condizione potestativa mista, il cui avveramento dipende in parte dal caso o dalla volontà di un terzo, in parte dalla volontà di uno dei contraenti, e incombe

SEZIONE SECONDA

sul creditore, che lamenti tale mancato avveramento, l'onere di provarne l'imputabilità al debitore a titolo di dolo o di colpa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1359

Massime precedenti Conformi: N. 5492 del 2010 Rv. 611872-01

Massime precedenti Vedi: N. 5976 del 2024 Rv. 670493-01

Sez. 2, Ordinanza n. 29134 del 12/11/2024 (Rv. 673032-01)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **PIRARI VALERIA.** *Relatore:* **PIRARI VALERIA.**

B. (CAIANIELLO SALVATORE) contro B.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 19/02/2024

136046 PROPRIETA' - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - ESCLUSIONE - OPERE DEL TERZO CON MATERIALI PROPRI - IN GENERE Accessione - Opere fatte di un terzo con materiali propri - Diritto all'indennizzo - Insorgenza - Dalla preclusione dello ius tollendi - Decorrenza della prescrizione.

In tema di accessione, quando le opere sono state fatte da un terzo con materiali propri, il diritto al relativo indennizzo sorge in corrispondenza della preclusione dello ius tollendi ed è da tale momento che comincia a decorrere anche il termine di prescrizione per l'esercizio di tale diritto, ossia trascorsi sei mesi dal giorno in cui il proprietario ha avuto notizia dell'incorporazione oppure dall'incorporazione stessa, se fatta dal terzo in buona fede o a scienza del proprietario.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 936, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 904 del 2019 Rv. 652264-01, N. 26595 del 2021 Rv. 662551-01

Sez. 2, Sentenza n. 29331 del 13/11/2024 (Rv. 673088-01)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **CAVALLINO LINALISA.** *Relatore:* **CAVALLINO LINALISA.** *P.M. DELL'ERBA ROSA MARIA. (Conf.)*

I. (BERTORA ALBERTO) contro G. (GATTAMELATA STEFANO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 16/09/2019

103065 LAVORO - LAVORO AUTONOMO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - CONTRATTO D'OPERA (NOZIONE, CARATTERI, DIFFERENZE DALL'APPALTO, DISTINZIONI) - PROFESSIONI INTELLETTUALI - COMPENSO (ONORARIO) - IN GENERE Vizi e difformità dell'opera - Diritto del professionista al compenso - Persistenza in caso di domanda risarcitoria e non risolutoria del committente - Fondamento.

103077 LAVORO - LAVORO AUTONOMO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - CONTRATTO D'OPERA (NOZIONE, CARATTERI, DIFFERENZE DALL'APPALTO, DISTINZIONI) - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RESPONSABILITA' - DIFFORMITA' E VIZI DELL'OPERA In genere.

In tema di contratto d'opera intellettuale, in caso di vizi e difformità dell'opera che non ne comportino la radicale inutilizzabilità, il committente può limitarsi a chiedere il risarcimento del danno per l'inesatto inadempimento e in tale caso i vizi non escludono il diritto al compenso del professionista, in quanto la domanda risarcitoria non presuppone lo scioglimento del contratto e le ragioni del committente trovano in essa adeguata tutela.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 2226, Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST.

SEZIONE SECONDA

Massime precedenti Vedi: N. 29218 del 2017 Rv. 646538-01, N. 27042 del 2024 Rv. 672806-01

Sez. 2, Sentenza n. 29305 del 13/11/2024 (Rv. 673033-01)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **OLIVA STEFANO.** *Relatore:* **OLIVA STEFANO.**
P.M. DELL'ERBA ROSA MARIA. (Conf.)

G. (FINO MICHELE) contro B. (IURLARO ANTONIETTA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 24/05/2021

136181 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - PER PIANTAGIONI DI ALBERI - A DISTANZA ILLEGALE - IN GENERE Siepi costituite da alberi di alto e medio fusto - Distanza dal confine.

Ai fini della distanza dal confine, l'art. 892 c.c. distingue le siepi formate da arbusti, piante basse e canneti, con esclusione degli alberi di alto e medio fusto, dalle siepi costituite da alberi di alto e medio fusto - purché oggetto di periodica recisione vicino al ceppo, che impedisce la crescita in altezza e la favorisce in larghezza, rendendo, così possibile l'avvicinamento dei rami e dei vari alberi e la formazione della protezione o barriera contro gli agenti esterni - le quali devono osservare la distanza di un metro dal confine.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 892 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 6765 del 2018 Rv. 647959-01

Massime precedenti Vedi: N. 1682 del 2015 Rv. 634921-01

Sez. 2, Sentenza n. 29331 del 13/11/2024 (Rv. 673088-02)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **CAVALLINO LINALISA.** *Relatore:*
CAVALLINO LINALISA. *P.M. DELL'ERBA ROSA MARIA. (Conf.)*

I. (BERTORA ALBERTO) contro G. (GATTAMELATA STEFANO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 16/09/2019

011016 APPALTO (CONTRATTO DI) - DIRETTORE E DIREZIONE DEI LAVORI Direttore dei lavori per conto del committente - Doveri di vigilanza sull'esecuzione dell'opera - Responsabilità per vizi progettuali - Esclusione - Limiti.

103076 LAVORO - LAVORO AUTONOMO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - CONTRATTO D'OPERA (NOZIONE, CARATTERI, DIFFERENZE DALL'APPALTO, DISTINZIONI) - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RESPONSABILITA' - IN GENERE In genere.

Il direttore dei lavori esercita, per conto del committente, i medesimi poteri di controllo sull'attuazione dell'appalto che questi ritiene di non poter svolgere di persona, sicché ha il dovere, attesa la connotazione tecnica della sua obbligazione, di vigilare affinché l'opera sia eseguita in maniera conforme al progetto, al capitolato e alle regole della buona tecnica, senza che ne derivi la sua corresponsabilità con l'appaltatore per i difetti dell'opera derivanti da vizi progettuali, salvo che egli sia stato espressamente incaricato di svolgere anche l'attività aggiuntiva di verificare la fattibilità e l'esattezza tecnica del progetto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 2230, Cod. Civ. art. 2236

Massime precedenti Conformi: N. 18285 del 2016 Rv. 641077-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Ordinanza n. 29315 del 13/11/2024** (Rv. **673034-01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO**. Estensore: **VARRONE LUCA**. Relatore: **VARRONE LUCA**.
P.M. **PEPE STEFANO**. (Conf.)

M. (ROSSI ANNA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 02/12/2021

254015 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE Natura - Impugnazione dell'atto amministrativo - Esclusione - Giudizio ordinario sulla complessiva fondatezza della pretesa amministrativa - Configurabilità - Conseguenze - Apprezzamento sull'entità della sanzione - Sindacato di legittimità - Limiti.

In tema di sanzioni amministrative, l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione non configura un'impugnazione dell'atto, ma introduce un ordinario giudizio sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa, devolvendo al giudice adito la piena cognizione circa la legittimità e la fondatezza della stessa, con l'ulteriore conseguenza che, in virtù dell'art. 23 della l. n. 689 del 1981, il giudice ha il potere-dovere di esaminare l'intero rapporto, con cognizione non limitata alla verifica della legittimità formale del provvedimento, ma estesa - nell'ambito delle deduzioni delle parti - all'esame completo nel merito della fondatezza dell'ingiunzione, ivi compresa la determinazione dell'entità della sanzione, secondo i criteri stabiliti dall'art. 11 della legge citata, sulla base di un apprezzamento discrezionale insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato e immune da errori logici o giuridici.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 11 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 6778 del 2015 Rv. 634747-01

Sez. 2, **Ordinanza n. 29393 del 14/11/2024** (Rv. **673035-01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO**. Estensore: **OLIVA STEFANO**. Relatore: **OLIVA STEFANO**.

S. (GORLANI MARIO) contro R. (PERRONE JESSICA MARIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 25/01/2019

136197 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - IMMISSIONI - IN GENERE Disciplina ex art. 844 c.c. - Contemperamento fra esigenze della proprietà e della produzione - Rilevanza solo per le propagazioni rientranti nella normale tollerabilità - Immissioni realizzate al di fuori di tale ambito - Illecito extracontrattuale - Determinazione del danno - Irrilevanza del contemperamento - Fondamento.

L'art. 844 c.c. impone, nei limiti della normale tollerabilità e dell'eventuale contemperamento delle esigenze della proprietà con quelle della produzione, l'obbligo di sopportazione di quelle inevitabili propagazioni attuate nell'ambito delle norme generali e speciali che ne disciplinano l'esercizio; viceversa, l'accertamento del superamento della soglia di normale tollerabilità ex art. 844 c.c. comporta, nella liquidazione del danno da immissioni, l'esclusione di qualsiasi criterio di contemperamento di interessi contrastanti e di priorità dell'uso poiché, venendo in considerazione, in tale ipotesi, unicamente l'illiceità del fatto generatore del danno arrecato a terzi, si rientra nello schema dell'azione generale di risarcimento danni ex art. 2043 c.c. e specificamente, per quanto concerne il danno non patrimoniale risarcibile, in quello dell'art. 2059 c.c..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 844 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.

SEZIONE SECONDA

Massime precedenti Conformi: N. 21554 del 2018 Rv. 650173-01

Sez. 2, Ordinanza n. 29393 del 14/11/2024 (Rv. 673035-02)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **OLIVA STEFANO.** *Relatore:* **OLIVA STEFANO.**

S. (GORLANI MARIO) contro R. (PERRONE JESSICA MARIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 25/01/2019

136197 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - IMMISSIONI - IN GENERE Disciplina ex art. 844 c.c. - Contemperamento fra esigenze della proprietà e della produzione - Rilevanza solo per le immissioni rientranti nella normale tollerabilità - Immissioni realizzate al di fuori di tale ambito - Divieto di contemperamento di opposti interessi.

L'art. 844, comma 2, c.c., nella parte in cui rimette alla valutazione del giudice il contemperamento delle esigenze della produzione con le ragioni della proprietà, considerando eventualmente la priorità di un determinato uso, va letto tenendo conto che il limite della tutela della salute è da ritenersi ormai intrinseco nell'attività di produzione, oltre che nei rapporti di vicinato, alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata, sicché deve sempre considerarsi prevalente - rispetto alle esigenze della produzione - la soddisfazione di una normale qualità della vita; ne deriva l'esclusione, in tale evenienza, dell'impiego di qualsiasi criterio di contemperamento di interessi contrastanti e di priorità dell'uso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 844 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 21504 del 2018 Rv. 650317-02

Sez. 2, Ordinanza n. 29652 del 18/11/2024 (Rv. 673036-01)

Presidente: **CARRATO ALDO.** *Estensore:* **GUIDA RICCARDO.** *Relatore:* **GUIDA RICCARDO.**

N. (DI NANNA LEOPOLDO) contro P.

Rigetta, TRIBUNALE BARI, 22/09/2021

040056 CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDUCENTE DEI VEICOLI - PATENTE DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA - SOSPENSIONE Illecito ex art. 218, comma 6, codice della strada - Natura istantanea - Finalità - Perfezionamento - Previa definizione del ricorso, amministrativo o giurisdizionale, avverso l'ordinanza - Necessità - Esclusione.

In tema di violazioni al codice della strada, l'art. 218, comma 6, c.d.s., che punisce chiunque circola abusivamente nel periodo di sospensione della patente, prevede, a garanzia dell'interesse alla sicurezza della circolazione stradale e alla tutela della vita umana, un illecito istantaneo il cui perfezionamento non richiede la previa definizione del ricorso, amministrativo o giurisdizionale, avverso l'ordinanza di sospensione della patente.

Riferimenti normativi: Cod. Strada Nuovo art. 218 com. 6

Massime precedenti Vedi: N. 7704 del 2019 Rv. 653171-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Ordinanza n. 29655 del 18/11/2024** (Rv. **673090-01**)

Presidente: **CARRATO ALDO**. Estensore: **SCARPA ANTONIO**. Relatore: **SCARPA ANTONIO**.
P. (GROLLA STEFANO) contro P.

Rigetta, TRIBUNALE PADOVA, 31/03/2022

127013 PRESCRIZIONE CIVILE - OPPONIBILITA' - IN GENERE Eccezione di decadenza ex artt. 223, comma 3, e 224, comma 2, o per decorso del termine triennale, ex art. 219, comma 3-ter, codice della strada - Accoglimento per intervenuta decorrenza del termine quinquennale di prescrizione ex artt. 28 l. n. 689 del 1981 e 209 codice della strada - Ammissibilità - Esclusione.

254016 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

In tema di sanzioni amministrative previste dal codice della strada, ove il contravventore eccepisca in giudizio la decadenza per decorso del termine di quindici giorni ex artt. 223, comma 3, e 224, comma 2, o del termine triennale ex art. 219, comma 3-ter, c.d.s., il giudice non può accogliere l'eccezione perché risulta accertata la prescrizione quinquennale dalla violazione, in assenza di atti interruttivi, ma deve limitarsi a rigettare l'eccezione erroneamente proposta.

Riferimenti normativi: Cod. Strada Nuovo art. 223 com. 3, Cod. Strada Nuovo art. 224 com. 2, Cod. Strada Nuovo art. 219 com. 3, Cod. Strada Nuovo art. 209, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 28 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 112

Massime precedenti Vedi: N. 6519 del 2005 Rv. 580202-01

Sez. 2, **Ordinanza n. 29657 del 18/11/2024** (Rv. **673037-01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO**. Estensore: **GRAZIANO FRANCESCO**. Relatore: **GRAZIANO FRANCESCO**. P.M. **DELL'ERBA ROSA MARIA**. (Diff.)

F. (GRAZIADEI GIANFRANCO) contro C. (BOTTONI ENRICO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 07/03/2019

028011 AZIENDA - CESSIONE - CREDITI Credito per la riduzione del prezzo di compravendita immobiliare per evizione parziale - Cessione ex art. 2559 c.c. - Esclusione - Fondamento.

Il credito alla riduzione del prezzo di compravendita di un immobile per evizione parziale, ai sensi del comb. disp. degli artt. 1480 e 1484 c.c., non rientra tra quelli di cui all'art. 2559 c.c., in ragione della sua estraneità sia all'esercizio dell'impresa che alla gestione aziendale finalizzata all'attività imprenditoriale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2559, Cod. Civ. art. 1480, Cod. Civ. art. 1484

Massime precedenti Vedi: N. 9010 del 2023 Rv. 667244-01

Sez. 2, **Ordinanza n. 29622 del 18/11/2024** (Rv. **673089-01**)

Presidente: **FALASCHI MILENA**. Estensore: **PAPA PATRIZIA**. Relatore: **PAPA PATRIZIA**. P.M. **DELL'ERBA ROSA MARIA**. (Conf.)

S. (AMBROSETTI MASSIMO) contro S. (GRATTAROLA MASSIMO)

Regola competenza

SEZIONE SECONDA

044020 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - CAUSE EREDITARIE Cause "tra coeredi" - Divisione - Pluralità di domande contro più parti o relative a eredità diverse - Deroga alla competenza per materia - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.

044073 COMPETENZA CIVILE - DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - IN GENERE In genere.

In tema di competenza territoriale per cause tra coeredi, le domande di divisione di eredità di diversa provenienza o di divisione ordinaria nei confronti di soggetti anche parzialmente diversi non possono, per l'art. 22 c.p.c., essere proposte cumulativamente se appartengono alla competenza territoriale di giudici diversi; lo spostamento di competenza in base al cumulo soggettivo non è possibile perché l'art. 33 c.p.c. riguarda il foro generale delle persone fisiche e, inoltre, l'art. 104 c.p.c., nel prevedere che domande formulate nei confronti della stessa parte, anche non altrimenti connesse, possano essere proposte davanti al medesimo giudice, permette la deroga, per espresso richiamo al comma 2 dell'art. 10 c.p.c., alla sola competenza per valore, cosicché, se una delle domande appartiene alla competenza territoriale di un giudice diverso, la deroga per motivi di connessione soggettiva non è consentita.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 22 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 33 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 104

Massime precedenti Conformi: N. 4862 del 2007 Rv. 596950-01, N. 25269 del 2010 Rv. 615207-01

Sez. 2, Ordinanza n. 29746 del 19/11/2024 (Rv. 673091-01)

Presidente: ORILIA LORENZO. Estensore: PAPA PATRIZIA. Relatore: PAPA PATRIZIA.

M. (TILLIECI ANTONINO) contro L.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 24/03/2021

125094 POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO - OGGETTO DELLA TUTELA - BENI DEMANIALI (RAPPORTI TRA PRIVATI) Possesso - Azioni a difesa del possesso - Reintegrazione da spoglio - Oggetto della tutela - Beni demaniali (rapporti tra privati) - Tutelabilità con l'azione di manutenzione - Condizioni - Atto di concessione - Sussistenza effettiva - Necessità - Esclusione.

A norma dell'art. 1145 c.c. l'azione di manutenzione del possesso è consentita nei rapporti fra privati non solo a colui che abbia già conseguito in concessione il godimento di un bene demaniale, ma anche a chi eserciti sul bene stesso poteri di fatto tali da giustificare il godimento della concessione, in quanto nei rapporti fra privati per l'esperimento dell'azione di manutenzione è sufficiente che il possesso corrisponda all'esercizio di facoltà possano formare oggetto di concessione amministrativa, e non è necessario che si tratti di facoltà correlate a concessioni già emanate; pertanto, il privato che eserciti di fatto una signoria sul bene demaniale suscettibile di essergli attribuito in concessione è possessore a ogni effetto ed è, in quanto tale, legittimato a esperire l'azione di manutenzione contro altro privato che rechi turbativa al suo possesso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1140, Cod. Civ. art. 1145, Cod. Civ. art. 1170 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 5180 del 1992 Rv. 477064-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Ordinanza n. 29752 del 19/11/2024** (Rv. **673040-01**)

Presidente: **CARRATO ALDO**. Estensore: **PIRARI VALERIA**. Relatore: **PIRARI VALERIA**.

B. (PESCATORE VALERIO) contro P. (SCAFARELLI FEDERICA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 11/06/2020

136092 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - LUCI (NOZIONE, DIFFERENZE DALLE VEDUTE, DISTINZIONI) - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 025864/2021 66225901

Massime precedenti Conformi: N. 25864 del 2021 Rv. 662259-01

Sez. 2, **Ordinanza n. 29661 del 19/11/2024** (Rv. **673141-01**)

Presidente: **CARRATO ALDO**. Estensore: **PIRARI VALERIA**. Relatore: **PIRARI VALERIA**.

R. (ALBANESE GIOVANNI) contro C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 24/03/2021

072055 DONAZIONE - OGGETTO - IN GENERE Donazione di cosa altrui - Nullità - Difetto di causa - Fondamento - Mancanza di depauperamento del donante e conseguente difetto di animus donandi.

La donazione di cosa altrui è nulla per difetto di causa, essendo costitutivi di questa sia il depauperamento del donante con arricchimento del donatario, che l'animus donandi, cioè la consapevolezza di attribuire un vantaggio patrimoniale senza alcuna costrizione, elementi per definizione entrambi insussistenti ove il donante disponga di un bene non facente parte del proprio patrimonio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 769, Cod. Civ. art. 771, Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1478

Massime precedenti Vedi: N. 144 del 2017 Rv. 642190-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5068 del 2016 Rv. 638985-01

Sez. 2, **Ordinanza n. 29661 del 19/11/2024** (Rv. **673141-02**)

Presidente: **CARRATO ALDO**. Estensore: **PIRARI VALERIA**. Relatore: **PIRARI VALERIA**.

R. (ALBANESE GIOVANNI) contro C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 24/03/2021

173022 TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - EFFETTI DELLA TRASCRIZIONE - DOMANDE GIUDIZIARIE - RISPETTO AI TERZI Soggetti qualificati terzi ex art. 2652, comma 1, n. 6), c.c. - Estranei all'atto e aventi causa dall'acquirente - Trascrizione della domanda di nullità dell'alienazione entro cinque anni dalla trascrizione dell'atto - Accoglimento - Acquisti successivi - Opponibilità alla parte vittoriosa - Esclusione.

I soggetti qualificati terzi ex art. 2652, comma 1, n. 6), c.c., sono quelli estranei all'atto invalido, che siano aventi causa dell'acquirente, e non quelli che non siano parti del giudizio che si apre con la domanda da trascrivere, cosicché, in presenza di una trascrizione della domanda giudiziale di nullità dell'alienazione entro cinque anni da quella dell'atto traslativo, l'accoglimento di tale

SEZIONE SECONDA

domanda travolge tutti gli acquisti successivi, ancorché trascritti prima della trascrizione della domanda stessa, rendendoli inopponibili alla parte vittoriosa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2652 com. 1 lett. 6)

Massime precedenti Vedi: N. 8580 del 2024 Rv. 670675-01

Sez. 2, Sentenza n. 29801 del 19/11/2024 (Rv. 673041-01)

Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **BESSE MARCHEIS CHIARA.** *Relatore:* **BESSE MARCHEIS CHIARA.** *P.M. CELENTANO CARMELO. (Diff.)*

T. (RISTUCCIA RENZO) contro C. (PALMISANO PAOLO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO MILANO, 07/11/2019

033001 BORSA - IN GENERE Illecito amministrativo ex art. 187-bis, comma 4, TUF - Proscioglimento in sede penale dell'incolpato, con decreto di archiviazione e in ordine ai medesimi fatti storici, dal delitto ex art. 184 TUF - Instaurazione procedimento amministrativo sanzionatorio o sua prosecuzione anche in sede di opposizione - Compatibilità con il principio del "ne bis in idem" di diritto convenzionale ed euro unitario - Esclusione - Condizioni - Archiviazione richiesta in base a valutazione di merito all'esito di istruttoria approfondita - Fondamento - Equiparazione a pronuncia assolutoria.

254001 SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE In genere.

In base alla giurisprudenza unionale e della CEDU, è incompatibile col principio del "ne bis in idem" in ambito eurounitario e, in particolare, con l'art. 50 della Carta di Nizza, l'instaurazione di un procedimento amministrativo di tipo sanzionatorio, o la sua prosecuzione - anche in sede di opposizione giurisdizionale - per l'illecito di cui all'art. 187-bis TUF, ove, con riguardo agli stessi fatti storici, la posizione dell'incolpato abbia formato oggetto di proscioglimento, in sede penale, dal delitto ex art. 184 TUF, con decreto di archiviazione richiesto all'esito di un'istruttoria approfondita e connotata da un'accurata valutazione, nel merito, di un complesso di indizi sufficientemente completo, valevole a rendere tale decisione equiparabile a una pronuncia assolutoria.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 184, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 187 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 408 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 31632 del 2018 Rv. 651762-02

Sez. 2, Ordinanza n. 29706 del 19/11/2024 (Rv. 673038-01)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **GIANNACCARI ROSSANA.** *Relatore:* **GIANNACCARI ROSSANA.**

B. (BUONADONNA ANNA LISA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 04/10/2022

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Criterio di cui all'art. 2, comma 2-ter, della l. n. 89 del 2001 - Applicabilità ai processi esauriti in un unico grado - Esclusione - Fondamento.

In tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, l'art. 2, comma 2-ter, l. n. 89 del 2001, secondo cui tale termine si considera rispettato se il giudizio

SEZIONE SECONDA

viene definito in modo irrevocabile in un tempo non superiore a sei anni, costituisce norma di chiusura che implica una valutazione complessiva del giudizio articolato nei tre gradi, e non opera, perciò, con riguardo ai processi che si esauriscono in unico grado.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 com. 2 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 27782 del 2019 Rv. 655684-01

Sez. 2, Sentenza n. 29707 del 19/11/2024 (Rv. 673039-01)

Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **CRISCUOLO MAURO.** *Relatore:* **CRISCUOLO MAURO.** *P.M. CELENTANO CARMELO. (Conf.)*

M. (DI PORTO ANDREA) contro C.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO TORINO, 21/10/2022

112017 NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - SANZIONI PER LE CONTRAVVENZIONI E VIOLAZIONI - IN GENERE Attenuante per ravvedimento operoso - Doverosità dell'adempimento - Configurabilità - Limite - Doverosità accertata in giudizio - Adempimento scaturente dall'esecuzione già intrapresa nei confronti del notaio - Fondamento.

In tema di responsabilità disciplinare del notaio, la doverosità dell'adempimento non esclude il riconoscimento dell'attenuante del ravvedimento operoso, ex art. 144 l. n. 89 del 1913, purché tale doverosità non sia stata acclarata in un giudizio che abbia già coinvolto il professionista, poiché in tal caso, l'adempimento del notaio, soprattutto se scaturente da un'esecuzione già iniziata, perde il carattere della resipiscenza e della consapevolezza della contrarietà della condotta ai doveri giuridici e deontologici, finendo col perseguire la finalità di far cessare l'aggressione coattiva del proprio patrimonio.

Riferimenti normativi: Legge 16/02/1913 num. 89 art. 144, Decreto Legisl. 01/08/2006 num. 249 art. 26

Massime precedenti Vedi: N. 16859 del 2023 Rv. 668541-02, N. 3203 del 2014 Rv. 629349-01

Sez. 2, Ordinanza n. 29865 del 20/11/2024 (Rv. 673092-01)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **PAPA PATRIZIA.** *Relatore:* **PAPA PATRIZIA.**

F. (MOSCARINI GIOVANNI ERCOLE) contro C. (PALMISANO PAOLO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 14/05/2019

133208 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITA' - IN GENERE Trasferimento di residenza all'estero - Opponibilità ai terzi di buona fede - Adempimento di cui all'art. 6 della l. n. 470 del 1998 - Insufficienza - Doppia dichiarazione al comune che si lascia e a quello di nuova residenza - Necessità - Fondamento - Fattispecie.

Ai fini della nullità della notifica non è sufficiente che il destinatario, che affermi di aver trasferito la residenza all'estero, deduca di aver curato gli adempimenti previsti dall'art. 6 l. n. 470 del 1998 per l'iscrizione all'AIRE in data precedente alla notifica stessa, giacché tali adempimenti non sono sostitutivi di quelli, distinti e ulteriori, previsti dagli artt. 44, comma 1, c.c. e 31 disp. att. c.c., secondo cui il trasferimento della residenza, per l'opponibilità ai terzi in buona fede, va provato con la doppia dichiarazione fatta al comune che si abbandona e a quello di nuova residenza e, nella prima, deve risultare il luogo in cui è fissata la nuova residenza. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva affermato la validità della notificazione ex art. 143 c.p.c. eseguita nei confronti del ricorrente, iscritto all'AIRE quale residente in Svizzera

SEZIONE SECONDA

e, poi, trasferito fin dal 2011, in Austria, senza aver comunicato, nei modi di legge, il comune di nuova residenza).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 44, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 31, Legge 07/10/1988 num. 470 art. 6, DPR 30/05/1989 num. 223 art. 18, DPR 31/01/1958 num. 136 art. 16

Massime precedenti Conformi: N. 21922 del 2017 Rv. 645768-01

Massime precedenti Vedi: N. 17752 del 2009 Rv. 609773-01

Sez. 2, Ordinanza n. 29939 del 20/11/2024 (Rv. 673094-01)

Presidente: **ORILIA LORENZO**. *Estensore:* **OLIVA STEFANO**. *Relatore:* **OLIVA STEFANO**.

A. (RABBONE ANTONIO MANLIO) contro C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 22/01/2021

125005 POSSESSO - ACQUISTO - MUTAMENTO DELLA DETENZIONE IN POSSESSO - IN GENERE Comodato di immobile per ragioni di servizio - Possesso utile "ad usucapionem" - Esclusione - Mancata restituzione della res alla cessazione del titolo - Mutamento della detenzione in possesso - Inidoneità.

125141 POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - IN GENERE In genere.

Il godimento di un immobile in comodato, per ragioni di servizio, non implica alcun possesso utile "ad usucapionem", ma dà luogo a una mera relazione di detenzione, la quale non si muta in possesso per effetto della mancata restituzione della res alla cessazione del comodato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1140, Cod. Civ. art. 1141, Cod. Civ. art. 1164, Cod. Civ. art. 1803

Massime precedenti Vedi: N. 21690 del 2014 Rv. 632753-01, N. 14593 del 2011 Rv. 618437-01

Sez. 2, Ordinanza n. 29867 del 20/11/2024 (Rv. 673093-01)

Presidente: **CARRATO ALDO**. *Estensore:* **PIRARI VALERIA**. *Relatore:* **PIRARI VALERIA**.

D. (D'ANGIOLILLO PIETRO) contro C. (DI LORENZO PIETRO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 20/04/2020

136071 PROPRIETA' - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA' - NEGATORIA (NOZIONI, DISTINZIONI) - IN GENERE Actio negatoria servitutis - Ambito applicativo - Accertamento dell'ampiezza della servitù - Inclusione.

L'actio negatoria servitutis, in quanto finalizzata a rimuovere una situazione di manomissione del godimento del fondo, può essere esercitata non solo per accertare l'inesistenza di una pretesa servitù, ovvero per l'eliminazione della situazione antiggiuridica realizzata da un terzo, ma altresì per accertare che la servitù, ancorché esistente, è connotata da limiti, modalità, o da uno scopo, concretamente violati dal proprietario del fondo dominante.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 949

Massime precedenti Vedi: N. 24028 del 2004 Rv. 578519-01, N. 476 del 2016 Rv. 638639-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Ordinanza n. 30046 del 21/11/2024** (Rv. **673095-01**)

Presidente: **FALASCHI MILENA**. Estensore: **PAPA PATRIZIA**. Relatore: **PAPA PATRIZIA**.

S. (TEDESCHINI FEDERICO) contro B. (D'AMBROSIO RAFFAELE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 07/11/2017

254039 SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - AMBITO DI APPLICAZIONE - IN GENERE Art. 43 del d.lgs. n. 415 del 1996 e art. 190 del d.lgs. n. 58 del 1998 - Natura di "norme in bianco" - Esclusione - Fondamento.

In tema di servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari e di intermediazione finanziaria, gli artt. 43 del d.lgs. n. 415 del 1996, e 190 del d.lgs. n. 58 del 1998, nel prevedere, nei confronti di coloro che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione presso imprese d'investimento, banche o altri soggetti abilitati nonché dei relativi dipendenti, la comminatoria di una sanzione amministrativa pecuniaria per l'inosservanza, tra l'altro, delle "disposizioni generali o particolari impartite dalla CONSOB o dalla Banca d'Italia", non costituiscono norme punitive "in bianco", né comportano alcuna indeterminatezza del precetto, poiché, atteso il particolare tecnicismo dell'ambito di operatività di tali disposizioni, realizzano solo una etero integrazione del precetto, consentita dalla riserva di legge sancita dall'art. 1 della l. n. 689 del 1981.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/07/1996 num. 415 art. 43, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/07/1996 num. 415 art. 43, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 190, Costituzione art. 25

Massime precedenti Conformi: N. 18683 del 2014 Rv. 632300-01

Sez. 2, **Ordinanza n. 30044 del 21/11/2024** (Rv. **673042-01**)

Presidente: **BERTUZZI MARIO**. Estensore: **CAPONI REMO**. Relatore: **CAPONI REMO**.

B. (CORONAS SALVATORE) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 20/05/2023

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Cd. equa su equa - Ragionevole durata del processo di equa riparazione nel grado di merito - Considerazione unitaria delle fasi di cognizione ed esecutiva - Tempo intercorso tra le due fasi - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - "Spatium adimplendi" della P.A. ex art. 5-sexies, comma 5, l. n. 89 del 2001 - Detrazione ai fini del computo dell'equo indennizzo - Esclusione.

Ai fini della determinazione della ragionevole durata del processo di merito concernente il diritto all'equa riparazione (cd. equa su equa), la fase di cognizione e quella esecutiva sono da considerare in maniera unitaria e il periodo intercorso tra esse, in quanto tempo extraprocessuale, è da escludersi dal computo e non va considerato ai fini di quest'ultimo, mentre non può essere detratto e va quindi computato lo "spatium adimplendi" riconosciuto alla P.A. ex art. 5-sexies, comma 5, l. n. 89 del 2001.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 5 sexies com. 5 CORTE COST., Costituzione art. 111 com. 2, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4749 del 2024 Rv. 670373-01, N. 3023 del 2024 Rv. 669994-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Ordinanza n. 30129 del 22/11/2024** (Rv. **673142-01**)

Presidente: **FALASCHI MILENA**. Estensore: **CAPONI REMO**. Relatore: **CAPONI REMO**.

C. (DI MEZZA SALVATORE) contro D.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BENEVENTO, 14/01/2022

138071 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - ATTO PUBBLICO - EFFICACIA Sanzioni amministrative - Opposizione - Verbale di accertamento di violazione del codice della strada - Efficacia probatoria privilegiata - Limiti - Fattispecie in tema di rilevazione di velocità tramite autovelox.

254021 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - ISTRUTTORIA In genere.

In tema di opposizione a sanzioni amministrative, nel relativo giudizio il verbale di accertamento e contestazione di violazione del Codice della Strada fa piena prova, fino a querela di falso, dei fatti avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale verbalizzante, purché privi di margini di apprezzamento. (Nella specie, in materia di rilevazione di velocità tramite autovelox, la S.C. ha escluso che fosse assistita da fede privilegiata l'indicazione, contenuta nel verbale, circa la buona visibilità dell'apparecchiatura, affermando la non necessità della querela di falso).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2699, Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 142 com. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 32369 del 2018 Rv. 652162-01, N. 23800 del 2014 Rv. 633239-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 17355 del 2009 Rv. 609190-01

Sez. 2, **Ordinanza n. 30129 del 22/11/2024** (Rv. **673142-02**)

Presidente: **FALASCHI MILENA**. Estensore: **CAPONI REMO**. Relatore: **CAPONI REMO**.

C. (DI MEZZA SALVATORE) contro D.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BENEVENTO, 14/01/2022

100021 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - EFFETTO DEVOLUTIVO Esame di questioni non specificamente dedotte nei motivi ma in rapporto di diretta connessione con questi - Ammissibilità - Condizioni - Violazione del principio "tantum devolutum quantum appellatum" - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

L'effetto devolutivo preclude al giudice d'appello esclusivamente di estendere le sue statuizioni a punti non ricompresi, neanche implicitamente, nel tema esposto nei motivi d'impugnazione, mentre non impedisce che la decisione si fondi su ragioni che, pur non specificamente fatte valere dall'appellante, siano tuttavia in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte, costituendone necessario antecedente logico e giuridico; in appello, infatti, il giudice può riesaminare l'intera vicenda nel complesso dei suoi aspetti, purché senza coinvolgere punti decisivi della statuizione impugnata suscettibili di giudicato interno in assenza di contestazione, decidendo anche in base a ragioni diverse da quelle svolte nei motivi di gravame. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, secondo cui la censura in ordine alla necessità della querela di falso per contestare l'affermazione del pubblico ufficiale verbalizzante circa la buona visibilità dell'autovelox, non era idonea ad introdurre in appello il tema dell'assolvimento all'onere probatorio della non visibilità dell'apparecchiatura).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342

Massime precedenti Conformi: N. 9202 del 2018 Rv. 648592-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Ordinanza n. 30148 del 22/11/2024** (Rv. **673143-01**)

Presidente: **BERTUZZI MARIO**. Estensore: **GRASSO GIANLUCA**. Relatore: **GRASSO GIANLUCA**.

G. (TERRANOVA ANTONELLA) contro A.

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 11/04/2022

254015 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE Onere di allegazione ed onere probatorio - Ripartizione tra opponente e P.A. - Fattispecie in tema di installazione di apparecchi per la raccolta di scommesse per conto di "bookmaker" straniero privo di concessione.

Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, l'onere di allegazione è a carico dell'opponente, mentre quello probatorio soggiace alla regola ordinaria ex art. 2697 c.c.; pertanto, grava sulla P.A., quale attore sostanziale, la prova dei fatti costitutivi della sua pretesa, e non sull'opponente, che li abbia contestati, quella della loro inesistenza, dovendo, invece, quest'ultimo dimostrare le sole circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato il rigetto dell'opposizione proposta dall'esercente del punto di raccolta scommesse che invocava la disapplicazione, per contrasto con il diritto unionale, della norma che sanziona la mancanza di licenza di pubblica sicurezza, poiché la ricorrente non aveva fornito la prova che tale mancanza era dovuta al fatto che l'operatore estero, al quale era affiliata, non aveva ottenuto le necessarie concessioni o autorizzazioni a causa di un'illegittima esclusione dalle gare, o di un comportamento discriminatorio tenuto dallo Stato nazionale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Decreto Legisl. 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 1921 del 2019 Rv. 652384-01

Sez. 2, **Ordinanza n. 30457 del 26/11/2024** (Rv. **672846-01**)

Presidente: **BERTUZZI MARIO**. Estensore: **TRAPUZZANO CESARE**. Relatore: **TRAPUZZANO CESARE**.

A. (COSTANTINI VITTORIO) contro D. (AFFINITO GIUSEPPE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 25/06/2019

187030 VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - CONSEGNA DELLA COSA - TITOLI E DOCUMENTI RELATIVI ALLA PROPRIETA' ED ALL'USO Risoluzione di contratto di vendita di aeromobile - Omessa consegna titoli e documenti relativi alla proprietà - Applicabilità dell'art. 1477 c.c. - Sussistenza - Rilevanza della normativa di cui al d.P.R. n. 404 del 1988 ed al d.P.R. n. 133 del 2010 - Esclusione - Fondamento.

Nel contratto di vendita avente ad oggetto un aeromobile sussiste in capo al venditore l'obbligo di consegna dei titoli e documenti relativi alla proprietà del bene, tra i quali rientra il certificato di identificazione, trovando applicazione l'art. 1477, comma 3 c.c., atteso che le disposizioni speciali rilevanti in materia, di cui al d.P.R. n. 404 del 1988 - razione temporis vigente - ed al d.P.R. n. 133 del 2010, non contengono alcuna deroga al predetto obbligo di consegna.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1477 com. 3, DPR 05/08/1988 num. 404 art. 7 com. 8, DPR 09/07/2010 num. 133 art. 7 com. 9

Massime precedenti Vedi: N. 17461 del 2021 Rv. 661964-01

NOVEMBRE 2024

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Sezione terza



SEZIONE TERZA

Sez. 3, Ordinanza n. 28333 del 04/11/2024 (Rv. 672649-02)

Presidente: SCRIMA ANTONIETTA. Estensore: GRAZIOSI CHIARA. Relatore: GRAZIOSI CHIARA.

M. (DELLA VENTURA FRANCESCO) contro G. (DE LISIO LUIGI)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 17/05/2022

100117 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE Cassazione con rinvio - Rapporti tra giudizio rescindente e rescissorio - Litisconsorzio necessario processuale - Sussistenza - Riassunzione della causa nei confronti di uno solo dei litisconsorti - Conseguenze - Estinzione del processo - Esclusione - Integrazione del contraddittorio ex art. 102, comma 2, c.p.c. - Necessità.

Il giudizio di rinvio deve svolgersi tra tutte le parti nei confronti delle quali vennero pronunciate la sentenza di cassazione e quella cassata, con la conseguenza che, vertendosi in tema di litisconsorzio necessario, la tempestiva riassunzione della causa nei confronti di uno solo dei litisconsorti è sufficiente ad impedire l'estinzione del processo ex art. 393 c.p.c., la quale si verifica solo in caso di mancata integrazione del contraddittorio nel termine perentorio che il giudice è tenuto ad assegnare ai sensi dell'art. 102, comma 2, c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 392, Cod. Proc. Civ. art. 393, Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 102 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 3154 del 1989 Rv. 463256-01

Massime precedenti Vedi: N. 975 del 2020 Rv. 657245-02

Sez. 3, Ordinanza n. 28333 del 04/11/2024 (Rv. 672649-01)

Presidente: SCRIMA ANTONIETTA. Estensore: GRAZIOSI CHIARA. Relatore: GRAZIOSI CHIARA.

M. (DELLA VENTURA FRANCESCO) contro G. (DE LISIO LUIGI)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 17/05/2022

100122 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - RIASSUNZIONE - IN GENERE Cassazione con rinvio - Rapporti tra giudizio rescindente e rescissorio - Litisconsorzio processuale necessario - Sussistenza - Estinzione di una parte prima del giudizio di rinvio - Conseguenze - Evocazione in giudizio del successore - Necessità - Fattispecie.

Nel giudizio rescissorio susseguente alla cassazione con rinvio sussiste il litisconsorzio necessario tra le parti nei confronti delle quali venne pronunciata la sentenza cassata, di modo che, ove una di esse, nelle more, abbia cessato di esistere, la riassunzione ex art. 392 c.p.c. dev'essere compiuta nei confronti del relativo successore. (Principio affermato dalla S.C. in una fattispecie in cui, a fronte di un giudizio rescindente cui aveva preso parte la società cooperativa costruttrice di un immobile - successivamente estintasi per cancellazione dal registro delle imprese -, il giudizio rescissorio era stato riassunto nei confronti non già degli ex soci della stessa, bensì del condominio venutosi a formare nell'edificio).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 392, Cod. Proc. Civ. art. 394, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Civ. art. 2495 CORTE COST.

SEZIONE TERZA

Massime precedenti Vedi: N. 975 del 2020 Rv. 657245-02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6070 del 2013 Rv. 625324-01

Sez. 3, Ordinanza n. 28257 del 04/11/2024 (Rv. 672554-01)

Presidente: SCRIMA ANTONIETTA. Estensore: SPAZIANI PAOLO. Relatore: SPAZIANI PAOLO.

A. (RENCRICCA MAURIZIO) contro T. (CATALDI SIMONA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 23/11/2020

133149 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DEL PROCURATORE - IN GENERE Morte del procuratore - Interruzione automatica del processo - Mancata dichiarazione - Conseguenze - Nullità degli atti successivi e della sentenza - Decesso intervenuto in pendenza del termine per il deposito della memoria di replica - Onere di dimostrare un "pregiudizio effettivo" - Esclusione - Fondamento.

Se la morte dell'unico difensore della parte costituita interviene nel corso del giudizio, si determina l'automatica interruzione del processo, anche se il giudice e le altre parti non ne hanno avuto conoscenza e ogni ulteriore attività processuale è preclusa, con conseguente nullità degli atti successivi e della sentenza eventualmente pronunciata; se anche il decesso si verifica in pendenza del termine per il deposito della memoria di replica, la parte colpita dall'evento interruttivo (ed interessata a far valere la nullità della sentenza deliberata nonostante il mancato deposito di tale atto processuale) non ha l'onere di dimostrare di avere subito un "pregiudizio effettivo", perché quest'ultimo è insito nell'impedita facoltà di svolgere con completezza il diritto di difesa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 159 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1574 del 2020 Rv. 656637-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 36596 del 2021 Rv. 663244-01

Sez. 3, Ordinanza n. 28410 del 05/11/2024 (Rv. 672699-01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: IANNELLO EMILIO.

Relatore: IANNELLO EMILIO. P.M. PEPE STEFANO. (Conf.)

contro

Regola competenza

044003 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - IN GENERE In genere

050001 CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - IN GENERE In genere.

CONFORME A CASSAZIONE ASN 003248/2023 66716101

Massime precedenti Conformi: N. 3248 del 2023 Rv. 667161-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, Ordinanza n. 28468 del 05/11/2024 (Rv. 672841-01)

Presidente: SCRIMA ANTONIETTA. Estensore: DELL'UTRI MARCO. Relatore: DELL'UTRI MARCO.

L. (LORUSSO PIERO) contro T.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 10/10/2022

133179 PROCEDIMENTO CIVILE - ISCRIZIONE A RUOLO Doppia iscrizione a ruolo dell'atto di citazione - Errore del cancelliere - Mancata costituzione della parte convenuta - Contumacia del convenuto - Nullità della sentenza - Esclusione - Fondamento.

In caso di doppia iscrizione a ruolo, per errore del cancelliere, dello stesso atto di citazione ritualmente notificato al convenuto, non costituitosi in nessuno dei due giudizi e dichiarato contumace, non si determina nullità della sentenza, perché la violazione dell'art. 168 c.p.c. non è tale da provocare alcuna lesione del diritto di difesa della parte convenuta.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 168, Cod. Proc. Civ. art. 156, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 71, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 72

Massime precedenti Vedi: N. 15123 del 2007 Rv. 599079-01

Sez. 3, Ordinanza n. 28448 del 05/11/2024 (Rv. 672557-01)

Presidente: SCRIMA ANTONIETTA. Estensore: DELL'UTRI MARCO. Relatore: DELL'UTRI MARCO.

D. (FERRONI FRANCESCO) contro U. (FERRARO MARCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 14/06/2022

113209 OBBLIGAZIONI IN GENERE - PROMESSE UNILATERALI - PROMESSA DI PAGAMENTO E RICOGNIZIONE DEL DEBITO Rapporto fondamentale ex art. 1988 c.c. - Nozione - Estensione al titolo e alle articolazioni del detto rapporto - Contenuto.

In tema di ricognizione di debito, la nozione di rapporto fondamentale richiamata dall'art. 1988 c.c. deve ritenersi estesa, oltre che al titolo del rapporto (inteso come l'insieme dei fatti costitutivi dell'obbligazione sorta in capo all'autore del riconoscimento), anche - ricorrendone gli estremi - alle articolazioni concrete di quel rapporto fondamentale, rappresentate da ciascun singolo rapporto obbligatorio che da quel fondamento discende, come tale definito anche dal suo oggetto, ossia dal rapporto credito-debito che sostanzia il diritto soggettivo fatto valere in giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1988

Massime precedenti Vedi: N. 3477 del 2024 Rv. 670091-01, N. 2091 del 2022 Rv. 663945-01

Sez. 3, Ordinanza n. 28495 del 05/11/2024 (Rv. 672559-01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME. Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME.

A. (APOLLONI DAVID GIUSEPPE) contro V. (MATTRELLA LORIS)

Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 29/10/2020

148019 RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - OPERE PUBBLICHE - STRADE Danno da insidia stradale - Assenza di illuminazione e di barriere antiscavalamento - Presunzione di colpa della P.A. - Superamento - Assenza di un obbligo ex lege di apposizione di reti di protezione - Irrilevanza - Fondamento.

SEZIONE TERZA

In tema responsabilità ex art. 2043 c.c. per insidia stradale, l'assenza di barriere antiscavalamento e di un'adeguata illuminazione del tratto stradale è sufficiente a integrare una presunzione di colpa della P.A., che può essere superata soltanto dimostrando la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza l'anomalia; peraltro, non vale ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità della P.A. l'assenza di un obbligo ex lege che imponga l'apposizione di reti di protezione, in quanto gli obblighi di garanzia correlati a norme generali di salvaguardia e tutela della salute e della integrità fisica non si esauriscono nell'osservanza delle (o nella conformità alle) previsioni di circolari e indicazioni, posto che devono essere, anzitutto, salvaguardati i diritti assoluti della persona e i precetti posti dalle norme primarie che ne assicurano la tutela.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Decr. Minist. min. ITR 18/02/1992 num. 223

Massime precedenti Vedi: N. 15375 del 2011 Rv. 618634-01

Sez. 3, Ordinanza n. 28458 del 05/11/2024 (Rv. 672558-01)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **RUBINO LINA**. Relatore: **RUBINO LINA**.

G. (CESTER CARLO) contro F.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 23/12/2021

148025 RESPONSABILITA' CIVILE - CAUSALITA' (NESSO DI) Esposizione all'amianto - Fattore di rischio - Malattia e decesso - Nesso di causalità - Condizioni.

In tema di risarcimento del danno, una volta accertata la presenza di uno dei fattori di rischio (nel caso di specie l'esposizione all'amianto), che scientificamente si pongono come idonei antecedenti causali della malattia, prima, e del decesso, poi, va affermata la sussistenza del nesso di causalità tra quel fattore di rischio e la malattia e quindi il decesso, anche eventualmente in termini di concausalità, in presenza della non occasionale esposizione all'agente patogeno, di determinate modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, dell'assenza di strumenti di protezione individuale, salvo che sussista altro fattore, estraneo all'attività lavorativa e/o all'ambiente lavorativo, da solo idoneo a determinare la malattia e/o, poi, il decesso.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 41, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13512 del 2022 Rv. 664638-01

Sez. 3, Ordinanza n. 28482 del 05/11/2024 (Rv. 672650-01)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. Estensore: **TATANGELO AUGUSTO**. Relatore: **TATANGELO AUGUSTO**.

F. (MOSCOGIURI MARIA) contro P. (COSIMINI GIOVANNI BATTISTA)

Rigetta, TRIBUNALE ROMA

108006 MUTUO - ESTINZIONE - RESTITUZIONE DELLA COSA - TERMINE Termine di restituzione ad nutum - Validità - Condizioni - Fattispecie.

È compatibile con il contratto di mutuo un termine di restituzione in potestate creditoris; tuttavia, la clausola di ripetibilità ad nutum deve rispettare lo schema causale del mutuo e, dunque, non implicare un'esigibilità immediata del debito di restituzione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva accertato la correttezza della richiesta di restituzione delle

SEZIONE TERZA

somme da parte della mutuante, senza la preventiva necessità di ricorrere alla fissazione di un termine ex art. 1817 c.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1813, Cod. Civ. art. 1817

Massime precedenti Conformi: N. 13661 del 2001 Rv. 550003-01

Sez. 3, **Ordinanza n. 28390 del 05/11/2024** (Rv. **672555-01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **SCODITTI ENRICO**. Relatore: **SCODITTI ENRICO**.

R. (LONGO IGNAZIO) contro L. (DELL'ORFANO LUISA)
Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 07/04/2022

152011 RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)
Riserva mentale di uno dei coniugi sulla possibilità di dissoluzione del matrimonio - Comunicazione al coniuge prima della celebrazione del matrimonio - Fatto costitutivo di responsabilità risarcitoria - Esclusione - Fondamento.

Non dà luogo a responsabilità risarcitoria l'omessa comunicazione, da parte di uno dei due coniugi e prima della celebrazione, dello stato psichico d'incertezza circa la permanenza del matrimonio e della scelta di contrarlo con la riserva mentale di sperimentare la possibilità che esso non si dissolva, trattandosi di comunicazione derivante da opzione rimessa alla sfera personale e affettiva, valevole a determinare l'insorgenza di un dovere esclusivamente morale o sociale e non di un obbligo giuridico.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 29, Cod. Civ. art. 122, Cod. Civ. art. 129 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6598 del 2019 Rv. 652847-01

Sez. 3, **Ordinanza n. 28413 del 05/11/2024** (Rv. **672556-01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO**. Estensore: **GORGONI MARILENA**.
Relatore: **GORGONI MARILENA**.

O. (ZINNO FABRIZIO) contro A.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI

113204 OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - SAGGIO DEGLI INTERESSI
Obbligazioni "ex contractu" - Inadempimento - Interessi ex artt. 4 e 5 d.lgs. n. 231 del 2002 - Applicabilità - Condizioni.

In caso di ritardo nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie nell'ambito di transazioni commerciali, il creditore ha diritto agli interessi moratori ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 231 del 2002, con decorrenza automatica dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza bisogno di alcuna formale costituzione in mora e senza necessità di specificare, nella domanda giudiziale, la natura e la misura degli interessi richiesti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1284 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/10/2002 num. 231 art. 3, Decreto Legisl. 09/10/2002 num. 231 art. 4, Decreto Legisl. 09/10/2002 num. 231 art. 5

Massime precedenti Conformi: N. 14911 del 2019 Rv. 654099-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, Ordinanza n. 28558 del 06/11/2024 (Rv. 672651-01)

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: TASSONE STEFANIA.

Relatore: TASSONE STEFANIA.

L. (AMMIRATI CINZIA) contro I.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 04/03/2022

082304 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - CONSENSUALE
Accordi assunti in sede separazione consensuale - Trasferimento immobiliare da un coniuge all'altro in attuazione degli stessi - Azione revocatoria - Ammissibilità - Cognizione del giudice - Ambito - Limitazione all'atto di cessione impugnato - Esclusione - Estensione al contenuto obbligatorio degli accordi - Necessità - Fattispecie.

149223 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - AMBITO OGGETTIVO In genere.

L'atto di trasferimento immobiliare, effettuato da un coniuge in favore dell'altro in ottemperanza agli accordi assunti in sede di separazione consensuale omologata, è assoggettabile ad azione revocatoria ordinaria, nell'ambito della quale la cognizione del giudice si estende anche al contenuto obbligatorio di tali accordi, benché sia stato impugnato il solo contratto di cessione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato inefficace ex art. 2901 c.c. l'atto con il quale il marito, in adempimento degli obblighi assunti in sede di separazione consensuale omologata, aveva ceduto gratuitamente alla moglie la proprietà della metà indivisa di un immobile).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901, Cod. Proc. Civ. art. 711

Massime precedenti Conformi: N. 11914 del 2008 Rv. 603255-01

Sez. 3, Ordinanza n. 28588 del 06/11/2024 (Rv. 672662-01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: DELL'UTRI MARCO. Relatore:

DELL'UTRI MARCO. P.M. FRESA MARIO. (Conf.)

R. (MANGIALARDI GIOVANNI) contro A.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 17/10/2022

152011 RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)
In genere

152015 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI
In genere.

CONFORME A CASSAZIONE ASN 020871/2024 67208501

Massime precedenti Conformi: N. 20871 del 2024 Rv. 672085-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Sentenza n. 28593 del 06/11/2024** (Rv. **672700-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. Estensore: **ROSSI RAFFAELE**. Relatore: **ROSSI RAFFAELE**. P.M. **CARDINO ALBERTO**. (Conf.)

F. (VILLANOVA GIUSEPPE RENZO) contro O.

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 16/11/2022

082238 FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - FONDO PATRIMONIALE - IN GENERE Azione revocatoria - Atto di costituzione di un fondo patrimoniale tra coniugi - Effetti - Inefficacia dei successivi atti di disposizione in favore dei terzi dei beni conferiti nel fondo - Esclusione - Fondamento.

149224 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI") In genere.

L'azione revocatoria di un atto di costituzione di un fondo patrimoniale tra coniugi determina, ad esclusivo vantaggio del creditore attore, l'inefficacia del solo vincolo di destinazione generato con tale atto, non anche dei successivi atti di disposizione, in favore di terzi, dei beni conferiti nel fondo, in quanto non dipendenti dall'atto di costituzione dello stesso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901, Cod. Civ. art. 167 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 31575 del 2023 Rv. 669472-02

Sez. 3, **Ordinanza n. 28761 del 07/11/2024** (Rv. **672563-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. Estensore: **GUIZZI STEFANO GIAIME**. Relatore: **GUIZZI STEFANO GIAIME**.

B. (BUSSANI MAURO) contro B. (FERRANTE RICCARDO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 20/05/2021

018077 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE SULLA VITA - A FAVORE DI UN TERZO - DESIGNAZIONE DEL BENEFICIARIO Assicurazione a favore di terzi - Clausola comportante rinuncia alla facoltà di revoca dei beneficiari - Domanda di annullamento della stessa per dolo dei beneficiari - Parte tenuta all'erogazione dell'indennizzo - Litisconsorte necessario.

133187 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE In genere.

Nel giudizio in cui il contraente domandi l'annullamento, per dolo del terzo, della clausola di rinuncia al potere di revoca dei beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita, l'altro contraente, tenuto all'erogazione dell'indennizzo, è litisconsorte necessario.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1920, Cod. Civ. art. 1427, Cod. Civ. art. 1439, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14985 del 2022 Rv. 664825-01

Sez. 3, **Ordinanza n. 28642 del 07/11/2024** (Rv. **672561-01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **RUBINO LINA**. Relatore: **RUBINO LINA**.

A. (SAMORÌ GIAMPIERO) contro I. (SEGATO GIULIANO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 17/05/2022

SEZIONE TERZA

148066 RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 029001/2021 66291401

Massime precedenti Conformi: N. 29001 del 2021 Rv. 662914-01

Sez. 3, Ordinanza n. 28713 del 07/11/2024 (Rv. 672562-01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: SPAZIANI PAOLO. Relatore: SPAZIANI PAOLO.

H. (VITTOR MASSIMO) contro M.

Dichiara improcedibile, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 30/12/2022

100090 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO Ricorso per cassazione - Deposito di copia autentica della sentenza impugnata - Deposito di copia incompleta - Improcedibilità - Condizioni.

In tema di ricorso per cassazione, il deposito ad opera del ricorrente della copia autentica della sentenza impugnata in forma incompleta, tale cioè da non consentire la conoscenza della motivazione posta a base della decisione, viola il disposto dell'art. 369, comma 2, n. 2), c.p.c. e determina l'improcedibilità del ricorso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 2 lett. 2

Massime precedenti Conformi: N. 25407 del 2016 Rv. 642144-01

Sez. 3, Sentenza n. 28641 del 07/11/2024 (Rv. 672560-01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: SAIJA SALVATORE . Relatore: SAIJA SALVATORE . P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)

C. (PEZZANO GIUSEPPE) contro P.

Cassa senza rinvio, TRIBUNALE FOGGIA, 30/05/2022

079151 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE Atti esecutivi plurilesivi - Provvedimento di accoglimento dell'opposizione - Efficacia soggettiva - Ambito - Estensione alle parti che non abbiamo proposto o coltivato l'opposizione - Esclusione - Fattispecie.

La pronuncia del giudice dell'opposizione agli atti esecutivi può giovare solo a chi l'ha proposta e coltivata e non ai soggetti del processo esecutivo che, benché lesi nella propria posizione dagli effetti dell'atto da altri opposto, sono rimasti inerti. (Nella specie, a fronte di un'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c., emessa nei confronti di più terzi pignorati, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva esteso la statuizione di accoglimento dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. anche a carico di un istituto di credito pignorato che tale opposizione non aveva coltivato e per il quale, dunque, l'ordinanza di assegnazione doveva considerarsi ormai inoppugnabile).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 553 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 35878 del 2022 Rv. 666303-01, N. 28562 del 2023 Rv. 668951-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, Ordinanza n. 28876 del 08/11/2024 (Rv. 672652-01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: TASSONE STEFANIA. Relatore: TASSONE STEFANIA.

F. (BANTERLE ALESSANDRO) contro F.

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 06/02/2023

055088 CONTRATTI AGRARI - MORTE DI UNA DELLE PARTI - DEL PROPRIETARIO COLTIVATORE DIRETTO - DIRITTI DEGLI EREDI Contratti agrari - Morte di una delle parti - Del proprietario coltivatore diretto - Diritti degli eredi - Disciplina dell'art. 49 della l. n. 203 del 1982 - Nullità del contratto di affitto stipulato dal "de cuius" - Esercizio abusivo dell'attività agricola da parte dell'erede - Applicabilità dell'art. 49 citato - Esclusione.

L'art. 49 della l. n. 203 del 1982 - il quale, in caso di morte del proprietario di fondo rustico, prevede, in capo all'erede che esercita al momento dell'apertura della successione attività agricola sul fondo condotto e di proprietà del "de cuius", il diritto alla continuazione della coltivazione con un contratto di affitto con gli altri coeredi - non trova applicazione qualora l'erede prosegua l'attività agricola già esercitata dal "de cuius" abusivamente e senza alcun titolo, per essere stato il contratto di affitto stipulato con quest'ultimo dichiarato nullo per violazione degli artt. 4 e 8 della l. n. 379 del 1967.

Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 49 CORTE COST., Legge 29/05/1967 num. 379 art. 4 CORTE COST., Legge 29/05/1967 num. 379 art. 8

Massime precedenti Conformi: N. 12157 del 1992 Rv. 479475-01

Sez. 3, Ordinanza n. 28921 del 11/11/2024 (Rv. 672850-01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: SAIJA SALVATORE . Relatore: SAIJA SALVATORE .

S. (DI MARIA GIUSEPPE) contro P.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 24/08/2021

100208 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE - IN GENERE Morte di una delle parti nel corso del giudizio di primo grado - Litisconsorzio necessario di ordine processuale fra gli eredi - Sussistenza - Conseguenze nel giudizio di impugnazione.

In caso di morte di una delle parti nel corso del giudizio di primo grado, la sua legittimazione attiva e passiva si trasmette agli eredi, i quali vengono a trovarsi, per tutta l'ulteriore durata del processo, in una situazione di litisconsorzio necessario di ordine processuale, sicché, ove l'impugnazione sia stata proposta nei confronti di uno soltanto degli eredi della parte deceduta, il giudice d'appello deve ordinare, anche d'ufficio ed a pena di nullità, l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri coeredi, o comunque ritenere gli stessi legittimati ove si costituiscono spontaneamente. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato la nullità del procedimento di secondo grado e della sentenza conclusiva, avendo il giudice omissivo di integrare il contraddittorio nei confronti dell'erede non appellante della parte deceduta nel corso del giudizio di primo grado).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 110

Massime precedenti Conformi: N. 6780 del 2015 Rv. 634744-01

SEZIONE TERZA

Massime precedenti Vedi: N. 24639 del 2020 Rv. 659916-01

Sez. 3, Ordinanza n. 28939 del 11/11/2024 (Rv. 672995-01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: VALLE CRISTIANO. Relatore: VALLE CRISTIANO.

C. (FEOLA MARCELLO GIUSEPPE) contro M.
Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO

058059 CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - CONTRARIA ALL'AUTORE DELLA CLAUSOLA Interpretazione contro l'autore della clausola - Criterio interpretativo sussidiario - Conseguenze.

L'interpretazione contro l'autore della clausola, ai sensi dell'art. 1370 c.c., rappresenta criterio interpretativo di natura sussidiaria, sicché il giudice del merito non è tenuto a ricorrervi ove, interpretata la clausola in conformità ai criteri legali di ermeneutica negoziale, nel modo più corrispondente al suo significato letterale, non ha dubbi o perplessità circa il suo significato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1370

Massime precedenti Conformi: N. 1028 del 1980 Rv. 404487-01

Massime precedenti Vedi: N. 12721 del 2007 Rv. 599213-01

Sez. 3, Sentenza n. 29003 del 11/11/2024 (Rv. 672851-01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: GIANNITI PASQUALE. Relatore: GIANNITI PASQUALE. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)

G. (PROSPERI MANGILI LORENZO) contro D. (TEDOLDI ALBERTO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 29/11/2022

079193 ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - IN GENERE Esecuzione forzata - Titolo esecutivo - Sentenza - Integrazione del titolo giudiziale con elementi extratestuali - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie.

In tema di esecuzione forzata, l'eterointegrazione del titolo esecutivo giudiziale, sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui si è formato, è ammissibile ove si risolve in un'attività integrativa univoca, che non involga attività cognitive suppletive o integrative, rimaste estranee al giudizio che ha preceduto la formazione del titolo. (Nella specie, relativa ad opposizione a precetto, fondato su sentenza di inibitoria dall'uso di prodotti contraffatti e condanna al pagamento di una somma a titolo di penale "per ogni violazione della presente sentenza o ritardo nella sua attuazione", la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva integrato il dispositivo con la previsione che detta somma andava moltiplicata per una unità temporale pari ad ogni giorno di ritardo, in quanto meramente esplicativa della misura coercitiva ivi prevista e resa sulla base di elementi interni e pacificamente acquisiti al processo).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 474 com. 2 lett. 1, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 1619 del 2024 Rv. 669823-01

Massime precedenti Vedi: N. 1942 del 2023 Rv. 666694-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Ordinanza n. 28952 del 11/11/2024** (Rv. **672891-01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **SPAZIANI PAOLO**. Relatore: **SPAZIANI PAOLO**.

F. (MALANDRINO GIANLUIGI) contro D. (PONTIERI FRANCESCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 30/05/2022

057001 CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE Intermediazione finanziaria - Responsabilità solidale dell'intermediario - Elementi sintomatici di condotta anomala dell'investitore - Accertamento di fatto - Censurabilità in cassazione - Esclusione - Fattispecie.

In tema di intermediazione finanziaria, la responsabilità solidale dell'intermediario, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 58 del 1998, può essere esclusa in presenza di elementi sintomatici di una condotta anomala dell'investitore, idonei ad evidenziarne la collusione oppure la consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore, il cui apprezzamento costituisce un accertamento di fatto, da compiersi caso per caso, riservato al giudice di merito ed incensurabile in sede di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha affermato l'inammissibilità della censura volta a contestare l'argomentato giudizio di fatto compiuto dal giudice di merito circa l'inidoneità ad escludere la responsabilità solidale dell'intermediario dell'incauto affidamento da parte dell'investitore delle credenziali per operare sul proprio conto corrente).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 31, Cod. Civ. art. 2049, Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 31894 del 2023 Rv. 669571-01

Sez. 3, **Ordinanza n. 28907 del 11/11/2024** (Rv. **672660-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. Estensore: **GUIZZI STEFANO GIAIME**. Relatore: **GUIZZI STEFANO GIAIME**.

T. (PAOLETTI FRANCESCO) contro G. (COLIVA MASSIMO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 11/03/2021

100133 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA Interventore adesivo dipendente - Autonoma impugnazione - Ammissibilità - Esclusione - Legittimazione ad impugnare in via surrogatoria - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

L'interventore adesivo dipendente non ha un'autonoma legittimazione ad impugnare (salvo che l'impugnazione sia limitata alle questioni specificamente attinenti la qualificazione dell'intervento o la condanna alle spese poste a suo carico), sicché la sua impugnazione è inammissibile qualora la parte adiuvata non abbia esercitato il proprio diritto di proporre impugnazione ovvero abbia fatto acquiescenza alla decisione ad essa sfavorevole, né è legittimato ad impugnare in via surrogatoria ex art. 2900 c.c. qualora il debitore non sia stato inerte per aver posto in essere comportamenti idonei e sufficienti a far ritenere utilmente espressa la sua volontà in ordine alla gestione del rapporto. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta dagli eredi di un lavoratore deceduto in un infortunio sul lavoro, intervenuti nel processo instaurato dalla curatela fallimentare della società datrice di lavoro nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile, avendo la curatela dichiarato di voler fare acquiescenza alla pronuncia d'appello).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2900, Cod. Proc. Civ. art. 105 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 329

Massime precedenti Vedi: N. 2138 del 1963 Rv. 263265-01, N. 2818 del 2018 Rv. 647144-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, Ordinanza n. 29017 del 11/11/2024 (Rv. 672566-01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: GIANNITI PASQUALE. Relatore: GIANNITI PASQUALE.

F. (CASALINO GILBERTO) contro E. (D'AGOSTINO NICOLA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 21/12/2022

100011 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - IN GENERE Giudizio di appello - Mancato rispetto del termine a comparire - Conseguenze.

133093 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - TERMINI DI COMPARIZIONE - IN GENERE In genere.

In tema di giudizio di appello, se è stato assegnato un termine a comparire inferiore a quello di novanta giorni stabilito dall'art. 163-bis c.p.c. (nella formulazione ratione temporis applicabile), a cui rinvia l'art. 359 c.p.c., l'atto di citazione è, ai sensi dell'art. 164, comma 1, c.p.c., affetto da nullità, la quale, se non rilevata d'ufficio dal giudice e non sanata, in ipotesi di contumacia dell'appellato determina la nullità della sentenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 359 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 9650 del 2020 Rv. 657743-01

Massime precedenti Vedi: N. 2301 del 2017 Rv. 642491-01

Sez. 3, Ordinanza n. 29071 del 11/11/2024 (Rv. 672568-02)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: IANNELLO EMILIO.

Relatore: IANNELLO EMILIO.

C. (MARSANO GIORGIO ANTONIO) contro C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 16/06/2021

028012 AZIENDA - CESSIONE - DEBITI - IN GENERE Art. 2560, comma 2, c.c. - Cessione d'azienda avvenuta nel corso di processo relativo a contratto d'impresa non esaurito - Responsabilità del cessionario per i debiti - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

In tema di cessione di azienda, alla stregua del regime fissato dall'art. 2560, comma 2, c.c., allorché la cessione sia avvenuta nel corso di un processo relativo a contratto d'impresa non ancora esaurito, la responsabilità del cessionario trova titolo nella sentenza emessa nei confronti del cedente per gli effetti che essa spiega anche nei confronti dell'avente causa, ex art. 111 c.p.c., quale successore a titolo particolare nel rapporto controverso. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva ritenuto il cessionario responsabile di un debito in corso di accertamento giudiziale al momento della cessione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2560, Cod. Proc. Civ. art. 111

Massime precedenti Vedi: N. 6107 del 2013 Rv. 625361-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, Ordinanza n. 29014 del 11/11/2024 (Rv. 672852-01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME. Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME.

G. (PELLEGRINI ENRICO) contro C.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BARI, 20/07/2021

133238 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE Controversie in materia locatizia - Termini processuali - Sospensione durante il periodo feriale - Termine semestrale ex art. 327 c.p.c. - Configurabilità - Svolgimento secondo il rito del lavoro - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.

Alle controversie in materia di locazione si applica la sospensione dei termini durante il periodo feriale, ai sensi dell'art. 3 l. n. 742 del 1969, essendo irrilevante che il giudizio sia regolato dal rito del lavoro, poiché l'esclusione della sospensione, prevista per le controversie di cui all'art. 409 c.p.c., è correlata alla loro specifica natura e non alla specialità del rito.

Riferimenti normativi: Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 447 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 23193 del 2015 Rv. 637867-01, N. 11607 del 2010 Rv. 613085-01

Sez. 3, Sentenza n. 28903 del 11/11/2024 (Rv. 672565-01)

Presidente: SCRIMA ANTONIETTA. Estensore: CIRILLO FRANCESCO MARIA.

Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA. P.M. VITIELLO MAURO. (Conf.)

L. (PAFUNDI GABRIELE) contro P. (GHIGNONE MASSIMILIANO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO TORINO, 23/10/2020

103076 LAVORO - LAVORO AUTONOMO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - CONTRATTO D'OPERA (NOZIONE, CARATTERI, DIFFERENZE DALL'APPALTO, DISTINZIONI) - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RESPONSABILITA' - IN GENERE Avvocato - Negligente svolgimento di attività professionale - Responsabilità verso il cliente - Valutazione prognostica circa il probabile esito dell'azione giudiziale - Natura - Giudizio di merito - Sindacabilità nel giudizio di cassazione - Esclusione - Valutazione fondata su un presupposto manifestamente errato - Sindacabilità - Sussistenza - Fondamento.

Nel giudizio di responsabilità dell'avvocato per negligente svolgimento dell'attività professionale verso il cliente, la valutazione prognostica circa il probabile esito dell'azione giudiziale, avendo ad oggetto il nesso di causalità tra l'attività omessa e il possibile esito favorevole che sarebbe potuto derivare al cliente, attiene al merito di quel giudizio e, come tale, non è sindacabile in sede di legittimità, a meno che tale valutazione si fondi su un presupposto manifestamente e totalmente errato di modo che la questione posta al giudice del merito sia di puro diritto, poiché l'errore di sussunzione è deducibile con il ricorso per cassazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2230, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3355 del 2014 Rv. 630155-01, N. 10320 del 2018 Rv. 648593-01, N. 24007 del 2024 Rv. 672141-02

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Ordinanza n. 29042 del 11/11/2024** (Rv. **672653-01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** Estensore: **SPAZIANI PAOLO.** Relatore: **SPAZIANI PAOLO.**

T. (*DI BIASE GENEROSO*) contro E.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 30/11/2021

133144 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE Dichiarazione avente ad oggetto l'evento interruttivo - Natura negoziale - Espresa manifestazione della volontà di conseguire l'effetto interruttivo - Necessità - Esclusione - Presupposto della dichiarazione - Sufficienza.

La natura negoziale della dichiarazione, da rendersi in udienza o da notificarsi alle altre parti ad opera del difensore, ai sensi dell'art. 300 c.p.c., non comporta la necessità che la volontà di conseguire l'effetto interruttivo sia espressamente manifestata, essendo sufficiente che tale finalità costituisca il presupposto della dichiarazione medesima, la quale non deve essere resa per fini diversi, dilatori o anche meramente informativi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9900 del 2007 Rv. 597007-01, N. 10210 del 2015 Rv. 635413-01

Sez. 3, **Ordinanza n. 29078 del 11/11/2024** (Rv. **672569-01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** Estensore: **LA BATTAGLIA LUIGI.** Relatore: **LA BATTAGLIA LUIGI.**

C. (*ZUMMO MARCO*) contro A. (*DANILE LOREDANA*)

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 03/01/2022

113209 OBBLIGAZIONI IN GENERE - PROMESSE UNILATERALI - PROMESSA DI PAGAMENTO E RICOGNIZIONE DEL DEBITO Promessa di pagamento e ricognizione di debito - Provenienza da un terzo - Ammissibilità - Condizioni - Legittimazione sostanziale del dichiarante a disporre del relativo patrimonio - Necessità - Fattispecie.

La ricognizione di debito e la promessa di pagamento possono provenire da soggetto terzo rispetto al debitore, purché legittimato dal punto di vista sostanziale a disporre del patrimonio su cui incide l'obbligazione dichiarata. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ravvisato il riconoscimento di debito nella dichiarazione formulata, in seno ad una proposta transattiva, per conto del debitore, da una società sua mandataria, non essendo stata dedotta la carenza di potere rappresentativo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1988, Cod. Civ. art. 1388

Massime precedenti Conformi: N. 6473 del 2012 Rv. 622065-01

Sez. 3, **Ordinanza n. 28895 del 11/11/2024** (Rv. **672564-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** Estensore: **ROSSETTI MARCO.** Relatore: **ROSSETTI MARCO.** P.M. **TRONCONE FULVIO.** (Conf.)

E. (*DELLA CORTE SALVATORE*) contro M. (*LAMBERTI VITTORIO*)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 11/06/2020

058263 CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITA' DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO - EFFETTI DELLA

SEZIONE TERZA

RISOLUZIONE Risoluzione del contratto - Effetti rispetto ai terzi - Momento in cui il contratto deve considerarsi risolto - Momento dell'inadempimento - Conseguenze - Fattispecie.

Quando l'esistenza d'un contratto viene in rilievo quale presupposto per l'esercizio di diritti nei confronti di terzi e quel contratto è dichiarato risolto con una pronuncia costitutiva ex art. 1453 c.c., gli effetti della risoluzione nei confronti dei terzi si devono considerare avvenuti nel momento dell'inadempimento dedotto a fondamento della domanda di risoluzione, dovendosi ritenere cessata, a partire da tale momento, l'obbligazione del terzo, il cui presupposto giuridico era l'esistenza del contratto risolto. (Nella specie, la S.C., in relazione ad un caso in cui l'esistenza d'una locazione commerciale costituiva presupposto per il versamento da parte della p.a. di un indennizzo al conduttore per la forzosa interruzione dell'attività di ristorazione, ha negato la spettanza dell'indennizzo, posto che la qualità soggettiva di conduttore dell'immobile oggetto di occupazione temporanea era venuta meno sin dal momento in cui si era realizzato l'inadempimento e non dal momento della convalida dello sfratto).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1458

Massime precedenti Vedi: N. 5771 del 2010 Rv. 611820-01, N. 16110 del 2009 Rv. 608801-01

Sez. 3, Ordinanza n. 28988 del 11/11/2024 (Rv. 672996-01)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** Estensore: **CRICENTI GIUSEPPE.** Relatore: **CRICENTI GIUSEPPE.**

B. (FIACCAVENTO MARIO) contro H.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 18/02/2022

148056 RESPONSABILITA' CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI E IMPRENDITORI - IN GENERE Configurabilità - Sussistenza di un incarico e consapevolezza del datore di lavoro - Necessità - Esclusione - Fattispecie.

Ai fini della configurabilità della fattispecie di responsabilità di cui all'art. 2049 c.c. in capo al padrone o al committente, non è necessario che il datore di lavoro dia incarico al suo dipendente di ledere un interesse altrui, delineando la disposizione un'ipotesi di responsabilità oggettiva che prescinde dall'elemento soggettivo del datore di lavoro e, dunque, dall'intenzione o dalla consapevolezza di costui. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva affermato la responsabilità del gestore di una sala bingo per la condotta di sviamento della clientela posta in essere da suoi dipendenti, mediante promessa di premi e vantaggi subordinati al cambiamento di sala giochi, pur in mancanza di un incarico in tal senso da parte del datore di lavoro).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2049

Massime precedenti Vedi: N. 21685 del 2005 Rv. 584441-01, N. 30161 del 2018 Rv. 651665-01, N. 21385 del 2024 Rv. 671936-01, N. 18691 del 2015 Rv. 636767-01

Sez. 3, Ordinanza n. 29056 del 11/11/2024 (Rv. 672654-01)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** Estensore: **GORGONI MARILENA.** Relatore: **GORGONI MARILENA.**

S. (CORNELIO ENRICO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 09/05/2022

SEZIONE TERZA

162017 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO Cassazione parziale - Estensione alla statuizione sulle spese - Sussistenza - Nuova pronuncia sulle spese da parte del giudice del rinvio - Principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio - Necessità - Modalità.

In virtù del c.d. principio espansivo di cui all'art. 336 c.p.c., la cassazione parziale della sentenza ha effetto sulle parti della sentenza dipendenti da quella cassata, onde l'annullamento in sede di legittimità della pronuncia del giudice del merito, seppure limitato a un capo di essa, si estende alla statuizione relativa alle spese processuali, sicché il giudice di rinvio ha il potere di rinnovare totalmente la relativa regolamentazione in base all'esito finale della lite potendo disporre la compensazione delle spese, totale o parziale, ed anche condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 336, Cod. Proc. Civ. art. 392, Cod. Proc. Civ. art. 385 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 3798 del 2022 Rv. 663935-01, N. 19345 del 2014 Rv. 633115-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10615 del 2003 Rv. 564829-01, N. 32906 del 2022 Rv. 666076-01

Sez. 3, Ordinanza n. 28912 del 11/11/2024 (Rv. 672581-01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: SAIJA SALVATORE

. Relatore: SAIJA SALVATORE .

M. (FENIZIA ALFREDO) contro I.

Regola competenza

044079 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) Domande di competenza del giudice ordinario e della sezione specializzata agraria - Declinatoria di competenza del tribunale ordinario - Regolamento di competenza solo per alcune domande richiesto dal giudice adito in riassunzione - Ammissibilità - Condizioni.

Pur ricorrendo un'ipotesi di connessione soggettiva ed oggettiva di cause, la circostanza che solo una risulti oggetto di competenza inderogabile o funzionale non determina alcuna "vis attractiva" in relazione alle altre, sicché il giudice competente per essa - nei confronti del quale, invece, quello inizialmente adito abbia declinato per intero la competenza - può richiedere d'ufficio il regolamento di competenza, previa separazione dei processi, purché ritenga che la cognizione delle restanti cause sia riservata per materia al giudice "a quo". (Fattispecie in tema di regolamento d'ufficio proposto, previa separazione delle domande, dalla sezione specializzata agraria nei cui confronti il tribunale ordinario, adito con domanda di usucapione immobiliare, aveva interamente declinato la competenza per essere i beni oggetto di affitto agrario).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Civ. art. 40, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 9447 del 2013 Rv. 625997-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, Ordinanza n. 29050 del 11/11/2024 (Rv. 672567-01)

Presidente: SCRIMA ANTONIETTA. Estensore: CIRILLO FRANCESCO MARIA.

Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA.

V. (VETRUGNO ANGELO DANIELE) contro R. (PALUMBO PANTALEO GIUSEPPE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 01/08/2022

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Irragionevole durata del processo - Danno non patrimoniale - Conseguenza normale ma non automatica e necessaria - Conseguenze.

In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, posto che il danno non patrimoniale è conseguenza normale, ma non automatica e necessaria, della violazione del diritto sancito dall'art. 6 CEDU, il giudice, una volta accertata e determinata l'entità della violazione, deve ritenere sussistente il pregiudizio, a meno che, nel caso concreto, non ricorrano circostanze particolari, che inducano ad escluderne l'esistenza.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 22/06/2012 num. 83 art. 55 CORTE COST., Legge 07/08/2012 num. 134 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 26497 del 2019 Rv. 655680-02

Massime precedenti Vedi: N. 9919 del 2019 Rv. 653491-01

Sez. 3, Ordinanza n. 28952 del 11/11/2024 (Rv. 672891-02)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: SPAZIANI PAOLO. Relatore:

SPAZIANI PAOLO.

F. (MALANDRINO GIANLUIGI) contro D. (PONTIERI FRANCESCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 30/05/2022

057001 CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE Intermediari finanziari - Responsabilità del preponente per il fatto del promotore finanziario - Presupposti - Nesso di occasionalità necessaria tra esercizio delle incombenze e danno - Derivazione del fatto dannoso dall'esercizio delle incombenze - Necessità - Esclusione - Esposizione del terzo all'ingerenza dannosa - Sufficienza - Abuso dei poteri da parte del preposto - Irrilevanza.

In tema di intermediazione finanziaria, la società preponente risponde del danno causato al risparmiatore dal promotore allorquando, accertata la sussistenza del rapporto di preposizione ed il carattere illecito, doloso o colposo del fatto dannoso, ricorre un nesso di occasionalità necessaria tra quest'ultimo e l'esecuzione delle incombenze affidate al preposto, per la cui ricorrenza non è necessario che il fatto dannoso derivi dall'esercizio delle incombenze, essendo sufficiente che, in virtù di tale esercizio, il terzo sia esposto all'ingerenza dannosa del preposto e ciò anche nel caso in cui quest'ultimo abbia abusato della sua posizione, andando oltre l'incarico ricevuto od espletato, contravvenendo alle istruzioni ricevute o alle modalità di svolgimento concordate o sostituendo alle finalità perseguite dal preponente obiettivi egoistici di carattere illecito e persino delittuoso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2049, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 857 del 2020 Rv. 656687-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Ordinanza n. 29071 del 11/11/2024** (Rv. **672568-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO**. Estensore: **IANNELLO EMILIO**.

Relatore: **IANNELLO EMILIO**.

C. (MARSANO GIORGIO ANTONIO) contro C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 16/06/2021

028012 AZIENDA - CESSIONE - DEBITI - IN GENERE Responsabilità del cessionario per i debiti - Limite di responsabilità ex art. 2560, comma 2, c.c. - Applicabilità - Presupposti - Alterità soggettiva delle parti - Necessità - Fondamento - Fattispecie.

In tema di cessione di azienda, il limite di responsabilità del cessionario per i debiti anteriori al trasferimento non risultanti dai libri contabili obbligatori - previsto dall'art. 2560, comma 2, c.c. - non è applicabile in mancanza di un'effettiva alterità tra cedente e cessionario, non ravvisandosi, in caso di trasferimento solo formale, l'esigenza di salvaguardia dell'interesse dell'acquirente dell'azienda di avere precisa conoscenza dei debiti di cui potrà essere chiamato a rispondere, correlato a quello, superindividuale, alla certezza dei rapporti giuridici e alla facilità di circolazione dell'azienda. (In applicazione del principio, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza che aveva ritenuto responsabile il cessionario di un debito in corso di accertamento giudiziale al momento della cessione, in una fattispecie di donazione dell'azienda dal padre alla figlia, già partecipe della sua gestione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2560 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 26450 del 2023 Rv. 668663-01

Massime precedenti Vedi: N. 23881 del 2021 Rv. 662079-01

Sez. 3, **Ordinanza n. 29232 del 12/11/2024** (Rv. **672855-01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **SPAZIANI PAOLO**. Relatore: **SPAZIANI PAOLO**.

U. (BALSAMO ANGELO) contro Z. (VINCENTI PIETRO CESARE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 10/06/2021

133103 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA Domanda di risarcimento del danno - Individuazione del criterio di imputazione di responsabilità - Qualificazione della domanda - Esclusione - Individuazione della disciplina applicabile alla fattispecie - Sussistenza - Conseguenze.

L'individuazione della norma che regola il criterio di imputazione della responsabilità applicabile alla fattispecie concreta non implica una qualificazione della domanda, traducendosi nella semplice selezione della disciplina giuridica a cui i fatti accertati sono soggetti, con la conseguenza che, nell'esercizio di detto potere, il giudice non incontra il limite del giudicato sostanziale eventualmente formatosi sugli elementi costitutivi della fattispecie e può invocare una diversa regola di responsabilità rispetto a quella applicata nel grado precedente, anche se non vi è stata tempestiva impugnazione della corrispondente statuizione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2052 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14077 del 2018 Rv. 649336-01, N. 17253 del 2024 Rv. 671568-02, N. 12875 del 2019 Rv. 653896-01, N. 31330 del 2023 Rv. 669467-02, N. 12159 del 2023 Rv. 667585-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, Ordinanza n. 29193 del 12/11/2024 (Rv. 672668-01)

Presidente: SCODITTI ENRICO. Estensore: VINCENTI ENZO. Relatore: VINCENTI ENZO.

C. (TRIVELLI SIMONE) contro S. (CATALIOTTI LIBORIO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 14/03/2022

133112 PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTA' E DI PROBITA' - ESPRESSIONI SCONVENIENTI E OFFENSIVE Art. 89 c.p.c. - Natura non processuale o non endoprocessuale dell'atto - Applicabilità della norma - Esclusione - Fondamento.

148039 RESPONSABILITA' CIVILE - DIFFAMAZIONE, INGIURIE ED OFFESE - IN GENERE In genere.

L'art. 89 c.p.c. non è applicabile a un atto che non ha natura processuale o endoprocessuale e, cioè, ad un atto non portato alla conoscenza del giudice con i mezzi ed i modi fissati dal codice di rito, perché la norma ha lo scopo di assicurare l'osservanza del dovere di lealtà e correttezza nel processo, fatta salva l'eventuale rilevanza dello scritto offensivo in altre sedi, con correlate autonome azioni giudiziarie.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 89

Massime precedenti Conformi: N. 5385 del 1990 Rv. 467549-01, N. 7527 del 2001 Rv. 547240-01

Massime precedenti Vedi: N. 20593 del 2012 Rv. 624275-01, N. 10916 del 2001 Rv. 548865-01, N. 17914 del 2022 Rv. 665073-02

Sez. 3, Ordinanza n. 29140 del 12/11/2024 (Rv. 672853-01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: IANNELLO EMILIO. Relatore: IANNELLO EMILIO.

R. (MINELLI STEFANIA) contro M.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 28/01/2019

127002 PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA Diritto al risarcimento del danno da attività medico-chirurgica - Prescrizione - Decorrenza - Momento della percepibilità dell'illecito - Coincidenza col momento di verificazione dell'evento lesivo conseguente alla condotta del sanitario - Esclusione - Erronea determinazione - Vizio di sussunzione - Sussistenza - Fattispecie.

Il dies a quo della prescrizione del diritto al risarcimento del danno da attività medico chirurgica si identifica non già con quello della verificazione materiale dell'evento lesivo, bensì con quello (che può non coincidere col primo ed anche collocarsi a diversi anni di distanza da esso, a seconda delle circostanze del caso) in cui il pregiudizio, alla stregua della diligenza esigibile all'uomo medio e del livello di conoscenze scientifiche proprie di un determinato contesto storico, possa essere astrattamente ricondotto alla condotta colposa o dolosa del sanitario ed incorre, pertanto, in un errore di sussunzione e, dunque, nella falsa applicazione dell'art. 2935 c.c., il giudice di merito che, ai fini della determinazione della decorrenza del termine di prescrizione, ritenga tale conoscenza conseguita o, comunque, conseguibile, da parte del paziente, pur in difetto di informazioni idonee a consentirgli di collegare causalmente la propria patologia alla trasfusione. (Nella specie, la S.C. ha escluso che la mera circostanza che da controlli ematici effettuati dal paziente a partire dal 1977 fosse emerso un aumento progressivo, molto al di sopra dei limiti, dei parametri relativi alla funzionalità del fegato integrasse consapevolezza e percezione della riconducibilità causale della patologia epatica alla trasfusione e che fosse

SEZIONE TERZA

ravvisabile una condotta negligente nel non aver effettuato ulteriori accertamenti diagnostici, volti a conseguire tale consapevolezza, in mancanza di un consiglio medico in tal senso).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24164 del 2019 Rv. 655127-01, N. 29859 del 2023 Rv. 669328-01

Sez. 3, Ordinanza n. 29229 del 12/11/2024 (Rv. 673003-01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: GIANNITI PASQUALE. Relatore: GIANNITI PASQUALE.

B. (SCIANANDRONE VINCENZO) contro A. (FACCO ANDREA)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BARI, 10/02/2023

018113 ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - COLPA GRAVE O DOLO DELL'ASSICURATO
Concorso della condotta dell'assicurato con altre cause - Configurabilità - Criterio - Applicazione dei principi sul nesso causale - Fattispecie.

Il principio di cui all'art. 1900 c.c., secondo il quale l'assicurazione non si estende ai rischi provocati volontariamente e con colpa grave del beneficiario, trova applicazione anche quando la condotta dell'assicurato caratterizzata dal dolo o dalla colpa grave non sia stata la causa unica del verificarsi dell'evento dannoso, in quanto ai fini del nesso causale fra la detta condotta ed il danno trova applicazione il principio della condicio sine qua non, temperato da quello della regolarità causale, ex artt. 40 e 41 c.p., con la conseguenza che, quando l'evento è derivato da una pluralità di comportamenti commissivi od omissivi (tra cui un comportamento dell'assicurato), è sufficiente per negare l'estensione della polizza accertare che, se detto comportamento non si fosse verificato, l'evento non si sarebbe prodotto. (Nella specie, la S.C. ha confermato - dichiarando inammissibile il ricorso ex art. 360 bis, comma 1, n. 1, c.p.c. - la sentenza impugnata che aveva negato l'indennizzo ritenendo gravemente negligente la condotta dell'assicurato, il quale aveva lasciato il natante assicurato, di ingente valore, fuori da un porto e senza persone a bordo e semplicemente ancorato senza adottare alcuna misura di protezione o sorveglianza).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1900, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41

Massime precedenti Conformi: N. 7763 del 2005 Rv. 585051-01

Sez. 3, Ordinanza n. 29193 del 12/11/2024 (Rv. 672668-02)

Presidente: SCODITTI ENRICO. Estensore: VINCENTI ENZO. Relatore: VINCENTI ENZO.

C. (TRIVELLI SIMONE) contro S. (CATALIOTTI LIBORIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 14/03/2022

133112 PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTA' E DI PROBITA' - ESPRESSIONI SCONVENIENTI E OFFENSIVE
Espressioni offensive - Esimente di cui all'art. 598 c.p. - Applicabilità nel giudizio civile - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

148039 RESPONSABILITA' CIVILE - DIFFAMAZIONE, INGIURIE ED OFFESE - IN GENERE
In genere.

SEZIONE TERZA

L'esimente prevista dall'art. 598 c.p., per le offese contenute negli scritti presentati o nei discorsi pronunciati dalle parti o dai loro patrocinatori nei procedimenti davanti all'autorità giudiziaria o amministrativa, non è applicabile nel processo civile, sia perché l'art. 89 c.p.c. è posteriore alla norma del codice penale, sia perché la predetta disposizione riguarda specificamente il processo civile, con la conseguenza che l'ambito di applicazione del citato art. 598 c.p. resta limitato al procedimento penale e a quello davanti all'autorità amministrativa. (Nella specie, la S.C. ha escluso l'applicabilità dell'esimente nell'ambito del giudizio civile di risarcimento del danno da diffamazione patito da una società in conseguenza della irrituale produzione da parte del lavoratore e del suo avvocato, nel giudizio di impugnativa del licenziamento, di un documento contenente affermazioni denigratorie nei confronti della società datrice di lavoro, già notificato a molti collaboratori e dipendenti della stessa e all'INPS).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 598 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 89

Massime precedenti Conformi: N. 1998 del 1979 Rv. 398398-01, N. 5991 del 1979 Rv. 402686-01

Massime precedenti Vedi: N. 16590 del 2018 Rv. 649314-01, N. 13797 del 2018 Rv. 649215-01

Sez. 3, Ordinanza n. 29209 del 12/11/2024 (Rv. 672892-01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: IANNELLO EMILIO. Relatore: IANNELLO EMILIO.

C. (GALLOZZI MICHELE) contro V.

Dichiara improcedibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 05/04/2022

133068 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE Ricorso per cassazione - Mancanza della procura speciale - Conseguenze - Condanna del difensore alle spese del giudizio - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.

In materia di disciplina delle spese processuali, nel caso di azione o di impugnazione promossa dal difensore senza effettivo conferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome egli dichiara di agire nel giudizio o nella fase di giudizio di che trattasi (come nel caso di inesistenza della procura ad litem o falsa o rilasciata da soggetto diverso da quello dichiaratamente rappresentato o per processi o fasi di processo diverse da quello per il quale l'atto è speso), l'attività del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità e, conseguentemente, è ammissibile la sua condanna a pagare le spese del giudizio; diversamente, invece, nel caso di invalidità o sopravvenuta inefficacia della procura ad litem, non è ammissibile la condanna del difensore alle spese del giudizio, in quanto l'attività processuale è provvisoriamente efficace e la procura, benché sia nulla o invalida, è tuttavia idonea a determinare l'instaurazione di un rapporto processuale con la parte rappresentata, che assume la veste di potenziale destinataria delle situazioni derivanti dal processo. (Nella specie, la S.C. ha condannato il difensore al pagamento delle spese processuali in esito a pronuncia di improcedibilità del ricorso per cassazione, risultando la procura rilasciata per l'impugnazione di altra sentenza, sul rilievo che tale vizio rende la procura radicalmente inesistente).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365

Massime precedenti Conformi: N. 34638 del 2021 Rv. 663013-01, N. 13055 del 2018 Rv. 649105-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, Ordinanza n. 29233 del 12/11/2024 (Rv. 672986-01)

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: PORRECA PAOLO. Relatore: PORRECA PAOLO.

G. (TAMPELLI CLAUDIO) contro D. (ALATI FEDERICO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 02/11/2022

187136 VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE MOBILI - IN GENERE Contratti negoziati fuori dei locali commerciali - Tutela del consumatore - Inesatta informativa sul diritto di recesso - Conseguenze - Fondamento - Fattispecie.

In materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, ai fini dell'adempimento dell'obbligo d'informazione sul diritto di recesso, ex art.49, comma 1, lett. h), del d.lgs. n. 206 del 2005, ratione temporis applicabile, non è sufficiente che il professionista fornisca al consumatore una qualunque e anche fuorviante ovvero inutile informazione, essendo al contrario necessario che questa sia corretta, così da rendere subito e compiutamente consapevole il consumatore contraente anche dell'ampiezza del suo diritto, come disciplinato dall'art. 52 del medesimo decreto, con la conseguenza che, in caso di informazioni inesatte, opererà il più ampio termine annuale previsto dal successivo art. 53. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata con la quale è stato ritenuto tardivo il recesso esercitato dal consumatore, nonostante una informativa inesatta in relazione sia al numero dei giorni utili, sia al momento di decorrenza del termine breve, erroneamente indicato come coincidente quello di offerta del bene anziché con quello della sua consegna).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 52, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 53

Massime precedenti Vedi: N. 23412 del 2018 Rv. 651007-01

Sez. 3, Ordinanza n. 29195 del 12/11/2024 (Rv. 672854-01)

Presidente: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA. Estensore: ROSSELLO CARMELO CARLO. Relatore: ROSSELLO CARMELO CARLO.

B. (CALAFATO FRANCESCO) contro P.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 29/06/2021

133149 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DEL PROCURATORE - IN GENERE Morte dell'unico difensore della parte - Evento interruttivo - Automatica operatività - Condizioni - Concreto pregiudizio processuale - Necessità - Fattispecie.

Il principio secondo il quale la morte dell'unico difensore, a mezzo del quale la parte è costituita in giudizio, determina l'automatica interruzione del processo, anche se il giudice e le altre parti non ne abbiano avuto conoscenza, con conseguente nullità degli atti successivi, presuppone il concreto pregiudizio arrecato al diritto di difesa. (Nella specie, la S.C. ha rilevato l'esistenza di tale pregiudizio nel fatto che, in conseguenza dell'intervenuto decesso del difensore e della omessa dichiarazione di interruzione del giudizio di appello, la parte ricorrente non avesse potuto spiegare le proprie difese in due udienze consecutive, di cui la seconda di precisazione delle conclusioni).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST., Costituzione art. 24

Massime precedenti Conformi: N. 6838 del 2016 Rv. 639335-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 36596 del 2021 Rv. 663244-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, Ordinanza n. 29237 del 12/11/2024 (Rv. 672678-01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: SCODITTI ENRICO.

Relatore: SCODITTI ENRICO.

A. (ANELLI GIACOMO) contro P. (GARRITANO ROBERTO)

Regola competenza

115072 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - MAGISTRATI ONORARI Assimilazione dei poteri dei magistrati onorari a quelli dei togati - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie in tema di decisione della questione preliminare di competenza.

I giudici onorari possono decidere ogni processo e pronunciare qualsiasi sentenza per la quale non vi sia espresso divieto di legge, stante la piena assimilazione, ai sensi dell'art. 106 Cost., dei loro poteri a quelli dei magistrati togati, sicché deve escludersi la nullità della sentenza per vizio relativo alla costituzione del giudice ex art. 158 c.p.c., ravvisabile solo quando gli atti giudiziali siano posti in essere da persona estranea all'ufficio, ossia non investita della funzione esercitata. (Fattispecie in tema di decisione della questione preliminare di competenza da parte di giudice onorario in materia esulante dal divieto ex art. 11, comma 6, del d.lgs. n. 116 del 2017).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 158, Decreto Legisl. 13/07/2017 num. 116 art. 11 com. 6 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42

Massime precedenti Vedi: N. 2047 del 2019 Rv. 652625-02

Sez. 3, Ordinanza n. 29210 del 12/11/2024 (Rv. 672997-01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: IANNELLO EMILIO. Relatore:

IANNELLO EMILIO.

C. (RUSSO MARCO) contro D.

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, 11/02/2022

172018 TRANSAZIONE - INVALIDITA' - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - NOVAZIONE DEL RAPPORTO PREESISTENTE Transazione novativa - Irresolubilità ex art. 1976 c.c. - Limiti - Risoluzione per impossibilità sopravvenuta - Estensione - Esclusione - Fondamento.

La disposizione dell'art. 1976 c.c., che prevede la irresolubilità della transazione novativa, salvo che sia diversamente stabilito dalle parti, deve intendersi circoscritta alla sola risoluzione per inadempimento e non può estendersi anche alla risoluzione per impossibilità sopravvenuta stante il suo preciso e univoco tenore testuale e la sua natura di eccezione rispetto ai principi generali della risoluzione dei contratti a prestazioni corrispettive, per i quali il venir meno del sinallagma funzionale, qualunque ne sia la causa, comporta sempre la caducazione del contratto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1976, Cod. Civ. art. 1463

Massime precedenti Conformi: N. 9125 del 1993 Rv. 483595-01

Massime precedenti Vedi: N. 4451 del 2020 Rv. 657114-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, Sentenza n. 29288 del 13/11/2024 (Rv. 672663-01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME. Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME. P.M. CELENTANO CARMELO. (Conf.)

P. (DORIA GUIDO) contro A.

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 14/05/2020

058017 CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTI COLLEGATI Negozi complessi o collegati - Distinzione - Nesso teleologico - Rilevanza.

111009 NEGOZI GIURIDICI - COLLEGATI, COMPLESSI, MISTI In genere.

La differenza tra negozio complesso, quale quello plurilaterale, e collegamento negoziale va individuata nel fatto che, mentre il primo è caratterizzato da una causa unica, nel secondo distinti negozi sono riconducibili ad una fattispecie pluricausale in cui il nesso teleologico assume rilevanza al fine di far emergere la "causa del collegamento", dotata di autonomia e destinata a sovrapporsi a quella propria dei singoli contratti collegati.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1420, Cod. Civ. art. 1446, Cod. Civ. art. 1459, Cod. Civ. art. 1466

Massime precedenti Vedi: N. 29111 del 2017 Rv. 646340-01, N. 15774 del 2017 Rv. 644725-01

Sez. 3, Ordinanza n. 29330 del 13/11/2024 (Rv. 672573-01)

Presidente: SCRIMA ANTONIETTA. Estensore: CIRILLO FRANCESCO MARIA. Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA.

G. (GORI FRANCESCA ROMANA) contro L. (FAZI GIANCARLO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 22/03/2022

131021 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE Assegnazione all'opposto di termine a comparire inferiore a quello prescritto - Nullità della citazione - Costituzione dell'opposto - Effetto - Sanatoria ex tunc - Avvenuto decorso dei termini per l'opposizione - Irrilevanza.

Qualora l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo assegni al convenuto un termine a comparire inferiore a quello legale di novanta giorni (previsto dall'art. 163-bis c.p.c., nella formulazione ratione temporis applicabile), la nullità della citazione resta sanata ex tunc per effetto della costituzione dell'opposto, risultando perciò irrilevante che detto adempimento si sia verificato quando i termini per proporre l'opposizione erano già decorsi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 163 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11549 del 2019 Rv. 653767-01

Sez. 3, Sentenza n. 29281 del 13/11/2024 (Rv. 672998-01)

Presidente: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA. Estensore: GORGONI MARILENA. Relatore: GORGONI MARILENA. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.)

I. (CIPRIETTI SABATINO) contro R. (DI FEBO IVAN)

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 30/07/2020

SEZIONE TERZA

133142 PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - SOSTITUZIONE Inosservanza degli artt. 174 c.p.c. e 79 disp. att. c.p.c. - Nullità - Esclusione - Vizio di costituzione del giudice - Insussistenza - Conseguenze.

Il difetto di costituzione del giudice ex art. 158 c.p.c. è ravvisabile unicamente quando gli atti giudiziari sono posti in essere da persone estranee all'ufficio giudiziario e non investite della funzione esercitata, mentre non è riscontrabile se si verifica una sostituzione tra giudici di pari funzione e pari competenza appartenenti al medesimo ufficio, anche se non siano state osservate al riguardo le disposizioni previste dal codice di rito ovvero dalle norme sull'ordinamento giudiziario, poiché l'inosservanza del disposto degli artt. 174 c.p.c. 79 disp. att. c.p.c., in difetto di una espressa sanzione di nullità, costituisce una mera irregolarità di carattere interno, che non incide sulla validità dell'atto e non è causa di nullità del giudizio o della sentenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 158, Cod. Proc. Civ. art. 174, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 79, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 79

Massime precedenti Conformi: N. 34861 del 2022 Rv. 666495-03 Rv. 666495-03

Massime precedenti Vedi: N. 12982 del 2022 Rv. 664633-01, N. 1912 del 2017 Rv. 642786-01

Sez. 3, Ordinanza n. 29307 del 13/11/2024 (Rv. 672882-01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: TATANGELO AUGUSTO. Relatore: TATANGELO AUGUSTO.

Q. (BOCCATO MARIA ANTONIA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 24/11/2021

152021 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA' PERSONALE - PERMANENTE Danno patrimoniale per spese di assistenza vita natural durante - Danno passato - Onere di allegazione e prova - Contributo assistenziale fornito gratuitamente da un familiare - Esclusione - Fondamento - Autonoma azione risarcitoria del familiare - Possibilità - Fattispecie.

Il danno patrimoniale per spese di assistenza vita natural durante - relativo ad un periodo passato e, dunque, già verificatosi al momento della sua liquidazione - non può essere risarcito con i criteri probabilistici e astratti che devono essere (necessariamente) utilizzati per liquidare il danno futuro, ma deve essere specificamente allegato e provato dal danneggiato, dovendo, pertanto, escludersi il risarcimento in caso di contributo assistenziale fornito gratuitamente da un familiare, in mancanza della prova, almeno presuntiva, di esborsi avvenuti in concreto; resta, tuttavia, salva la possibilità per il familiare, che ha prestato gratuitamente l'assistenza necessaria al congiunto, di agire autonomamente nei confronti del danneggiante, a titolo risarcitorio o anche a diverso titolo, in considerazione dell'oggettivo pregiudizio risentito in proprio, anche sul piano patrimoniale. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che, per il periodo dal sinistro alla liquidazione del danno, in cui l'assistenza era stata svolta esclusivamente dalla madre della danneggiata a titolo gratuito, aveva liquidato, direttamente all'attrice, le spese di assistenza sulla base del calcolo ipotetico della somma necessaria a pagare altri assistenti).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16844 del 2023 Rv. 667870-02, N. 20661 del 2024 Rv. 671957-02

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Ordinanza n. 29252 del 13/11/2024** (Rv. **672856-01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO**. Estensore: **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA**. Relatore: **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA**.

H. (SALVATO LUCIANO) contro H.

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI BOLZANO, 24/12/2020

122027 PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - ONORE (REPUTAZIONE) - RISARCIMENTO DEL DANNO Danno patrimoniale da indebita segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia - Prova per presunzioni - Ammissibilità - Liquidazione - Criteri.

152014 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE In genere.

Il danno patrimoniale derivante da indebita segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia può essere provato dal danneggiato anche per presunzioni, potendo consistere, se imprenditore, nel peggioramento della sua affidabilità commerciale, essenziale anche per l'ottenimento e la conservazione dei finanziamenti, con conseguente lesione del diritto ad operare sul mercato secondo le regole della libera concorrenza, e, per qualsiasi altro soggetto, nella maggiore difficoltà nell'accesso al credito.(Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento impugnato che aveva negato il risarcimento del danno senza considerare, quale elemento indiziario da cui dedurre il nesso causale, la vicinanza temporale tra la segnalazione a sofferenza e la revoca del finanziamento, con conseguente richiesta di rientro dall'esposizione debitoria).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 53

Massime precedenti Conformi: N. 3133 del 2020 Rv. 657144-01

Sez. 3, **Ordinanza n. 29292 del 13/11/2024** (Rv. **672881-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO**. Estensore: **IANNELLO EMILIO**.

Relatore: **IANNELLO EMILIO**. P.M. **FRESA MARIO**. (Diff.)

C. (VILLA FABRIZIO) contro B.

Regola competenza

044003 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - IN GENERE Sezione specializzata in materia di impresa - Nullità della fideiussione a valle di intesa anticoncorrenziale - Sollevata in via di azione - Competenza - Sussistenza - Interesse ad accertamento con efficacia di giudicato spendibile in liti diverse - Necessità - Esclusione - Fattispecie.

Qualora la nullità della fideiussione a valle di un'intesa anticoncorrenziale sia fatta valere in via di azione, sussiste la competenza per materia della sezione specializzata in materia di impresa, senza che sia necessario verificare la sussistenza dell'interesse effettivo della parte ad ottenere un accertamento con efficacia di giudicato, anche in eventuali diverse liti.(Nella specie, la S.C. ha affermato la competenza della sezione specializzata in relazione al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dal fideiussore, avendo l'opponente espressamente chiesto, nelle conclusioni dell'atto di citazione in opposizione, che fosse dichiarata la nullità del contratto di fideiussione per violazione della disciplina antritrust).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Legge 10/10/1990 num. 287 art. 33 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/06/2003 num. 168 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 27/06/2003 num. 168 art. 4 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 19934 del 2024 Rv. 671818-01, N. 3248 del 2023 Rv. 667161-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, Sentenza n. 29281 del 13/11/2024 (Rv. 672998-02)

Presidente: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA. Estensore: GORGONI MARILENA. Relatore: GORGONI MARILENA. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.)

I. (CIPRIETTI SABATINO) contro R. (DI FEBO IVAN)
Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 30/07/2020

085001 FIDEJUSSIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Fideiussio indemnitis - Natura - Garanzia atipica - Conseguenze - Escussione della polizza - Domanda di adempimento della prestazione rimasta inadempita o di risoluzione del contratto - Ammissibilità - Fondamento.

La c.d. "fideiussio indemnitis" costituisce una garanzia atipica con funzione reintegratoria, essendo volta al risarcimento del danno ("rectius", all'indennizzo) conseguente all'inadempimento dell'obbligato principale, in cui l'obbligazione del garante, essenzialmente diversa rispetto a quella garantita, si pone in via (sucedanea e secondaria sì, ma) del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione; ne consegue che l'escussione della polizza fideiussoria non preclude alla parte non inadempiente di proporre la domanda di adempimento della prestazione rimasta inadempita o di risoluzione del contratto, trattandosi di rimedi diversi che, pur avendo in comune gli stessi fatti costitutivi (l'obbligazione e l'inadempimento), permettono al titolare di conseguire utilità differenti, fermo restando che, nell'uno come nell'altro caso, dovrà tenersi conto di quanto ottenuto escutendo la polizza, allo scopo di evitare che il garantito percepisca somme eccedenti la perdita di utilità in concreto riportata o, al contrario, che non ottenga l'intero risarcimento del danno subito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8874 del 2021 Rv. 660997-01, N. 32402 del 2019 Rv. 656513-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3947 del 2010 Rv. 611837-01

Sez. 3, Ordinanza n. 29336 del 13/11/2024 (Rv. 672574-01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: RUBINO LINA. Relatore: RUBINO LINA.

C. (PIETROSANTI MARIO LAURO) contro G. (ROMA MICHELE)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 30/12/2020

040078 CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA' CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - SOLIDARIETA' Persona trasportata su veicolo a motore - Danni patiti in conseguenza di sinistro ascrivibile a colpa concorsuale del vettore e di un terzo - Diritto di ottenere il risarcimento integrale del danno da ciascun corresponsabile ex art. 2055 c.c. - Spendita della qualità di trasportato - Necessità - Modalità - Impiego di formule sacramentali - Esclusione.

Il trasportato su un veicolo a motore, se ha patito danni in conseguenza di un sinistro ascrivibile a colpa concorrente del vettore e di un terzo, ha diritto di ottenere il risarcimento integrale del danno da ciascun corresponsabile, in virtù del principio generale della solidarietà fra i coautori di un fatto illecito di cui all'art. 2055 c.c., essendo tenuto, a tal fine, solo ad indicare la sua qualità di trasportato, quale causa petendi della domanda, senza necessità di utilizzare formule sacramentali.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2055, Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.

SEZIONE TERZA

Massime precedenti Vedi: N. 16143 del 2019 Rv. 654314-01, N. 15313 del 2017 Rv. 644735-01, N. 22228 del 2014 Rv. 633124-01

Sez. 3, Sentenza n. 29253 del 13/11/2024 (Rv. 672857-01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: IANNELLO EMILIO.

Relatore: IANNELLO EMILIO. P.M. TRONCONE FULVIO. (Diff.)

B. (CARILE CARLO) contro M.

Enuncia principio ex art. 363 - bis c.p.c.

028002 AZIENDA - AFFITTO Art. 657 c.p.c., come modificato dall'art. 3, comma 46, lett. a), d.lgs. n. 149 del 2022 - Intimazione di sfratto per morosità - Affitto d'azienda - Applicabilità.

131057 PROCEDIMENTI SOMMARI - PER CONVALIDA DI SFRATTO PER FINITA LOCAZIONE - INTIMAZIONE DI LICENZA O DI SFRATTO - PER MOROSITA' In genere.

A seguito delle modifiche introdotte nell'art. 657 c.p.c. dall'art. 3, comma 46, lett. a), d.lgs. n. 149 del 2022, il procedimento speciale di sfratto per morosità di cui all'art. 658 c.p.c. è applicabile anche al contratto di affitto d'azienda (o di ramo d'azienda) che comprenda uno o più immobili. (Principio affermato a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c.)

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 657 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 658 CORTE COST., Legge 10/10/2022 num. 149 art. 3 com. 46 lett. A

Sez. 3, Sentenza n. 29288 del 13/11/2024 (Rv. 672663-02)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME. Relatore:

GUIZZI STEFANO GIAIME. P.M. CELENTANO CARMELO. (Conf.)

P. (DORIA GUIDO) contro A.

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 14/05/2020

058054 CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - IN GENERE Criterio letterale - Ulteriori canoni ermeneutici - Valutazione - Fondamento - Fattispecie.

Nell'interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata, il criterio letterale va integrato, nell'obiettivo normativamente imposto di ricostruire la volontà delle parti, con gli altri canoni ermeneutici idonei a dare rilievo alla "ragione pratica" del contratto, in conformità agli interessi che le parti medesime hanno inteso tutelare, nel momento storico di riferimento, mediante la stipulazione negoziale. (Nella specie, la S.C. - in relazione ad una clausola, apposta ad uno dei contratti di una articolata fattispecie di collegamento negoziale, per la quale esso poteva essere risolto "per mutuo consenso del venditore e del compratore" - ha confermato l'interpretazione del giudice di merito, secondo cui la risoluzione per mutuo consenso era limitata al solo caso di accordo congiunto di tutte le parti, in quanto funzionale alla ricerca della ragione pratica del contratto e coerente con le restanti disposizioni pattuite).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Cod. Civ. art. 1366, Cod. Civ. art. 1367

Massime precedenti Conformi: N. 2173 del 2022 Rv. 663736-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, Ordinanza n. 29297 del 13/11/2024 (Rv. 672570-01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: SAIJA SALVATORE . Relatore: SAIJA SALVATORE .

F. (FALCONE ELIO FRANCESCO) contro F.

Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 22/05/2023

100287 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO Errore di fatto - Risultanza da "atti e documenti della causa" - Atti e documenti depositati ma non visibili nel fascicolo telematico - Inclusione - Sussistenza - Conseguenze.

In tema di revocazione, ai fini della configurabilità dell'errore di fatto di cui all'art. 395, n. 4, c.p.c., tra gli "atti o documenti della causa", dai quali l'errore stesso deve risultare, vanno compresi - in attuazione dei principi del giusto processo e di effettività della difesa - gli atti e i documenti attinenti alla causa ritualmente depositati dalla parte interessata, pur se, per mero disguido informatico non imputabile alla parte stessa, essi non risultino visibili nel fascicolo telematico; sicché è affetta da errore revocatorio la pronuncia della Corte di cassazione con la quale si dichiara inammissibile un ricorso per cassazione per mancanza di prova della sua notifica, allorché risulti che la relativa documentazione era stata ritualmente depositata ma, a causa di un disguido di cancelleria, non imputabile alla parte, non resa visibile.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 lett. 4, Costituzione art. 24, Costituzione art. 111

Massime precedenti Vedi: N. 9786 del 2023 Rv. 667725-01

Sez. 3, Ordinanza n. 29257 del 13/11/2024 (Rv. 672858-01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: DELL'UTRI MARCO. Relatore: DELL'UTRI MARCO.

A. (ORLANDI MAURO) contro K. (ROSSI MAURIZIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 20/05/2019

058102 CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - CAUSE Contratto stipulato in violazione di norme imperative - Affidamento incolpevole sulla validità - Esclusione - Fattispecie.

Non è giuridicamente tutelabile l'affidamento riposto sulla validità di un contratto concluso in violazione di norme imperative, dovendosi escludere la natura incolpevole della relativa ignoranza. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva negato la tutelabilità in termini risarcitori dell'affidamento, nutrito dal comodante di un impianto di distribuzione di carburante, sulla validità dell'impegno assunto dal comodatario in ordine ad una durata del contratto inferiore a quella minima inderogabile di sei anni prevista dall'art. 1, comma 6, d.lgs. n. 32 del 1998).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 com. 1, Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Decreto Legisl. 11/02/1998 num. 32 art. 1 com. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11135 del 2009 Rv. 608244-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Ordinanza n. 29298 del 13/11/2024** (Rv. **672571-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO**. Estensore: **IANNELLO EMILIO**.

Relatore: **IANNELLO EMILIO**. P.M. **CENICCOLA ALDO**. (Conf.)

F. (CAMPEIS GIUSEPPE) contro G. (PIAZZA ALOMA)

Dichiara cessata la materia del contendere, TRIBUNALE UDINE, 20/02/2023

044083 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - SPESE GIUDIZIALI
Regolamento di competenza - Determinazione del valore della causa - Criteri - Fondamento.

In tema di regolamento di competenza, ai fini della liquidazione delle spese, il valore effettivo della causa deve essere considerato indeterminabile, ex art. 5, comma 5, del d.m. Giustizia n. 55 del 2014, non potendo trovare applicazione alcuno dei criteri previsti dal comma 1 del medesimo art. 5, poiché il processo verte su una questione, quella di competenza o di sospensione, che non riguarda la controversia nella sua interezza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 47, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 art. 5 com. 5

Massime precedenti Conformi: N. 504 del 2020 Rv. 656577-01

Massime precedenti Vedi: N. 23359 del 2011 Rv. 619817-01

Sez. 3, **Ordinanza n. 29328 del 13/11/2024** (Rv. **672572-01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **CRICENTI GIUSEPPE**. Relatore: **CRICENTI GIUSEPPE**.

L. (COLUCCIA ALFREDO ANTONIO) contro B. (CAPUTO FRANCESCO TOBIA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 29/04/2021

127002 PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA Diritto al risarcimento del danno - Prescrizione - Decorrenza - Momento della percepibilità dell'ingiustizia del danno - Titolo di responsabilità - Rilevanza - Esclusione.

In tema di diritto al risarcimento del danno, la regola per la quale il termine di prescrizione decorre da quando il danneggiato ha avuto o avrebbe potuto avere conoscenza della ingiustizia del danno, ossia del fatto che esso si è prodotto e che va attribuito a taluno, non muta a seconda del titolo di responsabilità, se contrattuale o extracontrattuale, valendo anche in caso di responsabilità contrattuale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2066 del 2023 Rv. 669355-01, N. 1263 del 2012 Rv. 620510-01

Sez. 3, **Ordinanza n. 29307 del 13/11/2024** (Rv. **672882-02**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **TATANGELO AUGUSTO**. Relatore: **TATANGELO AUGUSTO**.

Q. (BOCCATO MARIA ANTONIA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 24/11/2021

152003 RISARCIMENTO DEL DANNO - "COMPENSATIO LUCRI CUM DANNO" Danno patrimoniale per spese di assistenza - Indennità di accompagnamento - Detrazione dal danno - Necessità - Soggetto tenuto al risarcimento diverso da quello chiamato per legge ad erogare il beneficio - Applicabilità - Sussistenza - Fondamento.

SEZIONE TERZA

152021 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA' PERSONALE - PERMANENTE In genere.

Ai fini della liquidazione del danno patrimoniale relativo alle spese di assistenza è necessario detrarre quanto il danneggiato ha ricevuto a titolo di indennità di accompagnamento, secondo il meccanismo della cosiddetta "compensatio lucri cum damno", anche se - nella concorrenza degli altri requisiti - non vi è coincidenza tra il soggetto autore dell'illecito tenuto al risarcimento e quello chiamato per legge ad erogare il beneficio, in quanto detta indennità è rivolta a fronteggiare e a compensare direttamente - e non mediatamente - il medesimo pregiudizio patrimoniale causato dall'illecito, consistente nella necessità di dover retribuire uno o più collaboratori od assistenti per le necessità della vita quotidiana del soggetto reso disabile per responsabilità del danneggiante.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 11/02/1980 num. 18 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4415 del 2024 Rv. 670230-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12567 del 2018 Rv. 648650-01

Sez. 3, Ordinanza n. 29383 del 14/11/2024 (Rv. 672575-01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: ROSSI RAFFAELE. Relatore: ROSSI RAFFAELE. P.M. FILIPPI PAOLA. (Diff.)

F. (PITTALUGA LORENZO) contro A.

Rigetta, TRIBUNALE TORINO, 23/01/2023

254015 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE Cartella esattoriale per violazioni del codice della strada - Opposizione - Contestazione di difetto di legittimazione passiva dell'opponente - Qualificazione - Opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. - Fondamento - Fattispecie.

Se l'opposizione, proposta nei confronti di una cartella di pagamento per violazioni del codice della strada, prospetta il difetto di legittimazione passiva dell'opponente, va qualificata come opposizione preventiva all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., essendo diretta a contestare la direzione soggettiva dell'azione esecutiva - in quanto rivolta nei confronti di soggetto diverso da quello individuato come obbligato nel sotteso verbale - minacciata con un atto (la cartella) che, nella riscossione coattiva a mezzo ruolo, assolve uno actu la funzione rivestita, nell'espropriazione codicistica, dalla notifica del titolo esecutivo e del precetto. (In applicazione del principio, la S.C. ha affermato la competenza per materia, ex art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, del giudice di pace sull'opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c.).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 7 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 com. 1, DPR 29/09/1973 num. 602 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 30774 del 2017 Rv. 647196-01

Sez. 3, Ordinanza n. 29428 del 14/11/2024 (Rv. 672999-01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: IANNELLO EMILIO. Relatore: IANNELLO EMILIO.

E. (VIETTI MICHELE GIUSEPPE) contro E. (ANGELONI FRANCESCA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 11/04/2022

SEZIONE TERZA

133140 PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE
Astensione del giudice - Autorizzazione del capo dell'ufficio - Legittimazione a comporre il collegio giudicante - Esclusione - Onere di ricusazione a carico della parte - Insussistenza - Conseguenze - Nullità della sentenza.

Il giudice che ha chiesto ed ottenuto dal capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi difetta di legittimazione a comporre il collegio giudicante, ex art. 51 c.p.c. in relazione all'art. 158 c.p.c., senza che possa farsi carico alla parte interessata di ricusarlo, con la conseguenza che la decisione, ove sia stata resa da un collegio a cui partecipi il predetto giudice, è affetta da nullità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 51 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 158

Massime precedenti Conformi: N. 10545 del 2008 Rv. 602912-01

Massime precedenti Vedi: N. 4768 del 2022 Rv. 663875-01

Sez. 3, Ordinanza n. 29388 del 14/11/2024 (Rv. 672576-01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: ROSSI RAFFAELE. Relatore: ROSSI RAFFAELE. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)

contro

Regola competenza

079033 ESECUZIONE FORZATA - COMPETENZA - PER TERRITORIO - OPPOSIZIONI ALL'ESECUZIONE
Opposizione a cartella esattoriale per sanzione amministrativa - Natura di opposizione all'esecuzione - Sussistenza - Cartella esattoriale priva di elezione di domicilio del creditore - Competenza del giudice del luogo di notifica della cartella - Sussistenza.

254018 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA
In genere.

Se l'opposizione a cartella di pagamento, fondata su sanzione amministrativa pecuniaria, ha natura di opposizione c.d. preventiva all'esecuzione, la mancata elezione di domicilio del creditore nella cartella (atto equiparabile al precetto) comporta la competenza per territorio del giudice del luogo in cui l'atto della riscossione è stato notificato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 27, comma 1, e 480, comma 3, c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 27 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 480 com. 3 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 8704 del 2011 Rv. 617740-01

Sez. 3, Ordinanza n. 29448 del 14/11/2024 (Rv. 673000-02)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: VALLE CRISTIANO. Relatore: VALLE CRISTIANO.

P. (ANNECCHINO MARCO) contro C. (PINORI ALESSANDRA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 03/05/2021

100218 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE
Impugnazione incidentale tardiva - Oggetto - Capo autonomo rispetto a quello investito dall'impugnazione principale - Preesistenza dell'interesse all'altrui impugnazione - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie.

SEZIONE TERZA

È inammissibile l'impugnazione incidentale tardiva di un capo della sentenza autonomo rispetto a quello investito dall'impugnazione principale, se l'interesse a proporla preesiste all'altrui gravame e sorge immediatamente dalla decisione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia di inammissibilità dell'appello incidentale tardivo avente ad oggetto il capo della sentenza con il quale veniva rigettata la domanda risarcitoria proposta nei confronti di un terzo chiamato, diverso dall'appellante principale, posto che l'interesse all'impugnazione era sorto con la stessa sentenza di primo grado).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 334

Massime precedenti Vedi: N. 10477 del 2024 Rv. 670697-01, N. 15100 del 2024 Rv. 671180-02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8486 del 2024 Rv. 670662-01

Sez. 3, Ordinanza n. 29392 del 14/11/2024 (Rv. 672883-02)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO**. Estensore: **SPAZIANI PAOLO**.

Relatore: **SPAZIANI PAOLO**. P.M. **FRESA MARIO**. (Diff.)

D. (MAGHERNINO ANTONIO M.) contro G. (MIRANDA LUIGI)

Regola competenza

044016 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE Foro del consumatore - Ambito di applicazione - Domande direttamente scaturenti dal contratto di consumo - Necessità - Domande scaturenti da una fattispecie complessa - Esclusione - Fattispecie.

Il foro speciale del consumatore si applica alle domande direttamente scaturenti dal contratto di consumo e non, invece, alle domande scaturenti da una fattispecie complessa, nella quale il contratto tra consumatore e professionista è soltanto uno degli elementi costitutivi. (Nella specie, la S.C. ha escluso che, in relazione alla domanda intesa a far valere il diritto all'indennizzo in forza di un contratto di assicurazione, stipulato tra una compagnia assicurativa e una persona fisica, "il sinistro" configurasse un elemento, esterno al contratto, di una fattispecie complessa costitutiva del diritto, essendo, al contrario, quale realizzazione del rischio assicurato, requisito costitutivo del negozio medesimo, in quanto attinente alla sua causa).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 33 com. 2 lett. U), Cod. Civ. art. 1882, Cod. Civ. art. 1904, Cod. Civ. art. 1905

Massime precedenti Vedi: N. 6116 del 2012 Rv. 622308-01

Sez. 3, Ordinanza n. 29392 del 14/11/2024 (Rv. 672883-01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO**. Estensore: **SPAZIANI PAOLO**.

Relatore: **SPAZIANI PAOLO**. P.M. **FRESA MARIO**. (Diff.)

D. (MAGHERNINO ANTONIO M.) contro G. (MIRANDA LUIGI)

Regola competenza

044016 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE Foro del consumatore - Azione del consumatore innanzi al giudice del luogo di sua residenza - Provvedimento con il quale il giudice declina erroneamente la propria competenza in favore dei fori ordinari - Legittimazione all'impugnazione - Sussistenza - Fondamento.

In tema di foro del consumatore, l'attore che ha adito il giudice del luogo di sua residenza, così oggettivamente avvalendosi del foro del consumatore, pur senza farne espressa menzione, è

SEZIONE TERZA

legittimato ad impugnare, con riferimento alle norme che disciplinano detto foro, il provvedimento con cui il giudice abbia erroneamente declinato la propria competenza in favore dei fori ordinari, poiché, nei contratti tra professionista e consumatore, il luogo di residenza o di domicilio di quest'ultimo è un criterio di collegamento ai fini della determinazione della competenza per territorio, sicché il consumatore non ha l'onere di indicarlo nell'atto introduttivo, né la mancata indicazione può equivalere a rinuncia.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 33 com. 2 lett. U), Cod. Civ. art. 1469 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 47

Massime precedenti Vedi: N. 20 del 2009 Rv. 606961-01, N. 12981 del 2020 Rv. 658228-01

Sez. 3, Ordinanza n. 29476 del 14/11/2024 (Rv. 672840-01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: PELLECCCHIA ANTONELLA. Relatore: PELLECCCHIA ANTONELLA.

I. (BARTESAGHI MARIA CLEME) contro C. (PAOLESSI CARLO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 02/11/2020

171062 TITOLI DI CREDITO - CIRCOLAZIONE (IN GENERALE) - BUONA FEDE Art. 1994 c.c. - Applicabilità ai rapporti inter partes - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

L'art. 1994 c.c. - il quale prevede che chiunque ha acquistato in buona fede il possesso di un titolo di credito in conformità alle sue leggi di circolazione non è soggetto ad azione di rivendicazione - si applica esclusivamente ad ipotesi in cui un soggetto acquista il titolo da un altro soggetto che non ne era proprietario (un terzo, quindi, rispetto al proprietario spogliato), non potendosi invece applicare ai rapporti diretti inter partes, i quali restano soggetti alle norme generali, perché la norma mira, da un lato, ad impedire la circolazione di un titolo di credito ma non gli incassi avvenuti in forza di esso e, dall'altro, ad evitare che di quel medesimo titolo vi sia un successivo acquisto da parte di terzo con relativo possesso di buona fede. (Nella specie, la S.C. ha escluso l'applicabilità della norma e confermato la sentenza di accoglimento dell'azione di ripetizione di indebito oggettivo in relazione al versamento di una somma, a mezzo assegni bancari, in favore della ricorrente in carenza di causa di giustificazione, non essendo intercorso tra le parti alcun rapporto contrattuale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1994

Massime precedenti Vedi: N. 10460 del 1994 Rv. 489059-01

Sez. 3, Ordinanza n. 29448 del 14/11/2024 (Rv. 673000-01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: VALLE CRISTIANO. Relatore: VALLE CRISTIANO.

P. (ANNECCHINO MARCO) contro C. (PINORI ALESSANDRA)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 03/05/2021

148056 RESPONSABILITA' CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI E IMPRENDITORI - IN GENERE Configurabilità - Presupposto indefettibile - Esistenza oggettiva e soggettiva di illecito del dipendente o del commesso - Necessità.

Ai fini della configurabilità della fattispecie di responsabilità di cui all'art. 2049 c.c. in capo al padrone o al committente, indefettibile presupposto preliminare è la dimostrazione dell'esistenza di un fatto illecito del dipendente o del commesso, sotto il profilo tanto oggettivo che soggettivo.

SEZIONE TERZA

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2049

Massime precedenti Conformi: N. 4742 del 2005 Rv. 581367-01

Sez. 3, **Sentenza n. 29437 del 14/11/2024** (Rv. **672578-01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **SPAZIANI PAOLO**. Relatore: **SPAZIANI PAOLO**. P.M. **FRESA MARIO**. (Conf.)

G. (CILIBERTI GIUSEPPE) contro T. (CINTI GIUSEPPE)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 16/06/2020

018029 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) Assicurazione della responsabilità civile - Clausola "on claims made basis" - Invalidità - Esclusione - Verifica di rispondenza del regolamento contrattuale ai limiti imposti dalla legge - Necessità - Fondamento.

In tema di assicurazione della responsabilità civile, la clausola "on claims made basis", quale deroga convenzionale all'art. 1917, comma 1, c.c., non è invalida, bensì consentita dall'art. 1932 c.c., in quanto non altera il tipo legale dell'assicurazione contro i danni, con la conseguenza che il contratto a cui essa accede non è soggetto al controllo di meritevolezza di cui all'art. 1322, comma 2, c.c., ma unicamente a una verifica di rispondenza della conformazione del tipo, operata attraverso l'adozione di detta clausola, ai limiti imposti dalla legge, da intendersi come l'ordinamento giuridico nella sua complessità, comprensivo delle norme di rango costituzionale e sovranazionale, onde accertare se, in concreto, sussista uno squilibrio nell'assetto sinallagmatico del rapporto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1932, Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 2965

Massime precedenti Vedi: N. 6490 del 2024 Rv. 670385-01, N. 21036 del 2024 Rv. 671839-01, N. 8894 del 2020 Rv. 657843-01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 22437 del 2018 Rv. 650461-01

Sez. 3, **Ordinanza n. 29475 del 14/11/2024** (Rv. **672582-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO**. Estensore: **MOSCARINI ANNA**. Relatore: **MOSCARINI ANNA**.

D. (GRAMEGNA PATRIZIA) contro G. (VINCENTI MARCO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO POTENZA, 12/05/2020

040068 CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA' CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - CONCORSO DEL DANNEGGIATO Concorso del fatto colposo del danneggiato ex art. 1227 c.c. - Nozione - Comportamento imputabile sul piano soggettivo al trasportato incidente nell'eziologia dell'evento dannoso - Necessità - Fattispecie.

152004 RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO In genere.

In tema di lesioni riportate all'esito di un sinistro stradale da persona trasportata, il concorso del fatto colposo del danneggiato nella produzione del danno, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., può essere integrato esclusivamente da un comportamento imputabile sul piano soggettivo al trasportato avente un'incidenza causale nell'eziologia dell'evento lesivo. (Nella specie, la S.C. ha

SEZIONE TERZA

escluso, cassando l'impugnata sentenza, che integrasse concorso colposo il comportamento del trasportato che, durante il cappottamento dell'autovettura dovuto alla sconsiderata condotta di guida del conducente, per evitare danni da urto contro la cappotta dell'abitacolo del veicolo si era aggrappato con la mano al tettuccio attraverso il finestrino aperto, riportando così lesioni da schiacciamento, trattandosi di reazione impulsiva necessitata dalla dinamica dell'incidente).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1295 del 2017 Rv. 642704-01

Sez. 3, Ordinanza n. 29441 del 14/11/2024 (Rv. 672633-01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **SPAZIANI PAOLO.**

Relatore: **SPAZIANI PAOLO.** *P.M. PIRONE OLGA. (Conf.)*

P. (VILLANACCI GERARDO) contro S. (GAMBINI LORENZO)

Rigetta, TRIBUNALE PRATO, 12/12/2023

044061 COMPETENZA CIVILE - CONTINENZA DI CAUSE Opposizione a decreto ingiuntivo - Continenza - Idoneità ad incidere sulla competenza a decidere sull'opposizione - Esclusione - Rilevanza per la competenza del giudice che ha emesso il decreto - Sussistenza - Conseguenze - Pregressa pendenza di causa in rapporto di continenza innanzi a giudice competente per entrambi i giudizi - Conseguenza - Dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, con nullità di quest'ultimo e rimessione della causa all'altro giudice - Necessità.

In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la continenza di cause non è idonea a spostare la competenza funzionale e inderogabile a decidere sull'opposizione, spettante all'ufficio di appartenenza del giudice che ha emesso il provvedimento monitorio, ma rileva per la determinazione della competenza di quest'ultimo giudice, nel senso che - qualora la causa in cui è stata emessa ingiunzione sia in rapporto di continenza con altra pendente davanti a diverso giudice, preventivamente adito e competente per entrambi i giudizi - il giudice dell'opposizione deve dichiarare l'incompetenza del giudice che ha pronunciato il decreto ingiuntivo e dichiararne la caducazione, fissando il termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa innanzi al giudice già precedentemente adito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 15532 del 2011 Rv. 618572-01

Massime precedenti Vedi: N. 8693 del 2022 Rv. 664502-01

Sez. 3, Ordinanza n. 29422 del 14/11/2024 (Rv. 672577-01)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **ROSSI RAFFAELE.** *Relatore:* **ROSSI RAFFAELE.**

I. (MILANI LUCIANO) contro A.

Rigetta, TRIBUNALE MILANO, 12/07/2022

079087 ESECUZIONE FORZATA - INTERVENTO - AVVISO AI CREDITORI ISCRITTI - INTERVENTO CREDITORI NON PRIVILEGIATI - EFFETTI - ESPROPRIAZIONE MOBILIARE PRESSO TERZI Pignoramento di crediti presso più terzi con unico atto - Pignoramenti plurimi - Configurazione -

SEZIONE TERZA

Conseguenze - Limite ex art. 546, comma 1, c.p.c. - Riferibilità a ciascun credito staggito presso ogni singolo terzo pignorato - Limiti.

Il pignoramento di crediti eseguito con un unico atto presso più terzi realizza un concorso di plurimi pignoramenti, unitariamente trattati ma con effetti autonomi e indipendenti, sicché ciascun terzo pignorato è obbligato alla custodia delle somme da lui dovute al debitore nei limiti dell'importo precettato aumentato della metà, salva la eventuale adozione, ad opera del giudice dell'esecuzione e su istanza del debitore, dei provvedimenti di cui all'art. 546, comma 2, c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 546 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1170 del 2022 Rv. 663700-01, N. 11698 del 2024 Rv. 670903-01

Sez. 3, Ordinanza n. 29472 del 14/11/2024 (Rv. 672634-01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: PELLECCCHIA ANTONELLA. Relatore: PELLECCCHIA ANTONELLA.

C. (GANCI ELVIRA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 29/05/2020

113203 OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - MORATORI
Prestazioni sanitarie erogate da strutture private accreditate - Natura di transazione commerciale ex art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 231 del 2002 - Sussistenza - Interessi moratori ex art. 5 medesimo d.lgs. - Spettanza - Condizioni - Rispetto del cd. regime delle tre A (autorizzazione, accreditamento, accordo) - Conseguenze - Contratto scritto con l'ente pubblico competente - Necessità - Fattispecie.

141016 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - IN GENERE In genere.

Le prestazioni sanitarie erogate da strutture private accreditate in favore dei fruitori del SSN hanno natura di transazione commerciale ex art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 231 del 2002, sicché sono dovuti gli interessi moratori nella misura prevista di cui all'art. 5 del medesimo d.lgs., a condizione che sia rispettato il c.d. "regime delle tre A" (autorizzazione, accreditamento, accordo), poiché è necessario che il rapporto tra struttura accreditata ed ente pubblico sia formalizzato con un contratto scritto, collegato alla concessione e regolante l'accreditamento stesso. (Nella specie, la S.C. ha negato la spettanza degli interessi comunitari, per le prestazioni rese dopo l'8 agosto 2002, mancando un contratto scritto).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 09/10/2002 num. 231 art. 2 com. 1 lett. A), Decreto Legisl. 09/10/2002 num. 231 art. 5, Direttive del Consiglio CEE 29/06/2000 num. 35, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 8 quater CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 17665 del 2019 Rv. 654436-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 35092 del 2023 Rv. 669636-01

Sez. 3, Ordinanza n. 29474 del 14/11/2024 (Rv. 672579-01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: PELLECCCHIA ANTONELLA. Relatore: PELLECCCHIA ANTONELLA.

A. (CAVALLARO GENNARO) contro A. (MARTUCCI EDUARDO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 24/11/2020

SEZIONE TERZA

097196 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - CONVENZIONI (MEDICI, AMBULATORI, ISTITUTI DI CURA) Attività sanitaria in regime di accreditamento - Domanda di pagamento delle prestazioni - Superamento del tetto di spesa - Onere della prova - A carico del debitore - Contenuto - Mera liquidazione - Idoneità - Esclusione - Fattispecie.

138212 PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE In genere.

In tema di remunerazione delle prestazioni sanitarie fornite in regime di accreditamento, la prova del superamento del tetto di spesa, costituendo fatto impeditivo della pretesa creditoria della struttura accreditata, grava sul debitore e deve consistere nella dimostrazione dell'effettivo pagamento delle prestazioni fino all'esaurimento del budget, essendo inidonea, a tal fine, la mera liquidazione del relativo importo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto sufficiente a comprovare il superamento del tetto di spesa una nota dell'ASL debitrice in cui erano indicate le fatture in relazione alle quali emettere nota di credito, nonostante l'effettività del pagamento fosse stata contestata e la circostanza fosse stata fatta oggetto di specifico motivo di appello).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 8 quater CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 3403 del 2018 Rv. 647598-01, N. 10182 del 2021 Rv. 661264-01

Sez. 3, Ordinanza n. 29537 del 15/11/2024 (Rv. 672889-02)

Presidente: SCRIMA ANTONIETTA. Estensore: CRICENTI GIUSEPPE. Relatore: CRICENTI GIUSEPPE.

Z. (TOSEL FEDERICA) contro A. (FOGLIANI ENZO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 19/03/2020

133103 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA Domanda volta ad ottenere il pagamento di una somma determinata o di quella somma maggiore o minore che risulterà all'esito dell'istruttoria - Formula di stile - Esclusione - Condizioni - Conseguenze - Fattispecie.

La formula "somma maggiore o minore risultante all'esito dell'istruttoria" o altre analoghe espressioni, che accompagna le conclusioni con cui una parte chiede la condanna al pagamento di una somma determinata, non costituisce una clausola meramente di stile quando persiste una ragionevole incertezza sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi, con la conseguenza che detta clausola è priva di rilevanza se, all'esito dell'istruttoria, compiuta anche tramite consulenza tecnica d'ufficio, sia risultata una somma maggiore di quella originariamente richiesta e la parte si sia limitata a richiamare le conclusioni rassegnate con l'atto introduttivo e la formula ivi riprodotta. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva condannato alla corresponsione della somma come quantificata, all'esito della consulenza tecnica, nella comparsa conclusionale dall'attrice, adeguando la propria pretesa risarcitoria alla stima del consulente tecnico).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 195

Massime precedenti Conformi: N. 35302 del 2022 Rv. 666456-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, Ordinanza n. 29530 del 15/11/2024 (Rv. 672888-01)

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: GORGONI MARILENA.

Relatore: GORGONI MARILENA.

G. (BOSCOLO MASSIMO) contro J. (CIVALE FABIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 10/12/2020

104001 LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Leasing immobiliare - Mancata indicazione del "tasso leasing" in contratto - Determinabilità per relationem dei tassi di interesse a carico dell'utilizzatrice - Limiti di ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.

In tema di leasing immobiliare, la mancata indicazione del "tasso leasing" nel contratto non determina la violazione dell'art. 117, comma 4, T.U.B., qualora lo stesso sia determinabile per relationem, con rinvio a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, obiettivamente individuabili, senza alcun margine di incertezza né di discrezionalità in capo alla società di leasing, dovendosi individuare la ratio della norma nell'esigenza di salvaguardia del cliente sul piano della trasparenza, declinata in senso economico, essendo trasparente il contratto che lascia intuire o prevedere il livello di rischio o di spesa del contratto di durata. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva ritenuto l'oggettiva determinabilità dei tassi applicabili ad un contratto di leasing che prevedeva un piano finanziario di rimborso basato su canoni fissi integrati, ogni tre mesi, tramite una completa indicizzazione al Libor CHF 3 mesi e, ogni sei mesi, attraverso un regolamento dipendente dall'andamento del rapporto di cambio tra la valuta nazionale e il franco svizzero).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1284 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1815 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 117 com. 4 CORTE COST., Legge 04/08/2017 num. 124 art. 1 com. 136 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 28824 del 2023 Rv. 669019-01

Massime precedenti Vedi: N. 36026 del 2023 Rv. 669821-01

Sez. 3, Ordinanza n. 29554 del 15/11/2024 (Rv. 672580-01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: ROSSI RAFFAELE. Relatore: ROSSI RAFFAELE.

P. (MEINERI GIOVANNI) contro A. (FALETTI GIANCARLO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 27/05/2020

062007 COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO SULLA COMPETENZA Pronuncia sulla competenza - Tempestiva riassunzione - Mancanza - Effetti - Estinzione del giudizio - Effetti sulla prescrizione ex art. 2945, comma 2, c.c.

133118 PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PER INATTIVITA' DELLE PARTI E PER MANCATA PROSECUZIONE O RIASSUNZIONE In genere.

L'instaurazione del giudizio interrompe la prescrizione e ne sospende il decorso fino al passaggio in giudicato della sentenza (anche di rito) che lo definisce, ma - se il processo, terminato con pronuncia declinatoria della competenza (insuscettibile di passaggio in giudicato in senso sostanziale), si estingue per mancata tempestiva riassunzione - viene meno l'unicità del processo e non può prodursi l'effetto sospensivo ex art. 2945, comma 2, c.c., operante solo se l'estinzione viene evitata, e la prescrizione decorre dalla notificazione dell'atto introduttivo del giudizio estinto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 50 com. 2, Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2945, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 34100 del 2019 Rv. 656763-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, Ordinanza n. 29494 del 15/11/2024 (Rv. 672886-01)

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: GORGONI MARILENA.

Relatore: GORGONI MARILENA.

D. (D'ATRI ROBERTO) contro F. (DE MARCHI CLAUDIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 26/07/2022

100070 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DELL'ISTRUTTORE - RIMESIONE DELLA CAUSA AL COLLEGIO - IN GENERE Giudizio dinanzi alla corte d'appello - Riproposizione della richiesta di discussione orale ex art. 352, comma 2, c.p.c. - Modalità - Istanza indirizzata al presidente del collegio - Idoneità - Fondamento.

Nelle impugnazioni dinanzi alla corte d'appello, la riproposizione della richiesta di discussione orale della causa, di cui all'art. 352, comma 2, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, già formulata in sede di precisazione delle conclusioni, può essere effettuata anche con un'istanza, depositata prima della scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica, indirizzata al presidente del collegio, anziché al presidente della corte, essendo tale modalità idonea a soddisfare l'esigenza, sottesa alla norma, che destinatario necessario, in via immediata e diretta, sia l'organo che deve provvedere all'adozione della modalità di fissazione dell'udienza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 352 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 2067 del 2023 Rv. 666781-01, N. 23514 del 2024 Rv. 672215-01

Sez. 3, Ordinanza n. 29488 del 15/11/2024 (Rv. 672885-01)

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: GORGONI MARILENA.

Relatore: GORGONI MARILENA.

C. (BELLECCA LILIANA) contro C.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE NAPOLI, 01/12/2021

001014 ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - DERIVAZIONI E UTILIZZAZIONI (UTENZE) - CANONI - IN GENERE Mancanza e temporanea inattività degli impianti di depurazione - Riconducibilità a tale nozione dell'assoluta insufficienza di detto impianto alla luce delle sentenze della Corte costituzionale n. 39 del 2010 e n. 335 del 2008 - Fondamento - Fattispecie.

Alla mancanza ed alla temporanea inattività degli impianti di depurazione, che giustificano il diritto dell'utente di chiedere ai gestori del servizio idrico integrato la restituzione della quota non dovuta di tariffa, va equiparata l'"assoluta insufficienza" di detti impianti poiché, alla luce delle sentenze della Corte costituzionale n. 39 del 2010 e n. 335 del 2008, il pagamento di un servizio di depurazione del quale non si è comunque potuto usufruire per fatto non imputabile è da ritenere, in ogni caso, indebito. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva rigettato la domanda di ripetizione fondata sull'inefficienza dell'impianto, in quanto non assolvente alla sua funzione di depurazione delle acque reflue, e non sulla sua radicale inesistenza o inattività).

Riferimenti normativi: Legge 05/01/1994 num. 36 art. 14 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 155 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 3314 del 2020 Rv. 656891-02

Massime precedenti Vedi: N. 28842 del 2023 Rv. 669020-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, Ordinanza n. 29510 del 15/11/2024 (Rv. 672887-01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: ROSSI RAFFAELE. Relatore: ROSSI RAFFAELE.

C. (DE PASQUALE DAVIDE) contro U. (ZARBA FRANCESCO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE TORINO, 16/06/2020

140036 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - IN GENERE Assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica - Deliberazione della sentenza anteriore alla visibilità nel fascicolo telematico della memoria di replica tempestivamente depositata - Conseguenze - Nullità della sentenza - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

È nulla la sentenza emessa dopo la scadenza del termine per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ma prima che una di queste ultime, depositata telematicamente, sia effettivamente "visibile" da parte del giudice, concretizzando un vulnus al diritto di difesa della parte, il quale postula l'effettivo ingresso degli scritti conclusionali nella sfera di conoscibilità del giudice investito della decisione. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato la nullità della sentenza depositata alle ore 9.54 del 16 giugno 2020, posto che il deposito telematico della memoria di replica della parte appellata, effettuato il 15 giugno 2020 - ultimo giorno utile - era stato accettato dal cancelliere - e, quindi, l'atto posto in leggibilità del giudice - solo alle ore 13.34 del medesimo 16 giugno).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 36596 del 2021 Rv. 663244-01

Sez. 3, Sentenza n. 29491 del 15/11/2024 (In attesa del numero di rivista)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: ROSSETTI MARCO. Relatore: ROSSETTI MARCO. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.)

A. (BARBERA ANTONIO) contro A. (LOCATELLI LORENZO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 10/12/2020

100003 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - AMMISSIBILITA' ED INAMMISSIBILITA' Impugnazione - Lloyd's di Londra che hanno sottoscritto il contratto - Nullità - Esclusione - Condizioni - Fondamento.

133086 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI E DELLA LORO RESIDENZA, DOMICILIO O DIMORA (PERSONA FISICA, PERSONA GIURIDICA, ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA, COMITATO) - IN GENERE In genere.

L'impugnazione proposta dagli assicuratori dei Lloyd's di Londra che hanno sottoscritto in Italia un contratto di assicurazione non è nulla per il solo fatto che il soggetto proponente sia indicato come "quegli assicuratori dei Lloyd's che hanno sottoscritto il contratto n. [xxx]", se il contratto è indicato in modo univoco e contiene pattuizioni che consentono di risalire alle generalità del soggetto assuntore del rischio (underwriter) atteso che la nullità di un atto processuale per indeterminatezza dell'indicazione delle generalità di chi li compie è predicabile solo se l'indeterminatezza è assoluta ed insuperabile.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 164, Cod. Proc. Civ. art. 342

SEZIONE TERZA

Massime precedenti Vedi: N. 24441 del 2015 Rv. 637980-01, N. 6803 del 2012 Rv. 622535-01

Sez. 3, Decreto n. 29567 del 15/11/2024 (Rv. 672894-01)

Presidente: . *Estensore:* **SCRIMA ANTONIETTA.**

D. (RUSSO CLAUDIO) contro B. (NARDONE ANTONIO)

Dichiara estinto il processo, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 11/07/2023

162023 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE Spese relative alla procedura di sospensione dell'esecuzione della pronuncia di appello ai sensi dell'art. 373 c.p.c. - Liquidazione da parte della Corte di cassazione con decreto ex artt. 380-bis, comma 2, e 391 c.p.c. - Ammissibilità - Condizioni.

La liquidazione delle spese sostenute, davanti al giudice di appello, per lo svolgimento della procedura di sospensione dell'esecuzione della sentenza, ai sensi dell'art. 373 c.p.c., può essere chiesta alla Corte di cassazione, previa specifica e documentata istanza depositata nei termini di cui all'art. 372 c.p.c., anche in caso di definizione del giudizio di legittimità con decreto ai sensi degli artt. 380-bis, comma 2, e 391 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 373 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 380 bis, Cod. Proc. Civ. art. 391

Massime precedenti Vedi: N. 6792 del 2024 Rv. 670500-02

Sez. 3, Ordinanza n. 29520 del 15/11/2024 (Rv. 673001-01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **SPAZIANI PAOLO.**

Relatore: **SPAZIANI PAOLO.** P.M. **VISONA' STEFANO.** (Conf.)

A. (VACCARELLA ROMANO) contro G. (TASSONI FRANCO)

Regola competenza

044061 COMPETENZA CIVILE - CONTINENZA DI CAUSE Azione di accertamento negativo - Procedimento monitorio - Proposizione delle domande dinanzi a giudici diversi - Giudice competente - Individuazione - Criterio della prevenzione - Determinazione con riferimento alla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo - Necessità - Conseguenze - Fattispecie.

Qualora venga rilevata la sussistenza del rapporto di continenza tra la domanda di accertamento negativo di un credito proposta davanti ad un determinato giudice e quella di condanna per lo stesso credito introdotta con il ricorso per decreto ingiuntivo dinanzi ad altro giudice, ai fini della determinazione della prevenzione rileva il deposito del ricorso, ai sensi dell'art. 39, comma 3, c.p.c., nel senso che se la domanda di accertamento negativo è proposta successivamente al deposito del ricorso monitorio, ancorché anteriormente alla sua notificazione, la continenza opera tramite riunione dell'azione di accertamento negativo a quella di opposizione al decreto ingiuntivo, sempre che la domanda monitoria sia stata formulata davanti ad un giudice che, alla data della presentazione, era competente a conoscerla; se, invece, la domanda di accertamento negativo è proposta anteriormente al deposito del ricorso monitorio, la continenza opera con la trasmigrazione della causa di opposizione al decreto ingiuntivo, previa declaratoria di nullità dello stesso, dinanzi al giudice preventivamente adito con la domanda di accertamento negativo del credito, sempre che sia competente anche per l'altra causa. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato la competenza del giudice innanzi al quale era stata proposta, da una compagnia assicurativa, domanda di accertamento della non indennizzabilità di una parte dei danni riportati

SEZIONE TERZA

dall'assicurato, con atto notificato in data antecedente al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo da parte dell'assicurato, avente ad oggetto il medesimo indennizzo).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 39 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 39 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 643 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 18564 del 2015 Rv. 636701-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20596 del 2007 Rv. 599253-01

Sez. 3, Sentenza n. 29491 del 15/11/2024 (In attesa del numero di rivista)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **ROSSETTI MARCO.** *Relatore:* **ROSSETTI MARCO.** *P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.)*

A. (BARBERA ANTONIO) contro A. (LOCATELLI LORENZO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 10/12/2020

018025 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE
Lloyd's of London - Natura giuridica - Fattispecie.

I Lloyd's di Londra non sono un assicuratore, ma una unione di assicuratori (Members) associati in gruppi (Syndicates), ciascuno dei quali ha personalità giuridica autonoma e risponde personalmente e non solidalmente della quota di rischio sottoscritta col singolo contratto. (Fattispecie anteriore alla costituzione della società per azioni di diritto belga "Lloyd's Europe", che costituisce un assicuratore a tutti gli effetti).

Riferimenti normativi: Legge Straniera 23/07/1982 num. 2

Sez. 3, Ordinanza n. 29499 del 15/11/2024 (Rv. 672893-01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **SPAZIANI PAOLO.** *Relatore:* **SPAZIANI PAOLO.**

S. (TORTORELLA MARCO) contro P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 01/10/2020

102095 ISTRUZIONE E SCUOLE - UNIVERSITA' - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE SU 020006/2024 67175801

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 20006 del 2024 Rv. 671758-01

Sez. 3, Ordinanza n. 29537 del 15/11/2024 (Rv. 672889-01)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA.** *Estensore:* **CRICENTI GIUSEPPE.** *Relatore:* **CRICENTI GIUSEPPE.**

Z. (TOSEL FEDERICA) contro A. (FOGLIANI ENZO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 19/03/2020

100003 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - AMMISSIBILITA' ED INAMMISSIBILITA'
Impugnazione incidentale tardiva - Perdita d'efficacia ex art. 334, comma 2, c.p.c. - Presupposto

SEZIONE TERZA

- Dichiarazione di inammissibilità della impugnazione principale - Nozione - Pronuncia di inammissibilità dei singoli motivi - Applicabilità - Esclusione.

100218 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE In genere.

L'art. 334, comma 2, c.p.c., in base al quale l'impugnazione incidentale tardiva perde efficacia se è dichiarata inammissibile quella principale, si applica nei soli casi di inammissibilità dell'impugnazione in senso proprio, per mancata osservanza del termine per impugnare o degli adempimenti richiesti dalla legge processuale a pena di inammissibilità, e non quando la causa sia stata decisa nel merito e la pronuncia di inammissibilità abbia riguardato i singoli motivi e la conseguenza della loro specifica infondatezza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 334 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 19284 del 2014 Rv. 632858-01

Sez. 3, Ordinanza n. 29486 del 15/11/2024 (Rv. 672884-01)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA**. Estensore: **FIECCONI FRANCESCA**. Relatore: **FIECCONI FRANCESCA**.

D. (FACCIO STEFANO) contro R. (CONTALDI STEFANIA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 21/02/2022

152014 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE Danno da inadempimento contrattuale - Mancato guadagno - Portata - Valutazione equitativa - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.

Il danno patrimoniale da mancato guadagno, concretandosi nell'accrescimento patrimoniale effettivamente pregiudicato o impedito dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale, presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, esclusi i mancati guadagni meramente ipotetici perché dipendenti da condizioni incerte, sicché la sua liquidazione richiede un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità), che può essere equitativamente svolto in presenza di elementi certi offerti dalla parte non inadempiente, dai quali il giudice possa sillogisticamente desumere l'entità del danno subito. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, affermata la responsabilità professionale per negligente svolgimento dell'incarico di progettista e direttore dei lavori in relazione alla costruzione di 11 autorimesse, delle quali era stata ordinata la demolizione in quanto non conformi alla normativa edilizia e non sanabili, aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno da mancata vendita delle autorimesse in carenza di una specifica allegazione degli elementi e circostanze di cui si componeva detto danno).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226

Massime precedenti Conformi: N. 5613 del 2018 Rv. 647991-01

Sez. 3, Sentenza n. 29623 del 18/11/2024 (Rv. 672895-01)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO**. Estensore: **PORRECA PAOLO**. Relatore: **PORRECA PAOLO**. P.M. **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA**. (Diff.)

A. (CAPRIOLI VINCENZO) contro B. (DE CRESCENZO ENRICO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 10/09/2019

SEZIONE TERZA

100180 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - IN GENERE Patrocinio a spese dello Stato - Mancato deposito del provvedimento di ammissione - Acquisizione in atti dell'intervenuta revoca dell'ammissione - Improcedibilità del ricorso - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

133067 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO In genere.

In tema di patrocinio a spese dello Stato, in caso di mancato deposito del provvedimento di ammissione e di acquisizione in atti dell'intervenuta revoca dell'ammissione al beneficio, va esclusa l'improcedibilità del ricorso ex art. 369, comma 2, n. 1 c.p.c., stante il raggiungimento dello scopo della norma relativo alla verificabile regolarità procedimentale sotto il profilo dell'emergenza degli oneri pubblici di spesa. (Nella specie, la S.C., in un giudizio introdotto da soggetti che, pur dichiarando di avvalersi del patrocinio a spese dello Stato, non avevano prodotto il relativo provvedimento di ammissione, ha rigettato l'eccezione di improcedibilità del ricorso, in quanto era stata rinvenuta nel fascicolo d'ufficio la nota della cancelleria con cui si chiedeva il recupero delle spese di giustizia, implicitamente dando per acquisita la sopravvenuta revoca del beneficio).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 2 lett. 1

Massime precedenti Vedi: N. 21905 del 2021 Rv. 661945-01

Sez. 3, Ordinanza n. 29632 del 18/11/2024 (Rv. 672897-01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: ROSSI RAFFAELE. Relatore: ROSSI RAFFAELE.

A. (MARINOZZI SABRINA) contro A. (TATOZZI GOFFREDO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE TERAMO, 01/12/2021

148019 RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - OPERE PUBBLICHE - STRADE Sinistro stradale - Responsabilità presunta dell'ente proprietario ex art. 2051 c.c. - Prova liberatoria - Repentinità dell'insorgenza del fattore di danno e espletamento di idonea attività di controllo - Necessità - Fattispecie.

In tema di responsabilità dell'ente proprietario di una strada, ex art. 2051 c.c., ove la situazione di pericolo sia dovuta ad una alterazione dello stato della cosa per cause estrinseche ed estemporanee, create da terzi, ai fini dell'esonero da responsabilità dell'ente occorre la prova rigorosa della repentinità dell'insorgenza del fattore di danno e dell'espletamento di un'idonea, efficace ed immanente attività di controllo e vigilanza volta alla rimozione tempestiva della condizione di pericolo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, con riferimento a danni derivanti da detriti presenti sulla carreggiata, aveva inferito in via presuntiva l'imprevedibilità del fattore esterno causa del danno dalla mera assenza di segnalazioni da parte degli utenti, senza accertare che l'alterazione della sede stradale dovuta alla presenza del detrito causa del danno fosse stata così istantanea ed improvvisa da rendere impossibile per il custode un concreto intervento di ripristino, verificando non già la predisposizione astratta di un piano di interventi ma, nello specifico, se questi vi fossero stati e fossero stati idonei).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11096 del 2020 Rv. 658150-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Ordinanza n. 29643 del 18/11/2024** (Rv. **672898-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO**. Estensore: **SIMONE ROBERTO**.

Relatore: **SIMONE ROBERTO**.

N. (FERRARA FIERRO ANTONIO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 23/06/2020

127008 PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE Consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c. - Efficacia interruttiva - Configurabilità - Fondamento.

130012 PROCEDIMENTI CAUTELARI - ISTRUZIONE PREVENTIVA - ACCERTAMENTO TECNICO In genere.

La notificazione del ricorso per consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c. ha efficacia interruttiva della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943 c.c., in quanto tale procedimento rientra nella categoria dei giudizi conservativi (al pari dell'accertamento ex art. 696 c.p.c.), in quanto funzionale alla raccolta di elementi informativi al fine di propiziare una conciliazione preventiva ovvero di dissuadere dall'intraprendere una lite, e per la sua ammissibilità, peraltro, è necessario che la parte ricorrente evidenzi il rapporto di strumentalità rispetto all'accertamento del credito derivante dalla mancata o inesatta esecuzione di un contratto o da un fatto illecito, ossia l'esistenza della lesione di un diritto, oggetto di accertamento da parte dell'ausiliario del giudice, che si intende tutelare in sede di cognizione in caso di mancata conciliazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2945, Cod. Proc. Civ. art. 696 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 696 bis CORTE COST., Decreto Legge 14/03/2005 num. 35 art. 2 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2971 del 2019 Rv. 652359-01, N. 8637 del 2020 Rv. 657694-02

Sez. 3, **Ordinanza n. 29636 del 18/11/2024** (Rv. **673004-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. Estensore: **ROSSI RAFFAELE**. Relatore: **ROSSI**

RAFFAELE.

P. (DELLA MONICA UGO) contro E. (SALVATI SABATO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO SALERNO, 18/11/2022

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Opposizione a precetto - Domanda riconvenzionale dell'opposto - Ammissibilità - Fattispecie.

In seguito alla proposizione di un'opposizione a precetto e all'esecuzione a norma dell'articolo 615 c.p.c., si instaura un giudizio di cognizione all'interno del quale è consentito all'opposto proporre domanda riconvenzionale nei confronti dell'opponente per ragioni creditorie diverse rispetto a quelle azionate, al fine di conseguire, in caso di accoglimento, una pronuncia che costituisca un nuovo titolo esecutivo, in aggiunta a quella azionato o in sostituzione di esso, se invalido. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, in sede di opposizione a precetto fondato su assegni bancari, aveva ritenuto ammissibile la domanda riconvenzionale del creditore opposto, volta ad ottenere la condanna al pagamento degli importi portati dagli assegni a titolo di corrispettivo di lavori edili effettuati su committenza dell'emittente e del coniuge).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345

Massime precedenti Conformi: N. 8399 del 2003 Rv. 563607-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Ordinanza n. 29831 del 19/11/2024** (Rv. **672934-01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **GORGONI MARILENA**. Relatore: **GORGONI MARILENA**.

F. (GAETANI DOMENICO PAOLO) contro U. (MARINI FENIZIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 04/10/2022

149150 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PEGNO (NOZIONE, CARATTERI) - DI BENI MOBILI - VENDITA DELLA COSA - IN GENERE Deposito amministrato di azioni - Mandato irrevocabile a vendere i titoli - Garanzia per concesso affidamento - Perdita di valore del bene - Obbligo di vendere i titoli - Esclusione - Obbligo di buona fede durante l'esecuzione del contratto - Configurabilità - Fattispecie.

In tema di deposito amministrato di azioni, il mandato irrevocabile a vendere titoli conferito a un istituto bancario a garanzia di un concesso affidamento esclude, pur in presenza di un significativo scarto tra valore della garanzia e debito garantito, l'obbligo della banca di procedere alla vendita, ma non la esonera dall'agire in buona fede, nell'esecuzione del contratto, per la gestione prudentiale dei titoli e la loro eventuale dismissione, anche in assenza di un ordine esplicito. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva rigettato la domanda risarcitoria di due correntisti limitandosi ad escludere l'esistenza di un danno derivante dall'inadempimento dell'obbligo di vendere i titoli senza valutare la sussistenza di un danno per violazione, da parte della banca, dell'obbligo di comportarsi in buona fede nell'esecuzione del contratto, provvedendo alla vendita delle azioni in via di deterioramento, anche in assenza di un ordine impartito in tal senso dai clienti).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 2790

Massime precedenti Vedi: N. 6549 del 2023 Rv. 667132-01

Sez. 3, **Ordinanza n. 29825 del 19/11/2024** (Rv. **672903-01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO**. Estensore: **GRAZIOSI CHIARA**.

Relatore: **GRAZIOSI CHIARA**.

E. (GUIDOTTI ROLANDINO) contro B.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 19/11/2021

162008 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - DI RAPPRESENTANTI O CURATORI Eredi beneficiati - Condanna alle spese - Ricorrenza di gravi motivi - Necessaria enunciazione - Mera soccombenza - Sufficienza - Esclusione.

In tema di disciplina delle spese processuali, la condanna degli eredi beneficiati al pagamento delle spese dell'intero processo o di singoli atti, prevista dall'art. 94 c.p.c., postula la ricorrenza di "gravi motivi", da enunciarsi in modo specifico dal giudice, e non discende quale conseguenza automatica della mera soccombenza.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 490, Cod. Proc. Civ. art. 94

Massime precedenti Vedi: N. 9203 del 2020 Rv. 657676-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, Ordinanza n. 29730 del 19/11/2024 (Rv. 672900-01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: IANNELLO EMILIO.

Relatore: IANNELLO EMILIO.

C. (MARRAZZO FORTUNATO) contro R.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 31/08/2020

148002 RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE Medici specializzandi - Mancato o tardivo recepimento delle direttive comunitarie - Risarcimento del danno - Secondo corso di specializzazione - Spettanza - Sussistenza.

Al medico, che ha già conseguito una prima specializzazione, spetta il risarcimento del danno per tardiva attuazione delle direttive comunitarie in materia di retribuzione dei medici specializzandi, in riferimento ad un secondo corso di specializzazione seguito.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 08/08/1991 num. 257

Massime precedenti Vedi: N. 23577 del 2011 Rv. 620495-01

Sez. 3, Ordinanza n. 29832 del 19/11/2024 (Rv. 672935-01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: CIRILLO FRANCESCO MARIA.

Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA.

F. (TOLLOT ANTONIA) contro A. (MARI ENRICO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 04/11/2021

152011 RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) Danno cd. da premorienza - Liquidazione secondo le tabelle milanesi - Esclusione - Criterio della proporzionalità del pregiudizio liquidato alla vita residua - Validità - Tabelle del Tribunale di Roma - Ammissibilità - Fattispecie.

Il danno da premorienza - cioè, quello spettante "iure successionis" agli eredi della vittima di lesioni deceduta prima della conclusione del giudizio e per causa indipendente dalla menomazione conseguente all'illecito - non può essere liquidato secondo le tabelle milanesi, le quali, anche nella versione del 2024, non risultano conformi al principio di equità, in quanto basate sul presupposto dell'irrelevanza dell'età anagrafica della vittima e sull'attribuzione al danno biologico permanente di un valore economico decrescente nel corso del tempo, poiché il pregiudizio va liquidato secondo un criterio di proporzionalità tra la somma che sarebbe spettata al danneggiato, in considerazione dell'età e della percentuale di invalidità, se fosse rimasto in vita fino al termine del giudizio e in ragione del numero di anni effettivamente vissuti (come previsto, ad esempio, dalle tabelle del Tribunale di Roma).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 41933 del 2021 Rv. 663500-01

Sez. 3, Ordinanza n. 29833 del 19/11/2024 (Rv. 672936-01)

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: TASSONE STEFANIA.

Relatore: TASSONE STEFANIA.

C. (ARCAINI GLAUCO) contro V. (FIORUCCI LUCIANO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 15/07/2022

113075 OBBLIGAZIONI IN GENERE - APPARENZA DEL DIRITTO Contrasto con situazioni giuridiche risultanti da specifici mezzi di pubblicità - Principio dell'apparenza del diritto e

SEZIONE TERZA

dell'affidamento - Applicabilità - Condizioni - Inerenza ad un potere attribuibile per determinati atti e senza formalità - Necessità - Fattispecie.

Il principio dell'apparenza del diritto e dell'affidamento - traendo origine dalla legittima (e, quindi, incolpevole) aspettativa del terzo di fronte ad una situazione ragionevolmente attendibile, ancorché non conforme alla realtà, non altrimenti accertabile se non attraverso le sue esteriori manifestazioni - non è invocabile nei casi in cui la legge prescrive speciali mezzi di pubblicità mediante i quali è possibile controllare, con l'ordinaria diligenza, la consistenza effettiva dell'altrui potere, come accade nel caso di organi di società di capitali regolarmente costituiti; tuttavia, anche in tale ipotesi il principio dell'affidamento può essere invocato, qualora il potere, sulla cui esistenza si assume di aver fatto incolpevolmente affidamento, possa sussistere indipendentemente dalla sua regolamentazione statutaria e possa essere conferito per determinati atti e senza particolari formalità. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, in relazione alla sottoscrizione di un contratto di telefonia, aveva ritenuto configurabile l'affidamento incolpevole della compagnia telefonica nel potere di rappresentare una s.r.l. in capo al sottoscrittore, il quale faceva parte del suo organico, aveva la disponibilità del timbro dell'azienda ed aveva esibito l'atto costitutivo aziendale e la propria carta d'identità).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1393, Cod. Civ. art. 1398, Cod. Civ. art. 1189

Massime precedenti Conformi: N. 10297 del 2010 Rv. 613033-01

Sez. 3, Ordinanza n. 29791 del 19/11/2024 (Rv. 672901-02)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO**. Estensore: **ROSSETTI MARCO**.

Relatore: **ROSSETTI MARCO**.

S. (CAPONE PASQUALE) contro G. (ARIETA GIOVANNI)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 24/03/2022

018149 ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - IN GENERE Massimale - Limite dell'obbligazione dell'assicuratore quanto al capitale - Sussistenza - Danno da ritardato adempimento - Condanna dell'assicuratore al pagamento degli interessi compensativi - Ammissibilità - Fondamento.

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, il massimale segna il limite dell'obbligazione dell'assicuratore solo rispetto al capitale e non alla mora, sicché, in caso di ritardo nel pagamento della propria obbligazione, l'assicuratore è tenuto al pagamento degli interessi compensativi, senza limiti di sorta, in quanto, diversamente opinando, in tutti i casi in cui il danno eguagli o superi il massimale, un assicuratore potrebbe ritardare l'adempimento, anche per anni, senza andare incontro agli effetti della mora.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8676 del 2022 Rv. 664608-01

Sez. 3, Ordinanza n. 29829 del 19/11/2024 (Rv. 672904-01)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **GORGONI MARILENA**. Relatore: **GORGONI MARILENA**.

R. (GUARDI' ROBERTO) contro G. (NALINI CRISTINA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 18/11/2021

SEZIONE TERZA

122028 PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE Documenti contenenti dati personali - Produzione in giudizio - Ammissibilità - Limiti - Precostituzione di prove utilizzabili nel processo - Estensione - Modalità di acquisizione - Irrilevanza - Fondamento - Condizioni - Fattispecie.

La produzione in giudizio di documenti contenenti dati personali è consentita purché sia strumentale all'esercizio del diritto di difesa, la cui esplicazione non è limitata alla sede processuale ma si estende anche alla precostituzione di prove utilizzabili nel processo, quali che siano le modalità con cui sono stati acquisiti, stante la prevalenza del diritto di difesa, sempre ché sia esercitato nel rispetto dei doveri di correttezza, pertinenza e non eccedenza previsti dagli artt. 4 e 11 del d.lgs. n. 196 del 2003. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva ritenuto legittima la produzione in giudizio di una corrispondenza elettronica fondamentale per sostenere la domanda di addebito della separazione, pur se acquisita qualche mese prima della pendenza del giudizio, in quanto rispettosa dei requisiti indicati agli artt. 4 e 11 del d.lgs. n. 196 del 2003 razione temporis vigenti).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 4, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 11

Massime precedenti Vedi: N. 33809 del 2021 Rv. 662774-01 Rv. 662774-03

Sez. 3, Ordinanza n. 29757 del 19/11/2024 (Rv. 673005-01)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** Estensore: **PELLECCHIA ANTONELLA.**

Relatore: **PELLECCHIA ANTONELLA.**

N. (PETROZZIELLO ANTONIO) contro A. (MIGLI CRISTIANO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 16/02/2021

133225 PROCEDIMENTO CIVILE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSA Pendenza di cause connesse davanti a giudici diversi dello stesso ufficio giudiziario - Violazione del dovere di riferire al capo dell'ufficio - Nullità della sentenza - Esclusione - Provvedimenti relativi - Natura ordinatoria - Sussistenza - Conseguenze - Insindacabilità in sede di legittimità.

Nel caso di connessione della stessa causa con altra causa pendente davanti ad un diverso giudice dello stesso ufficio, è inidonea a determinare la nullità della sentenza la violazione dell'art. 274, comma 2 c.p.c., relativo al dovere del giudice incaricato della trattazione di una delle cause di riferire al capo dell'ufficio, in quanto concerne una norma attinente al mero ordine interno (ad uno stesso ufficio giudiziario) di trattazione delle cause e non ad una fase dell'"iter" formativo del convincimento del giudice; peraltro, l'esercizio in senso affermativo o negativo del potere di disporre la riunione non è censurabile in sede di legittimità, poiché i relativi provvedimenti hanno natura ordinatoria e si fondano su valutazioni di mera opportunità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 274 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 1697 del 2008 Rv. 601473-01

Sez. 3, Ordinanza n. 29815 del 19/11/2024 (Rv. 672902-01)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** Estensore: **CIRILLO FRANCESCO MARIA.**

Relatore: **CIRILLO FRANCESCO MARIA.**

A. (ROMEO MASSIMO) contro Z. (CORNELIO ENRICO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 14/03/2022

SEZIONE TERZA

152011 RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)
Danno biologico - Cd. rischio "latente" di successivo aggravamento o decesso del danneggiato in conseguenza dei postumi della patologia - Quantificazione del pregiudizio - Modalità - Riferimento alla speranza di vita in concreto o alla durata della vita media nazionale - Condizioni - Fattispecie.

152015 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI
In genere.

In tema di liquidazione del danno alla persona, il cd. "rischio latente" (vale a dire la possibilità che i postumi, per la loro gravità, provochino un nuovo e diverso pregiudizio consistente in un'ulteriore invalidità o nella morte ante tempus) - costituisce una lesione della salute del danneggiato, da considerare nella determinazione del grado percentuale di invalidità permanente secondo le indicazioni della medicina legale: ne consegue che, qualora il grado di invalidità sia determinato tenendo in conto detto rischio, il danno biologico va liquidato in relazione alla concreta minore speranza di vita del danneggiato e non della durata media della vita; se, invece, il "rischio latente" non è stato incluso nella determinazione del grado percentuale di invalidità permanente (o perché non contemplato dal barème utilizzato o per omissione del consulente), il giudice deve tenerlo in considerazione maggiorando la liquidazione in via equitativa, anche scegliendo il valore monetario del punto di invalidità previsto per una persona della medesima età della vittima e, dunque, in base alla durata media nazionale della vita, anziché alla speranza di vita del caso concreto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva liquidato il danno biologico occorso ad una neonata in base all'aspettativa di vita media, anche se dalla c.t.u. era emerso che la gravissima patologia dalla stessa contratta aveva ridotto la sua aspettativa di vita a trent'anni, in ragione del rilievo che, a causa della elevatissima percentuale di invalidità permanente riportata, pari al 92,5%, il rischio latente non avrebbe potuto essere liquidato con aumento della percentuale di invalidità).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 32, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226

Massime precedenti Conformi: N. 26118 del 2021 Rv. 662498-02

Massime precedenti Vedi: N. 35416 del 2022 Rv. 666184-02

Sez. 3, Ordinanza n. 29815 del 19/11/2024 (Rv. 672902-02)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: CIRILLO FRANCESCO MARIA.

Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA.

A. (ROMEO MASSIMO) contro Z. (CORNELIO ENRICO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 14/03/2022

152021 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA' PERSONALE - PERMANENTE Lesione della salute di rilevante entità - Perdita definitiva della capacità di lavoro - Danno patrimoniale - Sussistenza - Liquidazione - Criterio del triplo della pensione sociale - Presupposti - Fattispecie.

La definitiva e totale perdita della capacità di svolgere qualsivoglia occupazione, conseguente a una lesione della salute di rilevante entità, integra un danno patrimoniale per la cui liquidazione, nel caso in cui il soggetto non abbia potuto manifestare alcuna propensione per una determinata attività lavorativa, può farsi riferimento al criterio del triplo della pensione sociale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che a tale criterio aveva informato la liquidazione equitativa del danno patrimoniale futuro riconosciuto in favore di una neonata la quale aveva riportato, in conseguenza dell'illecito, un'invalidità permanente del 92,5%, sul presupposto che, crescendo, non avrebbe potuto svolgere alcun lavoro).

SEZIONE TERZA

Riferimenti normativi: Costituzione art. 32, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 1223, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 137

Massime precedenti Vedi: N. 27353 del 2024 Rv. 672545-01, N. 16844 del 2023 Rv. 667870-01, N. 5787 del 2024 Rv. 670456-01, N. 35663 del 2023 Rv. 669780-01

Sez. 3, Ordinanza n. 29815 del 19/11/2024 (Rv. 672902-03)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: CIRILLO FRANCESCO MARIA.

Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA.

A. (ROMEO MASSIMO) contro Z. (CORNELIO ENRICO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 14/03/2022

152003 RISARCIMENTO DEL DANNO - "COMPENSATIO LUCRI CUM DANNO" Danno patrimoniale per spese di assistenza - Indennità di accompagnamento - Compensatio lucri cum damno - Presupposti - Prova dell'effettiva spettanza e quantificazione - Necessità.

La possibilità di operare la compensatio lucri cum damno tra il risarcimento del danno patrimoniale corrispondente alle spese di assistenza della vittima e l'indennità di accompagnamento presuppone la prova dell'effettiva spettanza di quest'ultima e la relativa quantificazione, funzionale all'apprezzamento dell'ingiustificata locupletazione che si verificherebbe, a vantaggio del creditore, nel caso di versamento di un'ulteriore somma a titolo risarcitorio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 1223, Legge 11/02/1980 num. 18 art. 1 CORTE COST., Legge 04/11/2010 num. 183 art. 41

Massime precedenti Vedi: N. 2778 del 2019 Rv. 652294-01, N. 8866 del 2021 Rv. 660994-01, N. 22331 del 2022 Rv. 667615-01, N. 7345 del 2022 Rv. 664249-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12567 del 2018 Rv. 648650-01

Sez. 3, Ordinanza n. 29713 del 19/11/2024 (Rv. 672899-01)

Presidente: SCRIMA ANTONIETTA. Estensore: CRICENTI GIUSEPPE. Relatore: CRICENTI GIUSEPPE.

C. (BACCETTI ROBERTO) contro A. (BRANDI ENRICHETTA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 31/05/2022

138061 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - IN GENERE Consulenza tecnica espletata in diverso giudizio - Risultati difformi da consulenza svolta nel giudizio - Scelta del giudice - Motivazione specifica - Necessità.

138242 PROVA CIVILE - PROVE RACCOLTE IN ALTRO PROCESSO In genere.

Qualora, nel corso del giudizio di merito, venga espletata una consulenza tecnica, i cui risultati siano difformi da quelli di altra consulenza tecnica svolta in un diverso giudizio e successivamente acquisita agli atti, il giudice può seguire il parere che ritiene più congruo o discostarsene, dando adeguata e specifica giustificazione del suo convincimento; in particolare, quando intenda uniformarsi alla seconda consulenza, non può limitarsi ad un'adesione acritica ma deve giustificare la propria preferenza, indicando le ragioni per cui ritiene di disattendere le conclusioni del primo consulente, salvo che queste risultino criticamente esaminate dalla nuova relazione.

SEZIONE TERZA

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 191, Cod. Proc. Civ. art. 195

Massime precedenti Vedi: N. 19372 del 2021 Rv. 661838-02, N. 19521 del 2019 Rv. 654570-01

Sez. 3, Ordinanza n. 29670 del 19/11/2024 (Rv. 672896-01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: GIANNITI PASQUALE. Relatore: GIANNITI PASQUALE.

M. (UNGARO FRANCESCO) contro C.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE SANTA MARIA CAPUA VETERE, 07/11/2022

100085 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - NOTIFICAZIONE Ricorso in originale analogico e notificato telematicamente - Prova del perfezionamento della notifica - Modalità - Omissione - Conseguenze - Notifica inesistente - Sussistenza - Fattispecie.

In tema di giudizio per cassazione, ove il ricorso predisposto in originale cartaceo e sottoscritto con firma autografa sia notificato in via telematica, ai fini di prova del perfezionamento della notificazione è necessaria la produzione di copia analogica del messaggio di trasmissione a mezzo PEC e dei suoi allegati (ricorso e procura) nonché delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna munite di attestazione di conformità agli originali, ai sensi dell'art. 9, commi 1 bis e 1 ter, della l. n. 53 del 1994; ne consegue che l'omessa produzione - che può intervenire ai sensi dell'art. 372 c.p.c. fino all'udienza di discussione ex art. 379 c.p.c. ovvero fino all'adunanza in camera di consiglio ex art. 380 bis c.p.c. -, impedendo di ritenere perfezionato il procedimento notificatorio, determina l'inesistenza della notificazione. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso in quanto il ricorrente aveva provveduto al deposito solo della ricevuta di accettazione e non quella di avvenuta consegna della notifica tramite p.e.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 379 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 380 bis, Legge 27/01/1994 num. 53 art. 9 com. 1, Legge 27/01/1994 num. 53 art. 9 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 19078 del 2018 Rv. 649947-01

Sez. 3, Ordinanza n. 29792 del 19/11/2024 (Rv. 673006-01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: ROSSI RAFFAELE. Relatore: ROSSI RAFFAELE.

D. (DI GRADO GIACOMO) contro C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 13/01/2023

046107 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - OBBLIGAZIONI DEL CONDOMINIO E DEL SINGOLO CONDOMINO - RAPPORTI DEL CONDOMINO CON IL CREDITORE DEL CONDOMINO Creditore del condominio in forza di titolo esecutivo giudiziale - Azione esecutiva ex art. 63, comma 2, disp.att.c.c. - Opposizione all'esecuzione - Quota di debito condominiale gravante sul singolo condomino - Condominio - Litisconsorzio necessario - Esclusione - Fondamento.

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE In genere.

133187 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE In genere.

SEZIONE TERZA

Nell'opposizione all'esecuzione proposta dal singolo condomino, a fronte dell'azione esecutiva intrapresa ex art. 63, comma 2, disp. att. c.c. dal creditore del condominio in forza di titolo giudiziale, non ricorre alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario con l'ente condominiale, in quanto l'oggetto del giudizio è limitato all'accertamento della corretta determinazione della misura nei cui limiti il condomino intimato è tenuto a rispondere in sede esecutiva della condanna irrogata al condominio, in ragione del criterio di parziarietà che sorregge l'imputazione ai singoli partecipanti delle obbligazioni assunte nell'interesse dell'intero condominio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 63 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 34220 del 2023 Rv. 669643-02, N. 9148 del 2008 Rv. 602479-01, N. 14530 del 2017 Rv. 644621-01

Sez. 3, Ordinanza n. 29826 del 19/11/2024 (Rv. 672905-01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: CIRILLO FRANCESCO MARIA. Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA.

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro P. (PIERETTI MARIA CRISTINA)
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 08/07/2020

148002 RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE Morte in carcere per assunzione di stupefacenti - Soggetto detenuto tossicodipendente - Responsabilità dell'amministrazione carceraria - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

In caso di morte in carcere per assunzione di stupefacenti di detenuto tossicodipendente, sussiste la responsabilità dell'amministrazione penitenziaria, riconducibile a colpa omissiva, per non aver impedito l'ingresso, non consentito ed illecito, della sostanza stupefacente nel carcere, il cui fondamento si rinviene nell'art. 1 della l. n. 354 del 1975, che prevede la garanzia dei diritti fondamentali a favore della persona detenuta, e negli artt. 2 e 14 del relativo regolamento (d.P.R. n. 230 del 2000), che garantiscono la sicurezza nei luoghi di detenzione e individuano gli oggetti che i detenuti possono ricevere e possedere in carcere. (Nella specie, la S.C. ha confermato la gravata sentenza che aveva ritenuto sussistente la responsabilità, concorrente con il fatto dello stesso danneggiato, dell'amministrazione penitenziaria per il decesso, a seguito di assunzione di cocaina, di un detenuto - dimesso dal SERT appena tre giorni prima dell'ingresso in carcere e già ammesso ad un programma di recupero presso una comunità terapeutica - per non avere sottoposto il ragazzo ad adeguata vigilanza e per il mancato dovuto controllo atto a impedire l'ingresso della droga nell'istituto penitenziario).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 com. 1 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 1, DPR 30/06/2000 num. 230 art. 2, DPR 30/06/2000 num. 230 art. 14

Sez. 3, Ordinanza n. 29791 del 19/11/2024 (Rv. 672901-01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: ROSSETTI MARCO. Relatore: ROSSETTI MARCO.

S. (CAPONE PASQUALE) contro G. (ARIETA GIOVANNI)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 24/03/2022

SEZIONE TERZA

018149 ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - IN GENERE Condanna ultramassimale dell'assicuratore - Domanda - Contenuto.

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, la domanda del danneggiato alla condanna ultramassimale dell'assicuratore non esige formule sacramentali, essendo sufficiente la domanda di condanna al pagamento degli interessi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 144, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 148

Massime precedenti Vedi: N. 17167 del 2012 Rv. 623794-01

Sez. 3, Ordinanza n. 29824 del 19/11/2024 (Rv. 672890-01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: CIRILLO FRANCESCO MARIA. Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA.

B. (DOVERI SILVIA) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 18/05/2020

082205 FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - IN GENERE Vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c. costituito in sede di accordo di separazione coniugale - Omessa trascrizione - Inopponibilità ai terzi - Responsabilità del cancelliere che autentica l'atto - Insussistenza - Fondamento.

173025 TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - OBBLIGO DELLA TRASCRIZIONE - NOTAI ED ALTRI PUBBLICI UFFICIALI In genere.

In caso di mancata trascrizione del vincolo di destinazione sui beni di cui all'art. 2645-ter c.c., imposto in sede di accordi di separazione tra i coniugi, che lo renda inopponibile ai terzi, non è configurabile alcuna responsabilità a carico del cancelliere che autentica l'atto di separazione, posto che la norma delinea la trascrizione quale facoltà a richiesta della parte interessata e non quale obbligo del pubblico ufficiale che riceve l'atto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 473 bis n. 51, Cod. Civ. art. 2645 ter, Cod. Civ. art. 2657 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2671 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2699

Massime precedenti Vedi: N. 3697 del 2020 Rv. 656728-02, N. 1202 del 2020 Rv. 656842-01

Sez. 3, Sentenza n. 29902 del 20/11/2024 (Rv. 673007-01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: TATANGELO AUGUSTO. Relatore: TATANGELO AUGUSTO. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)

O. (PAOLANTONIO NINO) contro R. (BARONE ROBERTA)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ROMA, 24/11/2022

079205 ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - IN GENERE Precetto notificato da soggetto diverso da quello indicato nel titolo esecutivo in nome proprio - Legittimazione attiva all'azione esecutiva - Insussistenza - Ratifica dell'effettivo creditore - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

133040 PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA' PROCESSUALE - RAPPRESENTANZA DEL PROCURATORE E DELL'INSTITORE In genere.

SEZIONE TERZA

Va esclusa la legittimazione a promuovere l'azione esecutiva in capo al soggetto, diverso da quello indicato nel titolo esecutivo, che ha notificato il precetto in nome proprio, né è possibile una successiva ratifica dell'intimazione di pagamento da parte dell'effettivo creditore, posto che questa implica l'intenzione di far propri gli effetti di un'attività svolta con la spendita (almeno implicita) del nome del soggetto rappresentato. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva affermato la legittimazione ad agire in executivis di una ASL sulla base di sentenza di risarcimento di danno erariale emessa della Corte dei Conti in favore della Regione Lazio, rilevando la mancanza nel precetto della spendita del nome del distinto ente titolare del credito).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1398, Cod. Civ. art. 1399, Cod. Proc. Civ. art. 479, Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12102 del 2003 Rv. 565931-01, N. 5221 del 1992 Rv. 477079-01

Sez. 3, Sentenza n. 29851 del 20/11/2024 (Rv. 672906-01)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **PORRECA PAOLO.** *Relatore:* **PORRECA PAOLO.**

P. (VERINI CLAUDIO) contro F.

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 22/06/2021

149223 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - AMBITO OGGETTIVO Alienazione con unico atto di più beni - Revocatoria integrale - Ammissibilità - Limitazione ad alcune delle disposizioni negoziali - Necessità - Esclusione - Fondamento.

L'alienazione con un unico atto di più beni è assoggettabile ad azione revocatoria integrale, non potendo essere rigettata la domanda solo perché non limitata ad alcune delle disposizioni negoziali dell'unico atto rogato, aventi per oggetto beni sufficienti ad evitare di rendere più gravoso il recupero del credito, atteso che il pregiudizio che il debitore subisce non dipende dalla revocatoria bensì dall'eventuale espropriazione forzata in eccesso, rispetto al quale il debitore ha il rimedio della riduzione del pignoramento, su cui può e deve provvedere il giudice dell'esecuzione; né, d'altro canto, il giudice di merito, nello scrutinio della revocabilità richiesta con riguardo al complessivo atto (al quale si riferisce l'art. 2901 c.c., che non riguarda il bene), potrebbe scegliere quale disposizione revocare, se non incidendo arbitrariamente sul negozio concluso dai privati nell'esercizio della loro autonomia.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901 com. 1, Cod. Civ. art. 2740

Massime precedenti Vedi: N. 20294 del 2014 Rv. 632292-01

Sez. 3, Ordinanza n. 30011 del 20/11/2024 (Rv. 672911-01)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **TATANGELO AUGUSTO.** *Relatore:* **TATANGELO AUGUSTO.** *P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)*

B. (MINARDI MIRCO) contro M. (MANCINI MONIA)

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE ANCONA, 22/11/2022

079047 ESECUZIONE FORZATA - CUMULO DEI MEZZI DI ESPROPRIAZIONE Limitazione del cumulo dei mezzi espropriativi - Carattere eccezionale - Abusività del cumulo - Necessità - Aggravio delle spese processuali gravanti sul debitore e mancanza di certezza sulla fruttuosità dei procedimenti esecutivi promossi - Rilevanza - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

SEZIONE TERZA

La limitazione del cumulo dei mezzi espropriativi in caso di opposizione dell'esecutato ha carattere eccezionale, potendo essere disposta solo in caso di abusività del cumulo, ravvisabile quando il sacrificio del debitore, coinvolto in plurime procedure esecutive, non sia giustificato da un ragionevole interesse del creditore; di conseguenza, né il presumibile aggravio delle spese processuali gravanti sul debitore, né l'ordinaria mancanza di certezza sulla fruttuosità dei procedimenti esecutivi in concreto promossi possono costituire argomenti idonei, di per sé e in astratto, a fondare una valutazione di abusività del cumulo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha accolto l'opposizione avverso il provvedimento del G.E. che, in un'esecuzione immobiliare intrapresa nei confronti di un debitore già attinto da una espropriazione presso terzi, aveva disposto la cancellazione del pignoramento, senza considerare che l'assegnazione del credito verso il debitor debitoris non aveva un immediato effetto estintivo dell'obbligazione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 483, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 553 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7078 del 2015 Rv. 635106-01, N. 18123 del 2023 Rv. 668454-01, N. 8151 del 2020 Rv. 657581-01

Sez. 3, Ordinanza n. 29927 del 20/11/2024 (Rv. 672909-01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: ROSSETTI MARCO.

Relatore: ROSSETTI MARCO.

S. (GIOIA GIUSEPPE) contro R.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CALTANISSETTA, 27/06/2023

040065 CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA' CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - CAUSALITA' (NESSO DI) Responsabilità civile da sinistro stradale - Condotta di guida gravemente colposa di uno dei conducenti - Superamento della presunzione ex art. 2054, comma 2, c.c. - Condizioni e limiti.

040077 CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA' CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - SCONTRO DI VEICOLI - PROVA LIBERATORIA In genere.

In tema di responsabilità civile da sinistro stradale, l'accertamento in concreto di una condotta di guida gravemente colposa da parte di uno dei conducenti coinvolti solleva l'altro dall'onere di vincere la presunzione di pari responsabilità, di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., solo quando la colpa concreta dell'uno sia stata tale da rendere teoricamente impossibile qualunque manovra salvifica da parte dell'altro, con la conseguenza che non è possibile attribuire l'intera responsabilità ad uno solo dei conducenti ove non sia possibile stabilire in concreto se l'altro abbia avuto la possibilità, almeno teorica, di evitare la collisione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18479 del 2015 Rv. 636975-01, N. 8311 del 2023 Rv. 667363-01

Sez. 3, Ordinanza n. 29950 del 20/11/2024 (Rv. 672910-01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: ROSSETTI MARCO.

Relatore: ROSSETTI MARCO.

V. (ADAMO ALESSANDRO) contro B.

Rigetia, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 06/02/2023

SEZIONE TERZA

018022 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE RCA - Incapienza del massimale - Concorso dell'INAIL - Surrogazione nei diritti del danneggiato da circolazione stradale - Riparto proporzionale - Necessità.

129058 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITA' - RIVALSA DELL'ENTE ASSICURATORE In genere.

In materia di responsabilità civile da circolazione di veicoli, quando uno dei danneggiati ha patito un danno biologico indennizzato dall'INAIL, l'Istituto, per le somme pagate a tale titolo, ha diritto di concorrere al riparto proporzionale del massimale incapiente in posizione di parità, atteso che l'assicuratore sociale che agisce in surrogazione nei diritti del danneggiato suo assistito va considerato alla stregua di qualsiasi altro danneggiato-creditore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 142, Decreto Legisl. 23/02/2000 num. 38 art. 13 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 31139 del 2022 Rv. 666109-01

Sez. 3, Ordinanza n. 29884 del 20/11/2024 (Rv. 672907-01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA. Relatore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.

I. (COSI SAVERIO) contro R.

Cassa senza rinvio, TRIBUNALE ROMA, 18/07/2022

040084 CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE Violazioni del codice della strada - Cartella di pagamento - Notifica eseguita da un indirizzo p.e.c. non inserito in pubblici elenchi - Invalidità - Censura - Qualificazione - Opposizione agli atti esecutivi - Appello - Inammissibilità - Rilevabilità d'ufficio in sede di legittimità - Sussistenza.

079151 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE In genere.

100223 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - MEZZI DI IMPUGNAZIONE In genere.

La censura concernente l'invalidità della notifica della cartella di pagamento per violazioni del codice della strada, in quanto eseguita da un indirizzo p.e.c. non inserito nei pubblici elenchi, è qualificabile come opposizione agli atti esecutivi, con conseguente inammissibilità dell'appello, rilevabile in sede di legittimità anche d'ufficio.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 26 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 382 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 24927 del 2024 Rv. 672386-01, N. 3582 del 2022 Rv. 664072-01

Sez. 3, Ordinanza n. 29924 del 20/11/2024 (Rv. 672908-01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: ROSSETTI MARCO. Relatore: ROSSETTI MARCO.

D. (MONETTI FRANCESCO) contro S. (CILIBERTI GIUSEPPE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 07/12/2022

SEZIONE TERZA

018149 ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - IN GENERE Assicuratore della RCA - Scadenza del termine per la formulazione di proposta di risarcimento - Mora ex re - Sussistenza.

113146 OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - COSTITUZIONE IN MORA - IN GENERE In genere.

L'assicuratore della r.c.a., ovvero l'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, è in mora ex re una volta spirato il termine per formulare la proposta di risarcimento, di cui all'art. 148 c.ass., a meno che non provi che l'inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile ex art. 1218 c.c..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 148

Massime precedenti Vedi: N. 14494 del 2020 Rv. 658419-01, N. 4668 del 2022 Rv. 664075-01

Sez. 3, Ordinanza n. 30031 del 21/11/2024 (Rv. 672912-01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: GIANNITI PASQUALE. Relatore: GIANNITI PASQUALE.

P. (VASSALLO GIOVANNI) contro C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 18/08/2022

100254 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA Notificazione di un atto di impugnazione - Idoneità a fare decorrere il termine breve per il destinatario - Insussistenza - Fondamento - Fattispecie.

La notificazione dell'impugnazione non equivale, per il destinatario, alla notifica della sentenza, perché non ne consente la legale conoscenza, né la fa presupporre; pertanto, essa è inidonea a far decorrere il termine breve di impugnazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva ritenuto inefficace l'appello incidentale proposto nel termine ex art. 343 c.p.c., ma oltre il termine di trenta giorni dalla data di notificazione dell'impugnazione principale).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326

Massime precedenti Conformi: N. 31251 del 2018 Rv. 651916-01

Massime precedenti Difformi: N. 26427 del 2020 Rv. 659861-01

Massime precedenti Vedi: N. 7448 del 2023 Rv. 667295-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6278 del 2019 Rv. 652972-01

Sez. 3, Sentenza n. 30111 del 21/11/2024 (Rv. 672914-01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: TATANGELO AUGUSTO. Relatore: TATANGELO AUGUSTO. P.M. VITIELLO MAURO. (Parz. Diff.)

G. (SARCONI PASQUALE) contro L.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 23/11/2022

079038 ESECUZIONE FORZATA - CONSEGNA O RILASCIO (ESECUZIONE PER) - IN GENERE Terzo detentore dell'immobile in forza di diritto personale di godimento - Mezzo di tutela esperibile - Opposizione all'esecuzione - Ammissibilità - Opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

SEZIONE TERZA

Nell'esecuzione forzata per rilascio, intrapresa in base a un titolo esecutivo giudiziale, il terzo detentore dell'immobile in forza di un diritto personale di godimento è legittimato ad esperire opposizione all'esecuzione, ma non opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c., non essendo egli titolare di un diritto incompatibile rispetto a quello sulla cui base è stata pronunciata la condanna al rilascio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta dal conduttore dell'immobile che vantava un diritto personale di godimento in forza di un titolo, il contratto di locazione - precedentemente stipulato con l'allora comodatario dell'immobile - non incompatibile con il diritto di proprietà del creditore procedente).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 404 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 605

Massime precedenti Vedi: N. 29850 del 2018 Rv. 652466-01, N. 1259 del 2018 Rv. 647357-01

Sez. 3, Ordinanza n. 30106 del 21/11/2024 (Rv. 672913-01)

Presidente: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA. Estensore: GORGONI MARILENA. Relatore: GORGONI MARILENA.

R. (SANTONI GIAMPIERO) contro P. (NIDIACI TOMMASO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 10/05/2023

100250 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - SOSPENSIONE - DEL PROCESSO Controversia sull'esistenza del credito - Giudizio deciso con sentenza di primo grado non passata in giudicato - Sospensione necessaria del giudizio sull'azione revocatoria - Esclusione - Facoltatività ex art. 337, comma 2, c.p.c. - Sussistenza - Conseguenze - Fattispecie.

133228 PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA In genere.

149224 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI, CONSILIIUM FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI") In genere.

Non è soggetto a sospensione necessaria - ma soltanto a sospensione facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c. - il giudizio avente ad oggetto l'azione revocatoria qualora sia stata decisa con sentenza di primo grado non passata in giudicato la controversia sull'esistenza del credito a tutela del quale la domanda ex art. 2901 c.c. è stata esperita, con la conseguenza che il giudice può a) sospendere il processo in attesa dell'esito dell'impugnazione (motivando sulle ragioni di opportunità della sospensione del processo pregiudicato e indicando le circostanze, di fatto o di diritto, sostanziali o processuali, che inducano a ritenere concretamente sussistente la possibilità di una riforma della decisione invocata) oppure b) conformarsi alla decisione impugnata o c) decidere in modo difforme dalla sentenza di primo grado astrattamente pregiudicante, motivando la diversa valutazione. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso rilevando che la sentenza impugnata, con la quale era stata affermata la sussistenza di un credito litigioso, aveva ampiamente motivato circa le ragioni della valutazione sulla sussistenza del credito, in senso difforme rispetto alla sentenza asseritamente pregiudicante).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901, Cod. Proc. Civ. art. 337 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 16051 del 2022 Rv. 665053-01, N. 3369 del 2019 Rv. 653004-01, N. 8885 del 2023 Rv. 667230-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, Ordinanza n. 30091 del 21/11/2024 (Rv. 673162-01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Relatore: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. P.M. DI MAURO MICHELE. (Diff.)

C. (MONTONERI LAURA) contro V. (SPINELLI GIORDANO TOMMASO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE PISTOIA, 29/06/2020

018159 ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - RICHIESTA DI RISARCIMENTO ALL'ASSICURATORE (O IMPRESA DESIGNATA O INA) - IN GENERE Richiesta all'assicuratore non accompagnata da documentazione clinica del danneggiato - Improprietà della domanda - Esclusione - Fondamento.

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, la mancata allegazione, alla richiesta di risarcimento indirizzata alla compagnia assicuratrice, della documentazione clinica delle lesioni subite dal danneggiato non determina l'improprietà della domanda ai sensi dell'art. 145 c.ass., sia per interpretazione letterale e logico-sistematica del richiamo al successivo art. 148 c.ass. - nel quale la suddetta documentazione non è contemplata - sia sotto il profilo della buona fede, non potendosi ritenere l'omissione in discorso di per sé idonea ad impedire all'assicuratore di formulare una congrua offerta risarcitoria.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 145 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 148 com. 1, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 148 com. 2, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 148 com. 5

Massime precedenti Vedi: N. 20802 del 2024 Rv. 671932-01, N. 15445 del 2021 Rv. 661671-01, N. 1829 del 2018 Rv. 647588-01

Sez. 3, Ordinanza n. 30180 del 22/11/2024 (Rv. 672915-01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: SAIJA SALVATORE . Relatore: SAIJA SALVATORE .

F. (FIORILLO VINCENZO) contro B.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE SALERNO, 26/10/2022

100002 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE Sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. - Omesso invito delle parti a discutere oralmente la causa - Conseguenze - Nullità della sentenza - Sussistenza - Fondamento.

140036 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - IN GENERE In genere.

La sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. senza previo invito delle parti a discutere oralmente la causa è nulla, perché la discussione, sostituendo il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, è essenziale per un'adeguata tutela del diritto di difesa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 281 sexies, Cod. Proc. Civ. art. 190, Cod. Proc. Civ. art. 156

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 36596 del 2021 Rv. 663244-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, Ordinanza n. 30218 del 22/11/2024 (Rv. 672917-01)

Presidente: SCODITTI ENRICO. Estensore: CRICENTI GIUSEPPE. Relatore: CRICENTI GIUSEPPE.

H. (BOSCAROLLI TITO) contro A.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI BOLZANO, 08/11/2021

148066 RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA
Omessa diagnosi di malformazione del feto che ne abbia determinato la morte - Danni da lesione del diritto all'autodeterminazione - Risarcibilità - Fattispecie.

In caso di responsabilità del medico per l'omessa diagnosi di una malformazione del feto che ne abbia determinato la morte, è risarcibile il danno da lesione del diritto all'autodeterminazione costituito dalla perdita della possibilità di accettare l'evento con minore intensità emotiva e psicologica. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva negato il risarcimento del danno subito dai genitori per non essersi potuti preparare alla nascita di un feto morto).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 13, Cod. Civ. art. 1223, Legge 22/05/1978 num. 194 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16967 del 2024 Rv. 671445-01, N. 2798 del 2023 Rv. 667051-01

Sez. 3, Ordinanza interlocutoria n. 30184 del 22/11/2024 (Rv. 672916-01)

Presidente: SCODITTI ENRICO. Estensore: LA BATTAGLIA LUIGI. Relatore: LA BATTAGLIA LUIGI.

C. (CAMICIOLO MASSIMO) contro G. (GAZZANI DINO)

Rimette a pubblica udienza

100275 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - DECISIONE - SENTENZA DI REVOCAZIONE - IMPUGNAZIONI Sentenza di appello - Sentenza sull'istanza di revocazione - Distinti ricorsi per cassazione - Riunione - Necessità - Fondamento.

I ricorsi per cassazione contro la decisione di appello e contro quella che decide l'impugnazione per revocazione avverso la prima vanno riuniti in caso di contemporanea pendenza in sede di legittimità nonostante si tratti di due gravami aventi ad oggetto distinti provvedimenti, atteso che la connessione esistente tra le due pronunce giustifica l'applicazione analogica dell'art. 335 c.p.c., potendo risultare determinante sul ricorso per cassazione contro la sentenza di appello l'esito di quello riguardante la sentenza di revocazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 398

Massime precedenti Conformi: N. 21315 del 2022 Rv. 665129-01

Massime precedenti Vedi: N. 18966 del 2024 Rv. 671721-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Ordinanza n. 30324 del 25/11/2024** (Rv. **672918-01**)

Presidente: **SCODITTI ENRICO.** Estensore: **CRICENTI GIUSEPPE.** Relatore: **CRICENTI GIUSEPPE.**

S. (VINCI MONICA FRANCESCA) contro A.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 21/05/2021

133236 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE Rimessione in termini ex art. 153, secondo comma, c.p.c. - Imputabilità dell'impedimento - Valutazione con riferimento allo sforzo di diligenza richiesto alla parte - Fattispecie.

Ai fini della rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c., la valutazione dell'imputabilità dell'impedimento alla parte deve effettuarsi con riferimento allo sforzo di diligenza alla stessa richiesto. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva addebitato alla parte il ritardo nel deposito telematico di documenti, effettuato il giorno dopo quello di scadenza, sebbene fosse festivo, in una situazione di obiettiva interruzione dei servizi telematici nei due giorni precedenti).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 153 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 18435 del 2024 Rv. 671867-01, N. 32296 del 2023 Rv. 669572-01

Sez. 3, **Sentenza n. 30369 del 25/11/2024** (Rv. **672919-01**)

Presidente: **CIRILLO FRANCESCO MARIA.** Estensore: **DELL'UTRI MARCO.** Relatore: **DELL'UTRI MARCO.** P.M. **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** (Conf.)

Y. (CONTALDI STEFANIA) contro P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 15/03/2021

048067 COMUNITA' EUROPEA - GIUDICE NAZIONALE - IN GENERE Diritto dell'Unione europea - Imposizione di un prezzo minimo dei prodotti di tabacco e art. 1, comma 486, della l. n. 311 del 2004 - Contrasto con la direttiva 95/59/CE - Violazione grave e manifesta del diritto dell'Unione - Fondamento.

148002 RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE In genere.

In tema di responsabilità dello Stato, l'imposizione di un prezzo minimo dei prodotti di tabacco introdotta dall'art. 1, comma 486, della l. n. 311 del 2004, ponendosi in contrasto con la Direttiva 95/59/CE, rappresenta una violazione grave e manifesta del diritto dell'Unione europea, che si configura quando lo Stato membro adotta il proprio comportamento illecito nonostante una consolidata giurisprudenza in materia della Corte di giustizia UE da cui risulti detta illiceità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 30/12/2004 num. 311 art. 1 com. 486 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 27/11/1995 num. 59

Massime precedenti Vedi: N. 22834 del 2017 Rv. 645509-01

Sez. 3, **Sentenza n. 30438 del 26/11/2024** (Rv. **673008-01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** Estensore: **GRAZIOSI CHIARA.**

Relatore: **GRAZIOSI CHIARA.** P.M. **TRONCONE FULVIO.** (Parz. Diff.)

R. (RIZZO CLAUDIO) contro F. (BIGONI ALESSANDRO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 30/06/2022

SEZIONE TERZA

126007 POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE - IMPIANTI E CONCESSIONI - EMITTENTI PRIVATE Imprese radiodiffusione sonora - Condizioni per usufruire dei contributi di cui all'art. 11 della l. n. 67 del 1987 - Onere di trasmissione dei documenti al gestore del servizio di telecomunicazione - Necessità.

Le imprese di radiodiffusione sonora, per usufruire dei contributi di cui all'art. 11 della l. n. 67 del 1987, sono obbligate non solo a trasmettere alla Presidenza del Consiglio, entro i termini previsti, tutta la documentazione necessaria per richiedere ed ottenere, anno per anno, l'ammissione al beneficio della riduzione tariffaria, ma anche a far pervenire al gestore del servizio di telecomunicazione la medesima domanda completa della relativa documentazione.

Riferimenti normativi: Legge 25/02/1987 num. 67 art. 11, DPCM 15/09/1987 art. 1, DPCM 15/09/1987 art. 2

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 150 del 2013 Rv. 624548-01

Sez. 3, Ordinanza n. 30461 del 26/11/2024 (Rv. 672920-01)

Presidente: **SCODITTI ENRICO.** *Estensore:* **CRICENTI GIUSEPPE.** *Relatore:* **CRICENTI GIUSEPPE.**

I. (ROMANO PIETRO) contro G.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 20/10/2022

152011 RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) Lesione di interessi costituzionalmente tutelati - Valutazione delle conseguenze subite dal danneggiato nella sfera morale e delle conseguenze incidenti sul piano dinamico-relazionale - Necessità - Conseguenze - Autonoma risarcibilità.

In tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto, modificativo in pejus, con la vita quotidiana (il danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile - alla luce dell'insegnamento della Corte costituzionale (sent. n. 235 del 2014) e dell'intervento del legislatore (artt. 138 e 139 c.ass., come modificati dalla l. n. 124 del 2017) - è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 138 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 139 CORTE COST., Legge 04/08/2017 num. 124 art. 1 com. 17 CORTE COST., Legge 04/08/2017 num. 124 art. 1 com. 19 CORTE COST., Costituzione art. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 901 del 2018 Rv. 647125-02

Massime precedenti Vedi: N. 9006 del 2022 Rv. 664553-01, N. 4878 del 2019 Rv. 653138-01, N. 23469 del 2018 Rv. 650858-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, Ordinanza n. 30475 del 26/11/2024 (Rv. 672921-01)

Presidente: CIRILLO FRANCESCO MARIA. Estensore: CIRILLO FRANCESCO MARIA.

Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA.

M. (PAOLUCCI FEDERICO) contro P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO, 14/05/2020

048065 COMUNITA' EUROPEA - DIRETTIVE - IN GENERE Diritto all'indennizzo per le vittime di reato intenzionale violento ex art. 12, paragrafo 2, Direttiva 2004/80/CE - Decorrenza - Crimini commessi dopo il 30 giugno 2005 - Conformità alla previsione dell'art. 18 della Direttiva 2004/80/CE.

148002 RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE In genere.

In tema di indennizzo spettante alle vittime di reati intenzionali violenti, ai sensi della Direttiva 2004/80/CE, il sistema derivante dall'attuazione tardiva di quest'ultima, disposta in Italia con gli artt. 11 e 12 della l. n. 122 del 2016 e, poi, con l'art. 6, comma 2, della l. n. 167 del 2017, deve essere interpretato nel senso che il diritto all'indennizzo sorge solo per fatti criminosi commessi dopo il 30 giugno 2005, termine che è conforme alla previsione di cui all'art. 18, comma 2, della medesima direttiva.

Riferimenti normativi: Direttive del Consiglio CEE 29/04/2004 num. 80 art. 12 com. 2, Legge 07/07/2016 num. 122 art. 11, Legge 07/07/2016 num. 122 art. 12, Legge 20/11/2017 num. 167 art. 6, Cod. Civ. art. 1173, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Pen. art. 185, Direttive del Consiglio CEE 29/04/2004 num. 80 art. 18

Massime precedenti Vedi: N. 26757 del 2020 Rv. 659865-01 Rv. 659865-02, N. 4228 del 2023 Rv. 666700-02

Sez. 3, Ordinanza n. 30434 del 26/11/2024 (Rv. 673160-02)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: ROSSI RAFFAELE. Relatore: ROSSI RAFFAELE. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)

P. (ZAMMIELLO NICOLA) contro A. (LONGOBARDI AUGUSTO)

Cassa senza rinvio, TRIBUNALE SALERNO, 14/02/2024

079030 ESECUZIONE FORZATA - COMPETENZA - PER TERRITORIO - CREDITI Espropriazione di crediti nei confronti di una pubblica amministrazione - Criterio di competenza ex art. 26-bis, comma 1, c.p.c. - Presupposti - Eccezioni - Art. 1-bis della l. n. 720 del 1984, istitutiva del servizio di tesoreria unica - Esclusione.

Nell'espropriazione di crediti presso terzi, il criterio di competenza per territorio sancito dall'art. 26-bis, comma 1, c.p.c. (ovvero il luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto il creditore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede) trova applicazione soltanto quando il debitore esecutato sia una pubblica amministrazione che si avvalga per legge del patrocinio obbligatorio dell'Avvocatura dello Stato, e sempre che la competenza non sia altrimenti individuata, sulla base di elementi di collegamento diversi, da una disposizione speciale (quale non può ritenersi, a questi fini, l'art. 1-bis della l. n. 720 del 1984, istitutiva del servizio di tesoreria unica). (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 26 bis com. 1, Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 1, Legge 29/10/1984 num. 720 art. 1 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8172 del 2018 Rv. 648765-03, N. 20396 del 2022 Rv. 665121-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, Ordinanza n. 30434 del 26/11/2024 (Rv. 673160-01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: ROSSI RAFFAELE. Relatore: ROSSI RAFFAELE. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)

P. (ZAMMIELLO NICOLA) contro A. (LONGOBARDI AUGUSTO)

Cassa senza rinvio, TRIBUNALE SALERNO, 14/02/2024

079030 ESECUZIONE FORZATA - COMPETENZA - PER TERRITORIO - CREDITI Espropriazione di crediti presso terzi - Criterio generale - Luogo in cui il debitore ha la residenza, domicilio, dimora o sede ex art. 26-bis, comma 2, c.p.c.

Il luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede costituisce il criterio generale di determinazione della competenza territoriale nei procedimenti di espropriazione di crediti presso terzi. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 26 bis

Massime precedenti Vedi: N. 8780 del 2016 Rv. 639711-01, N. 3881 del 2021 Rv. 660584-01

Sez. 3, Ordinanza n. 30640 del 28/11/2024 (Rv. 672922-01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: SPAZIANI PAOLO. Relatore: SPAZIANI PAOLO.

A. (BIAGIOTTI PAOLO) contro M.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 11/05/2023

100197 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RINUNZIA AL RICORSO - IN GENERE Rinunzia sottoscritta dal solo difensore privo di mandato a rinunciare - Effetti - Estinzione del processo - Esclusione - Sopravvenuta carenza di interesse al ricorso - Cessazione della materia del contendere - Sussistenza.

La dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione, non sottoscritta dalla parte di persona, ma dal solo difensore, senza tuttavia che questi risulti munito di mandato speciale a rinunciare, mancando dei requisiti previsti dall'art. 390, comma 2, c.p.c., non produce l'effetto dell'estinzione del processo, ma, rivelando il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente a proseguire il giudizio, in specie quando la controparte non si sia neppure costituita, è idonea a determinare la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 390, Cod. Proc. Civ. art. 84 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 306 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 19907 del 2018 Rv. 650288-01

Sez. 3, Ordinanza n. 30642 del 28/11/2024 (Rv. 673009-01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: GORGONI MARILENA. Relatore: GORGONI MARILENA.

B. (GOLISANO PIETRO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 02/10/2021

SEZIONE TERZA

173028 TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - PROCEDIMENTO - IN GENERE Nota di trascrizione correttamente redatta - Registrazione da parte del conservatore a carico di persona diversa dall'effettivo alienante dell'immobile - Responsabilità del Conservatore - Sussistenza - Fondamento.

173058 TRASCRIZIONE - CONSERVATORIA DEI REGISTRI IMMOBILIARI - ORARIO D'UFFICIO - - OBBLIGHI DEL CONSERVATORE - IN GENERE In genere.

È configurabile la responsabilità del conservatore dei registri immobiliari in caso di registrazione della nota di trascrizione, correttamente redatta, a carico di persona diversa dall'effettivo alienante dell'immobile, trattandosi di irregolarità destinata a rendere infruttuose eventuali ricerche del titolo reso pubblico, perché, essendo la pubblicità immobiliare attuata su base personale, le visure possono essere effettuate solo sulla base degli esatti dati di identificazione del soggetto a cui si riferiscono.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2659, Cod. Civ. art. 2675 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2678, Cod. Civ. art. 2679, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 232 bis

Massime precedenti Vedi: N. 15183 del 2004 Rv. 575916-01

NOVEMBRE 2024

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Sezione lavoro



SEZIONE LAVORO

Sez. L, **Ordinanza n. 28330 del 04/11/2024** (Rv. **672681-01**)

Presidente: **MAROTTA CATERINA.** Estensore: **ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO.**
Relatore: **ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO.**

D. (DE BONIS GAETANO MICHELE MARIA) contro C. (BONITO OLIVA FRANCESCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO POTENZA, 18/10/2018

098005 IMPIEGO PUBBLICO - CONCORSI IN GENERE - IN GENERE Procedure concorsuali - Rifiuto o ritardo di assunzione - Giustificazione - Clausola del bando di concorso contenente una riserva dell'assunzione - Nullità - Ragioni - Conseguenze.

In tema di procedure concorsuali nel pubblico impiego, il diniego o ritardo nell'assunzione del vincitore non trova legittima giustificazione nella presenza nel bando di una "clausola di riserva" che consente all'Amministrazione di non procedere comunque all'assunzione, attesa la nullità di tale clausola, attributiva di una mera facoltà discrezionale di annullare o revocare il bando, tale da realizzare un "contrarius actus" illegittimo - disapplicabile dal giudice ordinario - poiché privo dei necessari requisiti di forma e integrante una fattispecie di autotutela esercitata in carenza di potere, in virtù dell'insorgere del diritto del vincitore del concorso ad essere assunto e del correlato obbligo dell'Amministrazione, assoggettato al regime di cui all'art. 1218 c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1399 del 2009 Rv. 606284-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 23327 del 2009 Rv. 610353-01

Sez. L, **Sentenza n. 28274 del 04/11/2024** (Rv. **673163-01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO.** Estensore: **PONTERIO CARLA.** Relatore: **PONTERIO CARLA.** P.M. **VISONA' STEFANO.** (Conf.)

D. (PALLINI MASSIMO) contro L. (SCORCELLI RENATO OSCAR)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 05/09/2023

103081 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - IN GENERE Prestazioni rese da professionista - Vincolo di subordinazione o regime di autonomia - Organizzazione delle prestazioni - Modalità - Rilevanza - Fattispecie relativa a prestazioni rese in uno studio legale organizzato in associazione professionale da avvocato non socio.

Allo scopo di qualificare come autonome o subordinate le prestazioni rese da un professionista in uno studio professionale, la subordinazione deve essere verificata alla luce dell'intensità dell'etero-organizzazione della prestazione e stabilire se essa è funzionale al coordinamento dell'attività del professionista con quella dello studio oppure se eccede le esigenze di coordinamento per dipendere direttamente e continuativamente dall'interesse dello stesso studio. (Nella fattispecie - riguardante un avvocato presso uno studio legale multidisciplinare, strutturato in associazione professionale della quale egli non era socio - la subordinazione è stata esclusa, essendosi accertato che al legale era lasciato spazio per il libero esercizio della professione, nei suoi contenuti tecnici e nelle sue modalità temporali e gestionali, pur in presenza di regole necessarie al coordinamento della sua attività con quella dello studio).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2230

Massime precedenti Conformi: N. 3594 del 2011 Rv. 616086-01

SEZIONE LAVORO

Sez. L, **Sentenza n. 28274 del 04/11/2024** (Rv. **673163-02**)

Presidente: **MANNA ANTONIO**. Estensore: **PONTERIO CARLA**. Relatore: **PONTERIO CARLA**. P.M. **VISONA' STEFANO**. (Conf.)

D. (PALLINI MASSIMO) contro L. (SCORCELLI RENATO OSCAR)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 05/09/2023

103081 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - IN GENERE Qualificazione del rapporto - Principio d'indisponibilità del tipo negoziale - Giurisprudenza della Corte costituzionale - Preclusione per il legislatore - Contenuto - Fondamento.

Il principio di indisponibilità del tipo negoziale, ribadito più volte dalla Corte costituzionale, preclude al legislatore di negare la qualificazione giuridica di lavoro subordinato a rapporti che oggettivamente abbiano tale natura ove da ciò derivi l'inapplicabilità di norme inderogabili previste dall'ordinamento per dare attuazione ai principi, alle garanzie e ai diritti dettati dalla Costituzione a tutela del lavoro subordinato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Decreto Legisl. 15/06/2015 num. 81 art. 2

Massime precedenti Vedi: N. 23638 del 2010 Rv. 615587-01, N. 22129 del 2006 Rv. 592597-01

Sez. L, **Sentenza n. 28274 del 04/11/2024** (Rv. **673163-03**)

Presidente: **MANNA ANTONIO**. Estensore: **PONTERIO CARLA**. Relatore: **PONTERIO CARLA**. P.M. **VISONA' STEFANO**. (Conf.)

D. (PALLINI MASSIMO) contro L. (SCORCELLI RENATO OSCAR)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 05/09/2023

103081 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - IN GENERE Rapporti di collaborazione ex art. 2 del d. lgs. n. 81 del 2015 - Disciplina del rapporto di lavoro subordinato - Estensione alle collaborazioni riconducibili al lavoro autonomo - Potere discrezionale del legislatore - Limiti - Esclusione per le professioni intellettuali necessitanti di iscrizione in albi professionali - Contrasto con i canoni di ragionevolezza ed uguaglianza - Insussistenza.

La scelta legislativa di escludere le "collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali" (nella specie, di avvocato) dal novero dei rapporti di collaborazione ai quali si applica la disciplina del lavoro subordinato, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 81 del 2015, rientra nei limiti del potere discrezionale attribuito al legislatore, trattandosi di opzione conforme ai canoni di ragionevolezza (stante il possesso da parte del professionista di un potere contrattuale tale da renderlo immune da pratiche elusive e di sfruttamento a cui il legislatore ha voluto porre rimedio) e di uguaglianza (trattandosi di categoria disomogenea rispetto a quelle prive di un simile statuto professionale).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/06/2015 num. 81 art. 2

Massime precedenti Vedi: N. 1663 del 2020 Rv. 656729-01

SEZIONE LAVORO

Sez. L, **Ordinanza n. 28326 del 04/11/2024** (Rv. **672734-01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO**. Estensore: **SOLAINI LUCA**. Relatore: **SOLAINI LUCA**.

I. (DI SILVIO ANGELO) contro I. (FABBI RAFFAELA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 10/07/2017

129036 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITA' E RENDITA - CONTRIBUTI O PREMI Aumento del premio per indennizzo infortunio imputabile a terzo - Condizioni - Transazione tra INAIL e responsabile dell'infortunio per un ammontare inferiore al danno subito - Sproporzione dell'accordo - Incidenza sull'aumento del premio - Onere della prova a carico dell'assicurante - Configurabilità.

Qualora l'INAIL - per aver pagato un'indennità in seguito ad infortunio "in itinere" al lavoratore assicurato - intenda aumentare il premio assicurativo attraverso il tasso specifico aziendale, ha l'onere di provare un proprio pregiudizio economico, che non sussiste nel caso che abbia conseguito l'integrale rimborso dell'indennizzo agendo in surroga contro il terzo responsabile dell'infortunio; conseguentemente, se l'Istituto riceve dal terzo una somma minore per effetto di transazione ha diritto all'aumento del premio, mentre spetta all'assicurante - che tale diritto neghi - provare la manifesta sproporzione nell'accordo transattivo, sfavorevole all'Istituto, tale che possa imputarsi allo stesso il suddetto pregiudizio economico.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1965, DPR 30/06/1965 num. 1124 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12648 del 2005 Rv. 581772-01

Sez. L, **Ordinanza n. 28266 del 04/11/2024** (Rv. **672680-01**)

Presidente: **DORONZO ADRIANA**. Estensore: **CINQUE GUGLIELMO**. Relatore: **CINQUE GUGLIELMO**.

F. (ROMEO CARMELO) contro Z. (LOMBARDO ANTONIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 16/03/2022

103282 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE Licenziamento intimato ed impugnato prima dell'entrata in vigore della l. n. 183 del 2010 - Decadenza connessa al deposito del ricorso giudiziario - Applicabilità - Decorrenza.

Il nuovo termine di decadenza per l'impugnativa dei licenziamenti connesso al deposito del ricorso giudiziale, introdotto dall'art. 6, comma 2, della l. n. 604 del 1966, come modificato dall'art. 32, comma 1, della l. n. 183 del 2010, si applica anche ai licenziamenti intimati ed impugnati stragiudizialmente prima dell'entrata in vigore di tale modifica (24.11.2010), ma solo con decorrenza dal 31.12.2011, in ragione del differimento disposto dal comma 1-bis del citato art. 32, successivamente aggiunto dall'art. 2, comma 54, del d.l. n. 225 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 10 del 2011.

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Legge 04/11/2010 num. 183 art. 32 CORTE COST., Decreto Legge 29/12/2010 num. 225 CORTE COST., Legge 26/02/2011 num. 10 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14406 del 2015 Rv. 636578-01, N. 13598 del 2016 Rv. 640475-01

SEZIONE LAVORO

Sez. L, **Ordinanza n. 28395 del 05/11/2024** (Rv. **672682-01**)

Presidente: **MAROTTA CATERINA.** Estensore: **ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO.**
Relatore: **ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO.**

P. (PETRONE LUCA MARIA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 03/12/2018

098005 IMPIEGO PUBBLICO - CONCORSI IN GENERE - IN GENERE Pubblico impiego contrattualizzato - Divieto di assunzioni ex art. 1, comma 4, d. l. n. 138 del 2011 conv. con l. n. 148 del 2011 - Clausola di salvezza per le procedure concorsuali - Interpretazione - Differimento dell'assunzione all'esito della riduzione del personale preesistente - Necessità.

In tema di divieto di assunzioni per fini di contenimento della spesa pubblica, la c.d. clausola di salvezza per le procedure concorsuali di cui al periodo conclusivo dell'art. 1, comma 4, d.l. n. 138 del 2011, conv. con l. n. 148 del 2011, non impone l'immediata assunzione dei vincitori di concorso, ma la subordina alla conclusione delle procedure di riduzione del personale preesistente ed al raggiungimento della "spending review", essendo ogni diversa interpretazione della norma incompatibile con la sua finalità di blocco del "turn over".

Riferimenti normativi: Decreto Legge 13/08/2011 num. 138 art. 1 com. 4 CORTE COST., Legge 16/09/2011 num. 148 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9807 del 2012 Rv. 622927-01, N. 8476 del 2017 Rv. 643593-01

Sez. L, **Ordinanza n. 28433 del 05/11/2024** (Rv. **672683-01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO.** Estensore: **GARRI FABRIZIA.** Relatore: **GARRI FABRIZIA.**

I. (MASSAFRA PAOLA) contro P. (LANZILLI MARTA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 05/07/2017

098052 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI Benefici combattentistici - Maggiorazione del trattamento pensionistico ex art. 6, comma 7, della l. n. 140 del 1984 Beneficio di cui all'art. 2 l. n. 336 del 1970 - Differenze.

129081 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE In genere.

In tema di benefici combattentistici, il beneficio previsto dall'art. 6, comma 7, della l. n. 140 del 1985 in favore degli ex combattenti non rientranti tra le categorie di personale pubblico indicate dall'art. 1 della l. n. 336 del 1970 - che non hanno perciò diritto al beneficio di cui all'art. 2 della medesima legge - consiste in una maggiorazione del trattamento pensionistico fissa, uguale per tutti, non riassorbibile, che non incide su altri istituti (come il diritto di integrazione al minimo) e differisce, perciò, dal predetto beneficio ex art. 2 della l. n. 336 del 1970, che consiste invece in un compenso personalizzato e differenziato, collegato alla retribuzione e pensione in godimento ed alle sue modalità di progressione, oltre che riassorbibile.

Riferimenti normativi: Legge 15/04/1985 num. 140 art. 6 com. 7 CORTE COST., Legge 24/05/1970 num. 336 art. 1 CORTE COST., Legge 24/05/1970 num. 336 art. 2 CORTE COST.

SEZIONE LAVORO

Sez. L, **Ordinanza n. 28433 del 05/11/2024** (Rv. **672683-02**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO.** Estensore: **GARRI FABRIZIA.** Relatore: **GARRI FABRIZIA.**

I. (MASSAFRA PAOLA) contro P. (LANZILLI MARTA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 05/07/2017

098052 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI
Maggiorazione di cui all'art. 2 della l. n. 336 del 1970 - Criteri di liquidazione - Parametro di riferimento - Retribuzione cristallizzata alla data di soppressione del Fondo pensionistico integrativo degli ex dipendenti Inps.

129081 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE In genere.

In tema di benefici combattentistici, l'importo da prendere a parametro per la quantificazione dell'incremento della pensione integrativa a carico del Fondo pensionistico integrativo degli ex dipendenti INPS, ex art. 2 della l. n. 336 del 1970, è quello cristallizzato alla data di soppressione di tale Fondo ex art. 64 l. n. 144 del 1999, eventualmente rivalutato alla data di cessazione del rapporto di lavoro, sicché non può essere quello della retribuzione percepita al momento di detta cessazione.

Riferimenti normativi: Legge 24/05/1970 num. 336 art. 2 CORTE COST., Legge 17/05/1999 num. 144 art. 64

Sez. L, **Ordinanza n. 28580 del 06/11/2024** (Rv. **672685-01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO.** Estensore: **MARCHESE GABRIELLA.** Relatore: **MARCHESE GABRIELLA.**

I. (DE ROSE EMANUELE) contro T. (PANDOLFO ANGELO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 26/06/2018

127007 PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE
Raccomandata a mezzo servizio postale - Atto stragiudiziale di costituzione in mora interruttivo della prescrizione - Presunzione di arrivo a destinazione - Attestazione della spedizione - Sufficienza - Contestazione della ricezione - Produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento o prova della consegna della raccomandata - Necessità.

138087 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - LETTERE MISSIVE In genere.

La raccomandata inviata a mezzo del servizio postale, nella specie contenente atto stragiudiziale di costituzione in mora volto ad interrompere la prescrizione, si presume giunta a destinazione sulla base dell'attestazione della spedizione da parte dell'ufficio postale, pur in mancanza dell'avviso di ricevimento; tuttavia, in caso di contestazione della ricezione della raccomandata da parte del destinatario, ai fini dell'operatività della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., occorre la verifica da parte del giudice di merito dell'esito della spedizione, sulla base delle risultanze dell'avviso di ricevimento e di ogni altro mezzo di prova utile.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1335 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 8 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 23589 del 2018 Rv. 650543-01, N. 31845 del 2022 Rv. 666041-01

SEZIONE LAVORO

Sez. L, **Ordinanza n. 28594 del 06/11/2024** (Rv. **672687-01**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA**. Estensore: **CERULO ANGELO**. Relatore: **CERULO ANGELO**.
P. (FUMAI BARBARA) contro I. (SGROI ANTONINO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRENTO, 13/12/2019

127021 PRESCRIZIONE CIVILE - SOSPENSIONE - IN GENERE Debito contributivo - Gestione separata - Dichiarazione dei redditi - Quadro RR - Omessa compilazione - Doloso occultamento del debito - Sospensione della prescrizione - Automatismo - Insussistenza.

In tema di sospensione della prescrizione dei contributi dovuti dai professionisti a seguito di iscrizione alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, non è configurabile un automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2941 lett. 8, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5, Legge 08/08/1995 num. 335 art. 2 com. 26 CORTE COST., Decreto Legge 06/07/2011 num. 98 art. 18 CORTE COST., Legge 15/07/2011 num. 111 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 37529 del 2021 Rv. 663091-01

Sez. L, **Ordinanza n. 28579 del 06/11/2024** (Rv. **672684-01**)

Presidente: **DI PAOLANTONIO ANNALISA**. Estensore: **ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO**. Relatore: **ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO**.

B. (SCAFFIDI LALLARO COSTANTINO TINDARO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 02/11/2018

103233 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO INDETERMINATO Regione Sicilia - Lavoratori forestali a tempo determinato - Art. 44, comma 7, l.r. Sicilia n. 14 del 2006 - Lavoratori iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 43-ter l.r. Sicilia n. 16 del 1996 - Diritto pieno ed assoluto all'avviamento al lavoro per 78 giornate lavorative - Insussistenza - Ragioni.

158111 SICILIA - PERSONALE REGIONALE (IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI) - IN GENERE In genere.

In tema di lavoro nel settore forestale, l'art. 44, comma 7, della l.r. Sicilia n. 14 del 2006 non attribuisce agli operai forestali a tempo determinato inclusi nell'elenco di cui all'art. 43-ter l.r. Sicilia n. 16 del 1996 (introdotto dalla stessa l.r. Sicilia n. 14 del 2006) un diritto soggettivo pieno ed assoluto all'avviamento al lavoro per 78 giornate lavorative annue (in luogo del precedente regime di garanzia di 51 giornate), poiché detto avviamento resta condizionato alle effettive esigenze del settore, come desumibile dal tenore letterale della disposizione, che menziona un avviamento per 78 giornate lavorative solo "di norma" e che richiama il meccanismo di formazione dei contingenti di lavoratori disciplinato dalla l.r. Sicilia n. 16 del 1996, prevedendo che debbano essere innanzitutto salvaguardate le garanzie occupazionali dei lavoratori inclusi nelle fasce previste dalle lettere b e c dell'art. 46 di tale l.r., aventi diritto a 151 e 101 giornate lavorative.

Riferimenti normativi: Legge Reg. Sicilia 06/04/1996 num. 16 art. 45 ter, Legge Reg. Sicilia 06/04/1996 num. 16 art. 46, Legge Reg. Sicilia 14/04/2006 num. 14 art. 44

SEZIONE LAVORO

Sez. L, **Ordinanza n. 28587 del 06/11/2024** (Rv. **672686-01**)

Presidente: **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** Estensore: **ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO.** Relatore: **ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO.**

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro P. (ARIOTTO ALESSIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 19/08/2023

098001 IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI) In genere

103357 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - PERIODO DI RIPOSO - FERIE ANNUALI In genere.

CONFORME A CASSAZIONE ASN 016715/2024 67157901

Massime precedenti Conformi: N. 16715 del 2024 Rv. 671579-01

Sez. L, **Ordinanza n. 28652 del 07/11/2024** (Rv. **672688-01**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA.** Estensore: **BUFFA FRANCESCO.** Relatore: **BUFFA FRANCESCO.**

I. (CORETTI ANTONIETTA) contro L. (SCUDERI ANDREA)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO CATANIA, 07/10/2019

135017 PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI Obbligo di iscrizione alla gestione separata costituita presso l'INPS - Art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011 - Sanzioni civili - Esonero per il periodo anteriore alla sua entrata in vigore - "Ius superveniens" conseguente a Corte cost. n. 55 del 2024 - Applicazione.

135020 PROFESSIONISTI - PREVIDENZA In genere.

Gli ingegneri e gli architetti non iscritti a INARCASSA, perché contemporaneamente iscritti presso altra gestione previdenziale obbligatoria, e tenuti a iscriversi alla gestione separata obbligatoria presso l'INPS ai sensi dell'art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 111 del 2011, sono esonerati dal pagamento delle sanzioni civili in favore dell'ente previdenziale per l'omessa iscrizione nel periodo anteriore all'entrata in vigore di detta norma, in applicazione dello "ius superveniens" conseguente alla pronuncia della Corte cost. n. 55 del 2024.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 06/07/2011 num. 98 art. 18 com. 12 CORTE COST., Legge 15/07/2011 num. 111 CORTE COST., Legge 03/01/1981 num. 6 art. 21 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5826 del 2021 Rv. 660626-01, N. 17970 del 2022 Rv. 664855-01

Sez. L, **Ordinanza n. 28671 del 07/11/2024** (Rv. **672690-01**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA.** Estensore: **MARCHESE GABRIELLA.** Relatore: **MARCHESE GABRIELLA.**

B. (VACIRCA SERGIO) contro I.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 04/03/2019

129154 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO Decadenza ex art. 47, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 639 del 1970 - Decorrenza - Esaurimento del procedimento amministrativo - Mancata presentazione del ricorso amministrativo - Interpretazione.

SEZIONE LAVORO

La decadenza prevista dall'art. 47, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 639 del 1970, nel caso in cui non sia stato proposto alcun ricorso amministrativo da parte dell'assicurato (o perché non c'è stato alcun provvedimento dell'INPS in risposta alla sua domanda iniziale, o perché, pur in presenza dell'atto reiettivo dell'INPS, l'assicurato non ha a sua volta presentato un valido ricorso), decorre dallo scadere dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo (300 giorni), computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.

Riferimenti normativi: DPR 30/04/1970 num. 639 art. 47 com. 2 CORTE COST., DPR 30/04/1970 num. 639 art. 47 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15969 del 2017 Rv. 644790-01

Sez. L, Sentenza n. 28657 del 07/11/2024 (Rv. 672689-01)

Presidente: **MANNA ANTONIO**. *Estensore:* **CASO FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI**. *Relatore:* **CASO FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI**. *P.M. FILIPPI PAOLA. (Diff.)*

R. (PAGLIARICCI ERNESTO) contro E. (ABATI MANLIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 21/11/2019

103352 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE Contratto di lavoro a tempo parziale - Disciplina di cui agli artt. 4-12 d.lgs. n. 81 del 2015 - Collocazione temporale della prestazione - Determinazione convenzionale - Necessità - Assenza di clausole elastiche - Modifica unilaterale del datore di lavoro - Inadempimento datoriale - Sussistenza - Incompatibilità con le minorazioni del lavoratore disabile assunto ex lege n. 68 del 1999 - Idoneità.

Anche nella vigenza della disciplina del lavoro a tempo parziale di cui agli artt. 4-12 del d.lgs. n. 81 del 2015, la modifica unilaterale da parte del datore di lavoro della collocazione temporale della prestazione lavorativa pattuita nel contratto di lavoro part-time, in ragione della sua necessaria determinazione convenzionale ed in assenza di clausole elastiche, costituisce inadempimento contrattuale, a maggior ragione per i lavoratori assunti ai sensi della l. n. 68 del 1999, potendo tale modifica risultare incompatibile con le loro minorazioni e conseguenti peculiari esigenze di recupero delle energie psico-fisiche.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/06/2015 num. 81 CORTE COST., Legge 12/03/1999 num. 68 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 30093 del 2023 Rv. 669121-01, N. 6900 del 2018 Rv. 647507-01

Sez. L, Ordinanza n. 28678 del 07/11/2024 (Rv. 672735-01)

Presidente: **GARRI FABRIZIA**. *Estensore:* **GNANI ALESSANDRO**. *Relatore:* **GNANI ALESSANDRO**. *P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)*

D. (PARENTI LUIGI) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 18/10/2018

129192 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - IN GENERE Personale assunto a contratto dagli uffici all'estero del Ministero degli esteri - Trattamento previdenziale - Disciplina di cui all'art. 2, comma 3, d.lgs. n. 103 del 2000 - Commisurazione dei contributi assicurativi ad una retribuzione convenzionale - Applicazione del regime generale ex art. 1 d.l. n. 338 n. 1989 - Esclusione - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.

SEZIONE LAVORO

Per i lavoratori italiani assunti a contratto presso gli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri secondo le disposizioni di cui al titolo VI del d.P.R. n. 18 del 1967, il citato decreto e poi l'art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 103 del 2000, razione temporis vigente, hanno sempre previsto il regime dell'imponibile contributivo fondato sulla retribuzione convenzionale, dettando una disciplina specifica che prevale e rende inapplicabile la regola generale del minimale contributivo, di cui all'art. 1 d.l. n. 338 n. 1989, conv. con modif. dalla l. n. 389 del 1989, e che non è manifestamente in contrasto con l'art. 3 Cost. laddove stabilisce un trattamento differenziato rispetto ai lavoratori all'estero con retribuzioni inferiori al tetto convenzionale ed a quelli assoggettati al regime previdenziale previsto dalla normativa locale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 07/04/2000 num. 103 art. 2 com. 3, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST., Decreto Legge 09/10/1989 num. 338 art. 1, Legge 07/12/1989 num. 389 CORTE COST., DPR 05/01/1967 num. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2017 num. 205 art. 1 com. 271 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24592 del 2006 Rv. 593619-01, N. 8755 del 2010 Rv. 613369-01

Sez. L, Sentenza n. 28657 del 07/11/2024 (Rv. 672689-02)

Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: CASO FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI. Relatore: CASO FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI. P.M. FILIPPI PAOLA. (Diff.)

R. (PAGLIARICCI ERNESTO) contro E. (ABATI MANLIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 21/11/2019

103208 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA Lavoratori con disabilità - Assunzioni a termine - Convenzioni stipulate con la P.A. ex art. 11 della l. n. 68 del 1999 - Necessità ai fini della valida assunzione - Esclusione.

103231 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE In genere.

Ai fini della valida assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato, di lavoratori con disabilità non è necessaria, da parte del datore di lavoro, la previa stipula di convenzioni con la P.A. ai sensi dell'art. 11 della l. n. 68 del 1999.

Riferimenti normativi: Legge 12/03/1999 num. 68 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13285 del 2010 Rv. 613788-01

Sez. L, Ordinanza n. 28846 del 08/11/2024 (Rv. 672691-01)

Presidente: ESPOSITO LUCIA. Estensore: BUFFA FRANCESCO. Relatore: BUFFA FRANCESCO.

I. (CIACCI PATRIZIA) contro B.

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE ENNA, 27/05/2020

021070 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE Prestazione di invalidità civile ex art. 12 della l. n. 118 del 1971 - Requisito anagrafico minimo - Modifica successivamente operata dai d.m. 6/12/2011 e 16/12/2014 - Vigenza del requisito anagrafico alla data della domanda amministrativa - Necessità - Eccezioni.

SEZIONE LAVORO

In tema di prestazione di invalidità civile ex art. 12 della l. n. 118 del 1971, la sussistenza del requisito anagrafico deve essere verificata alla data della domanda amministrativa, sempre che a tale epoca fossero presenti tutti gli altri requisiti di legge, occorrendo altrimenti considerare il requisito anagrafico richiesto dalla normativa vigente al momento della sussistenza di tutte le altre condizioni necessarie per beneficiare della prestazione, tenendo quindi conto delle modifiche apportate a detto requisito dai d.m. 6 dicembre 2011 e 16 dicembre 2014.

Riferimenti normativi: Legge 30/03/1971 num. 118 art. 12 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 art. 13 CORTE COST., DM Lavoro e previdenza sociale 06/12/2011, DM Lavoro e previdenza sociale 16/12/2014

Massime precedenti Vedi: N. 8644 del 2017 Rv. 644055-01, N. 24849 del 2022 Rv. 665473-01

Sez. L, Sentenza n. 28972 del 11/11/2024 (Rv. 673016-01)

Presidente: BERRINO UMBERTO. Estensore: GNANI ALESSANDRO. Relatore: GNANI ALESSANDRO. P.M. CELENTANO CARMELO. (Conf.)

F. (FAVA GABRIELE) contro P.

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, 25/01/2023

129192 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - IN GENERE Liquidazione del c.d. conto individuale, ex art. 6 del Regolamento ENPAIA del 19.11.1996 - Presupposto - Cessazione del rapporto di lavoro - Esclusione - Ragioni.

La cessazione del rapporto di lavoro non costituisce il presupposto per la liquidazione del cd. conto individuale, ex art. 6 del Regolamento di previdenza ENPAIA approvato con decreto interministeriale del 19.11.1996, in quanto la liquidazione di detto conto non ha funzione di sostegno al reddito; ne consegue che la liquidazione va operata anche nei casi in cui il rapporto di lavoro continua, ma con passaggio del lavoratore ad altra gestione, mentre va esclusa nelle ipotesi di continuità assistenziale con ENPAIA, in ragione dell'inesigibilità della somma accantonata prima della cessazione del rapporto assicurativo.

Riferimenti normativi: DM Lavoro e previdenza sociale 19/11/1996 art. 6

Sez. L, Ordinanza n. 29183 del 12/11/2024 (Rv. 673018-01)

Presidente: DI PAOLANTONIO ANNALISA. Estensore: BELLE' ROBERTO. Relatore: BELLE' ROBERTO.

C. (MAURO CIRO ALESSIO) contro F. (PECORILLA GIUSEPPE)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ROMA, 22/06/2021

098035 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE Pensione di vecchiaia - Limite di età c.d. ordinamentale - Deroga - Ammissibilità - Presupposto - Privazione del diritto alla pensione - Art. 2, comma 5, del d.l. n. 101 del 2013, conv. con modif. dalla l. n. 125 del 2013 - Godimento di altro trattamento pensionistico - Ostacolo alla prosecuzione del rapporto - Sussistenza - Fattispecie.

129073 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE In genere.

In tema di pensione di vecchiaia, il limite di età cd. ordinamentale (ovverosia il limite anagrafico che la normativa fissa per ciascuna P.A. per mantenimento al lavoro dei propri dipendenti) può essere derogato solo se la sua applicazione priva il dipendente del diritto alla pensione, come si

SEZIONE LAVORO

desume in particolare dall'interpretazione dell'art. 2, comma 5, del d.l. n. 101 del 2013, conv. in l. n. 125 del 2013, che - coniugando le esigenze di risparmio della spesa pensionistica con quelle di "svecchiamento" nel pubblico impiego - afferma che il conseguimento "a qualsiasi titolo" del diritto a pensione costituisce ragione ostativa alla prosecuzione del rapporto oltre i limiti di età cd. ordinamentali. (Nella specie, la S.C. ha negato il diritto della dipendente, già titolare di pensione, al trattenimento in servizio, richiesto allo scopo di conseguire i versamenti contributivi utili per l'accesso ad un trattamento pensionistico ulteriore rispetto a quello già in godimento).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 24 com. 5 CORTE COST., Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 24 com. 6 CORTE COST., Legge 22/12/2011 num. 214 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 31/08/2013 num. 101 art. 2 com. 5, Legge 30/10/2013 num. 125 CORTE COST.

Sez. L, Ordinanza n. 29157 del 12/11/2024 (Rv. 673017-01)

Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: CIRIELLO ANTONELLA. Relatore: CIRIELLO ANTONELLA.

M. (DIPIERRO VITO) contro F. (GIUSTINIANI GIOVANNI)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 24/05/2022

103261 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO Infortuni sul lavoro - Appalto - Responsabilità del committente - Periodo precedente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 626 del 1994 - Configurabilità ex art. 2087 c.c. - Condizioni - Fattispecie.

In tema di infortuni e malattie professionali, il committente che affida lavori in appalto all'interno dell'azienda, mantenendo nella propria disponibilità l'ambiente di lavoro, è obbligato - ai sensi della disposizione generale di cui all'art. 2087 c.c. e, quindi, anche per il periodo anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. n. 626 del 1994 - ad adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità e la salute dei lavoratori, ancorché dipendenti dell'impresa appaltatrice. (Nella specie, la S.C. ha affermato che la circostanza che il committente ILVA, oggi Fintecna, non si sia ingerito nell'esecuzione e nell'organizzazione dell'attività dell'appaltatore non è sufficiente ad escluderne la responsabilità, se il nocumento è cagionato da fattori di rischio presenti nello stabilimento di Taranto).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1294, Decreto Legisl. 16/09/1994 num. 626 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9178 del 2023 Rv. 667234-01, N. 5419 del 2019 Rv. 652918-01, N. 2517 del 2023 Rv. 666602-01

Sez. L, Ordinanza n. 29310 del 13/11/2024 (Rv. 673019-01)

Presidente: DI PAOLANTONIO ANNALISA. Estensore: CAVALLARI DARIO. Relatore: CAVALLARI DARIO.

D. (DE FUOCO NICOLA) contro P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 22/07/2019

098035 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE Mobbing - Responsabilità esclusiva di altro dipendente in posizione sovraordinata - Natura extracontrattuale - Sussistenza - Conseguenze.

SEZIONE LAVORO

103261 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO In genere.

In tema di mobbing, se responsabile degli atti persecutori è esclusivamente un dipendente in posizione di supremazia gerarchica rispetto alla vittima, è configurabile un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art. 2043 c.c., in quanto l'autore dei comportamenti illeciti è soggetto terzo rispetto al rapporto di lavoro: ne consegue l'applicazione dello statuto dell'illecito aquiliano, in particolare con riferimento alla ripartizione dell'onere della prova e al regime della prescrizione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18093 del 2013 Rv. 627408-01, N. 12437 del 2018 Rv. 648956-01, N. 7097 del 2018 Rv. 647608-01, N. 1109 del 2020 Rv. 656597-01

Sez. L, **Ordinanza n. 29600 del 18/11/2024** (Rv. **673060-01**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA.** Estensore: **ORIO ATTILIO FRANCO.** Relatore: **ORIO ATTILIO FRANCO.**

C. (PESSI ROBERTO) contro T.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MILANO, 19/05/2021

135020 PROFESSIONISTI - PREVIDENZA Dottori commercialisti - Trattamenti pensionistici anteriori al 1° gennaio 2007 - Criterio di calcolo - Normativa regolamentare interna adottata dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza - Inapplicabilità - Fondamento.

In materia di prestazioni pensionistiche erogate dagli enti previdenziali privatizzati - come la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti - ai sensi del d.lgs. n. 509 del 1994, per i trattamenti maturati prima del 1° gennaio 2007 il parametro di riferimento è costituito dal regime originario dell'art. 3, comma 12, della l. n. 335 del 1995, sicché non trova applicazione la modifica introdotta, per gli assicurati, dal regolamento di disciplina del regime previdenziale della medesima Cassa approvato con D.I. del 14/7/2004 relativamente alle anzianità contributive maturate fino al 31/12/2003, recante l'adozione di un diverso e peggiorativo criterio di calcolo per le quote contributive maturate prima dell'attenuazione del principio del "pro rata", conseguente alla riformulazione disposta dall'art. 1, comma 763, della l. n. 296 del 2006, come risultante dalla norma di interpretazione autentica contenuta nell'art. 1, comma 488, della l. n. 147 del 2013.

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 12 CORTE COST., Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 763 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2013 num. 147 art. 1 com. 288 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 30/06/1994 num. 509 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 17742 del 2015 Rv. 636247-01

Sez. L, **Ordinanza n. 29600 del 18/11/2024** (Rv. **673060-02**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA.** Estensore: **ORIO ATTILIO FRANCO.** Relatore: **ORIO ATTILIO FRANCO.**

C. (PESSI ROBERTO) contro T.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MILANO, 19/05/2021

129201 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - IN GENERE In genere

SEZIONE LAVORO

CONFORME A CASSAZIONE ASN 031527/2022 66598101

Massime precedenti Conformi: N. 31527 del 2022 Rv. 665981-01

Sez. L, **Ordinanza n. 29591 del 18/11/2024** (Rv. **673059-01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO**. Estensore: **SOLAINI LUCA**. Relatore: **SOLAINI LUCA**.

I. (CIACCI PATRIZIA) contro S.

Rigetta, TRIBUNALE LATINA, 12/10/2018

129161 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 020862/2022 66512601

Massime precedenti Conformi: N. 20862 del 2022 Rv. 665126-01

Sez. L, **Sentenza n. 29764 del 19/11/2024** (Rv. **673020-01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO**. Estensore: **GARRI FABRIZIA**. Relatore: **GARRI FABRIZIA**. P.M. **VISONA' STEFANO**. (Conf.)

M. (CRUDO ROSARIO FRANCESCO) contro A. (BONITO ANGELO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 28/11/2018

129135 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 041024/2021 66335501

Massime precedenti Conformi: N. 41024 del 2021 Rv. 663355-01

Sez. L, **Ordinanza n. 29731 del 19/11/2024** (Rv. **673063-01**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA**. Estensore: **BUFFA FRANCESCO**. Relatore: **BUFFA FRANCESCO**.

F. (DI MAIO PASQUALE) contro I. (CIACCI PATRIZIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 21/01/2019

021070 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE Assegno mensile di invalidità civile - Regime introdotto dalla l. n. 247 del 2007 - Requisito dello stato di inoccupazione - Sufficienza - Prova.

Il riconoscimento dell'assegno mensile di invalidità nel regime previsto - a decorrere dal 1.1.2008 - dall'art. 13 della l. n. 118 del 1971, così come sostituito dall'art. 1, comma 35 della l. n. 247 del 2007, presuppone la dimostrazione dello stato di mera inoccupazione del richiedente, che può essere provato con qualunque mezzo, anche per presunzioni.

Riferimenti normativi: Legge 30/03/1971 num. 118 art. 13 CORTE COST., Legge 24/12/2007 num. 247 art. 1 com. 35 CORTE COST.

SEZIONE LAVORO

Massime precedenti Vedi: N. 9502 del 2012 Rv. 622699-01

Sez. L, **Ordinanza n. 29768 del 19/11/2024** (Rv. **673021-01**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA**. Estensore: **CAVALLARO LUIGI**. Relatore: **CAVALLARO LUIGI**. P.M. **VISONA' STEFANO**. (Conf.)

I. (PREDEN SERGIO) contro Q. (GIULIANA FAUSTO GAETANO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CALTANISSETTA, 21/06/2019

129073 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE Liquidazione del trattamento pensionistico di vecchiaia esclusivamente con le regole del sistema contributivo - Opzione esercitata successivamente alla modifica dell'art. 1, comma 23, della l. n. 335 del 1995 - Più favorevole regime di accesso alla prestazione di vecchiaia - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.

L'opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico di vecchiaia esclusivamente con le regole del sistema contributivo, se esercitata successivamente alla modifica dell'art. 1, comma 23, della l. n. 335 del 1995, ad opera dell'art. 24, comma 7, del d.l. n. 201 del 2011, conv. dalla l. n. 214 del 2011, non consente all'assicurato di mantenere il più favorevole regime di accesso alla prestazione di vecchiaia previgente rispetto alle predette modifiche, in applicazione del principio generale secondo cui "tempus regit actum" e dell'interpretazione restrittiva delle disposizioni derogatorie di cui all'art. 24, commi 14 e 15, del d.l. n. 201 del 2011, conv. con l. n. 214 del 2011 e succ. modif. e integraz. (tra cui, in specie, l'art. 22, comma 1, del d.l. n. 95 del 2012, conv. con l. n. 135 del 2012).

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1995 num. 335 art. 1 com. 23 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 24 com. 7 CORTE COST., Legge 22/12/2011 num. 214 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 06/07/2012 num. 95 art. 22 com. 1, Legge 07/08/2012 num. 135 CORTE COST., Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 24 com. 14 CORTE COST., Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 24 com. 15 CORTE COST.

Sez. L, **Ordinanza n. 29683 del 19/11/2024** (Rv. **673061-01**)

Presidente: **DI PAOLANTONIO ANNALISA**. Estensore: **DE MARINIS NICOLA**. Relatore: **DE MARINIS NICOLA**.

I. (FEBBO FRANCESCO PAOLO) contro C. (PELLICCIA PLACIDO GINO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 17/01/2019

098094 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE Art. 55-ter d.lgs. n. 165 del 2001 - Sospensione cautelare facoltativa - Presupposti applicativi - Rinvio ad altre norme - Necessità - Ragioni - Fattispecie.

In tema di rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale, l'art. 55-ter del d.lgs. n. 165 del 2001 - secondo cui la pubblica amministrazione datrice di lavoro può disporre la sospensione cautelare del dipendente - non contiene una specifica regolamentazione dei presupposti applicativi del provvedimento, che è destinato ad incidere significativamente nella sfera giuridica del lavoratore e, dunque, richiede la previsione di idonee garanzie; perciò, detti presupposti devono essere rinvenuti aliunde e, cioè, sia nelle norme speciali che prevedono ipotesi di sospensione obbligatoria, sia nella contrattazione collettiva, a cui l'art. 40 del citato d.lgs. rinvia per la disciplina di aspetti non regolati da specifiche norme di legge. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia con cui la Corte d'appello aveva annullato il provvedimento

SEZIONE LAVORO

di sospensione, in quanto emesso in assenza del previo rinvio a giudizio, previsto dalla contrattazione collettiva).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 ter CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 40 CORTE COST.

Sez. L, Ordinanza n. 29689 del 19/11/2024 (Rv. 673062-01)

Presidente: BERRINO UMBERTO. Estensore: MARCHESE GABRIELLA. Relatore: MARCHESE GABRIELLA.

G. (FERRARI MORANDI ESTER) contro I. (CARCAVALLO LIDIA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 15/11/2018

129083 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - PAGAMENTO Indebito previdenziale - Verifica dei redditi da parte dell'INPS - Termine annuale di ripetizione - Decorrenza.

In tema di indebito previdenziale, l'art. 13, comma 2, della l. n. 412 del 1991, si interpreta nel senso che l'INPS deve procedere alla verifica nell'anno civile in cui ha avuto conoscibilità dei redditi maturati dal percettore di una data prestazione e che, entro l'anno civile successivo a quello destinato alla verifica, deve procedere, a pena di decadenza, al recupero dell'eventuale indebito.

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 412 art. 13 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 3802 del 2019 Rv. 652884-01

Sez. L, Ordinanza n. 29965 del 20/11/2024 (Rv. 673064-01)

Presidente: BERRINO UMBERTO. Estensore: MAGNANENSI SIMONA. Relatore: MAGNANENSI SIMONA.

A. (BERETTA GIOVANNI) contro T. (MIRANDA NICOLA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 03/01/2023

129202 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DI CONTRIBUTI Crediti previdenziali - Controversia sull'ammontare - Ricalcolo del trattamento - Prescrizione quinquennale - Inapplicabilità - Fondamento.

In materia di previdenza obbligatoria (quale quella gestita dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del d.lgs. n. 509 del 1994) la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c. - così come dall'art. 129 del r.d.l. n. 1827 del 1935 - richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, sicché, ove sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c.

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 129, Cod. Civ. art. 2948 lett. 4), Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/06/1994 num. 509 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 17742 del 2015 Rv. 636249-01

SEZIONE LAVORO

Sez. L, **Ordinanza n. 29876 del 20/11/2024** (Rv. **673049-01**)

Presidente: **DORONZO ADRIANA.** Estensore: **CASO FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI.**
Relatore: **CASO FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI.**

A. (BOURSIER NIUTTA CARLO) contro G. (MACCIOTTA GIUSEPPE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CAGLIARI

103289 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE) Indennità sostitutiva - Calcolo relativo - Parametro della retribuzione globale di fatto - Quantificazione - Computabilità dei compensi a carattere continuativo - Sussistenza - Computabilità di compensi indennitari e dei rimborsi spese - Esclusione - Fattispecie.

In caso di declaratoria di illegittimità del licenziamento del lavoratore nell'ambito della cd. tutela reale, la retribuzione globale di fatto - a cui fa riferimento l'art. 18 st.lav., quale parametro di computo sia del risarcimento del danno patito sia della determinazione dell'indennità sostitutiva della reintegrazione - deve includere non soltanto la retribuzione base, ma anche ogni compenso di carattere continuativo ricollegato alle particolari modalità della prestazione in atto al momento del licenziamento, una volta riconosciutone il carattere retributivo, mentre debbono escludersi i soli compensi aventi natura d'indennità o di rimborso spese. (In applicazione di tale principio di diritto, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ricompreso nella retribuzione globale di fatto dovuta ad un assistente di volo anche la voce "rimborso diaria", prevista dalla contrattazione collettiva e sistematicamente indicata nelle buste paga, ma avente natura di mero rimborso delle spese di pernottamento e vitto).

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST., Contr. Coll. 16/07/2014 art. 16

Massime precedenti Conformi: N. 3787 del 2009 Rv. 606627-01

Sez. L, **Ordinanza n. 30087 del 21/11/2024** (Rv. **673022-01**)

Presidente: **PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.** Estensore: **AMENDOLA FABRIZIO.**
Relatore: **AMENDOLA FABRIZIO.**

B. (CAMMARATA MARIO OTTONE) contro A.

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 14/12/2021

100082 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito - Riproduzione in ricorso ed indicazione della loro esatta collocazione - Necessità - Omissione - Inammissibilità del ricorso - Fattispecie.

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE In genere.

In tema di ricorso per cassazione, se una questione giuridica implicante accertamenti di fatto non è stata trattata nella pronuncia impugnata, sono inammissibili, per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito, qualora il ricorrente si limiti a richiamarli senza riprodurli nell'atto o senza fornire puntuali indicazioni per la loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo nei precedenti gradi. (Nella specie - in tema di liquidazione del danno patrimoniale da recesso illegittimo dal rapporto di lavoro e deduzione dell'aliunde perceptum in una vicenda riguardante la compatibilità dell'attività lavorativa svolta presso la UEFA con l'eventuale prosecuzione del rapporto di collaborazione autonoma intrattenuto da un noto calciatore con l'A.C. Milan - la S.C. ha dichiarato inammissibile il motivo relativo alla compatibilità dell'attività lavorativa successivamente svolta,

SEZIONE LAVORO

stante la novità della questione, non affrontata nella sentenza impugnata, né avendo la parte indicato le modalità della sua sottoposizione al contraddittorio nel corso del giudizio di merito).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 lett. 6

Massime precedenti Vedi: N. 7186 del 2022 Rv. 664245-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 34469 del 2019 Rv. 656488-01

Sez. L, Ordinanza n. 30080 del 21/11/2024 (Rv. 673066-01)

Presidente: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI. Estensore: AMENDOLA FABRIZIO.

Relatore: AMENDOLA FABRIZIO.

V. (CIRILLO ERNESTO MARIA) contro R. (SICILIANO ROSARIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 12/04/2022

103273 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - IN GENERE Rifiuto del lavoratore di eseguire la prestazione - Art. 1460, comma 2, c.c. - Buona fede del dipendente - Valutazione da parte del giudice di merito - Contenuto - Gravità dell'inadempimento datoriale - Incidenza sulle fondamentali esigenze personali e familiari del prestatore - Attivazione degli accomodamenti ragionevoli - Necessità - Fattispecie.

103279 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE In genere.

La valutazione della buona fede del lavoratore - che giustifica il rifiuto di rendere la prestazione ex art. 1460, comma 2, c.c. - deve essere effettuata dal giudice di merito tenendo conto anche della gravità dell'inadempimento datoriale in relazione al complessivo assetto di interessi regolato dal contratto e della concreta incidenza di detto inadempimento sulle fondamentali esigenze di vita personali e familiari del prestatore, con indispensabile valutazione, quindi, anche dell'attivazione o meno da parte del datore degli accomodamenti ragionevoli, di cui all'art. 3, comma 3 bis, del d.lgs. n. 216 del 2003, nei confronti delle persone con disabilità. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che - senza alcuna verifica circa l'attivazione o meno di accomodamenti ragionevoli da parte dell'imprenditore - aveva ritenuto contrario a buona fede il rifiuto del lavoratore oncologico, invalido totale e con handicap grave, di riprendere servizio nella sede di lavoro, a seguito del diniego di trasferimento in sede più vicina alla famiglia).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 09/07/2003 num. 216 art. 3 com. 3, Legge 03/03/2009 num. 18 art. 2, Direttive del Consiglio CEE 27/11/2000 num. 78 art. 1 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 27/11/2000 num. 78 art. 5, Cod. Civ. art. 1460 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 6497 del 2021 Rv. 660632-01, N. 14307 del 2024 Rv. 671209-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24414 del 2021 Rv. 662230-02

SEZIONE LAVORO

Sez. L, **Ordinanza n. 30030 del 21/11/2024** (Rv. **673065-01**)

Presidente: **MAROTTA CATERINA.** Estensore: **BUCONI MARIA LAVINIA.** Relatore: **BUCONI MARIA LAVINIA.**

C. (NASO DOMENICO) contro A.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 25/02/2019

098005 IMPIEGO PUBBLICO - CONCORSI IN GENERE - IN GENERE Procedure concorsuali - Presupposto - Condizioni di disabilità psico-fisiche - Graduatoria - Indicazione di nominativo e del solo punteggio complessivo - Violazione dell'art. 22, comma 6, d.lgs. n. 196 del 2003 - Esclusione - Fondamento.

122028 PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE In genere.

Non viola l'art. 22, comma 6, del d.lgs. n. 196 del 2003 la pubblicazione della graduatoria di un concorso (nella specie, per telelavoro) riservato a persone con disabilità che, senza alcun riferimento ai singoli punteggi attribuiti per ciascun requisito e alle informazioni sensibili dei candidati, riporta soltanto il nominativo e il punteggio complessivo di ogni concorrente, trattandosi di indicazione di elementi indispensabile per la trasparenza delle operazioni concorsuali e, quindi, per il perseguimento delle finalità di interesse pubblico sottese all'accesso per concorso, ai sensi dell'art. 97 Cost.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 4, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 22 com. 6, Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 97 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16816 del 2018 Rv. 649423-01

Sez. L, **Ordinanza n. 30152 del 22/11/2024** (Rv. **673067-01**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA.** Estensore: **MARCHESE GABRIELLA.** Relatore: **MARCHESE GABRIELLA.**

I. (CIACCI PATRIZIA) contro M. (ORSINI DOMENICO MARIA)

Rigetta, TRIBUNALE L'AQUILA, 17/05/2019

129073 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE Pensione di inabilità ex art. 12 della l. n. 118 del 1971 - Domanda - Proponibilità - Termine e condizioni.

La domanda relativa alla pensione di inabilità di cui all'art. 12 della l. n. 118 del 1971 può essere proposta solo prima del compimento dell'età anagrafica prevista per legge e deve essere accolta (nella ricorrenza degli altri presupposti) se la condizione invalidante si perfeziona entro tale data, come ratione temporis stabilita in ragione dell'adeguamento dell'età pensionabile all'aumento della speranza di vita.

Riferimenti normativi: Legge 30/03/1971 num. 118 art. 12 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24849 del 2022 Rv. 665473-01

SEZIONE LAVORO

Sez. L, **Ordinanza n. 30191 del 22/11/2024** (Rv. **673068-01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO**. Estensore: **CAVALLARO LUIGI**. Relatore: **CAVALLARO LUIGI**.

C. (BONURA HARALD MASSIMO) contro D. (GROSSI LUCA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA

135020 PROFESSIONISTI - PREVIDENZA Cassa dei geometri liberi professionisti - Obbligatorietà dell'iscrizione - Presupposti - Iscrizione all'albo professionale - Sufficienza - Estensione dei soggetti obbligati da parte del regolamento della Cassa - Esclusione.

L'imposizione di un contributo obbligatorio a carico degli iscritti all'albo dei geometri che non svolgono attività professionale continuativa e l'individuazione di presupposti di fatto per il riconoscimento del requisito del carattere continuativo di tale attività non comportano l'estensione dell'obbligo di iscrizione alla Cassa dei geometri liberi professionisti a nuove categorie di soggetti, ma danno attuazione al principio - desumibile dall'art. 22 della l. n. 773 del 1982, che già prevedeva il cd. contributo di solidarietà (poi trasformato in contributo soggettivo minimo), e dagli interventi normativi successivi, dal d.lgs. n. 509 del 1994 alla l. n. 335 del 1995 - secondo cui ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione alla Cassa e del pagamento della contribuzione minima è condizione sufficiente l'iscrizione all'albo professionale, restando irrilevanti la natura occasionale dell'attività e la mancata produzione di reddito.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/06/1994 num. 509 art. 2, Legge 20/10/1982 num. 773 art. 22 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 12 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4568 del 2021 Rv. 660620-01

Sez. L, **Sentenza n. 30258 del 25/11/2024** (Rv. **672937-01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO**. Estensore: **BUFFA FRANCESCO**. Relatore: **BUFFA FRANCESCO**. P.M. **VISONA' STEFANO**. (Diff.)

I. (PREDEN SERGIO) contro B. (PIPPI PAOLA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 14/10/2021

129013 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITA' - IN GENERE Diritto all'APE sociale ex art. 1, comma 179, della l. n. 232 del 2016 - Requisiti - Stato di disoccupazione - Rioccupazione per periodi inferiori a sei mesi - Irrilevanza.

In tema di diritto all'APE sociale ex art. 1, comma 179, lett. a, della l. n. 232 del 2016, i requisiti per l'accesso alla provvidenza, ossia lo stato di disoccupazione successivo ad un'occupazione lavorativa dipendente per almeno diciotto mesi nei trentasei precedenti la cessazione del rapporto di lavoro, vanno riferiti all'ultimo dei rapporti lavorativi - a tempo indeterminato o a tempo determinato con durata superiore a sei mesi - prima della prestazione, mentre è irrilevante che dopo la cessazione di detto rapporto vi sia stata rioccupazione per periodi inferiori a sei mesi.

Riferimenti normativi: Legge 11/12/2016 num. 232 art. 1 com. 179 lett. A) CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 7

Massime precedenti Vedi: N. 24950 del 2024 Rv. 672468-01

SEZIONE LAVORO

Sez. L, **Ordinanza n. 30273 del 25/11/2024** (Rv. **672938-01**)

Presidente: ESPOSITO LUCIA. Estensore: CAVALLARO LUIGI. Relatore: CAVALLARO LUIGI.

contro

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 28/04/2022

129140 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) Benefici contributivi - Presupposto - Possesso del cd. DURC - Mancata segnalazione dell'irregolarità ostativa al suo rilascio - Inesigibilità delle conseguenti differenze contributive - Esclusione - Natura di atto di certazione del DURC - Sussistenza.

In tema di benefici contributivi per la cui fruizione è richiesto, ex art. 1, comma 1175, l. n. 296 del 2006, il possesso del cd. DURC (documento unico di regolarità contributiva), la mancata segnalazione dell'irregolarità ostativa al suo rilascio, da parte dell'INPS, non determina l'inesigibilità delle differenze contributive dovutegli in conseguenza dell'inosservanza degli obblighi che gravano sul datore di lavoro, poiché il DURC non ha valore costitutivo, essendo atto di certazione del rapporto previdenziale, sicché, in caso di contestazione, la verifica della reale consistenza delle situazioni di fatto e di diritto resta demandata all'accertamento giudiziale.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 1175 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 14295 del 2011 Rv. 617773-01, N. 27107 del 2018 Rv. 651258-01

Sez. L, **Ordinanza n. 30339 del 25/11/2024** (Rv. **672939-01**)

Presidente: TRIA LUCIA. Estensore: MAROTTA CATERINA. Relatore: MAROTTA CATERINA.

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro P. (SCARPANTONI CARLO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 21/02/2019

098210 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI - COLLOCAMENTO A RIPOSO, IN ASPETTATIVA E IN DISPONIBILITA' Segretari comunali - Abolizione del divieto di reformatio in peius ex art. 1, comma 458, l. n. 147 del 2013 - Applicazione ai Segretari in disponibilità nominati in enti di classe inferiore - Esclusione.

In tema di trattamento economico dei segretari comunali, l'art. 1, comma 458, della l. n. 147 del 2013, che ha sancito l'abolizione del divieto di reformatio in peius, non si applica ai segretari in disponibilità nominati in enti di classe inferiore, per i quali vige la specifica previsione contrattuale di cui all'art. 43 del c.c.n.l. 16 maggio 2001, che riprende in toto l'art. 19, comma 7, del d.P.R. n. 465 del 1997, sicché il segretario comunale nominato presso un ente di fascia immediatamente inferiore a quella di iscrizione conserva il trattamento economico in godimento presso l'ultima sede di servizio.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2013 num. 147 art. 1 com. 458 CORTE COST. PENDENTE, Contr. Coll. 16/05/2001, DPR 04/12/1997 num. 465 art. 19 com. 7

Massime precedenti Vedi: N. 7458 del 2012 Rv. 622709-01

SEZIONE LAVORO

Sez. L, **Sentenza n. 30315 del 25/11/2024** (Rv. **673014-01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO**. Estensore: **GARRI FABRIZIA**. Relatore: **GARRI FABRIZIA**. P.M. **VISONA' STEFANO**. (Conf.)

I. (NICOLODI ALESSANDRO) contro O. (MASTRANTONI DAVIDE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 08/02/2017

135020 PROFESSIONISTI - PREVIDENZA Ingegneri e architetti - Pensione di reversibilità - Art. 7 l. n. 6 del 1981 - Mancata domanda amministrativa dell'assicurato del trattamento reversibile ai superstiti - Irrilevanza - Maturazione dei requisiti prima del decesso - Sufficienza - Fattispecie.

In tema di previdenza degli architetti e ingegneri iscritti ad INARCASSA, il diritto dei superstiti alla pensione di reversibilità, ai sensi dell'art. 7 della l. n. 6 del 1981, non può essere impedito dalla mancata presentazione della domanda amministrativa del trattamento pensionistico da parte dell'assicurato, se questi ne aveva comunque maturato i requisiti anagrafici e contributivi prima del decesso, non costituendo la domanda presupposto per l'insorgenza del diritto alla prestazione, ma atto d'avvio del procedimento per la sua corresponsione. (Fattispecie riguardante i superstiti di un assicurato che, già titolare di pensione di invalidità, non aveva esercitato l'opzione per quella di anzianità, pur avendone maturato i requisiti prima del decesso).

Riferimenti normativi: Legge 03/01/1981 num. 6 art. 7 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 22051 del 2008 Rv. 605043-01

Sez. L, **Sentenza n. 30435 del 26/11/2024** (Rv. **673015-01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO**. Estensore: **SOLAINI LUCA**. Relatore: **SOLAINI LUCA**. P.M. **VISONA' STEFANO**. (Diff.)

L. (BOCCHIETTI CLAUDIO) contro I.

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 17/01/2019

129136 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - CATEGORIE Determinazione dei premi dovuti all'INAIL Sistema tariffario - Caratteristiche delle mansioni svolte - Rilevanza - Stabilizzazione con contratti di lavoro subordinato di rapporti di associazione in partecipazione - Art. 7-bis d.l. n. 76 del 2013 - Estinzione di pretese contributive, assicurative e per sanzioni conseguenti alle contestazioni connesse a tali rapporti - Irrilevanza.

In tema di determinazione dei premi dovuti all'INAIL, la stabilizzazione con contratti di lavoro subordinato di rapporti di associazione in partecipazione avvenuta ai sensi dell'art. 7-bis, comma 7, del d.l. n. 76 del 2013, conv. con modif. dalla l. 99 del 2013, pur comportando l'estinzione delle pretese contributive, assicurative e per sanzioni conseguenti alle contestazioni connesse a tali rapporti, non è rilevante ai fini della tariffazione assicurativa corrispondente ad una determinata classe di rischio assicurato dall'INAIL, che è questione attinente al profilo delle mansioni svolte dalle posizioni lavorative stabilizzate e non al precedente inquadramento del rapporto.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 28/06/2013 num. 76 art. 7 bis, Legge 09/08/2013 num. 99 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5863 del 2017

SEZIONE LAVORO

Sez. L, **Ordinanza n. 30436 del 26/11/2024** (Rv. **672696-01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO**. Estensore: **GNANI ALESSANDRO**. Relatore: **GNANI ALESSANDRO**.

R. (FERRARI MORANDI ESTER) contro I. (PULLI CLEMENTINA)

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 27/03/2019

021070 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE Prestazioni di invalidità civile - Visita di revisione - Indennità di accompagnamento - Mancata presentazione della specifica domanda amministrativa - Riconoscimento - Esclusione.

In materia di provvidenze per gli invalidi civili, l'indennità di accompagnamento può essere riconosciuta solo sulla base di una previa domanda amministrativa, specifica e distinta da quella volta al riconoscimento dell'invalidità civile, in assenza della quale il diritto a detta indennità non può essere fatto valere con l'impugnazione in giudizio dell'esito di una visita di revisione disposta per verificare il requisito sanitario previsto per una prestazione diversa. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato l'improponibilità del ricorso per difetto di domanda amministrativa relativa all'indennità di accompagnamento).

Riferimenti normativi: Legge 30/03/1971 num. 118 art. 1 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 art. 2 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 art. 12 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 art. 13 CORTE COST., Decreto Legge 01/07/2009 num. 78 art. 20, Legge 03/08/2009 num. 102 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3688 del 2015 Rv. 634570-01, N. 24896 del 2019 Rv. 655317-01, N. 1271 del 2011 Rv. 616035-01

Sez. L, **Ordinanza n. 30474 del 26/11/2024** (Rv. **672692-01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO**. Estensore: **CERULO ANGELO**. Relatore: **CERULO ANGELO**.

I. (CORETTI ANTONIETTA) contro M.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO GENOVA, 21/12/2017

129011 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - IN GENERE Collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla gestione separata INPS - Indennità di disoccupazione denominata DIS-COLL - Principio di automaticità delle prestazioni ex art. 2116, comma 1, c.c. - Applicabilità - Esclusione.

Ai fini del riconoscimento della indennità di disoccupazione mensile denominata DIS-COLL, di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 22 del 2015, il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali, sancito dall'art. 2116, comma 1, c.c., non si applica ai collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 04/03/2015 num. 22 all. 15, Legge 08/08/1995 num. 335 art. 2 com. 26 CORTE COST., DM min. LSO 02/05/1996 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 11430 del 2021 Rv. 661110-01, N. 7120 del 2017 Rv. 643564-01

SEZIONE LAVORO

Sez. L, **Ordinanza n. 30526 del 27/11/2024** (Rv. **672693-01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO.** Estensore: **GARRI FABRIZIA.** Relatore: **GARRI FABRIZIA.**

I. (D'ALOISIO CARLA) contro B. (ZOLI CARLO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 08/02/2019

127010 PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO Credito per contribuzione previdenziale - Dichiarazioni rese dal datore di lavoro tramite i modelli informatici EMENS - Idoneità ad interrompere la prescrizione - Fondamento.

In tema di contribuzione previdenziale, la presentazione del modello EMENS - con il quale il datore di lavoro dichiara all'INPS le retribuzioni corrisposte ai dipendenti e i contributi dovuti - costituisce adempimento di un obbligo di legge, che presuppone la consapevolezza da parte dell'imprenditore del contenuto di detto atto, nonché la volontà di manifestarlo, con la conseguenza che in relazione all'obbligazione contributiva corrispondente al contenuto del modello, la dichiarazione in esso riportata è atto idoneo ad interrompere la prescrizione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2944, Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 44 com. 9 CORTE COST., Legge 24/11/2003 num. 326 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 27122 del 2017 Rv. 646501-01

Sez. L, **Ordinanza n. 30577 del 27/11/2024** (Rv. **672941-02**)

Presidente: **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** Estensore: **BELLE' ROBERTO.** Relatore: **BELLE' ROBERTO.**

D. (PAGLIARELLO ANGELO GIOACCHINO MARIA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 24/12/2020

098005 IMPIEGO PUBBLICO - CONCORSI IN GENERE - IN GENERE Assunzioni delle amministrazioni di cui all'art. 35, comma 6, d. lgs. n. 165 del 2001 - Possesso del requisito della incensurabilità della condotta - Epoca della sua sussistenza - Momento dell'indizione della procedura o nei termini da essa fissati - Variabilità nel corso del tempo - Epoca dell'effettiva assunzione - Ripetizione della valutazione della sua sussistenza - Necessità.

In tema di assunzione nelle amministrazioni di cui all'art. 35, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, che esercitano competenze istituzionali in materia di polizia e di difesa e sicurezza dello Stato, i requisiti riguardanti le qualità morali e di condotta, afferendo ai rigorosi presupposti comportamentali e di onorabilità connessi alle funzioni svolte ed essendo suscettibili di mutare nel tempo, devono essere comunque posseduti nel momento in cui in concreto si procede all'assunzione, a prescindere dalla loro ricorrenza all'espletamento delle procedure a tal fine indette dalla P.A.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 35 com. 6, Legge 01/02/1989 num. 53 art. 26 CORTE COST., Decreto Legisl. 05/04/2006 num. 160 art. 2 com. 2 CORTE COST., DPR 09/05/1994 num. 487 art. 2 com. 8, DPR 16/06/2023 num. 82 art. 1 com. 1

SEZIONE LAVORO

Sez. L, **Ordinanza n. 30577 del 27/11/2024** (Rv. **672941-01**)

Presidente: **DI PAOLANTONIO ANNALISA**. Estensore: **BELLE' ROBERTO**. Relatore: **BELLE' ROBERTO**.

D. (PAGLIARELLO ANGELO GIOACCHINO MARIA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 24/12/2020

098005 IMPIEGO PUBBLICO - CONCORSI IN GENERE - IN GENERE Assunzioni nelle amministrazioni di cui all'art. 35, comma 6, d. lgs. n. 165 del 2001 - Richiamo alle disposizioni che prevedono il requisito della incensurabilità della condotta - Nozione - Parametro dirimente per l'assunzione - Sussistenza.

Ai fini dell'assunzione nelle amministrazioni di cui all'art. 35, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, per effetto del richiamo da esso fatto ad altre disposizioni di legge, rileva il requisito dell'incensurabilità della condotta, il quale costituisce un parametro dirimente per l'accesso ad impieghi per i quali è maggiormente sentita l'esigenza di assicurare la tutela della credibilità e del prestigio che devono contraddistinguere le corrispondenti funzioni, ed esprime un giudizio che prescinde dalla commissione di reati, attenendo più in generale alle modalità di comportamento nell'ambito della collettività.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 35 com. 6, Legge 01/02/1989 num. 53 art. 26 CORTE COST., Decreto Legisl. 05/04/2006 num. 160 art. 2 com. 2 CORTE COST.

Sez. L, **Sentenza n. 30527 del 27/11/2024** (Rv. **673048-01**)

Presidente: **TRIA LUCIA**. Estensore: **BUCONI MARIA LAVINIA**. Relatore: **BUCONI MARIA LAVINIA**. P.M. **FILIPPI PAOLA**. (Conf.)

T. (ABBATE DARIO) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 30/10/2023

098254 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - DISCIPLINA - SANZIONI - DESTITUZIONE IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - DISCIPLINA - SANZIONI - DESTITUZIONE - Destituzione di diritto - Abrogazione ex art. 9 della legge n. 19 del 1990 - Applicabilità - Limiti - Contrasto con l'art. 85, lett. b) del d.P.R. n. 3 del 1957 - Esclusione - Fondamento - Dubbi di legittimità costituzionale - Esclusione.

L'art. 9 l. n. 19 del 1990 - per il quale il pubblico dipendente non può essere destituito di diritto a seguito di condanna penale - deve intendersi riferito alla destituzione adottata quale conseguenza disciplinare della condanna, che necessita, in ogni caso dell'esperimento del procedimento per l'adozione di sanzioni di carattere disciplinare, e non anche a quella conseguente all'applicazione di misure accessorie di carattere interdittivo, rispetto alle quali la cessazione del rapporto costituisce solo un effetto indiretto, per la fisiologica impossibilità di prosecuzione del rapporto; ne consegue che il suddetto intervento normativo non può ritenersi abrogativo dell'art. 85, lett. b), del d.P.R. n. 3 del 1957, atteso che tale norma si riferisce all'ipotesi di interdizione perpetua dai pubblici uffici, che determina la cessazione del rapporto senza la necessità di un procedimento disciplinare, ed è pertanto immune - in conformità dei principi sanciti dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 286 del 1999 - da censure di legittimità costituzionale.

Riferimenti normativi: Legge 07/02/1990 num. 19 art. 9 CORTE COST., DPR 10/01/1957 num. 3 art. 85 CORTE COST., Cod. Pen. art. 28 CORTE COST., Cod. Pen. art. 29 CORTE COST., Cod. Pen. art. 32 CORTE COST.

SEZIONE LAVORO

Massime precedenti Conformi: N. 16153 del 2009 Rv. 609813-01, N. 3698 del 2010 Rv. 611975-01

Massime precedenti Vedi: N. 8 del 2015 Rv. 633850-01

Sez. L, Sentenza n. 30535 del 27/11/2024 (Rv. 672952-02)

Presidente: TRIA LUCIA. Estensore: FEDELE ILEANA. Relatore: FEDELE ILEANA. P.M. FILIPPI PAOLA. (Conf.)

F. (LUCCHETTI ALESSANDRO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ANCONA, 19/07/2023

098094 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE Pubblico impiego contrattualizzato - Azione disciplinare - Art. 55-bis, comma 9, del d.lgs. n. 165 del 2001 *ratione temporis* applicabile - Risoluzione del rapporto di lavoro prima dell'avvio del procedimento - Irrilevanza - Fondamento.

*Ai fini della valida irrogazione del licenziamento disciplinare nel pubblico impiego contrattualizzato, in ragione della peculiarità del rapporto di lavoro alle dipendenze della P.A. rispetto a quello privato, non è necessario, ai sensi dell'art. 55-bis, comma 9, del d.lgs. n. 165 del 2001 (nella versione *ratione temporis* applicabile), che l'azione disciplinare sia esercitata prima della risoluzione del rapporto di lavoro, perché anche in caso di successivo avvio del procedimento disciplinare perdura l'interesse dell'Amministrazione all'accertamento della responsabilità disciplinare, in ossequio ai principi di legalità, buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa.*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 bis com. 9 CORTE COST., Costituzione art. 97 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6500 del 2021 Rv. 660634-01, N. 17307 del 2016 Rv. 641012-01

Sez. L, Ordinanza n. 30523 del 27/11/2024 (Rv. 672940-01)

Presidente: BERRINO UMBERTO. Estensore: MARCHESI GABRIELLA. Relatore: MARCHESI GABRIELLA.

A. (NARDI RAFFAELLA) contro A. (DI MARTINO VINCENZA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 18/05/2018

129121 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - ASSISTENZA SANITARIA - SPESE MEDICHE, OSPEDALIERE Assistenza sanitaria indiretta - Prestazioni in favore di cittadino italiano all'estero - Diritto al rimborso - Presupposti - Preventiva autorizzazione del centro regionale di riferimento - Deroghe ex art. 7, comma 2, del d.m. 3 novembre 1989 - Requisito della comprovata eccezionale gravità e urgenza - Nozione - Accertamento ex ante dell'efficacia della prestazione sanitaria - Necessità.

In tema di assistenza sanitaria indiretta e di presupposti per il rimborso delle prestazioni rese in favore di cittadino italiano all'estero, il requisito della comprovata eccezionale gravità ed urgenza che, ex art. 7, comma 2, d.m. 3 novembre 1989 consente di derogare al rilascio della preventiva autorizzazione del centro regionale di riferimento, è inerente alle cure sanitarie la cui tempestiva erogazione si rende necessaria per tutelare il diritto alla salute, inteso nella sua più ampia accezione voluta dalla Costituzione, e l'accertamento delle relative condizioni normative deve essere condotto con riferimento allo stato di necessità incombente prima della fruizione del

SEZIONE LAVORO

trattamento sanitario, la cui efficacia deve valutarsi ex ante in termini di astratta idoneità, non rilevando i risultati da esso concretamente prodotti.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 32, DM min. SAL 03/11/1989 art. 7 com. 2, Legge 23/10/1985 num. 595 art. 3 com. 5 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 19024 del 2019 Rv. 654496-01, N. 1391 del 2018 Rv. 646889-01

Sez. L, Sentenza n. 30535 del 27/11/2024 (Rv. 672952-01)

Presidente: TRIA LUCIA. Estensore: FEDELE ILEANA. Relatore: FEDELE ILEANA. P.M. FILIPPI PAOLA. (Conf.)

F. (LUCCHETTI ALESSANDRO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ANCONA, 19/07/2023

098002 IMPIEGO PUBBLICO - ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI IN GENERE - IN GENERE Pubblico impiego privatizzato - Istituzione delle graduatorie per le supplenze del personale docente ed educativo - Violazione della relativa disciplina - Risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato - Natura ed effetti della risoluzione - Successiva irrogazione di licenziamento disciplinare - Violazione del principio del ne bis in idem - Esclusione.

In tema di contratti conclusi per il conferimento di incarichi per le supplenze del personale docente ed educativo della scuola pubblica, la risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato, a causa della violazione delle disposizioni inerenti all'inserimento nelle graduatorie istituite a tal fine, non ha natura disciplinare e sanzionatoria, conseguendo all'accertata inosservanza di dette disposizioni, sicché la successiva irrogazione nei confronti del titolare del contratto risolto di un licenziamento disciplinare, per gli stessi fatti già posti a base della cessazione del rapporto, non contrasta con il principio del ne bis in idem.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 35, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 36 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 30992 del 2019 Rv. 655886-01, N. 4057 del 2021 Rv. 660534-02

Sez. L, Sentenza n. 30628 del 28/11/2024 (Rv. 673116-01)

Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: BOGHETICH ELENA. Relatore: BOGHETICH ELENA. P.M. FRESA MARIO. (Diff.)

A. (MIRANDA VALENTINO) contro P. (DE LUCA TAMAJO RAFFAELE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 27/04/2021

103237 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE Permessi retribuiti mensili - Obbligazione di durata - Conseguenze.

Il diritto ai permessi mensili retribuiti previsti dall'art. 33 della l. n. 104 del 1992 sorge a seguito della domanda amministrativa e della verifica delle condizioni richieste dalla legge, sicché il suo riconoscimento da parte dell'ente assicuratore dà luogo ad un'obbligazione di durata, la quale permane sino all'accertamento di un'eventuale sopravvenuta modifica delle predette condizioni.

Riferimenti normativi: Legge 05/02/1992 num. 104 art. 33 CORTE COST.

SEZIONE LAVORO

Sez. L, **Sentenza n. 30616 del 28/11/2024** (Rv. **673147-01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO**. Estensore: **SOLAINI LUCA**. Relatore: **SOLAINI LUCA**.
P.M. **FILIPPI PAOLA**. (Conf.)

P. (CARDILLO ANTONIO MARIA) contro I. (ROMEO LUCIANA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 20/06/2017

133146 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IMPEDIMENTO DEL PROCURATORE Avvocato - Cancellazione dall'albo - Effetti - Automatica interruzione del processo - Conseguenze - Nullità di tutte le attività successive - Fattispecie.

La cancellazione, volontaria o autoritativa, dall'albo degli avvocati determina, ai sensi dell'art. 301, comma 1, c.p.c., l'automatica interruzione del processo che, se non rilevata, comporta la nullità delle attività compiute successivamente al verificarsi dell'evento interruttivo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata poiché i giudici d'appello, dopo la cancellazione del difensore dall'albo, anziché rilevare l'interruzione automatica del giudizio, avevano disposto una CTU e, all'esito, deciso la controversia, senza consentire il deposito, da parte del nuovo difensore costituitosi dopo la nomina del consulente, di note difensive e controdeduzioni, che avrebbe sanato la nullità verificatasi).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 301 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3702 del 2017, N. 16385 del 2024 Rv. 671295-01, N. 21359 del 2020 Rv. 659158-01

Sez. L, **Sentenza n. 30657 del 28/11/2024** (Rv. **673117-01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO**. Estensore: **BOGHETICH ELENA**. Relatore: **BOGHETICH ELENA**. P.M. **FRESA MARIO**. (Diff.)

T. (MORRICO ENZO) contro A. (TROIANI ANTONIO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ROMA, 04/01/2023

103224 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE Contratto di apprendistato professionalizzante - Inidoneità fisica o psichica dell'apprendista - Recesso datoriale - Legittimità - Obbligo di repêchage - Esclusione - Fondamento.

Nel contratto di apprendistato professionalizzante, finalizzato all'acquisizione di una specifica qualificazione professionale, l'inidoneità fisica o psichica dell'apprendista rispetto alle mansioni afferenti a tale qualificazione legittima il datore di lavoro a recedere dal contratto, senza che possa configurarsi un obbligo di ricercare mansioni compatibili con lo stato di salute del lavoratore, essendone vietata l'adibizione a mansioni diverse da quelle contrattualmente pattuite e finalizzate all'acquisizione delle specifiche competenze professionali.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/06/2015 num. 81 art. 44, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2365 del 2020 Rv. 656696-01, N. 10826 del 2023 Rv. 667460-01

SEZIONE LAVORO

Sez. L, **Ordinanza n. 30625 del 28/11/2024** (Rv. **673148-01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO.** Estensore: **GARRI FABRIZIA.** Relatore: **GARRI FABRIZIA.**

D. (MONTORO MARCO) contro I. (PATTERI ANTONELLA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 27/07/2020

129135 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE Rivalutazione contributiva da esposizione ad amianto - Raggiungimento della massima anzianità contributiva - Spettanza del beneficio - Esclusione - Fondamento.

Il diritto alla rivalutazione, ai fini pensionistici, dei contributi relativi al periodo di esposizione ad amianto, di cui all'art. 13, comma 8, della l. n. 257 del 1992, non spetta a chi, avendo già raggiunto l'anzianità contributiva massima nel regime pensionistico di appartenenza, non otterrebbe comunque, dall'applicazione del coefficiente moltiplicatore, un concreto vantaggio né ai fini dell'anticipazione della pensione, né dell'incremento della misura della stessa.

Riferimenti normativi: Legge 27/03/1992 num. 257 art. 13 com. 8 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 13870 del 2015 Rv. 635824-01

Massime precedenti Vedi: N. 528 del 2023 Rv. 666500-01

Sez. L, **Ordinanza n. 30729 del 29/11/2024** (Rv. **672942-01**)

Presidente: **DORONZO ADRIANA.** Estensore: **CIRIELLO ANTONELLA.** Relatore: **CIRIELLO ANTONELLA.**

G. (BALDASSARRE PASQUALE) contro M. (SESSA ARMANDO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 27/07/2022

133153 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE Interruzione del processo - Automaticità - Riassunzione o prosecuzione del giudizio - Decorrenza del termine - Atto comportante la conoscenza legale - Necessità - Deposito nel fascicolo telematico - Inidoneità - Eccezione.

Alla morte o alla perdita della capacità processuale della parte costituita consegue l'effetto automatico dell'interruzione del processo dal momento in cui il suo procuratore dichiara in udienza o notifica alle altre parti l'evento, ai sensi dell'art. 300, comma 2, c.p.c., e il termine per la riassunzione o prosecuzione del giudizio, come previsto in via generale dall'art. 305 c.p.c., decorre da tale momento, che realizza la conoscenza legale dell'evento interruttivo, senza che possa attribuirsi la medesima efficacia al deposito della dichiarazione dell'evento nel fascicolo informatico, non equiparabile a una forma di comunicazione in senso proprio, salvo che non sia esplicitamente prevista tale funzione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 302, Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21375 del 2017 Rv. 645921-01, N. 27788 del 2022 Rv. 665712-01

SEZIONE LAVORO

Sez. L, **Ordinanza n. 30752 del 29/11/2024** (Rv. **672943-01**)

Presidente: DI PAOLANTONIO ANNALISA. Estensore: BUCONI MARIA LAVINIA. Relatore: BUCONI MARIA LAVINIA.

A. (COSSU BRUNO) contro A. (JANNA CESARE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 27/08/2019

098100 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - SANZIONI DISCIPLINARI - IN GENERE Aziende sanitarie locali - Medici universitari assegnati per l'esercizio di attività assistenziale - Potere di sospensione e allontanamento del direttore generale ex art. 5 del d.lgs. n. 517 del 1999 - Natura disciplinare - Esclusione - Procedimento - Necessità di assicurare il diritto di difesa ed al contraddittorio - Sussistenza.

In tema di professori e ricercatori universitari assegnati per l'esercizio di attività assistenziale alle aziende sanitarie, il potere del direttore generale di queste di disporre la sospensione e l'allontanamento ex art. 5, comma 14, del d.lgs. n. 517 del 1999 non ha carattere disciplinare, ed è esercitato all'esito di un procedimento nel quale, in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata, devono essere assicurati al destinatario il diritto alla difesa ed al contraddittorio, in modo da consentirgli di conoscere l'iniziativa assunta dall'amministrazione, l'oggetto del provvedimento nonché l'organo investito dell'eventuale attività istruttoria.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 21/12/1999 num. 517 art. 5 com. 14 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 25670 del 2017 Rv. 645897-01

NOVEMBRE 2024

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Sezione tributaria



SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. 5, Ordinanza n. 28310 del 04/11/2024 (Rv. 672740-01)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: LUME FEDERICO. Relatore: LUME FEDERICO.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro G. (NACCA GIOVANNI)

Dichiara estinto il processo, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 26/05/2017

177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 027094/2022 66584901

Massime precedenti Conformi: N. 27094 del 2022 Rv. 665849-01

Sez. 5, Ordinanza n. 28297 del 04/11/2024 (Rv. 672697-01)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: CRIVELLI ALBERTO. Relatore: CRIVELLI ALBERTO. P.M. DELL'ERBA ROSA MARIA. (Diff.)

C. (CONSANI ALBERTO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 26/05/2016

068031 DEMANIO - FACOLTA' DI GODIMENTO DEI BENI DEMANIALI (CONCESSIONI) - IN GENERE Art. 10 del TUIR - Canoni, livelli, censi ed altri oneri quali costi deducibili - Natura - Oneri reali - Canoni delle concessioni demaniali - Obbligazioni personali - Disconoscimento della deduzione del canone demaniale in sede di controllo formale di cui all'art. 36 ter del d.P.R. n. 600 del 1973 - Dipendenza della rettifica da esclusione emergente ictu oculi - Avviso di accertamento - Esclusione.

177001 TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE In genere.

L'art. 10, comma 1, lett. a), del TUIR consente la deduzione dal reddito, prodotto da un bene immobile, soltanto di canoni, livelli e censi ed altri oneri in ragione della loro realtà (per il legame dell'obbligazione con il bene e per la sua ambulatorietà), mentre restano esclusi i canoni delle concessioni demaniali, che formano l'oggetto di obbligazioni (ricollegate al rapporto intercorrente con la pubblica amministrazione) del privato concessionario, sicché l'Amministrazione finanziaria può operare il disconoscimento della loro deduzione, operata dal contribuente nella propria dichiarazione, in sede di controllo formale di cui all'art. 36-ter, del d.P.R. n. 600 del 1973, dipendendo la rettifica da un'esclusione emergente "ictu oculi", senza dover procedere in via ordinaria con apposito avviso di accertamento, necessario solo quando occorre una complessa attività di verifica o di interpretazione.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 ter CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 10 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4714 del 2018 Rv. 647628-01

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. 5, Ordinanza n. 28373 del 05/11/2024 (Rv. 672638-01)

Presidente: CRUCITTI ROBERTA. Estensore: LENOCI VALENTINO. Relatore: LENOCI VALENTINO.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LECCE, 03/04/2017

154154 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - NOTIFICA Notificazione della cartella di pagamento presupposta - Deposito della copia fotostatica dell'avviso di ricevimento - Attestazione di conformità all'originale da parte dell'agente - Effetto - Disconoscimento - Modalità.

In tema di riscossione coattiva, il deposito in giudizio della copia fotostatica dell'avviso di ricevimento, munito di attestazione di conformità all'originale ad opera dell'agente della riscossione, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del d.l. n. 669 del 1996, conv. con modif. dalla l. n. 30 del 1997, è sufficiente dimostrare l'avvenuta notificazione della cartella di pagamento che costituisce presupposto dell'avviso di intimazione, oggetto di impugnazione, ed il suo eventuale disconoscimento dev'essere circostanziato e non generico, con indicazione dei documenti specifici che si contestano e degli aspetti che, secondo il contribuente, sono difforni dall'originale, nonché con allegazione di idonea prova.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2718, Cod. Proc. Civ. art. 214, Cod. Proc. Civ. art. 215, Decreto Legge 31/12/1996 num. 669 art. 5 com. 5 CORTE COST., Legge 28/02/1997 num. 30 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 25962 del 2011 Rv. 620686-01, N. 16122 del 2019 Rv. 654629-01, N. 1974 del 2018 Rv. 646923-01

Sez. 5, Ordinanza n. 28355 del 05/11/2024 (Rv. 672637-01)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: CRIVELLI ALBERTO. Relatore: CRIVELLI ALBERTO.

M. (PARISE NADIA RAFFAELLA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 23/06/2016

178511 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - OPERAZIONI SPECULATIVE Plusvalenze derivanti da vendita di terreni edificabili - Tassazione separata - Ambito applicativo - Terreni già edificati - Esclusione - Fattispecie.

In materia di imposte sui redditi, il presupposto applicativo dell'art. 67, lett. b), del TUIR, è costituito dalla cessione di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria, secondo gli strumenti urbanistici vigenti, per cui non vi può rientrare la cessione un terreno su cui sorge già un edificio, anche quando risulta presentata una domanda di concessione edilizia per la demolizione e ricostruzione dell'immobile, risultando irrilevante ai fini dell'applicazione dell'imposta. (Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento impugnato, che aveva riconosciuto soggetta a tassazione separata la plusvalenza accertata in seguito all'alienazione di un immobile, per il quale era stata già rilasciata l'autorizzazione alla sua demolizione e ricostruzione con una maggiore cubatura, applicando in via estensiva quanto previsto dall'art. 67 del TUIR, sulla base della considerazione che l'effettivo oggetto della compravendita era costituito dal terreno e non dal vetusto fabbricato).

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 67, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 17 CORTE COST.

SEZIONE TRIBUTARIA

Massime precedenti Conformi: N. 1674 del 2018 Rv. 647103-01

Sez. 5, Ordinanza n. 28476 del 05/11/2024 (Rv. 672640-01)

Presidente: MANZON ENRICO. Estensore: BROGI RAFFAELLA. Relatore: BROGI RAFFAELLA.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro O. (PESCE LUIGI)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. CAMPOBASSO, 19/07/2016

177050 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - ACCERTAMENTO INDUTTIVO O SINTETICO Accertamento induttivo - Studi di settore - Difformità indice di ricarico in presenza di ricavi dichiarati in misura superiore - Sufficienza - Esclusione - Inattendibilità complessiva della contabilità - Necessità.

178372 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE In genere.

In tema di imposte sui redditi di impresa, il metodo di accertamento induttivo, di cui all'art. 39, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, non è utilizzabile sulla base della rielaborazione dello studio di settore - operata per la sola omessa indicazione dei criteri di valutazione del magazzino, seppure a fronte di ricavi dichiarati superiori rispetto a quelli dello studio di settore riferito all'attività svolta - atteso che detta modalità di accertamento richiede necessariamente la presenza di irregolarità delle scritture contabili, gravi, numerose e ripetute, tali da rendere inattendibili nel loro complesso le scritture stesse per mancanza delle garanzie proprie di una contabilità sistematica.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 com. 2 lett. D CORTE COST., Decreto Legge 30/08/1993 num. 331 art. 62 sexies com. 3, Legge 29/10/1993 num. 427 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 6533 del 2009 Rv. 607486-01

Massime precedenti Vedi: N. 33340 del 2019 Rv. 656407-01, N. 15019 del 2020 Rv. 658423-02, N. 24881 del 2022 Rv. 665497-01

Sez. 5, Ordinanza n. 28457 del 05/11/2024 (Rv. 672639-01)

Presidente: MANZON ENRICO. Estensore: NONNO GIACOMO MARIA. Relatore: NONNO GIACOMO MARIA.

P. (POGGIOLI MARCELLO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO VENETO, 25/07/2023

177050 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - ACCERTAMENTO INDUTTIVO O SINTETICO Accertamento mediante studi di settore - Riduzione di un anno dei termini di decadenza, prevista dall'art. 10, comma 9, del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011 - Fedele esposizione dei dati rilevanti - Necessità - Violazione - Inapplicabilità.

In tema di accertamento mediante studi di settore, la riduzione di un anno dei termini di decadenza di cui all'art. 43, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973, prevista dall'art. 10, comma 9, del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011, presuppone la fedele esposizione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, sicché detta riduzione

SEZIONE TRIBUTARIA

non è applicabile quando, anche successivamente allo spirare del termine ridotto, si accerta la non veridicità dei dati forniti dal contribuente.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 10 com. 9, Legge 22/12/2011 num. 214 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 33340 del 2019 Rv. 656407-02

Sez. 5, Ordinanza n. 28497 del 05/11/2024 (Rv. 672641-01)

Presidente: NAPOLITANO LUCIO. Estensore: CRIVELLI ALBERTO. Relatore: CRIVELLI ALBERTO.

G. (BRUNO COSIMO LUIGI) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LECCE, 18/11/2015

048067 COMUNITA' EUROPEA - GIUDICE NAZIONALE - IN GENERE Processo tributario - Pronunce della Corte di Giustizia UE - Limite dei rapporti esauriti - Fondamento.

La retroattività delle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea ha come limite, anche in materia tributaria, l'esaurimento del rapporto dedotto, per un'insuperabile esigenza di tutela della certezza dei rapporti.

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 13/12/2007 art. 251

Massime precedenti Vedi: N. 25278 del 2019 Rv. 655533-01

Sez. 5, Ordinanza n. 28541 del 06/11/2024 (Rv. 672672-01)

Presidente: MANZON ENRICO. Estensore: BROGI RAFFAELLA. Relatore: BROGI RAFFAELLA.

F. (CARISTO UGO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 01/02/2017

100187 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO Motivo contenente il riferimento ad una pluralità di questioni con elencazione delle norme violate - Inammissibilità - Fondamento.

In tema di ricorso per cassazione, i motivi d'impugnazione, se prospettano una pluralità di questioni precedute dalla elencazione unitaria delle norme violate, sono inammissibili, in quanto costituiscono una negazione della regola della chiarezza e richiedono un intervento della S.C. volto ad enucleare dalla mescolanza dei motivi le parti concernenti le separate censure.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366

Massime precedenti Conformi: N. 18021 del 2016 Rv. 641127-01

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. 5, **Ordinanza n. 28602 del 06/11/2024** (Rv. **672673-01**)

Presidente: **GIUDICEPIETRO ANDREINA**. Estensore: **ANGARANO ROSANNA**. Relatore: **ANGARANO ROSANNA**.

I. (TRIMARCHI GIORGIO) contro A.

Cassa senza rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. MESSINA, 28/07/2021

100156 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DECISIONE DEL RICORSO - IN GENERE Art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, conv. con modif. dalla l. n. 225 del 2016 - Dichiarazione di estinzione del processo - Modalità.

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE In genere.

In tema di definizione agevolata ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, conv. con modif. dalla l. n. 225 del 2016, l'impegno del debitore a rinunciare al giudizio in corso dev'essere seguito, dopo la comunicazione dell'adesione dell'agente della riscossione, dalla presentazione di una rinuncia formale o, comunque, da una richiesta che, ancorché non espressa in forma di rinuncia ma con altre formule, costituisce adempimento del suddetto impegno, alla quale consegue, per diretto disposto legislativo, l'estinzione del giudizio, senza che sia necessaria, per l'effetto estintivo, una successiva attestazione dell'Ufficio sulla regolarità del pagamento.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 22/10/2016 num. 193 art. 6 CORTE COST., Legge 01/12/2016 num. 225 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 391

Massime precedenti Conformi: N. 24083 del 2018 Rv. 650607-01

Massime precedenti Vedi: N. 20626 del 2024 Rv. 672028-01, N. 24479 del 2024 Rv. 672233-01

Sez. 5, **Ordinanza n. 28733 del 07/11/2024** (Rv. **672642-01**)

Presidente: **GIUDICEPIETRO ANDREINA**. Estensore: **FRACANZANI MARCELLO MARIA**. Relatore: **FRACANZANI MARCELLO MARIA**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F.

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. PERUGIA, 15/05/2017

177007 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA Notificazione a mezzo posta ex art. 8 della l. n. 890 del 1982 - Variazione di residenza del contribuente durante la giacenza postale - Efficacia nei confronti dell'Ufficio - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

In tema di notifica dell'avviso d'accertamento a mezzo posta, ai sensi dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982, la variazione di residenza del contribuente - dopo la spedizione della raccomandata e dell'avviso di giacenza postale, per temporanea assenza del destinatario, ma anteriormente al decorso del termine previsto per la compiuta giacenza - non ha alcun effetto nei confronti dell'Ufficio, con conseguente validità della notifica perfezionatasi ex art. 8, comma 4, della predetta legge, in quanto gli effetti del mutamento di indirizzo decorrono dal trentesimo giorno successivo a quello dell'aggiornamento anagrafico. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto nulla la notifica a mezzo posta dell'avviso di accertamento, in ragione del cambio di residenza del contribuente avvenuto il giorno prima del perfezionamento della compiuta giacenza, non tenendo conto dell'efficacia differita prevista per la variazione anagrafica a fini fiscali).

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 58 com. 5 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 com. 3 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 8 CORTE COST.

SEZIONE TRIBUTARIA

Massime precedenti Vedi: N. 41137 del 2021 Rv. 663527-01

Sez. 5, Sentenza n. 28684 del 07/11/2024 (Rv. 672698-01)

Presidente: PERRINO ANGELINA MARIA. Estensore: PICARDI FRANCESCA. Relatore: PICARDI FRANCESCA. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)

G. (LAMPIASI ANDREA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 07/09/2020

279220 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - SOGGETTI OBBLIGATI Notaio rogante - Coobbligato solidale - Notifica dell'avviso di liquidazione dell'imposta - Legittimità - Pagamento - Conseguenze - Definizione del rapporto tributario anche nei confronti degli interessati - Fondamento.

La notifica dell'avviso di liquidazione dell'imposta di registro, effettuata dall'Amministrazione finanziaria nei confronti del notaio che ha registrato l'atto, è legittima, poiché lo stesso, ai sensi dell'art. 57 del d.P.R. n. 131 del 1986, è obbligato al relativo pagamento in solido con i soggetti nel cui interesse è stata richiesta la registrazione e l'Amministrazione ha la facoltà di scegliere l'obbligato al quale rivolgersi, senza essere tenuta a notificare l'avviso anche agli altri; consegue all'azione dell'Amministrazione la definizione del rapporto tributario anche nei confronti dei predetti coobbligati, i quali non possono chiedere il rimborso dell'imposta, dovendosi presumere che gli stessi siano stati informati della notifica e abbiano deciso di non impugnare l'avviso di liquidazione, pur essendo ammessi, eventualmente, a far valere le loro ragioni opponendosi all'azione di regresso o di rivalsa del coobbligato adempiente.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 57 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 15005 del 2014 Rv. 631561-01

Massime precedenti Vedi: N. 2864 del 2017 Rv. 642887-01

Sez. 5, Ordinanza n. 28801 del 08/11/2024 (Rv. 672674-01)

Presidente: GIUDICEPIETRO ANDREINA. Estensore: NAPOLITANO ANGELO. Relatore: NAPOLITANO ANGELO.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro V. (FURFARI GIOVANNI)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 27/03/2017

177243 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI) Istanza di rimborso per imposte già corrisposte all'estero - Divieto di doppia imposizione - Obblighi internazionali dello Stato italiano - Riconoscimento ai contribuenti residenti fiscali all'estero del rimborso per le imposte assolte nello Stato estero - Diniego per mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia o per l'omessa indicazione dei redditi prodotti all'estero nella dichiarazione - Causa di decadenza - Esclusione.

In tema di imposte corrisposte all'estero da un cittadino italiano residente in altro Stato, il divieto di doppia imposizione, fondato su obblighi internazionali assunti dallo Stato italiano, comporta il riconoscimento di un credito di imposta ai contribuenti, residenti fiscali in altro Stato, per le imposte già assolte all'estero e l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi o l'omessa indicazione del reddito estero nella dichiarazione dei redditi, presentata in Italia, non opera come causa di decadenza da detto beneficio fiscale.

SEZIONE TRIBUTARIA

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 165

Massime precedenti Vedi: N. 15207 del 2021 Rv. 661597-01, N. 23984 del 2016 Rv. 641991-01, N. 5524 del 2024 Rv. 670848-01, N. 20291 del 2018 Rv. 650152-01

Sez. 5, Ordinanza n. 28804 del 08/11/2024 (Rv. 672675-01)

Presidente: DI MARZIO PAOLO. Estensore: ANGARANO ROSANNA. Relatore: ANGARANO ROSANNA.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F. (VENTURA FABIO MASSIMO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 27/01/2017

178452 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - DETERMINAZIONE DEI REDDITI E DELLE PERDITE - ONERI DEDUCIBILI Mutuo ipotecario contratto per immobili dati o destinati alla locazione - Deducibilità degli interessi passivi - Collegamento negoziale tra la stipula del finanziamento e locazione - Fondamento.

178520 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - DETRAZIONI - IN GENERE In genere.

In tema di deducibilità degli interessi passivi, l'art. 1, comma 36, della l. n. 244 del 2007, in deroga al regime di parziale deducibilità previsto dall'art. 96 del TUIR, consente la deduzione totale degli interessi passivi relativi al mutuo ipotecario contratto per finanziare immobili destinati alla locazione, essendo del tutto indifferente che gli immobili siano o meno già locati al momento della stipula del finanziamento, in quanto detta destinazione implica la sola sussistenza di un collegamento causale e non temporale tra finanziamento e locazione.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 96, Legge 24/12/2007 num. 244 art. 1 com. 36 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 27917 del 2022 Rv. 665672-01

Sez. 5, Ordinanza n. 28869 del 08/11/2024 (Rv. 672676-01)

Presidente: PAOLITTO LIBERATO. Estensore: LIBERATI ALESSIO. Relatore: LIBERATI ALESSIO.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B. (PACIFICI CHIARA)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 18/02/2019

279300 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - ALIQUOTE - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE Curatore dell'eredità giacente - Obbligo di pagare l'imposta di successione - Responsabile di imposta per i tributi dovuti - Limite del valore dei beni ereditari.

In tema di imposte di successione, il curatore dell'eredità giacente, in quanto soggetto obbligato, ai sensi degli artt. 28, comma 2, e 31 del d.lgs. n. 346 del 1990, alla presentazione della dichiarazione di successione, è tenuto, ai sensi dell'art. 36, commi 3 e 4, dello stesso d.lgs., al pagamento del relativo tributo, nei limiti del valore dei beni ereditari in suo possesso, sui quali cade la responsabilità patrimoniale.

SEZIONE TRIBUTARIA

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 530, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 28 com. 2, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 36 com. 3, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 36 com. 4, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 31 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 16428 del 2009 Rv. 609129-01

Sez. 5, Ordinanza n. 28882 del 08/11/2024 (Rv. 672677-01)

Presidente: DI PISA FABIO. Estensore: PICARDI FRANCESCA. Relatore: PICARDI FRANCESCA.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro I.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. CAMPOBASSO, 25/08/2016

062004 COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) Pretesa erariale fondata su sentenza passata in giudicato - Iscrizione a ruolo integrale del credito definitivamente accertato - Atto di liquidazione successivo diretto a chiarire la determinazione dell'importo dovuto - Superamento o attenuazione del giudicato - Esclusione.

177244 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE In genere.

181352 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE In genere.

In materia tributaria, il giudicato sulla legittimità dell'avviso di accertamento, che non lascia margini di discrezionalità e incertezza in ordine alla quantificazione del tributo, consente l'iscrizione a ruolo integrale del credito definitivamente accertato, anche quando l'Amministrazione finanziaria adotta un atto di liquidazione, in quanto la maggiore tutela del contribuente, realizzata tramite l'adozione di atti diretti a chiarire la determinazione dell'importo dovuto, non può ridimensionare il valore del giudicato e delle sue conseguenze.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 78, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 643 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15184 del 2020 Rv. 658360-01

Sez. 5, Ordinanza n. 29065 del 11/11/2024 (Rv. 672866-01)

Presidente: FEDERICI FRANCESCO. Estensore: SUCCIO ROBERTO. Relatore: SUCCIO ROBERTO.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 31/05/2022

279464 TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - ESENZIONI In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 027947/2021 66247301

Massime precedenti Conformi: N. 27947 del 2021 Rv. 662473-01

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. 5, **Ordinanza n. 29060 del 11/11/2024** (Rv. **672865-01**)

Presidente: **DI PISA FABIO**. Estensore: **LO SARDO GIUSEPPE**. Relatore: **LO SARDO GIUSEPPE**.

P. (TOMMASI ANTONIO) contro R. (BORA LUCIA)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 20/04/2016

040142 CIRCOLAZIONE STRADALE - VEICOLI - TRIBUTI - TASSA DI CIRCOLAZIONE Tassa automobilistica - Esenzione - Presupposti - Fattispecie.

In tema di tassa automobilistica, l'esenzione dal pagamento del tributo è eccezionalmente collegata, dal sistema normativo, delineato dagli artt. 94, commi 7 e 8, del d.lgs. n. 285 del 1992 e 5, commi dal 32 al 37, del d.l. n. 953 del 1982, conv. dalla l. n. 53 del 1983, ad una serie eterogenea di atti o fatti determinanti la perdita della materiale disponibilità dell'autoveicolo, dal cui novero esulano l'omesso rilascio del libretto di circolazione o il mancato possesso dell'abilitazione alla guida, per la rispettiva attinenza alla idoneità tecnica dell'autoveicolo o alla capacità di conduzione del proprietario. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, secondo cui la documentazione comprovante la proprietà dell'autoveicolo in capo alla contribuente era sufficiente per riconoscerne la responsabilità per la tassa automobilistica regionale, essendo irrilevanti impedimenti alla guida di tipo personale).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 94 com. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 94 com. 8 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/1982 num. 953 art. 5 CORTE COST., Legge 28/02/1983 num. 53 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8737 del 2018 Rv. 647840-01, N. 23516 del 2023 Rv. 668287-01

Sez. 5, **Ordinanza n. 29218 del 12/11/2024** (Rv. **672867-01**)

Presidente: **GIUDICEPIETRO ANDREINA**. Estensore: **FRACANZANI MARCELLO MARIA**. Relatore: **FRACANZANI MARCELLO MARIA**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. TRIESTE, 08/06/2015

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE Benefici per la riqualificazione energetica ex art. 1, commi 344 ss., della l. n. 296 del 2006 - Art. 2, comma 1, lett. b), del d.m. Finanze 19 febbraio 2007 - Contributi per l'edilizia residenziale pubblica - Cumulabilità - Fondamento.

In tema di benefici per la riqualificazione energetica ex art. 1, commi da 344 a 349, della l. n. 296 del 2006, gli artt. 2, comma 1, lett. b), e 10, comma 2, del d.m. del 19 febbraio 2007, laddove prevedono che l'agevolazione fiscale sia "compatibile" con gli "specifici incentivi" pubblici di cui eventualmente il contribuente sia stato destinatario, devono intendersi nel senso che i contributi ordinari ad ATER, IACP o ad altri istituti per l'edilizia residenziale pubblica, che le Regioni siano tenute ad erogare per assicurare lo svolgimento della funzione propria di tali enti, sono cumulabili, concorrendo a formare la base imponibile su cui calcolare il beneficio fiscale.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 344 CORTE COST. PENDENTE, DM min. EFI 19/02/2007 art. 2 com. 1 lett. B, DM min. EFI 19/02/2007 art. 10 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 29163 del 2019 Rv. 655908-01

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. 5, Ordinanza n. 29342 del 13/11/2024 (Rv. 672868-01)

Presidente: PERRINO ANGELINA MARIA. Estensore: LIBERATI ALESSIO. Relatore: LIBERATI ALESSIO.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro P.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. FOGGIA, 19/07/2016

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE Beneficio di cui all'art. 5-bis, comma 2, del d.lgs. n. 228 del 2001 - Applicabilità - Condizioni - Istanza di riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale e accertamento del possesso dei relativi requisiti - Necessità - Effetti - Decadenza dalle agevolazioni.

In tema di agevolazioni tributarie, il beneficio previsto per gli acquirenti di immobili agricoli dall'art. 5-bis, comma 2, del d.lgs. n. 228 del 2001, introdotto dall'art. 7 del d.lgs. n. 99 del 2004 (con l'estensione delle agevolazioni di cui all'art. 5-bis della l. n. 97 del 1994), collegato all'impegno di costituire un compendio unico e di condurlo per almeno dieci anni, è condizionato, a pena di decadenza, alla presentazione, contestuale all'acquisto fondiario, dell'istanza di riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale e all'accertamento del possesso dei relativi requisiti entro ventiquattro mesi dall'istanza stessa.

Riferimenti normativi: Legge 31/01/1994 num. 97 art. 5 bis, Decreto Legisl. 18/05/2001 num. 228 art. 5 bis, Decreto Legisl. 29/03/2004 num. 99 art. 7

Massime precedenti Conformi: N. 9843 del 2017 Rv. 644096-01

Massime precedenti Vedi: N. 8618 del 2018 Rv. 647728-01

Sez. 5, Ordinanza n. 29370 del 13/11/2024 (Rv. 672869-01)

Presidente: PERRINO ANGELINA MARIA. Estensore: LO SARDO GIUSEPPE. Relatore: LO SARDO GIUSEPPE.

A. (TRINCHI ALBERTO) contro C.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 09/06/2021

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 Tasi - Periodo compreso dal 1 gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2015 - Art. 1, comma 669, della l. n. 147 del 2013 - Alloggi sociali - Imposizione - Soggezione - Fondamento.

In materia di TASI, per il periodo compreso dall'1 gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2015, secondo l'art. 1, comma 669, della l. n. 147 del 2013 (nel testo antecedente alla modifica apportata, con decorrenza dall'1 gennaio 2016, dall'art. 1, comma 14, della l. n. 208 del 2015) a tenore del quale l'abitazione principale (come definita ai fini dell'IMU) rientra nel presupposto impositivo, gli alloggi sociali sono soggetti ad imposizione (salve le detrazioni e le agevolazioni eventualmente previste dai regolamenti comunali, ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 731, della citata l. n. 147), essendo equiparati, ai fini IMU, all'abitazione principale dall'art. 13, comma 2, lett. b, del d.l. n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2013 num. 147 art. 1 com. 669 CORTE COST. PENDENTE, Legge 28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 14 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 13 com. 2 lett. B CORTE COST., Legge 22/12/2011 num. 214 CORTE COST. PENDENTE

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. 5, **Sentenza n. 29442 del 14/11/2024** (Rv. **672870-01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE.** Estensore: **CATALDI MICHELE.** Relatore: **CATALDI MICHELE.** P.M. **VISONA' STEFANO.** (Conf.)

D. (BRIGUGLIO EUGENIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 20/05/2015

178450 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - IN GENERE Disciplina pex - Iscrizione delle partecipazioni - Immobilizzazioni finanziarie - Art. 87, comma 1, lett. b), del TUIR - Questione di legittimità costituzionale - Eccesso di delega - Manifesta infondatezza.

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 87, comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 917 del 1986, novellato dall'art. 1 del d.lgs. n. 344 del 2003, per violazione dell'art. 76 Cost., nella parte in cui subordina l'applicazione della disciplina cd. PEX (Participation exemption) all'iscrizione della partecipazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso (ovvero, per le partecipazioni già detenute, sin dal secondo esercizio precedente all'entrata in vigore dello stesso d.lgs.), risultando tale prescrizione attuativa dei principi e dei criteri direttivi espressi dalla legge delega n. 80 del 2003, interpretata anche alla luce dei lavori preparatori, con riferimento alla necessaria stabilità della stessa partecipazione.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 87 com. 1 lett. B, Decr. Pres. Cam. Dep. 12/12/2003 num. 344 art. 1, Costituzione art. 76, Legge 07/04/2003 num. 80 art. 4 com. 1 lett. C

Sez. 5, **Sentenza n. 29442 del 14/11/2024** (Rv. **672870-02**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE.** Estensore: **CATALDI MICHELE.** Relatore: **CATALDI MICHELE.** P.M. **VISONA' STEFANO.** (Conf.)

D. (BRIGUGLIO EUGENIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 20/05/2015

177170 TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE Plusvalenze - Esenzione prevista dal regime pex - Condizioni - Requisito della classificazione come immobilizzazione finanziaria - Risultanze diverse dal bilancio - Esclusione.

178484 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - PLUSVALENZE PATRIMONIALI In genere.

In materia di plusvalenze esenti, per i soggetti che redigono il bilancio secondo gli schemi previsti dagli artt. 2424 ss. c.c. e che, nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso della partecipazione (ovvero, per le partecipazioni già detenute, nel secondo esercizio precedente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 344 del 2003), hanno iscritto la partecipazione nello stato patrimoniale tra l'attivo circolante, il requisito, concorrente ed indispensabile, della diversa classificazione come immobilizzazione finanziaria, richiesto dall'art. 87, comma 1, lett. b), t.u.i.r., novellato dall'art. 1 del d.lgs. n. 344 del 2003, non può essere aliunde ricavato, al fine di godere del regime pex, da fonti diverse dallo stesso bilancio, quali ad esempio annotazioni inserite nei conti d'ordine o menzionate nella nota integrativa.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 87 com. 1 lett. B, Decreto Legisl. 12/12/2003 num. 344 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 8235 del 2023 Rv. 667337-01

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. 5, Sentenza n. 29444 del 14/11/2024 (Rv. 672949-01)

Presidente: PERRINO ANGELINA MARIA. Estensore: PICARDI FRANCESCA. Relatore: PICARDI FRANCESCA. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)

F. (PITTORI SILVIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 06/04/2018

279065 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE Imposte ipo-catastali - Fattispecie imponibili - Mancata descrizione nel d.lgs. n. 347 del 1990 - Imposta di registro e imposta sulle successioni e donazioni - Presupposti - Identità.

In tema di imposte ipocatastali, il d.lgs. n. 347 del 1990, non contenendo una analitica descrizione delle fattispecie imponibili, rinvia implicitamente alle definizioni contenute nella disciplina dell'imposta di registro e delle imposte sulle successioni e donazioni, così che il relativo prelievo tributario opera con riferimento ai medesimi presupposti.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 347 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 28923 del 2020 Rv. 659974-01

Sez. 5, Sentenza n. 29463 del 14/11/2024 (Rv. 672871-01)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: NAPOLITANO LUCIO. Relatore: NAPOLITANO LUCIO. P.M. LOCATELLI GIUSEPPE. (Diff.)

M. (MONTANINO CARLO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. PESCARA, 25/06/2021

177243 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI) Imposte sul reddito - Norme pattizie derivanti da accordi tra Stati - Norme nazionali - Prevalenza - Fondamento.

In materia di imposte sul reddito, le norme pattizie derivanti da accordi tra Stati prevalgono sulle corrispondenti norme nazionali per il carattere di specialità del loro ambito di formazione, dovendo la potestà legislativa essere esercitata nel rispetto dei vincoli derivanti, tra l'altro, dagli obblighi internazionali di cui all'art. 117, comma 1, Cost., attesa la ratio di evitare fenomeni di doppia imposizione.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 117 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 14240 del 2021 Rv. 661423-01

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. 5, **Ordinanza n. 29597 del 18/11/2024** (Rv. **673077-01**)

Presidente: NAPOLITANO LUCIO. Estensore: DE ROSA MARIA LUISA. Relatore: DE ROSA MARIA LUISA.

M. (CASETTA PAOLO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. TORINO, 15/07/2015

178511 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - OPERAZIONI SPECULATIVE Plusvalenza da cessione di terreni edificabili a destinazione agricola - Opzione ex art. 7 della l. n. 448 del 2001 - Natura volontaria - Ragioni sottese alla scelta del contribuente - Irrilevanza - Conseguenze - Fattispecie.

In tema di plusvalenza da cessione di terreni edificabili e con destinazione agricola, l'opzione per la rideterminazione dei valori di acquisto ex art. 7 della l. n. 448 del 2001 costituisce espressione di una libera scelta del contribuente, nella prospettiva di realizzare, in caso di futura vendita del bene rivalutato, un notevole risparmio fiscale grazie al pagamento dell'imposta sostitutiva, non rilevando, ai fini dell'irreversibile perfezionamento dell'obbligazione tributaria, le ragioni ad essa sottese, ma solo il rispetto degli adempimenti previsti dalla legge per accedere all'agevolazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto dovuta la terza rata dell'imposta sostitutiva, nonostante il mancato perfezionamento della vendita in funzione della quale il contribuente aveva richiesto l'agevolazione).

Riferimenti normativi: Legge 28/12/2001 num. 448 art. 7, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 81 com. 1 lett. A CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 81 com. 1 lett. B CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4659 del 2020 Rv. 657350-01, N. 24596 del 2022 Rv. 665772-01, N. 29575 del 2018 Rv. 651285-01

Sez. 5, **Ordinanza n. 29816 del 19/11/2024** (Rv. **673079-01**)

Presidente: STALLA GIACOMO MARIA. Estensore: DELL'ORFANO ANTONELLA. Relatore: DELL'ORFANO ANTONELLA.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro P. (CASTELLANI GLAUCO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. TRIESTE, 27/02/2018

177016 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE Accertamento catastale - Correttezza del provvedimento di classamento - Valutazione di fatto del giudice di merito - Sindacato di legittimità - Limiti - Fattispecie.

In tema di accertamento catastale, l'apprezzamento del giudice di merito in ordine alla correttezza del provvedimento di classamento o della modifica catastale, ove riguardi il rispetto dei criteri di valutazione determinati dalla P.A., integra una valutazione in fatto, censurabile in sede di legittimità esclusivamente nei limiti consentiti dall'art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., oppure per motivazione assolutamente mancante o apparente. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il motivo di doglianza con cui si censurava la valutazione complessiva, compiuta dal giudice di merito, in ordine all'ubicazione ed alle caratteristiche costruttive, tecnologiche e di rifinitura dell'immobile, sulla base delle quali era stata attribuita la categoria A7).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5

Massime precedenti Vedi: N. 9113 del 2012 Rv. 622945-01

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. 5, Sentenza n. 29806 del 19/11/2024 (Rv. 673024-01)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: ANGARANO ROSANNA. Relatore: ANGARANO ROSANNA. P.M. FILIPPI PAOLA. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro N. (TARANTO VINCENZO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA, 04/11/2015

062003 COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO Interpretazione del giudicato - Assimilazione all'esegesi di norme di legge - Conseguenze - Sindacato di legittimità - Violazione di legge - Ammissibilità.

In tema di giudizio di cassazione, la valutazione della sussistenza del giudicato, ponendo una questione di diritto, è sindacabile in sede di legittimità non per il mero profilo del vizio di motivazione, ma nella più ampia ottica della violazione di legge, e va direttamente accertata dal giudice di legittimità, alla stregua dell'interpretazione delle norme e non di quella degli atti e dei negozi giuridici.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16227 del 2014 Rv. 632127-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24664 del 2007 Rv. 600071-01

Sez. 5, Ordinanza n. 29788 del 19/11/2024 (Rv. 672957-01)

Presidente: STALLA GIACOMO MARIA. Estensore: DELL'ORFANO ANTONELLA. Relatore: DELL'ORFANO ANTONELLA.

G. (CONCETTI DOMENICO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 21/01/2019

177016 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE Rendita catastale - Determinazione - Beni strumentali in locazione - Rilevanza - Fondamento - Fattispecie.

Ai fini della determinazione della rendita catastale, rilevano anche le componenti impiantistiche funzionali alla destinazione del bene, a prescindere che siano di proprietà del contribuente o da lui detenuti in locazione finanziaria. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, secondo cui dovevano concorrere alla determinazione della rendita catastale di un opificio anche un mulino e un carroponete detenuti in locazione finanziaria).

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 37, Legge 28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 21 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 24924 del 2016 Rv. 641737-01

Sez. 5, Sentenza n. 29808 del 19/11/2024 (Rv. 672961-01)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: CRIVELLI ALBERTO. Relatore: CRIVELLI ALBERTO. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)

B. (SARAI EUGENIO) contro C.

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 08/06/2017

SEZIONE TRIBUTARIA

178374 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - AVVISO DI ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE Avvisi di accertamento - Motivazione per relationem - Legittimità - Condizioni - Fattispecie.

In tema di avviso di accertamento, la motivazione per relationem, disciplinata dall'art. 42, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973, è legittima anche se l'atto a cui si rinvia non è stato ricevuto dal contribuente, purché sia dimostrato, anche attraverso altri atti, che egli ne ha avuto una conoscenza tale da poter predisporre le sue difese. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva ritenuto sufficientemente motivato l'avviso che richiama un p.v.c., precedentemente notificato al professionista che difendeva il contribuente, e gli atti di un procedimento penale, attivato nei confronti di quest'ultimo e concluso con una sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.c.).

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 42 com. 3 CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 7 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14275 del 2018 Rv. 648869-01, N. 29968 del 2019 Rv. 655917-01, N. 32127 del 2018 Rv. 651783-01

Sez. 5, Sentenza n. 29779 del 19/11/2024 (Rv. 673078-01)

Presidente: PERRINO ANGELINA MARIA. Estensore: PAOLITTO LIBERATO. Relatore: PAOLITTO LIBERATO. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Diff.)

P. (SALERNO STEFANO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 04/02/2020

133068 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE Nullità della procura conferita dalla parte appellante - Tempestiva contestazione sul punto - Necessità - Assenza di contestazione - Conseguenze - Ricorso per cassazione - Deducibilità del vizio di procedimento di appello per nullità della procura - Configurabilità - Esclusione.

Con l'impugnazione, in sede di legittimità, della sentenza d'appello non può essere messa in discussione l'ammissibilità della costituzione nel procedimento di secondo grado, sotto il profilo del difetto di ritualità e validità della procura conferita dalla parte appellante, ove la questione non sia stata tempestivamente sollevata nello stesso secondo grado di giudizio, nel quale il giudice non abbia ritenuto d'ufficio di dovere richiedere alla parte la dimostrazione dell'effettività e della legittimità dei relativi poteri rappresentativi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 347, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 1 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 12461 del 2017 Rv. 644200-01

Sez. 5, Ordinanza n. 29754 del 19/11/2024 (Rv. 673082-02)

Presidente: STALLA GIACOMO MARIA. Estensore: LO SARDO GIUSEPPE. Relatore: LO SARDO GIUSEPPE.

U. (INNOCENTI FRANCESCO) contro A.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 28/02/2017

SEZIONE TRIBUTARIA

279498 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTE CATASTALI - IN GENERE Impianti fotovoltaici su terreni agricoli - Classamento - Fabbricato rurale strumentale - Condizioni - Conseguenze - Utilizzazione in base a contratto di leasing - Irrilevanza - Fondamento.

In materia di catasto, l'impianto fotovoltaico insistente su un terreno agricolo e concorrente allo svolgimento dell'attività agricola - secondo la previsione dell'art. 1, comma 423, della l. n. 266 del 2005, come interpretata dalla sentenza della Corte cost. n. 66 del 2015 - deve essere classato (in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dall'art. 9, comma 3-bis, del d.l. n. 557 del 1993, conv. con modif. dalla l. n. 133 del 1994) come fabbricato rurale strumentale anche nel caso in cui l'imprenditore agricolo, individuale o collettivo, non ne sia proprietario ma mero utilizzatore (lessee) in base al contratto di locazione finanziaria (leasing), con conseguente attribuzione della categoria D/10, all'esito di procedura DOCFA, giacché la produzione di energia fotovoltaica, che deve essere sempre imputabile all'imprenditore agricolo, se normalmente impiegata con l'utilizzazione prevalente di attrezzature e risorse aziendali, costituisce attività connessa ai sensi dell'art. 2135 c.c.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1 com. 423 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 30/12/1993 num. 557 art. 91 com. 3, Legge 26/02/1994 num. 133 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2135 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 6840 del 2024 Rv. 670523-01

Sez. 5, Ordinanza n. 29754 del 19/11/2024 (Rv. 673082-01)

Presidente: STALLA GIACOMO MARIA. Estensore: LO SARDO GIUSEPPE. Relatore: LO SARDO GIUSEPPE.

U. (INNOCENTI FRANCESCO) contro A.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 28/02/2017

177016 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE Rendita catastale - Attribuzione a seguito di procedura DOCFA - Motivazione - Contenuto - Fondamento.

In tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita; mentre, ove vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate, al fine di consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e di delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/01/1993 num. 16 art. 2 CORTE COST., Legge 24/03/1993 num. 75 CORTE COST., Decr. Minist. Finanze 19/04/1994 num. 701

Massime precedenti Conformi: N. 31809 del 2018 Rv. 652165-01

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. 5, **Ordinanza n. 29823 del 19/11/2024** (Rv. **673080-01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA**. Estensore: **LO SARDO GIUSEPPE**. Relatore: **LO SARDO GIUSEPPE**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (NARDI OMERÒ)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. BARI, 17/02/2017

177016 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE Classamento immobili - Edifici adibiti a culto pubblico - Dichiarazione ex art. 3 r.d. n. 652 del 1939 - Facoltatività - Contenuto - Controllo dell'Amministrazione ai fini della determinazione della rendita definitiva.

In materia di classamento di immobili, la dichiarazione in catasto degli edifici adibiti al culto pubblico - in virtù degli artt. 6, comma 3, lett. c, del r.d.l. n. 652 del 1939, conv. con modif. dalla l. n. 1249 del 1939, e 8, seconda parte, del d.P.R. n. 1142 del 1949 - non è obbligatoria, bensì meramente facoltativa; se effettuata, sia in caso di dichiarazione per l'accertamento di immobili urbani di nuova costruzione (ex art. 56 del predetto d.P.R.), sia di dichiarazione di variazione (ex art. 20 del predetto r.d.l., come sostituito dall'art. 2 del d.lgs. n. 514 del 1948), deve contenere la proposta di attribuzione della categoria e della rendita, in quanto unità a destinazione particolare, ed è soggetta al controllo dell'amministrazione finanziaria, anche in vista della determinazione, seppure a soli fini statistico-inventariali, della rendita definitiva, ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 3, del d.m. 19 aprile 1994, n. 701.

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 13/04/1939 num. 652 art. 6 com. 3, Legge 11/08/1939 num. 1249 CORTE COST., DPR 01/12/1949 num. 1142 art. 8, Decr. Minist. Finanze 02/01/1998 num. 28 art. 3 com. 2, DPR 01/12/1949 num. 1142 art. 56, Regio Decr. Legge 13/04/1939 num. 652 art. 20, Decreto Legisl. 08/04/1948 num. 514 art. 2 CORTE COST.

Sez. 5, **Ordinanza n. 29845 del 20/11/2024** (Rv. **673081-01**)

Presidente: **PERRINO ANGELINA MARIA**. Estensore: **LO SARDO GIUSEPPE**. Relatore: **LO SARDO GIUSEPPE**.

A. (TRINCHI ALBERTO) contro C. (FESTUCCIA LIVIO)

Cassa con rinvio, COMM. TRIBUTARIA II GRADO ROMA, 03/10/2022

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 IMU - Avviso di accertamento - Motivazione - Requisiti - Esplicazione delle ragioni del mancato riconoscimento di possibili esenzioni - Necessità - Esclusione.

In tema di IMU, l'onere motivazionale dell'accertamento è adempiuto se il contribuente è stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare l'an e il quantum dell'imposta, non essendo a tal fine necessario indicare le ragioni giuridiche relative al mancato riconoscimento di ogni possibile esenzione prevista dalla legge ed astrattamente applicabile, poiché è onere del contribuente dedurre e provare l'eventuale ricorrenza di una causa di esclusione dell'imposta.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 13 com. 2 CORTE COST., Legge 22/12/2011 num. 214 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 1694 del 2018 Rv. 646809-01, N. 26431 del 2017 Rv. 646218-01

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. 5, **Ordinanza n. 30456 del 26/11/2024** (Rv. **672959-01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA**. Estensore: **CANDIA UGO**. Relatore: **CANDIA UGO**.

R. (RANDAZZO MAURIZIO) contro C. (BERTI GIUSEPPE)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. TORINO, 27/06/2022

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 Agevolazione ex art. 13 del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011 - Coltivatore diretto o IAP (Imprenditore agricolo professionale) - Iscrizione alla previdenza agricola - Sufficienza - Fondamento.

In tema di IMU, la riduzione di imposta, prevista dall'art. 13, comma 8-bis, del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011 e la successiva esenzione fiscale, disciplinata dall'art. 1, comma 758, della l. n. 160 del 2019, postulano la sola condizione della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, senza necessità di ulteriori accertamenti circa l'attività effettivamente svolta e la prevalenza dei redditi, dovendo considerarsi, sotto il primo profilo, che la predetta iscrizione previdenziale integra, per il coltivatore diretto e l'imprenditore agricolo professionale, una presunzione relativa, come tale suscettibile di prova contraria, circa lo svolgimento di una diretta ed abituale coltivazione del fondo.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2019 num. 160 art. 1 com. 758 CORTE COST., Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 13 CORTE COST., Legge 22/12/2011 num. 214 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 13131 del 2023 Rv. 668079-01

Sez. 5, **Ordinanza n. 30449 del 26/11/2024** (Rv. **672958-01**)

Presidente: **PERRINO ANGELINA MARIA**. Estensore: **LO SARDO GIUSEPPE**. Relatore: **LO SARDO GIUSEPPE**.

A. (TRINCHI ALBERTO) contro C.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 09/06/2021

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 TASI - Esenzione - Disciplina normativa - Adibizione dell'alloggio sociale ad abitazione principale dell'assegnatario - Prova ulteriore rispetto ai requisiti dell'alloggio sociale - Esclusione - Residenza anagrafica e dimora abituale - Obblighi a carico dell'assegnatario - Necessità - Conseguenze - Onere della prova contraria a carico dell'ente impositore.

In tema di TASI, l'esenzione prevista dall'art. 13, comma 2, lett. b), del d.l. n. 201 del 2011, conv., con modif., dalla l. n. 214 del 2011, è subordinata - in virtù del rinvio disposto dall'art. 1, comma 669, della l. n. 147 del 2013 ed alla luce della disciplina dell'IMU successivamente introdotta dall'art. 1, comma 741, lett. c), n. 3, della l. n. 160 del 2019 - alla destinazione dell'alloggio sociale ad abitazione principale dell'assegnatario, senza la necessità di fornire una prova ulteriore rispetto alle caratteristiche tipizzate per l'alloggio sociale dal d.interm. del 22 aprile 2008, dato che la residenza anagrafica e la dimora abituale rientrano tra gli obblighi normalmente posti a carico dell'assegnatario, a pena di decadenza dall'assegnazione, in base alla legislazione delegata alle Regioni in materia di edilizia residenziale pubblica, ferma restando la possibilità, da parte dell'ente impositore, di fornire la prova dell'inadempimento a tali obblighi da parte dell'assegnatario e, conseguentemente, di negare l'esenzione in siffatta evenienza.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 13 com. 2 CORTE COST., Legge 22/12/2011 num. 214 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2013 num. 147 art. 1 com. 669 CORTE COST. PENDENTE, Legge 28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 14 CORTE COST. PENDENTE,

SEZIONE TRIBUTARIA

Legge 27/12/2019 num. 160 art. 1 com. 741 CORTE COST., Legge 15/03/1997 num. 59 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 112 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14511 del 2024 Rv. 671391-01, N. 29370 del 2024 Rv. 672869-01

Sez. 5, Ordinanza n. 30441 del 26/11/2024 (Rv. 672955-01)

Presidente: STALLA GIACOMO MARIA. Estensore: DELL'ORFANO ANTONELLA. Relatore: DELL'ORFANO ANTONELLA.

M. (NERI FILIPPO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. ROMA, 24/05/2018

177016 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE Riclassamento di immobile già dotato di rendita catastale - Diverse tipologie - Individuazione di una tipologia - Motivazione - Cause diverse rispetto all'atto o al procedimento di classamento adottato - Deducibilità in giudizio - Esclusione.

In tema di revisione catastale di immobili urbani, l'attribuzione d'ufficio di un nuovo classamento impone all'Amministrazione di specificare puntualmente nell'avviso di accertamento a quale delle tre diverse tipologie di revisione la modifica è associata (mancato aggiornamento dell'immobile o incongruità del classamento rispetto a fabbricati simili aventi medesime caratteristiche; immobili non dichiarati o variazioni edilizie non denunciate; fattori estrinseci di carattere generale riguardanti la zona ove l'immobile è collocato), senza alcuna possibilità per l'Ufficio di legittimare la sua pretesa, nel corso del giudizio, invocando condizioni e fattori che non sono rilevanti per la specifica procedura di revisione intrapresa, ancorché idonei a giustificare il classamento attribuito nel quadro di una procedura diversa.

Riferimenti normativi: Legge 30/12/2004 num. 311 art. 1 com. 335 CORTE COST., Legge 30/12/2004 num. 311 art. 1 com. 336 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 3 com. 58 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 25037 del 2017 Rv. 646967-01, N. 697 del 2015 Rv. 634179-01

Sez. 5, Ordinanza n. 30433 del 26/11/2024 (Rv. 672954-01)

Presidente: STALLA GIACOMO MARIA. Estensore: DELL'ORFANO ANTONELLA. Relatore: DELL'ORFANO ANTONELLA.

B. (CONTENTO GIANCARLO) contro C. (FERRARI FABIO MARIA)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 05/05/2017

113103 OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - IN GENERE Compensazione in materia tributaria - Applicabilità ai tributi locali - Potere regolamentare del Comune - Necessità - Fondamento.

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 In genere.

La compensazione tributaria non opera incondizionatamente e senza limiti per qualsiasi tipologia di imposta e - con particolare riguardo alla disciplina dei tributi locali - non risulta alcuna generale facoltà di compensazione, né orizzontale né verticale; tuttavia, i Comuni hanno il potere, ex art. 1 comma 167, della l. n. 296 del 2006, di disciplinare in regolamento la compensazione, sia orizzontale sia verticale, e in tal caso il contribuente è tenuto ad attenersi alle prescrizioni

SEZIONE TRIBUTARIA

regolamentari, mentre, se non sono state adottate delibere sulle compensazioni, resta salvo unicamente il diritto al rimborso del credito vantato nei confronti dell'Amministrazione locale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1241, Cod. Civ. art. 1243, Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 167 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 17001 del 2013 Rv. 627180-01

Sez. 5, Ordinanza n. 30588 del 27/11/2024 (Rv. 673053-01)

Presidente: **CATALDI MICHELE.** *Estensore:* **CHIECA DANILO.** *Relatore:* **CHIECA DANILO.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (GALLO FABRIZIO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 22/03/2016

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Unitarietà dell'accertamento fiscale - Litisconsorzio necessario nel processo tributario - Accertamento in rettifica delle dichiarazioni dei redditi di società in accomandita semplice - Socio accomandante - Inclusione - Fondamento.

Nel processo tributario, l'unitarietà dell'accertamento - che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone, di cui all'art. 5 del TUIR e dei loro soci, alla quale consegue l'automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, in proporzione alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi - comporta che litisconsorzio necessario originario ricorre anche nei confronti del socio accomandante di una società in accomandita semplice, poiché l'accertamento in rettifica della dichiarazione societaria incide anche sull'imputazione proporzionale dei redditi a costui, indipendentemente dalla sua responsabilità limitata alla quota conferita.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 5 CORTE COST. PENDENTE, DPR 31/12/1992 num. 546 art. 14

Massime precedenti Conformi: N. 27337 del 2014 Rv. 634221-01

Massime precedenti Vedi: N. 3789 del 2018 Rv. 647118-01, N. 6531 del 2018 Rv. 647469-01

Sez. 5, Sentenza n. 30584 del 27/11/2024 (Rv. 672960-02)

Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **DI MARZIO PAOLO.** *Relatore:* **DI MARZIO PAOLO.** *P.M. CENICCOLA ALDO. (Conf.)*

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (ESCALAR GABRIELE)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. PERUGIA, 14/03/2016

177009 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - CONCORDATO TRIBUTARIO (ADESIONE DEL CONTRIBUENTE ALL'ACCERTAMENTO) - IN GENERE Accertamento con adesione - Specifica annualità - Strumento transattivo - Finalità di riduzione del contenzioso - Legittimo affidamento del contribuente - Accertamenti non ricompresi nell'accordo - Vincolo per l'amministrazione per diversi anni di imposta - Esclusione.

L'accertamento con adesione, stipulato dal contribuente con l'Agenzia delle Entrate a determinate condizioni ed in relazione ad una specifica annualità - rappresentando uno strumento in senso lato transattivo, avente anche la specifica finalità di ridurre il contenzioso ed i tempi dell'accertamento tributario, con ricadute beneficali - non importa alcun legittimo affidamento dello stesso contribuente in relazione ad accertamenti tributari non compresi

SEZIONE TRIBUTARIA

nell'accordo e non implica alcun vincolo per l'Amministrazione finanziaria con riferimento agli accertamenti tributari relativi a diversi anni d'imposta.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 12372 del 2021 Rv. 661196-02

Sez. 5, Sentenza n. 30584 del 27/11/2024 (Rv. 672960-01)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: DI MARZIO PAOLO. Relatore: DI MARZIO PAOLO. P.M. CENICCOLA ALDO. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (ESCALAR GABRIELE)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. PERUGIA, 14/03/2016

178517 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITO COMPLESSIVO - IN GENERE Operazioni su derivati - Deducibilità degli accantonamenti per la copertura del relativo rischio - Art. 112 del d.P.R. n. 917 del 1986 - Applicazione - Oneri della società contribuente - Contenuto - Finalità del contratto di "interest rate swap" - Attività d'impresa - Inerenza - Sussistenza - Fondamento.

In tema di deducibilità degli accantonamenti per la copertura del rischio inerente ad operazioni su derivati, la società, non operante nel settore creditizio o finanziario, che invoca l'applicazione dell'art. 112 del d.P.R. n. 917 del 1986, ha l'onere di allegare e di provare che la finalità del contratto di "interest rate swap" è di coprire operazioni che attengono all'esercizio dell'attività imprenditoriale, atteso che l'inerenza sussiste non ogni qualvolta la componente negativa è riferibile a una qualsiasi operazione idonea a produrre reddito, bensì in relazione all'oggetto dell'impresa.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 112

Massime precedenti Conformi: N. 559 del 2020 Rv. 656736-01

Massime precedenti Vedi: N. 22664 del 2024 Rv. 672315-01, N. 12738 del 2018 Rv. 648469-01

Sez. 5, Ordinanza n. 30610 del 28/11/2024 (Rv. 672863-01)

Presidente: PERRINO ANGELINA MARIA. Estensore: PENTA ANDREA. Relatore: PENTA ANDREA.

O. (MARINI GIUSEPPE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM. TRIBUTARIA II GRADO BOLZANO, 20/10/2021

173073 TRASCRIZIONE - LEGGI SPECIALI - LIBRI SPECIALI (SISTEMA TAVOLARE) Regime tavolare - Duplice contestuale atto di permuta - Benefici fiscali della piccola proprietà montana - Esclusione - Fondamento.

177002 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE In genere.

In tema di regime tavolare, il requisito oggettivo dell'arrotondamento/accorpamento, previsto dall'art. 9, comma 2, del d.P.R. n. 601 del 1973 e ritenuto necessario per conseguire i benefici fiscali della piccola proprietà montana, non si realizza in presenza di un duplice contestuale atto di permuta, atteso che, da un lato, il consenso manifestato dai contraenti alla stipulazione di un atto di trasferimento della proprietà o di altro diritto reale su beni immobili genera nell'acquirente

SEZIONE TRIBUTARIA

un diritto di natura personale nei confronti dell'alienante e, dall'altro, l'effetto del trasferimento dei diritti reali immobiliari, nel sistema tavolare, si verifica solo a seguito dell'iscrizione nel libro fondiario.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 28/03/1929 num. 499 art. 2, Legge 29/10/1974 num. 594, Legge 08/08/1977 num. 564, DPR 29/09/1973 num. 601 art. 9 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 29806 del 2023 Rv. 669305-01

Sez. 5, Ordinanza n. 30664 del 28/11/2024 (Rv. 672950-01)

Presidente: PERRINO ANGELINA MARIA. Estensore: LIBERATI ALESSIO. Relatore: LIBERATI ALESSIO.

A. (BERTINO LORENZO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO SARDEGNA, 26/04/2023

006117 AGRICOLTURA - PICCOLA PROPRIETA' CONTADINA - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE Agevolazioni per la piccola proprietà contadina - Art. 2, comma 4 bis, del d.l. n. 194 del 2009, conv. con modif. dalla l. n. 25 del 2010 - "Sale and lease back" - Riconducibilità alla alienazione volontaria - Decadenza dal beneficio - Sussistenza.

L'operazione negoziale di "sale and lease back" - ai fini dell'art. 2, comma 4 bis, del d.l. n. 194 del 2009, conv. con modif. dalla l. n. 25 del 2010, che disciplina le agevolazioni per la piccola proprietà contadina e le due fattispecie autonome di decadenza - costituisce ipotesi di cessione, idonea a integrare la fattispecie dell'alienazione volontaria contemplata da detta norma, in virtù della sua natura e dell'individualità propria di ciascun negozio di cui si compone, determinando così la decadenza dal beneficio.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/12/2009 num. 194 art. 2 com. 4, Legge 26/10/2010 num. 25

Massime precedenti Vedi: N. 22290 del 2022 Rv. 665153-01, N. 28169 del 2022 Rv. 665935-01

Sez. 5, Ordinanza n. 30680 del 28/11/2024 (Rv. 672963-02)

Presidente: FEDERICI FRANCESCO. Estensore: GORI PIERPAOLO. Relatore: GORI PIERPAOLO.

T. (MIRACOLA MASSIMO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. MESSINA, 14/07/2015

026001 AVVOCATO E PROCURATORE - IN GENERE Processo tributario - Mancata dichiarazione dell'interdizione dell'unico difensore - Nullità - Attività processuale successiva all'evento - Sussistenza - Atti anteriormente compiuti - Esclusione.

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

In tema di giusto processo tributario, la mancata dichiarazione del giudice, relativa all'interdizione dell'unico difensore della parte, determina la nullità di ogni attività processuale successiva al momento in cui l'interdizione è divenuta efficace, con salvezza degli atti anteriormente compiuti.

SEZIONE TRIBUTARIA

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 159 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 299

Massime precedenti Vedi: N. 28257 del 2024 Rv. 672554-01

Sez. 5, Ordinanza n. 30680 del 28/11/2024 (Rv. 672963-01)

Presidente: FEDERICI FRANCESCO. Estensore: GORI PIERPAOLO. Relatore: GORI PIERPAOLO.

T. (MIRACOLA MASSIMO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. MESSINA, 14/07/2015

026001 AVVOCATO E PROCURATORE - IN GENERE Processo tributario - Interdizione dichiarata dal giudice penale dell'unico difensore - Anteriormente al trattenimento della causa in decisione - Interruzione dall'evento - Necessità di sua dichiarazione o notificazione - Esclusione - Prosecuzione del giudizio nonostante il verificarsi dell'evento interruttivo - Irrituità - Fondamento.

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

L'interdizione dell'unico difensore nominato ai sensi dell'art. 12, del d.lgs. n. 546 del 1992, dichiarata dal giudice penale prima del trattenimento della causa in decisione da parte del giudice tributario, determina l'interruzione del processo con effetto dall'evento, ai sensi dell'art. 40, comma 2, del medesimo decreto, senza necessità di sua dichiarazione o notificazione, e l'irrituale prosecuzione del giudizio è deducibile in Cassazione dalla parte colpita, a tutela del diritto di difesa, ai sensi degli artt. 25 Cost., 47 della CDFUE e 6 della CEDU.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 12 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 40 com. 2, Costituzione art. 25, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST., Tratt. Internaz. 01/12/2009 art. 47

Massime precedenti Vedi: N. 23486 del 2021 Rv. 662315-01

Sez. 5, Sentenza n. 30611 del 28/11/2024 (Rv. 672864-01)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: CRIVELLI ALBERTO. Relatore: CRIVELLI ALBERTO. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)

M. (GASTALDO ANDREINA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. TORINO, 29/07/2021

178452 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - DETERMINAZIONE DEI REDDITI E DELLE PERDITE - ONERI DEDUCIBILI Detrazione delle spese sanitarie ex art. 15 TUIR - Contratto di assicurazione sanitaria stipulato dal contribuente - Applicabilità - Condizioni - Fondamento.

La detrazione del diciannove per cento delle spese sanitarie, prevista dall'art. 15 del TUIR, trova applicazione anche se il contribuente ha stipulato un contratto di assicurazione sanitaria, senza però dedurre il relativo premio, sia in caso di anticipazione delle spese e successivo loro rimborso da parte dell'assicuratore, sia quando le stesse sono direttamente corrisposte alla struttura

SEZIONE TRIBUTARIA

sanitaria dalla compagnia assicuratrice, poiché quest'ultima costituisce una mera modalità di liquidazione che, dal punto di vista fiscale, determina i medesimi effetti del rimborso.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 15

Massime precedenti Vedi: N. 34344 del 2019 Rv. 656463-01

Sez. 5, Ordinanza n. 30677 del 28/11/2024 (Rv. 673023-01)

Presidente: PERRINO ANGELINA MARIA. Estensore: LIBERATI ALESSIO. Relatore: LIBERATI ALESSIO.

P. (ARNAU LEONARDO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 08/11/2021

113008 OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - DEL TERZO Adempimento di un'obbligazione da parte del terzo - Obbligo di restituzione ex lege - Esclusione - Assunzione contrattuale dell'obbligo di restituzione da parte del debitore - Operazione di natura negoziale a contenuto patrimoniale - Applicabilità dell'art. 9 della Tariffa, parte prima, del d.P.R. n. 131 del 1986 - Sussistenza.

279215 TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - REGISTRAZIONE A DEBITO - OGGETTO In genere.

In tema di imposta di registro, l'adempimento del terzo - il quale di per sé non determina nei confronti del debitore, ai sensi di legge, un obbligo di restituzione di quanto corrisposto - quando è fronteggiato, nel contratto di compravendita nel quale il terzo è intervenuto, dall'assunzione di un tale obbligo da parte del debitore, costituisce operazione di natura negoziale a contenuto patrimoniale, ai fini dell'applicazione dell'art. 9 della Tariffa, parte prima, del d.P.R. n. 131 del 1986.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 all. 1 art. 9

Massime precedenti Vedi: N. 6368 del 2024 Rv. 670593-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9946 del 2009 Rv. 607929-01

Sez. 5, Ordinanza n. 30684 del 28/11/2024 (Rv. 672964-01)

Presidente: PERRINO ANGELINA MARIA. Estensore: PICARDI FRANCESCA. Relatore: PICARDI FRANCESCA.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. BARI, 14/04/2022

006117 AGRICOLTURA - PICCOLA PROPRIETA' CONTADINA - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE Compendio agricolo unico - Concessione del fondo in affitto - Benefici di cui agli artt. 5-bis della l. n. 97 del 1994 e 5-bis del d.lgs. n. 228 del 2001 - Coltivazione e conduzione del fondo in qualità di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale - Presupposto - Necessità - Art. 9 del d.lgs. n. 228 del 2001 - Società agricola - Originari acquirenti del fondo quali unici soci - Decadenza dal beneficio - Esclusione.

In tema di compendio agricolo unico, la concessione in affitto del fondo o di una sua parte determina la perdita dei benefici di cui agli artt. 5-bis della l. n. 97 del 1994 e 5-bis del d.lgs. n. 228 del 2001, quando si traduce in una violazione dell'impegno dell'acquirente a coltivare e condurre il fondo per un periodo di almeno dieci anni dal trasferimento, in qualità di coltivatore

SEZIONE TRIBUTARIA

diretto o di imprenditore agricolo professionale, mentre ciò non avviene, alla luce del disposto dell'art. 9 del medesimo d.lgs. n. 228 del 2001, quando il contratto è stipulato con una società agricola, i cui unici soci sono gli originari acquirenti del fondo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/05/2001 num. 228 art. 5 bis, Decreto Legisl. 18/05/2001 num. 228 art. 9, Legge 31/01/1994 num. 97 art. 5 bis

Massime precedenti Vedi: N. 12500 del 2023 Rv. 668002-01, N. 11583 del 2023 Rv. 667884-01

Sez. 5, Ordinanza n. 30686 del 28/11/2024 (Rv. 673025-01)

Presidente: FEDERICI FRANCESCO. Estensore: GORI PIERPAOLO. Relatore: GORI PIERPAOLO.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F. (RICCIONI ALESSANDRO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. TARANTO, 24/06/2016

279415 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DISPOSIZIONI PER PARTICOLARI CATEGORIE DI CONTRIBUENTI Riscossione IVA - Imposta sugli intrattenimenti - Determinata in via forfetizzata - Notifica della comunicazione di irregolarità - Esclusione - Fondamento.

La riscossione dell'IVA, determinata in via forfetizzata e connessa all'imposta sugli intrattenimenti, ai sensi degli artt. 14-ter, 14-quater e 14-quinquies del d.P.R. n. 640 del 1972, ratione temporis vigenti, non richiede la previa notifica della comunicazione di irregolarità prevista dall'articolo 36-bis, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, trattandosi di una mera facoltà per l'Amministrazione, per cui quest'ultima può procedere, anche in sua assenza, con l'iscrizione a ruolo e la notifica della cartella di pagamento.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 640 art. 14 ter, DPR 26/10/1972 num. 640 art. 14 quater, DPR 26/10/1972 num. 640 art. 14 quinquies, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 bis com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 29180 del 2021 Rv. 662621-01, N. 1166 del 2019

Sez. 5, Ordinanza n. 30678 del 28/11/2024 (Rv. 672962-01)

Presidente: FEDERICI FRANCESCO. Estensore: GORI PIERPAOLO. Relatore: GORI PIERPAOLO.

E. (PORCELLI MARIA CRISTINA) contro G. (CALIGIURI SALVATORE)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 16/10/2015

140027 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - PLURALITA' DI ARGOMENTAZIONI - IN GENERE Cartella di pagamento - Giudizio di appello - Pronuncia di inesistenza della notifica - Motivazione anche sul merito - Irrilevanza - Fondamento.

154154 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - NOTIFICA In genere.

Nel giudizio di appello per la impugnazione di una cartella di pagamento, se il giudice accoglie un motivo d'appello e dichiarando inesistente la notifica dell'atto, ma procede ugualmente all'esame nel merito del suo contenuto, le relative argomentazioni devono ritenersi ininfluenti ai fini della decisione e, quindi, prive di effetti giuridici, cosicché la parte soccombente non ha

SEZIONE TRIBUTARIA

l'onere né l'interesse ad impugnarle, essendo tenuta a censurare soltanto la statuizione logica antecedente riguardante l'inesistenza della notificazione, vera ragione della decisione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7995 del 2022 Rv. 664430-01, N. 27388 del 2022 Rv. 665905-01

NOVEMBRE 2024

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Questioni processuali e
comuni alle sezioni



1. GIURISDIZIONE

Sez. 1, **Sentenza n. 29573 del 18/11/2024** (Rv. **673134-01**)

Presidente: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.** *Estensore:* **D'ORAZIO LUIGI.**
Relatore: **D'ORAZIO LUIGI.** P.M. **VITIELLO MAURO.** (Conf.)

S. (LINGUITI ALBERTO) contro C. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 24/02/2018

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Appalti pubblici - Annullamento del bando di gara - Caducazione automatica del contratto a valle - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

In tema di appalti pubblici, l'annullamento in sede giurisdizionale del bando di gara non comporta la caducazione automatica del contratto conseguentemente stipulato, dovendo il giudice valutare, ai fini della relativa decisione, la tipologia e la gravità della violazione che ha dato luogo all'invalidità. (Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento impugnato, che aveva ritenuto sussistere un automatismo tra l'annullamento del bando di gara pronunciato dal TSAP e la nullità derivata del relativo contratto stipulato dalla stazione appaltante).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/04/2006 num. 163 art. 245 bis, Decreto Legisl. 20/03/2010 num. 53 art. 9, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 30580 del 2021 Rv. 662649-01

Sez. U, **Ordinanza n. 29664 del 19/11/2024** (Rv. **672745-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.** *Relatore:* **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.** P.M. **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** (Conf.)

N. (OPILIO LAURA) contro I.

Rigetta e dichiara giurisdizione, CORTE D'APPELLO MILANO, 10/02/2021

092088 GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE Soggetto non domiciliato in uno Stato membro dell'Unione europea - Chiamata in garanzia - Giurisdizione del giudice italiano - Fondamento - Fattispecie in tema di vendita di pacchetto turistico.

La giurisdizione sulla domanda proposta dal convenuto, mediante chiamata in garanzia in un processo pendente in Italia, nei confronti di un soggetto non domiciliato in uno Stato membro dell'Unione europea appartiene al giudice italiano in virtù dell'art. 6, n. 2, Reg. CE n. 44 del 2001 (ratione temporis applicabile) e, poi, dell'art. 8, n. 2, Reg. UE n. 1215 del 2012, da intendersi quali "successive modificazioni in vigore per l'Italia" della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, richiamata dall'art. 3, comma 2, della l. n. 218 del 1995. (Principio affermato dalla S.C. in relazione alla chiamata in causa di un vettore straniero svolta, ai sensi dell'art. 43 del d.lgs. n. 79 del 2011, da un tour operator italiano, che era stato convenuto in giudizio per il risarcimento dei danni occorsi ad una turista in Namibia, a seguito dell'improvviso scoppio di uno pneumatico del fuoristrada sul quale si trovava, nel corso di un'escursione organizzata).

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE del 2001 num. 44 art. 6 lett. 2, Regolam. Comunitario del 2012 num. 1215 art. 8 lett. 2, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 3 com. 2 CORTE COST., Legge 21/06/1971 num. 804

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 613 del 2024 Rv. 670003-01, N. 18299 del 2021 Rv. 661653-01

Sez. U, Sentenza n. 30220 del 25/11/2024 (Rv. 672747-01)

Presidente: CASSANO MARGHERITA. Estensore: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE. Relatore: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A. (FLORENZANO DAMIANO)

Dichiara inammissibile, CORTE CONTI lazio sez.giurisdiz. ROMA, 19/10/2023

092024 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI Elenco annuale ISTAT delle pubbliche amministrazioni - SEC 2010 (Regolamento n. 594/2013/UE) - Impugnazione - Art. 23-quater d.l. n. 137 del 2020 - Giurisdizione del giudice contabile - Limiti - Incidenza - Sentenza CGUE del 13 luglio 2023 - Giurisdizione del giudice amministrativo - Principio enunciato ex art. 363, comma 3, c.p.c..

In tema di giudizio di impugnazione dell'elenco annuale ISTAT delle pubbliche amministrazioni predisposto ai sensi del Regolamento (UE) n. 594 del 2013 (SEC 2010), la delimitazione della giurisdizione delle sezioni riunite della Corte dei conti alla sola applicazione della disciplina nazionale sul contenimento della spesa pubblica, operata dall'art. 23-quater del d.l. n. 137 del 2020, conv., con modif., dalla l. n. 176 del 2020, non pregiudica l'effetto utile della disciplina unionale, secondo la lettura di essa fornita dalla Corte di giustizia UE nella sentenza del 13 luglio 2023, né determina un vuoto di tutela, restando attribuita la giurisdizione, per ogni ulteriore ambito, al giudice amministrativo. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 363 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 3, Decreto Legge 28/10/2020 num. 137 art. 23 quater com. 2, Legge 18/12/2020 num. 176 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 26/08/2016 num. 174 art. 11 com. 6 lett. B

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 25774 del 2015 Rv. 637968-01, N. 12496 del 2017 Rv. 644253-01, N. 10242 del 2021 Rv. 661061-01, N. 33988 del 2022 Rv. 666363-01

Sez. U, Ordinanza n. 30605 del 28/11/2024 (Rv. 672847-02)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: DI PAOLANTONIO ANNALISA. Relatore: DI PAOLANTONIO ANNALISA. P.M. CELENTANO CARMELO. (Conf.)

D. (VON WALTHER ANTON) contro C. (DE NIGRO NICOLA)

Dichiara inammissibile, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 10/11/2021

100129 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - CONSIGLIO DI STATO Questioni di riparto della giurisdizione - Enunciazione del principio di diritto nell'interesse della legge - Ammissibilità - Condizioni.

100151 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - ENUNCIAZIONE DEL PRINCIPIO DI DIRITTO In genere.

Nei giudizi in cui si pongono questioni di riparto di giurisdizione fra giudice ordinario e giudici speciali, il potere di enunciare il principio di diritto nell'interesse della legge - conferito alla S.C. dall'art. 363, comma 3, c.p.c. - può essere esercitato limitatamente alla giurisdizione medesima e a condizione che la questione posta dal ricorso inammissibile rivesta quella "particolare importanza" che giustifica l'intervento in funzione nomofilattica.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 363 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Costituzione art. 111 com. 8

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 33988 del 2022 Rv. 666363-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 34387 del 2022 Rv. 666077-01

Sez. U, Ordinanza n. 30605 del 28/11/2024 (Rv. 672847-01)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** *Relatore:* **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** *P.M. CELENTANO CARMELO. (Conf.)*

D. (VON WALTHER ANTON) contro C. (DE NIGRO NICOLA)

Dichiara inammissibile, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 10/11/2021

100129 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - CONSIGLIO DI STATO Eccesso di potere giurisdizionale per cd. arretramento - Nozione - Errata interpretazione di norme sostanziali o processuali - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

L'eccesso di potere giurisdizionale "per arretramento", denunziabile con il ricorso per cassazione ex art. 111, comma 8, Cost., si configura allorché il giudice speciale deneghi la propria giurisdizione sulla base dell'erroneo presupposto che la materia, astrattamente considerata, non possa formare oggetto della funzione giurisdizionale, mentre non si prospetta in caso di negazione in concreto di tutela, determinata dall'errata interpretazione di norme sostanziali o processuali, dal momento che, in tale ipotesi, la censura non investe la sussistenza o i limiti esterni del potere giurisdizionale, ma soltanto la legittimità del suo esercizio. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso contro una sentenza del Consiglio di Stato relativa a un'espropriazione per pubblica utilità, col quale si censurava l'erronea statuizione di avvenuta formazione del giudicato esterno circa l'insussistenza del diritto alla retrocessione dei beni espropriati, la declaratoria di prescrizione della domanda risarcitoria e l'irrelevanza e manifesta infondatezza di una questione di legittimità costituzionale proposta dai ricorrenti).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 8, Cod. Proc. Civ. art. 362 com. 1

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 25503 del 2022 Rv. 665455-01, N. 18722 del 2024 Rv. 671751-01, N. 27174 del 2022 Rv. 665662-01

2. COMPETENZA

Sez. 3, Ordinanza n. 28410 del 05/11/2024 (Rv. 672699-01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **IANNELLO EMILIO.** *Relatore:* **IANNELLO EMILIO.** *P.M. PEPE STEFANO. (Conf.)*

contro

Regola competenza

044003 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - IN GENERE In genere

050001 CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - IN GENERE In genere.

CONFORME A CASSAZIONE ASN 003248/2023 66716101

Massime precedenti Conformi: N. 3248 del 2023 Rv. 667161-01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 1, **Ordinanza n. 28987 del 11/11/2024** (Rv. **673056-01**)

Presidente: **TRICOMI LAURA**. Estensore: **IOFRIDA GIULIA**. Relatore: **IOFRIDA GIULIA**.
P.M. **CARDINO ALBERTO**. (Conf.)

contro

Regola competenza

044054 COMPETENZA CIVILE - CONNESSIONE DI CAUSE - IN GENERE Competenza della sezione specializzata in materia di impresa - Procedimenti e cause connesse - Domanda di nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust e domanda di nullità del contratto di mutuo - Connessione qualificata - Esclusione - Conseguenze.

050021 CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - AZIONE PER LA REPRESSIONE DELLA CONCORRENZA - IN GENERE In genere.

In tema di competenza della sezione specializzata in materia di impresa, la connessione qualificata, prevista dall'art. 3 del d.lgs. n. 168 del 2003, non sussiste tra la domanda di accertamento della nullità del contratto di mutuo e del relativo precetto e la domanda di accertamento della nullità della garanzia fideiussoria accessoria, per violazione della normativa antitrust, che, se cumulativamente proposte, vanno separate, poiché solo la seconda rientra nella competenza della sezione specializzata. (La S.C., nell'ambito di un giudizio di opposizione a precetto, ha dichiarato la competenza della sezione ordinaria per le sole domande aventi ad oggetto i motivi di opposizione diversi da quelli di declaratoria della nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust).

Riferimenti normativi: Legge 10/10/1990 num. 287 art. 33 CORTE COST., Decreto Legisl. 27/06/2003 num. 168 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 27/06/2003 num. 168 art. 3, Cod. Proc. Civ. art. 31 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 32 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 34 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 35 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 33041 del 2023 Rv. 672505-01, N. 23112 del 2024 Rv. 672351-01

Sez. 3, **Ordinanza n. 28912 del 11/11/2024** (Rv. **672581-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO**. Estensore: **SAIJA SALVATORE**.
Relatore: **SAIJA SALVATORE**.

M. (FENIZIA ALFREDO) contro I.

Regola competenza

044079 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) Domande di competenza del giudice ordinario e della sezione specializzata agraria - Declinatoria di competenza del tribunale ordinario - Regolamento di competenza solo per alcune domande richiesto dal giudice adito in riassunzione - Ammissibilità - Condizioni.

Pur ricorrendo un'ipotesi di connessione soggettiva ed oggettiva di cause, la circostanza che solo una risulti oggetto di competenza inderogabile o funzionale non determina alcuna "vis attractiva" in relazione alle altre, sicché il giudice competente per essa - nei confronti del quale, invece, quello inizialmente adito abbia declinato per intero la competenza - può richiedere d'ufficio il regolamento di competenza, previa separazione dei processi, purché ritenga che la cognizione delle restanti cause sia riservata per materia al giudice "a quo". (Fattispecie in tema di regolamento d'ufficio proposto, previa separazione delle domande, dalla sezione specializzata agraria nei cui confronti il tribunale ordinario, adito con domanda di usucapione immobiliare, aveva interamente declinato la competenza per essere i beni oggetto di affitto agrario).

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Civ. art. 40, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 9447 del 2013 Rv. 625997-01

Sez. 3, Ordinanza n. 29298 del 13/11/2024 (Rv. 672571-01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **IANNELLO EMILIO.**
Relatore: **IANNELLO EMILIO. P.M. CENICCOLA ALDO. (Conf.)**

F. (CAMPEIS GIUSEPPE) contro G. (PIAZZA ALOMA)

Dichiara cessata la materia del contendere, TRIBUNALE UDINE, 20/02/2023

044083 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - SPESE GIUDIZIALI
Regolamento di competenza - Determinazione del valore della causa - Criteri - Fondamento.

In tema di regolamento di competenza, ai fini della liquidazione delle spese, il valore effettivo della causa deve essere considerato indeterminabile, ex art. 5, comma 5, del d.m. Giustizia n. 55 del 2014, non potendo trovare applicazione alcuno dei criteri previsti dal comma 1 del medesimo art. 5, poiché il processo verte su una questione, quella di competenza o di sospensione, che non riguarda la controversia nella sua interezza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 47, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 art. 5 com. 5

Massime precedenti Conformi: N. 504 del 2020 Rv. 656577-01

Massime precedenti Vedi: N. 23359 del 2011 Rv. 619817-01

Sez. 3, Ordinanza n. 29292 del 13/11/2024 (Rv. 672881-01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **IANNELLO EMILIO.**
Relatore: **IANNELLO EMILIO. P.M. FRESA MARIO. (Diff.)**

C. (VILLA FABRIZIO) contro B.

Regola competenza

044003 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - IN GENERE Sezione specializzata in materia di impresa - Nullità della fideiussione a valle di intesa anticoncorrenziale - Sollevata in via di azione - Competenza - Sussistenza - Interesse ad accertamento con efficacia di giudicato spendibile in liti diverse - Necessità - Esclusione - Fattispecie.

Qualora la nullità della fideiussione a valle di un'intesa anticoncorrenziale sia fatta valere in via di azione, sussiste la competenza per materia della sezione specializzata in materia di impresa, senza che sia necessario verificare la sussistenza dell'interesse effettivo della parte ad ottenere un accertamento con efficacia di giudicato, anche in eventuali diverse liti. (Nella specie, la S.C. ha affermato la competenza della sezione specializzata in relazione al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dal fideiussore, avendo l'opponente espressamente chiesto, nelle conclusioni dell'atto di citazione in opposizione, che fosse dichiarata la nullità del contratto di fideiussione per violazione della disciplina antritrust).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Legge 10/10/1990 num. 287 art. 33 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/06/2003 num. 168 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 27/06/2003 num. 168 art. 4 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 19934 del 2024 Rv. 671818-01, N. 3248 del 2023 Rv. 667161-01

Sez. 1, Ordinanza n. 29272 del 13/11/2024 (Rv. 673027-01)

Presidente: TRICOMI LAURA. Estensore: IOFRIDA GIULIA. Relatore: IOFRIDA GIULIA. P.M. VITIELLO MAURO. (Conf.)

O. (RUOCCO ANDREA) contro I. (MARADEI CLAUDIO ANTONIO)

Regola competenza

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Domanda di consegna della documentazione bancaria - Art. 119, comma 4, del d.lgs. n. 385 del 1993 - Competenza per valore - Controversia di valore indeterminabile - Ragioni.

056001 CONTRATTI BANCARI - IN GENERE In genere.

In tema di competenza per valore, la domanda di consegna della documentazione bancaria, formulata ai sensi dell'art. 119, comma 4, del d.lgs. n. 385 del 1993, è di valore indeterminabile, a nulla rilevando il valore dei costi di produzione delle copie, poiché tale attività è meramente strumentale a soddisfare il diritto del cliente ad ottenere la consegna dei documenti relativi al rapporto, anche a fini di acquisizione della prova.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 12, Cod. Proc. Civ. art. 14 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 47, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 119 com. 4

Massime precedenti Vedi: N. 23861 del 2022 Rv. 665524-01, N. 35039 del 2022 Rv. 666451-01, N. 12993 del 2023 Rv. 667898-01

Sez. 3, Ordinanza n. 29392 del 14/11/2024 (Rv. 672883-01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: SPAZIANI PAOLO. Relatore: SPAZIANI PAOLO. P.M. FRESA MARIO. (Diff.)

D. (MAGHERNINO ANTONIO M.) contro G. (MIRANDA LUIGI)

Regola competenza

044016 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE Foro del consumatore - Azione del consumatore innanzi al giudice del luogo di sua residenza - Provvedimento con il quale il giudice declina erroneamente la propria competenza in favore dei fori ordinari - Legittimazione all'impugnazione - Sussistenza - Fondamento.

In tema di foro del consumatore, l'attore che ha adito il giudice del luogo di sua residenza, così oggettivamente avvalendosi del foro del consumatore, pur senza farne espressa menzione, è legittimato ad impugnare, con riferimento alle norme che disciplinano detto foro, il provvedimento con cui il giudice abbia erroneamente declinato la propria competenza in favore dei fori ordinari, poiché, nei contratti tra professionista e consumatore, il luogo di residenza o di domicilio di quest'ultimo è un criterio di collegamento ai fini della determinazione della competenza per territorio, sicché il consumatore non ha l'onere di indicarlo nell'atto introduttivo, né la mancata indicazione può equivalere a rinuncia.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 33 com. 2 lett. U), Cod. Civ. art. 1469 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 47

Massime precedenti Vedi: N. 20 del 2009 Rv. 606961-01, N. 12981 del 2020 Rv. 658228-01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 3, Ordinanza n. 29388 del 14/11/2024 (Rv. 672576-01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: ROSSI RAFFAELE. Relatore: ROSSI RAFFAELE. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)

contro

Regola competenza

079033 ESECUZIONE FORZATA - COMPETENZA - PER TERRITORIO - OPPOSIZIONI ALL'ESECUZIONE Opposizione a cartella esattoriale per sanzione amministrativa - Natura di opposizione all'esecuzione - Sussistenza - Cartella esattoriale priva di elezione di domicilio del creditore - Competenza del giudice del luogo di notifica della cartella - Sussistenza.

254018 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA In genere.

Se l'opposizione a cartella di pagamento, fondata su sanzione amministrativa pecuniaria, ha natura di opposizione c.d. preventiva all'esecuzione, la mancata elezione di domicilio del creditore nella cartella (atto equiparabile al precetto) comporta la competenza per territorio del giudice del luogo in cui l'atto della riscossione è stato notificato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 27, comma 1, e 480, comma 3, c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 27 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 480 com. 3 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 8704 del 2011 Rv. 617740-01

Sez. 3, Ordinanza n. 29392 del 14/11/2024 (Rv. 672883-02)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: SPAZIANI PAOLO. Relatore: SPAZIANI PAOLO. P.M. FRESA MARIO. (Diff.)

D. (MAGHERNINO ANTONIO M.) contro G. (MIRANDA LUIGI)

Regola competenza

044016 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE Foro del consumatore - Ambito di applicazione - Domande direttamente scaturenti dal contratto di consumo - Necessità - Domande scaturenti da una fattispecie complessa - Esclusione - Fattispecie.

Il foro speciale del consumatore si applica alle domande direttamente scaturenti dal contratto di consumo e non, invece, alle domande scaturenti da una fattispecie complessa, nella quale il contratto tra consumatore e professionista è soltanto uno degli elementi costitutivi. (Nella specie, la S.C. ha escluso che, in relazione alla domanda intesa a far valere il diritto all'indennizzo in forza di un contratto di assicurazione, stipulato tra una compagnia assicurativa e una persona fisica, "il sinistro" configurasse un elemento, esterno al contratto, di una fattispecie complessa costitutiva del diritto, essendo, al contrario, quale realizzazione del rischio assicurato, requisito costitutivo del negozio medesimo, in quanto attinente alla sua causa).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 33 com. 2 lett. U), Cod. Civ. art. 1882, Cod. Civ. art. 1904, Cod. Civ. art. 1905

Massime precedenti Vedi: N. 6116 del 2012 Rv. 622308-01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 3, **Ordinanza n. 29441 del 14/11/2024** (Rv. **672633-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** Estensore: **SPAZIANI PAOLO.**
Relatore: **SPAZIANI PAOLO.** P.M. **PIRONE OLGA.** (Conf.)

P. (VILLANACCI GERARDO) contro S. (GAMBINI LORENZO)

Rigetta, TRIBUNALE PRATO, 12/12/2023

044061 COMPETENZA CIVILE - CONTINENZA DI CAUSE Opposizione a decreto ingiuntivo - Continenza - Idoneità ad incidere sulla competenza a decidere sull'opposizione - Esclusione - Rilevanza per la competenza del giudice che ha emesso il decreto - Sussistenza - Conseguenze - Pregressa pendenza di causa in rapporto di continenza innanzi a giudice competente per entrambi i giudizi - Conseguenza - Dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, con nullità di quest'ultimo e rimessione della causa all'altro giudice - Necessità.

In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la continenza di cause non è idonea a spostare la competenza funzionale e inderogabile a decidere sull'opposizione, spettante all'ufficio di appartenenza del giudice che ha emesso il provvedimento monitorio, ma rileva per la determinazione della competenza di quest'ultimo giudice, nel senso che - qualora la causa in cui è stata emessa ingiunzione sia in rapporto di continenza con altra pendente davanti a diverso giudice, preventivamente adito e competente per entrambi i giudizi - il giudice dell'opposizione deve dichiarare l'incompetenza del giudice che ha pronunciato il decreto ingiuntivo e dichiararne la caducazione, fissando il termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa innanzi al giudice già precedentemente adito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 15532 del 2011 Rv. 618572-01

Massime precedenti Vedi: N. 8693 del 2022 Rv. 664502-01

Sez. 3, **Ordinanza n. 29554 del 15/11/2024** (Rv. **672580-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** Estensore: **ROSSI RAFFAELE.** Relatore: **ROSSI RAFFAELE.**

P. (MEINERI GIOVANNI) contro A. (FALETTI GIANCARLO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 27/05/2020

062007 COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO SULLA COMPETENZA Pronuncia sulla competenza - Tempestiva riassunzione - Mancanza - Effetti - Estinzione del giudizio - Effetti sulla prescrizione ex art. 2945, comma 2, c.c.

133118 PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PER INATTIVITA' DELLE PARTI E PER MANCATA PROSECUZIONE O RIASSUNZIONE In genere.

L'instaurazione del giudizio interrompe la prescrizione e ne sospende il decorso fino al passaggio in giudicato della sentenza (anche di rito) che lo definisce, ma - se il processo, terminato con pronuncia declinatoria della competenza (insuscettibile di passaggio in giudicato in senso sostanziale), si estingue per mancata tempestiva riassunzione - viene meno l'unicità del processo e non può prodursi l'effetto sospensivo ex art. 2945, comma 2, c.c., operante solo se l'estinzione viene evitata, e la prescrizione decorre dalla notificazione dell'atto introduttivo del giudizio estinto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 50 com. 2, Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2945, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 34100 del 2019 Rv. 656763-01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 3, Ordinanza n. 29520 del 15/11/2024 (Rv. 673001-01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: SPAZIANI PAOLO. Relatore: SPAZIANI PAOLO. P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)

A. (VACCARELLA ROMANO) contro G. (TASSONI FRANCO)

Regola competenza

044061 COMPETENZA CIVILE - CONTINENZA DI CAUSE Azione di accertamento negativo - Procedimento monitorio - Proposizione delle domande dinanzi a giudici diversi - Giudice competente - Individuazione - Criterio della prevenzione - Determinazione con riferimento alla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo - Necessità - Conseguenze - Fattispecie.

Qualora venga rilevata la sussistenza del rapporto di continenza tra la domanda di accertamento negativo di un credito proposta davanti ad un determinato giudice e quella di condanna per lo stesso credito introdotta con il ricorso per decreto ingiuntivo dinanzi ad altro giudice, ai fini della determinazione della prevenzione rileva il deposito del ricorso, ai sensi dell'art. 39, comma 3, c.p.c., nel senso che se la domanda di accertamento negativo è proposta successivamente al deposito del ricorso monitorio, ancorché anteriormente alla sua notificazione, la continenza opera tramite riunione dell'azione di accertamento negativo a quella di opposizione al decreto ingiuntivo, sempre che la domanda monitoria sia stata formulata davanti ad un giudice che, alla data della presentazione, era competente a conoscerla; se, invece, la domanda di accertamento negativo è proposta anteriormente al deposito del ricorso monitorio, la continenza opera con la trasmigrazione della causa di opposizione al decreto ingiuntivo, previa declaratoria di nullità dello stesso, dinanzi al giudice preventivamente adito con la domanda di accertamento negativo del credito, sempre che sia competente anche per l'altra causa. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato la competenza del giudice innanzi al quale era stata proposta, da una compagnia assicurativa, domanda di accertamento della non indennizzabilità di una parte dei danni riportati dall'assicurato, con atto notificato in data antecedente al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo da parte dell'assicurato, avente ad oggetto il medesimo indennizzo).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 39 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 39 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 643 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 18564 del 2015 Rv. 636701-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20596 del 2007 Rv. 599253-01

Sez. 2, Ordinanza n. 29622 del 18/11/2024 (Rv. 673089-01)

Presidente: FALASCHI MILENA. Estensore: PAPA PATRIZIA. Relatore: PAPA PATRIZIA. P.M. DELL'ERBA ROSA MARIA. (Conf.)

S. (AMBROSETTI MASSIMO) contro S. (GRATTAROLA MASSIMO)

Regola competenza

044020 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - CAUSE EREDITARIE Cause "tra coeredi" - Divisione - Pluralità di domande contro più parti o relative a eredità diverse - Deroga alla competenza per materia - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.

044073 COMPETENZA CIVILE - DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - IN GENERE In genere.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

In tema di competenza territoriale per cause tra coeredi, le domande di divisione di eredità di diversa provenienza o di divisione ordinaria nei confronti di soggetti anche parzialmente diversi non possono, per l'art. 22 c.p.c., essere proposte cumulativamente se appartengono alla competenza territoriale di giudici diversi; lo spostamento di competenza in base al cumulo soggettivo non è possibile perché l'art. 33 c.p.c. riguarda il foro generale delle persone fisiche e, inoltre, l'art. 104 c.p.c., nel prevedere che domande formulate nei confronti della stessa parte, anche non altrimenti connesse, possano essere proposte davanti al medesimo giudice, permette la deroga, per espresso richiamo al comma 2 dell'art. 10 c.p.c., alla sola competenza per valore, cosicché, se una delle domande appartiene alla competenza territoriale di un giudice diverso, la deroga per motivi di connessione soggettiva non è consentita.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 22 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 33 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 104

Massime precedenti Conformi: N. 4862 del 2007 Rv. 596950-01, N. 25269 del 2010 Rv. 615207-01

Sez. 3, Ordinanza n. 30434 del 26/11/2024 (Rv. 673160-02)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **ROSSI RAFFAELE.** *Relatore:* **ROSSI RAFFAELE.** *P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)*

P. (ZAMMIELLO NICOLA) contro A. (LONGOBARDI AUGUSTO)

Cassa senza rinvio, TRIBUNALE SALERNO, 14/02/2024

079030 ESECUZIONE FORZATA - COMPETENZA - PER TERRITORIO - CREDITI Espropriazione di crediti nei confronti di una pubblica amministrazione - Criterio di competenza ex art. 26-bis, comma 1, c.p.c. - Presupposti - Eccezioni - Art. 1-bis della l. n. 720 del 1984, istitutiva del servizio di tesoreria unica - Esclusione.

Nell'espropriazione di crediti presso terzi, il criterio di competenza per territorio sancito dall'art. 26-bis, comma 1, c.p.c. (ovvero il luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto il creditore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede) trova applicazione soltanto quando il debitore esecutato sia una pubblica amministrazione che si avvalga per legge del patrocinio obbligatorio dell'Avvocatura dello Stato, e sempre che la competenza non sia altrimenti individuata, sulla base di elementi di collegamento diversi, da una disposizione speciale (quale non può ritenersi, a questi fini, l'art. 1-bis della l. n. 720 del 1984, istitutiva del servizio di tesoreria unica). (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 26 bis com. 1, Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 1, Legge 29/10/1984 num. 720 art. 1 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8172 del 2018 Rv. 648765-03, N. 20396 del 2022 Rv. 665121-01

Sez. 3, Ordinanza n. 30434 del 26/11/2024 (Rv. 673160-01)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **ROSSI RAFFAELE.** *Relatore:* **ROSSI RAFFAELE.** *P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)*

P. (ZAMMIELLO NICOLA) contro A. (LONGOBARDI AUGUSTO)

Cassa senza rinvio, TRIBUNALE SALERNO, 14/02/2024

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

079030 ESECUZIONE FORZATA - COMPETENZA - PER TERRITORIO - CREDITI Espropriazione di crediti presso terzi - Criterio generale - Luogo in cui il debitore ha la residenza, domicilio, dimora o sede ex art. 26-bis, comma 2, c.p.c.

Il luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede costituisce il criterio generale di determinazione della competenza territoriale nei procedimenti di espropriazione di crediti presso terzi. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 26 bis

Massime precedenti Vedi: N. 8780 del 2016 Rv. 639711-01, N. 3881 del 2021 Rv. 660584-01

3. DOMANDA GIUDIZIALE

Sez. 2, Ordinanza n. 28873 del 08/11/2024 (Rv. 672845-01)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: GRASSO GIANLUCA. Relatore: GRASSO GIANLUCA.

R. (VISCONTI DARIO) contro F. (SALVINI RICCARDO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 16/07/2020

133105 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA Proposizione da parte dell'attore dopo l'udienza ex art. 183 c.p.c. - Condizioni - Teleologica "complanarità" - Requisiti - Fattispecie.

Nel processo civile di cognizione, ciò che rende ammissibile l'introduzione in giudizio da parte dell'attore di un diritto diverso da quello originariamente fatto valere oltre la barriera preclusiva segnata dall'udienza ex art. 183 c.p.c. è il carattere della teleologica "complanarità", dovendo pertanto tale diritto attenere alla medesima vicenda sostanziale già dedotta, correre tra le stesse parti, tendere alla realizzazione (almeno in parte) dell'utilità finale già avuta di mira con l'originaria domanda (salva la differenza tecnica di petitum mediato) e rivelarsi di conseguenza incompatibile con il diritto per primo azionato. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la decisione che, in un giudizio promosso per la risoluzione di un contratto di compravendita, aveva ritenuto tardiva la domanda subordinata di annullamento del contratto per vizio della volontà formulata con la prima memoria ex art. 183 c.p.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1427, Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 18546 del 2020 Rv. 658999-01

Sez. 3, Ordinanza n. 29232 del 12/11/2024 (Rv. 672855-01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: SPAZIANI PAOLO. Relatore: SPAZIANI PAOLO.

U. (BALSAMO ANGELO) contro Z. (VINCENTI PIETRO CESARE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 10/06/2021

133103 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA Domanda di risarcimento del danno - Individuazione del criterio di imputazione di responsabilità - Qualificazione della domanda - Esclusione - Individuazione della disciplina applicabile alla fattispecie - Sussistenza - Conseguenze.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

L'individuazione della norma che regola il criterio di imputazione della responsabilità applicabile alla fattispecie concreta non implica una qualificazione della domanda, traducendosi nella semplice selezione della disciplina giuridica a cui i fatti accertati sono soggetti, con la conseguenza che, nell'esercizio di detto potere, il giudice non incontra il limite del giudicato sostanziale eventualmente formatosi sugli elementi costitutivi della fattispecie e può invocare una diversa regola di responsabilità rispetto a quella applicata nel grado precedente, anche se non vi è stata tempestiva impugnazione della corrispondente statuizione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2052 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14077 del 2018 Rv. 649336-01, N. 17253 del 2024 Rv. 671568-02, N. 12875 del 2019 Rv. 653896-01, N. 31330 del 2023 Rv. 669467-02, N. 12159 del 2023 Rv. 667585-01

Sez. 3, Sentenza n. 29491 del 15/11/2024 (In attesa del numero di rivista)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **ROSSETTI MARCO.** *Relatore:* **ROSSETTI MARCO.** *P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.)*

A. (BARBERA ANTONIO) contro A. (LOCATELLI LORENZO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 10/12/2020

100003 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - AMMISSIBILITA' ED INAMMISSIBILITA' Impugnazione - Lloyd's di Londra che hanno sottoscritto il contratto - Nullità - Esclusione - Condizioni - Fondamento.

133086 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI E DELLA LORO RESIDENZA, DOMICILIO O DIMORA (PERSONA FISICA, PERSONA GIURIDICA, ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA, COMITATO) - IN GENERE In genere.

L'impugnazione proposta dagli assicuratori dei Lloyd's di Londra che hanno sottoscritto in Italia un contratto di assicurazione non è nulla per il solo fatto che il soggetto proponente sia indicato come "quegli assicuratori dei Lloyd's che hanno sottoscritto il contratto n. [xxx]", se il contratto è indicato in modo univoco e contiene pattuizioni che consentono di risalire alle generalità del soggetto assuntore del rischio (underwriter) atteso che la nullità di un atto processuale per indeterminatezza dell'indicazione delle generalità di chi li compie è predicabile solo se l'indeterminatezza è assoluta ed insuperabile.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 164, Cod. Proc. Civ. art. 342

Massime precedenti Vedi: N. 24441 del 2015 Rv. 637980-01, N. 6803 del 2012 Rv. 622535-01

Sez. 3, Ordinanza n. 29537 del 15/11/2024 (Rv. 672889-02)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA.** *Estensore:* **CRICENTI GIUSEPPE.** *Relatore:* **CRICENTI GIUSEPPE.**

Z. (TOSEL FEDERICA) contro A. (FOGLIANI ENZO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 19/03/2020

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

133103 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA Domanda volta ad ottenere il pagamento di una somma determinata o di quella somma maggiore o minore che risulterà all'esito dell'istruttoria - Formula di stile - Esclusione - Condizioni - Conseguenze - Fattispecie.

La formula "somma maggiore o minore risultante all'esito dell'istruttoria" o altre analoghe espressioni, che accompagna le conclusioni con cui una parte chiede la condanna al pagamento di una somma determinata, non costituisce una clausola meramente di stile quando persiste una ragionevole incertezza sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi, con la conseguenza che detta clausola è priva di rilevanza se, all'esito dell'istruttoria, compiuta anche tramite consulenza tecnica d'ufficio, sia risultata una somma maggiore di quella originariamente richiesta e la parte si sia limitata a richiamare le conclusioni rassegnate con l'atto introduttivo e la formula ivi riprodotta. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva condannato alla corresponsione della somma come quantificata, all'esito della consulenza tecnica, nella comparsa conclusionale dall'attrice, adeguando la propria pretesa risarcitoria alla stima del consulente tecnico).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 195

Massime precedenti Conformi: N. 35302 del 2022 Rv. 666456-01

Sez. 3, Ordinanza n. 29643 del 18/11/2024 (Rv. 672898-01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** Estensore: **SIMONE ROBERTO.**
Relatore: **SIMONE ROBERTO.**

N. (FERRARA FIERRO ANTONIO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 23/06/2020

127008 PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUPTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE Consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c. - Efficacia interruttiva - Configurabilità - Fondamento.

130012 PROCEDIMENTI CAUTELARI - ISTRUZIONE PREVENTIVA - ACCERTAMENTO TECNICO In genere.

La notificazione del ricorso per consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c. ha efficacia interruttiva della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943 c.c., in quanto tale procedimento rientra nella categoria dei giudizi conservativi (al pari dell'accertamento ex art. 696 c.p.c.), in quanto funzionale alla raccolta di elementi informativi al fine di propiziare una conciliazione preventiva ovvero di dissuadere dall'intraprendere una lite, e per la sua ammissibilità, peraltro, è necessario che la parte ricorrente evidenzi il rapporto di strumentalità rispetto all'accertamento del credito derivante dalla mancata o inesatta esecuzione di un contratto o da un fatto illecito, ossia l'esistenza della lesione di un diritto, oggetto di accertamento da parte dell'ausiliario del giudice, che si intende tutelare in sede di cognizione in caso di mancata conciliazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2945, Cod. Proc. Civ. art. 696 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 696 bis CORTE COST., Decreto Legge 14/03/2005 num. 35 art. 2 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2971 del 2019 Rv. 652359-01, N. 8637 del 2020 Rv. 657694-02

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

4. TERMINI

Sez. 3, **Ordinanza n. 29014 del 11/11/2024** (Rv. **672852-01**)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME. Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME.

G. (PELLEGRINI ENRICO) contro C.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BARI, 20/07/2021

133238 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE Controversie in materia locatizia - Termini processuali - Sospensione durante il periodo feriale - Termine semestrale ex art. 327 c.p.c. - Configurabilità - Svolgimento secondo il rito del lavoro - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.

Alle controversie in materia di locazione si applica la sospensione dei termini durante il periodo feriale, ai sensi dell'art. 3 l. n. 742 del 1969, essendo irrilevante che il giudizio sia regolato dal rito del lavoro, poiché l'esclusione della sospensione, prevista per le controversie di cui all'art. 409 c.p.c., è correlata alla loro specifica natura e non alla specialità del rito.

Riferimenti normativi: Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 447 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 23193 del 2015 Rv. 637867-01, N. 11607 del 2010 Rv. 613085-01

Sez. 3, **Ordinanza n. 29017 del 11/11/2024** (Rv. **672566-01**)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: GIANNITI PASQUALE. Relatore: GIANNITI PASQUALE.

F. (CASALINO GILBERTO) contro E. (D'AGOSTINO NICOLA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 21/12/2022

100011 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - IN GENERE Giudizio di appello - Mancato rispetto del termine a comparire - Conseguenze.

133093 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - TERMINI DI COMPARIZIONE - IN GENERE In genere.

In tema di giudizio di appello, se è stato assegnato un termine a comparire inferiore a quello di novanta giorni stabilito dall'art. 163-bis c.p.c. (nella formulazione ratione temporis applicabile), a cui rinvia l'art. 359 c.p.c., l'atto di citazione è, ai sensi dell'art. 164, comma 1, c.p.c., affetto da nullità, la quale, se non rilevata d'ufficio dal giudice e non sanata, in ipotesi di contumacia dell'appellato determina la nullità della sentenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 359 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 9650 del 2020 Rv. 657743-01

Massime precedenti Vedi: N. 2301 del 2017 Rv. 642491-01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 3, **Ordinanza n. 29330 del 13/11/2024** (Rv. **672573-01**)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA**. Estensore: **CIRILLO FRANCESCO MARIA**. Relatore: **CIRILLO FRANCESCO MARIA**.

G. (GORI FRANCESCA ROMANA) contro L. (FAZI GIANCARLO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 22/03/2022

131021 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE Assegnazione all'opposto di termine a comparire inferiore a quello prescritto - Nullità della citazione - Costituzione dell'opposto - Effetto - Sanatoria ex tunc - Avvenuto decorso dei termini per l'opposizione - Irrilevanza.

Qualora l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo assegni al convenuto un termine a comparire inferiore a quello legale di novanta giorni (previsto dall'art. 163-bis c.p.c., nella formulazione razione temporis applicabile), la nullità della citazione resta sanata ex tunc per effetto della costituzione dell'opposto, risultando perciò irrilevante che detto adempimento si sia verificato quando i termini per proporre l'opposizione erano già decorsi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 163 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11549 del 2019 Rv. 653767-01

Sez. 3, **Ordinanza n. 29510 del 15/11/2024** (Rv. **672887-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. Estensore: **ROSSI RAFFAELE**. Relatore: **ROSSI RAFFAELE**.

C. (DE PASQUALE DAVIDE) contro U. (ZARBA FRANCESCO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE TORINO, 16/06/2020

140036 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - IN GENERE Assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica - Deliberazione della sentenza anteriore alla visibilità nel fascicolo telematico della memoria di replica tempestivamente depositata - Conseguenze - Nullità della sentenza - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

È nulla la sentenza emessa dopo la scadenza del termine per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ma prima che una di queste ultime, depositata telematicamente, sia effettivamente "visibile" da parte del giudice, concretizzando un vulnus al diritto di difesa della parte, il quale postula l'effettivo ingresso degli scritti conclusionali nella sfera di conoscibilità del giudice investito della decisione. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato la nullità della sentenza depositata alle ore 9.54 del 16 giugno 2020, posto che il deposito telematico della memoria di replica della parte appellata, effettuato il 15 giugno 2020 - ultimo giorno utile - era stato accettato dal cancelliere - e, quindi, l'atto posto in leggibilità del giudice - solo alle ore 13.34 del medesimo 16 giugno).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 36596 del 2021 Rv. 663244-01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 3, Ordinanza n. 30031 del 21/11/2024 (Rv. 672912-01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: GIANNITI PASQUALE. Relatore: GIANNITI PASQUALE.

P. (VASSALLO GIOVANNI) contro C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 18/08/2022

100254 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA
Notificazione di un atto di impugnazione - Idoneità a fare decorrere il termine breve per il destinatario - Insussistenza - Fondamento - Fattispecie.

La notificazione dell'impugnazione non equivale, per il destinatario, alla notifica della sentenza, perché non ne consente la legale conoscenza, né la fa presupporre; pertanto, essa è inidonea a far decorrere il termine breve di impugnazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva ritenuto inefficace l'appello incidentale proposto nel termine ex art. 343 c.p.c., ma oltre il termine di trenta giorni dalla data di notificazione dell'impugnazione principale).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326

Massime precedenti Conformi: N. 31251 del 2018 Rv. 651916-01

Massime precedenti Difformi: N. 26427 del 2020 Rv. 659861-01

Massime precedenti Vedi: N. 7448 del 2023 Rv. 667295-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6278 del 2019 Rv. 652972-01

Sez. 1, Ordinanza n. 30185 del 22/11/2024 (Rv. 673139-01)

Presidente: PARISE CLOTILDE. Estensore: IOFRIDA GIULIA. Relatore: IOFRIDA GIULIA.

A. (GOTI MASSIMO) contro C.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE CATANZARO, 01/09/2023

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Controversie - Termine per proporre ricorso per cassazione - Decorrenza - Dies a quo.

Nelle controversie in materia di protezione internazionale, ex art. 35-bis, comma 13, del d.lgs. n. 25 del 2008, nel testo vigente ratione temporis, il termine di trenta giorni per proporre ricorso per cassazione decorre dalla comunicazione del decreto impugnato a cura della cancelleria.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 111 com. 7, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis com. 13 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17717 del 2018 Rv. 649521-03, N. 22165 del 2024 Rv. 672167-01

Sez. 3, Ordinanza n. 30324 del 25/11/2024 (Rv. 672918-01)

Presidente: SCODITTI ENRICO. Estensore: CRICENTI GIUSEPPE. Relatore: CRICENTI GIUSEPPE.

S. (VINCI MONICA FRANCESCA) contro A.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 21/05/2021

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

133236 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE Rimessione in termini ex art. 153, secondo comma, c.p.c. - Imputabilità dell'impedimento - Valutazione con riferimento allo sforzo di diligenza richiesto alla parte - Fattispecie.

Ai fini della rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c., la valutazione dell'imputabilità dell'impedimento alla parte deve effettuarsi con riferimento allo sforzo di diligenza alla stessa richiesto. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva addebitato alla parte il ritardo nel deposito telematico di documenti, effettuato il giorno dopo quello di scadenza, sebbene fosse festivo, in una situazione di obiettiva interruzione dei servizi telematici nei due giorni precedenti).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 153 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 18435 del 2024 Rv. 671867-01, N. 32296 del 2023 Rv. 669572-01

Sez. L, Ordinanza n. 30729 del 29/11/2024 (Rv. 672942-01)

Presidente: DORONZO ADRIANA. Estensore: CIRIELLO ANTONELLA. Relatore: CIRIELLO ANTONELLA.

G. (BALDASSARRE PASQUALE) contro M. (SESSA ARMANDO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 27/07/2022

133153 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE Interruzione del processo - Automaticità - Riassunzione o prosecuzione del giudizio - Decorrenza del termine - Atto comportante la conoscenza legale - Necessità - Deposito nel fascicolo telematico - Inidoneità - Eccezione.

Alla morte o alla perdita della capacità processuale della parte costituita consegue l'effetto automatico dell'interruzione del processo dal momento in cui il suo procuratore dichiara in udienza o notifica alle altre parti l'evento, ai sensi dell'art. 300, comma 2, c.p.c., e il termine per la riassunzione o prosecuzione del giudizio, come previsto in via generale dall'art. 305 c.p.c., decorre da tale momento, che realizza la conoscenza legale dell'evento interruttivo, senza che possa attribuirsi la medesima efficacia al deposito della dichiarazione dell'evento nel fascicolo informatico, non equiparabile a una forma di comunicazione in senso proprio, salvo che non sia esplicitamente prevista tale funzione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 302, Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21375 del 2017 Rv. 645921-01, N. 27788 del 2022 Rv. 665712-01

5. NOTIFICAZIONE

Sez. U, Sentenza n. 28452 del 05/11/2024 (Rv. 672742-01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: VINCENTI ENZO. Relatore: VINCENTI ENZO. P.M. CARDINO ALBERTO. (Diff.)

G. (TEDESCHI LUCA) contro V.

Dichiara procedibile il ricorso e rimette alla sezione semplice

133085 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - INDICAZIONE DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA ADITA Notificazione telematica effettuata

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

dall'avvocato (nella disciplina anteriore al d.lgs. n. 149 del 2022) - Mancata consegna del messaggio per "casella piena" o per altra causa imputabile al destinatario - Perfezionamento della notificazione nei confronti del destinatario - Esclusione - Conservazione degli effetti per il mittente - Tempestiva riattivazione del procedimento notificatorio - Necessità.

La notificazione eseguita a mezzo pec dall'avvocato, ai sensi dell'art. 3-bis della l. n. 53 del 1994, nel testo antecedente alla novella di cui al d.lgs. n. 149 del 2022, non si perfeziona nel caso in cui il sistema generi, anche per causa imputabile al destinatario, un avviso di mancata consegna (nella specie, per saturazione della casella), essendo sempre necessaria la ricevuta di avvenuta consegna, sicché il notificante, qualora voglia evitare la maturazione a suo danno di un termine decadenziale, è tenuto a riattivare tempestivamente il procedimento notificatorio attraverso le forme ordinarie di cui agli artt. 137 e ss. c.p.c., potendo, così, beneficiare del momento in cui è stata generata la ricevuta di accettazione della notificazione originaria.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 138 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 149 bis, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 3 bis, Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 com. 6 CORTE COST., Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 sexies CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 3164 del 2020 Rv. 657013-01

Massime precedenti Vedi: N. 40758 del 2021 Rv. 663692-01, N. 29851 del 2019 Rv. 656097-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14594 del 2016 Rv. 640441-01

Sez. 5, Ordinanza n. 28733 del 07/11/2024 (Rv. 672642-01)

Presidente: **GIUDICEPIETRO ANDREINA.** *Estensore:* **FRACANZANI MARCELLO MARIA.**
Relatore: **FRACANZANI MARCELLO MARIA.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F.

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. PERUGIA, 15/05/2017

177007 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA Notificazione a mezzo posta ex art. 8 della l. n. 890 del 1982 - Variazione di residenza del contribuente durante la giacenza postale - Efficacia nei confronti dell'Ufficio - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

In tema di notifica dell'avviso d'accertamento a mezzo posta, ai sensi dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982, la variazione di residenza del contribuente - dopo la spedizione della raccomandata e dell'avviso di giacenza postale, per temporanea assenza del destinatario, ma anteriormente al decorso del termine previsto per la compiuta giacenza - non ha alcun effetto nei confronti dell'Ufficio, con conseguente validità della notifica perfezionatasi ex art. 8, comma 4, della predetta legge, in quanto gli effetti del mutamento di indirizzo decorrono dal trentesimo giorno successivo a quello dell'aggiornamento anagrafico. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto nulla la notifica a mezzo posta dell'avviso di accertamento, in ragione del cambio di residenza del contribuente avvenuto il giorno prima del perfezionamento della compiuta giacenza, non tenendo conto dell'efficacia differita prevista per la variazione anagrafica a fini fiscali).

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 58 com. 5 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 com. 3 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 8 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 41137 del 2021 Rv. 663527-01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 3, **Ordinanza n. 29670 del 19/11/2024** (Rv. **672896-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. Estensore: **GIANNITI PASQUALE**. Relatore: **GIANNITI PASQUALE**.

M. (UNGARO FRANCESCO) contro C.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE SANTA MARIA CAPUA VETERE, 07/11/2022

100085 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - NOTIFICAZIONE Ricorso in originale analogico e notificato telematicamente - Prova del perfezionamento della notifica - Modalità - Omissione - Conseguenze - Notifica inesistente - Sussistenza - Fattispecie.

In tema di giudizio per cassazione, ove il ricorso predisposto in originale cartaceo e sottoscritto con firma autografa sia notificato in via telematica, ai fini di prova del perfezionamento della notificazione è necessaria la produzione di copia analogica del messaggio di trasmissione a mezzo PEC e dei suoi allegati (ricorso e procura) nonché delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna munite di attestazione di conformità agli originali, ai sensi dell'art. 9, commi 1 bis e 1 ter, della l. n. 53 del 1994; ne consegue che l'omessa produzione - che può intervenire ai sensi dell'art. 372 c.p.c. fino all'udienza di discussione ex art. 379 c.p.c. ovvero fino all'adunanza in camera di consiglio ex art. 380 bis c.p.c. -, impedendo di ritenere perfezionato il procedimento notificatorio, determina l'inesistenza della notificazione. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso in quanto il ricorrente aveva provveduto al deposito solo della ricevuta di accettazione e non quella di avvenuta consegna della notifica tramite p.e.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 379 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 380 bis, Legge 27/01/1994 num. 53 art. 9 com. 1, Legge 27/01/1994 num. 53 art. 9 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 19078 del 2018 Rv. 649947-01

Sez. 2, **Ordinanza n. 29865 del 20/11/2024** (Rv. **673092-01**)

Presidente: **FALASCHI MILENA**. Estensore: **PAPA PATRIZIA**. Relatore: **PAPA PATRIZIA**.

F. (MOSCARINI GIOVANNI ERCOLE) contro C. (PALMISANO PAOLO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 14/05/2019

133208 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITA' - IN GENERE Trasferimento di residenza all'estero - Opponibilità ai terzi di buona fede - Adempimento di cui all'art. 6 della l. n. 470 del 1998 - Insufficienza - Doppia dichiarazione al comune che si lascia e a quello di nuova residenza - Necessità - Fondamento - Fattispecie.

Ai fini della nullità della notifica non è sufficiente che il destinatario, che affermi di aver trasferito la residenza all'estero, deduca di aver curato gli adempimenti previsti dall'art. 6 l. n. 470 del 1998 per l'iscrizione all'AIRE in data precedente alla notifica stessa, giacché tali adempimenti non sono sostitutivi di quelli, distinti e ulteriori, previsti dagli artt. 44, comma 1, c.c. e 31 disp. att. c.c., secondo cui il trasferimento della residenza, per l'opponibilità ai terzi in buona fede, va provato con la doppia dichiarazione fatta al comune che si abbandona e a quello di nuova residenza e, nella prima, deve risultare il luogo in cui è fissata la nuova residenza. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva affermato la validità della notificazione ex art. 143 c.p.c. eseguita nei confronti del ricorrente, iscritto all'AIRE quale residente in Svizzera e, poi, trasferito fin dal 2011, in Austria, senza aver comunicato, nei modi di legge, il comune di nuova residenza).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 44, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 31, Legge 07/10/1988 num. 470 art. 6, DPR 30/05/1989 num. 223 art. 18, DPR 31/01/1958 num. 136 art. 16

Massime precedenti Conformi: N. 21922 del 2017 Rv. 645768-01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Massime precedenti Vedi: N. 17752 del 2009 Rv. 609773-01

6. FASCICOLO

Sez. 3, Ordinanza n. 28713 del 07/11/2024 (Rv. 672562-01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: SPAZIANI PAOLO. Relatore: SPAZIANI PAOLO.

H. (VITTOR MASSIMO) contro M.

Dichiara improcedibile, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 30/12/2022

100090 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO Ricorso per cassazione - Deposito di copia autentica della sentenza impugnata - Deposito di copia incompleta - Improcedibilità - Condizioni.

In tema di ricorso per cassazione, il deposito ad opera del ricorrente della copia autentica della sentenza impugnata in forma incompleta, tale cioè da non consentire la conoscenza della motivazione posta a base della decisione, viola il disposto dell'art. 369, comma 2, n. 2), c.p.c. e determina l'improcedibilità del ricorso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 2 lett. 2

Massime precedenti Conformi: N. 25407 del 2016 Rv. 642144-01

Sez. 2, Ordinanza n. 28781 del 08/11/2024 (Rv. 672812-01)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: OLIVA STEFANO. Relatore: OLIVA STEFANO.

M. (BELLINI ANTONIO) contro F. (TONELLI ENRICO)

Dichiara improcedibile, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 16/03/2023

100090 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO Difetto di produzione di copia autentica della sentenza impugnata e della relata di notificazione della medesima - Procedibilità del ricorso - Condizioni - Limiti - Documento mancante nella disponibilità del giudice - Improcedibilità del ricorso - Esclusione.

La previsione dell'art. 369, comma 2, c.p.c. non consente di distinguere tra il deposito della sentenza impugnata e quello della relazione di notificazione della stessa, con la conseguenza che la mancanza di uno dei due documenti determina l'improcedibilità del ricorso, a meno che il deposito del documento mancante avvenga entro il termine di venti giorni dalla notifica del ricorso per cassazione, o detto documento sia nella disponibilità del giudice perché prodotto dalla controparte o presente nel fascicolo d'ufficio senza che, però, ove tale fascicolo manchi, ancorché richiesto, se ne debba attendere l'acquisizione. L'improcedibilità non sussiste altresì quando il ricorso per cassazione è notificato prima della scadenza dei sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza, perdendo rilievo in questo caso la data della notifica del provvedimento impugnato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11386 del 2019 Rv. 653711-01

Sez. 3, Ordinanza n. 29297 del 13/11/2024 (Rv. 672570-01)

**Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: SAIJA SALVATORE .
Relatore: SAIJA SALVATORE .**

F. (FALCONE ELIO FRANCESCO) contro F.

Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 22/05/2023

100287 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO Errore di fatto - Risultanza da "atti e documenti della causa" - Atti e documenti depositati ma non visibili nel fascicolo telematico - Inclusione - Sussistenza - Conseguenze.

In tema di revocazione, ai fini della configurabilità dell'errore di fatto di cui all'art. 395, n. 4, c.p.c., tra gli "atti o documenti della causa", dai quali l'errore stesso deve risultare, vanno compresi - in attuazione dei principi del giusto processo e di effettività della difesa - gli atti e i documenti attinenti alla causa ritualmente depositati dalla parte interessata, pur se, per mero disguido informatico non imputabile alla parte stessa, essi non risultino visibili nel fascicolo telematico; sicché è affetta da errore revocatorio la pronuncia della Corte di cassazione con la quale si dichiara inammissibile un ricorso per cassazione per mancanza di prova della sua notifica, allorché risulti che la relativa documentazione era stata ritualmente depositata ma, a causa di un disguido di cancelleria, non imputabile alla parte, non resa visibile.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 lett. 4, Costituzione art. 24, Costituzione art. 111

Massime precedenti Vedi: N. 9786 del 2023 Rv. 667725-01

Sez. 3, Ordinanza n. 29510 del 15/11/2024 (Rv. 672887-01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: ROSSI RAFFAELE. Relatore: ROSSI RAFFAELE.

C. (DE PASQUALE DAVIDE) contro U. (ZARBA FRANCESCO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE TORINO, 16/06/2020

140036 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - IN GENERE Assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica - Deliberazione della sentenza anteriore alla visibilità nel fascicolo telematico della memoria di replica tempestivamente depositata - Conseguenze - Nullità della sentenza - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

È nulla la sentenza emessa dopo la scadenza del termine per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ma prima che una di queste ultime, depositata telematicamente, sia effettivamente "visibile" da parte del giudice, concretizzando un vulnus al diritto di difesa della parte, il quale postula l'effettivo ingresso degli scritti conclusionali nella sfera di conoscibilità del giudice investito della decisione. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato la nullità della sentenza depositata alle ore 9.54 del 16 giugno 2020, posto che il deposito telematico della memoria di replica della parte appellata, effettuato il 15 giugno 2020 - ultimo giorno utile - era stato accettato dal cancelliere - e, quindi, l'atto posto in leggibilità del giudice - solo alle ore 13.34 del medesimo 16 giugno).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 36596 del 2021 Rv. 663244-01

Sez. **L**, **Ordinanza n. 30729 del 29/11/2024** (Rv. **672942-01**)

Presidente: DORONZO ADRIANA. Estensore: CIRIELLO ANTONELLA. Relatore: CIRIELLO ANTONELLA.

G. (BALDASSARRE PASQUALE) contro M. (SESSA ARMANDO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 27/07/2022

133153 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE Interruzione del processo - Automaticità - Riassunzione o prosecuzione del giudizio - Decorrenza del termine - Atto comportante la conoscenza legale - Necessità - Deposito nel fascicolo telematico - Inidoneità - Eccezione.

Alla morte o alla perdita della capacità processuale della parte costituita consegue l'effetto automatico dell'interruzione del processo dal momento in cui il suo procuratore dichiara in udienza o notifica alle altre parti l'evento, ai sensi dell'art. 300, comma 2, c.p.c., e il termine per la riassunzione o prosecuzione del giudizio, come previsto in via generale dall'art. 305 c.p.c., decorre da tale momento, che realizza la conoscenza legale dell'evento interruttivo, senza che possa attribuirsi la medesima efficacia al deposito della dichiarazione dell'evento nel fascicolo informatico, non equiparabile a una forma di comunicazione in senso proprio, salvo che non sia esplicitamente prevista tale funzione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 302, Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21375 del 2017 Rv. 645921-01, N. 27788 del 2022 Rv. 665712-01

7. LITISCONSORZIO

Sez. **3**, **Ordinanza n. 28333 del 04/11/2024** (Rv. **672649-02**)

Presidente: SCRIMA ANTONIETTA. Estensore: GRAZIOSI CHIARA. Relatore: GRAZIOSI CHIARA.

M. (DELLA VENTURA FRANCESCO) contro G. (DE LISIO LUIGI)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 17/05/2022

100117 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE Cassazione con rinvio - Rapporti tra giudizio rescindente e rescissorio - Litisconsorzio necessario processuale - Sussistenza - Riassunzione della causa nei confronti di uno solo dei litisconsorti - Conseguenze - Estinzione del processo - Esclusione - Integrazione del contraddittorio ex art. 102, comma 2, c.p.c. - Necessità.

Il giudizio di rinvio deve svolgersi tra tutte le parti nei confronti delle quali vennero pronunciate la sentenza di cassazione e quella cassata, con la conseguenza che, vertendosi in tema di litisconsorzio necessario, la tempestiva riassunzione della causa nei confronti di uno solo dei litisconsorti è sufficiente ad impedire l'estinzione del processo ex art. 393 c.p.c., la quale si verifica solo in caso di mancata integrazione del contraddittorio nel termine perentorio che il giudice è tenuto ad assegnare ai sensi dell'art. 102, comma 2, c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 392, Cod. Proc. Civ. art. 393, Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 102 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 3154 del 1989 Rv. 463256-01

Massime precedenti Vedi: N. 975 del 2020 Rv. 657245-02

Sez. 3, Ordinanza n. 28333 del 04/11/2024 (Rv. 672649-01)

Presidente: SCRIMA ANTONIETTA. Estensore: GRAZIOSI CHIARA. Relatore: GRAZIOSI CHIARA.

M. (DELLA VENTURA FRANCESCO) contro G. (DE LISIO LUIGI)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 17/05/2022

100122 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - RIASSUNZIONE - IN GENERE Cassazione con rinvio - Rapporti tra giudizio rescindente e rescissorio - Litisconsorzio processuale necessario - Sussistenza - Estinzione di una parte prima del giudizio di rinvio - Conseguenze - Evocazione in giudizio del successore - Necessità - Fattispecie.

Nel giudizio rescissorio susseguente alla cassazione con rinvio sussiste il litisconsorzio necessario tra le parti nei confronti delle quali venne pronunciata la sentenza cassata, di modo che, ove una di esse, nelle more, abbia cessato di esistere, la riassunzione ex art. 392 c.p.c. dev'essere compiuta nei confronti del relativo successore. (Principio affermato dalla S.C. in una fattispecie in cui, a fronte di un giudizio rescindente cui aveva preso parte la società cooperativa costruttrice di un immobile - successivamente estintasi per cancellazione dal registro delle imprese -, il giudizio rescissorio era stato riassunto nei confronti non già degli ex soci della stessa, bensì del condominio venutosi a formare nell'edificio).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 392, Cod. Proc. Civ. art. 394, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Civ. art. 2495 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 975 del 2020 Rv. 657245-02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6070 del 2013 Rv. 625324-01

Sez. 3, Ordinanza n. 28761 del 07/11/2024 (Rv. 672563-01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME. Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME.

B. (BUSSANI MAURO) contro B. (FERRANTE RICCARDO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 20/05/2021

018077 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE SULLA VITA - A FAVORE DI UN TERZO - DESIGNAZIONE DEL BENEFICIARIO Assicurazione a favore di terzi - Clausola comportante rinuncia alla facoltà di revoca dei beneficiari - Domanda di annullamento della stessa per dolo dei beneficiari - Parte tenuta all'erogazione dell'indennizzo - Litisconsorte necessario.

133187 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE In genere.

Nel giudizio in cui il contraente domandi l'annullamento, per dolo del terzo, della clausola di rinuncia al potere di revoca dei beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita, l'altro contraente, tenuto all'erogazione dell'indennizzo, è litisconsorte necessario.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1920, Cod. Civ. art. 1427, Cod. Civ. art. 1439, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14985 del 2022 Rv. 664825-01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 3, Ordinanza n. 28921 del 11/11/2024 (Rv. 672850-01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: SAIJA SALVATORE. Relatore: SAIJA SALVATORE.

S. (DI MARIA GIUSEPPE) contro P.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 24/08/2021

100208 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE - IN GENERE Morte di una delle parti nel corso del giudizio di primo grado - Litisconsorzio necessario di ordine processuale fra gli eredi - Sussistenza - Conseguenze nel giudizio di impugnazione.

In caso di morte di una delle parti nel corso del giudizio di primo grado, la sua legittimazione attiva e passiva si trasmette agli eredi, i quali vengono a trovarsi, per tutta l'ulteriore durata del processo, in una situazione di litisconsorzio necessario di ordine processuale, sicché, ove l'impugnazione sia stata proposta nei confronti di uno soltanto degli eredi della parte deceduta, il giudice d'appello deve ordinare, anche d'ufficio ed a pena di nullità, l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri coeredi, o comunque ritenere gli stessi legittimati ove si costituiscono spontaneamente. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato la nullità del procedimento di secondo grado e della sentenza conclusiva, avendo il giudice ommesso di integrare il contraddittorio nei confronti dell'erede non appellante della parte deceduta nel corso del giudizio di primo grado).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 110

Massime precedenti Conformi: N. 6780 del 2015 Rv. 634744-01

Massime precedenti Vedi: N. 24639 del 2020 Rv. 659916-01

Sez. 3, Ordinanza n. 29792 del 19/11/2024 (Rv. 673006-01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: ROSSI RAFFAELE. Relatore: ROSSI RAFFAELE.

D. (DI GRADO GIACOMO) contro C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 13/01/2023

046107 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - OBBLIGAZIONI DEL CONDOMINIO E DEL SINGOLO CONDOMINO - RAPPORTI DEL CONDOMINO CON IL CREDITORE DEL CONDOMINO Creditore del condominio in forza di titolo esecutivo giudiziale - Azione esecutiva ex art. 63, comma 2, disp.att.c.c. - Opposizione all'esecuzione - Quota di debito condominiale gravante sul singolo condomino - Condominio - Litisconsorzio necessario - Esclusione - Fondamento.

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE In genere.

133187 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE In genere.

Nell'opposizione all'esecuzione proposta dal singolo condomino, a fronte dell'azione esecutiva intrapresa ex art. 63, comma 2, disp. att. c.c. dal creditore del condominio in forza di titolo giudiziale, non ricorre alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario con l'ente condominiale, in quanto l'oggetto del giudizio è limitato all'accertamento della corretta determinazione della misura nei cui limiti il condomino intimato è tenuto a rispondere in sede esecutiva della condanna irrogata al condominio, in ragione del criterio di parziarietà che sorregge l'imputazione ai singoli partecipanti delle obbligazioni assunte nell'interesse dell'intero condominio.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Riferimenti normativi: Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 63 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 34220 del 2023 Rv. 669643-02, N. 9148 del 2008 Rv. 602479-01, N. 14530 del 2017 Rv. 644621-01

Sez. 5, Ordinanza n. 30588 del 27/11/2024 (Rv. 673053-01)

Presidente: **CATALDI MICHELE.** *Estensore:* **CHIECA DANILO.** *Relatore:* **CHIECA DANILO.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (GALLO FABRIZIO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 22/03/2016

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Unitarietà dell'accertamento fiscale - Litisconsorzio necessario nel processo tributario - Accertamento in rettifica delle dichiarazioni dei redditi di società in accomandita semplice - Socio accomandante - Inclusione - Fondamento.

Nel processo tributario, l'unitarietà dell'accertamento - che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone, di cui all'art. 5 del TUIR e dei loro soci, alla quale consegue l'automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, in proporzione alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi - comporta che litisconsorzio necessario originario ricorre anche nei confronti del socio accomandante di una società in accomandita semplice, poiché l'accertamento in rettifica della dichiarazione societaria incide anche sull'imputazione proporzionale dei redditi a costui, indipendentemente dalla sua responsabilità limitata alla quota conferita.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 5 CORTE COST. PENDENTE, DPR 31/12/1992 num. 546 art. 14

Massime precedenti Conformi: N. 27337 del 2014 Rv. 634221-01

Massime precedenti Vedi: N. 3789 del 2018 Rv. 647118-01, N. 6531 del 2018 Rv. 647469-01

8. PROVA CIVILE

Sez. 1, Ordinanza n. 28214 del 04/11/2024 (Rv. 672873-01)

Presidente: **ABETE LUIGI.** *Estensore:* **AMATORE ROBERTO.** *Relatore:* **AMATORE ROBERTO.**

D. (RE GIOVANNI) contro F.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE NAPOLI, 21/11/2018

081265 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - IN GENERE Anteriorità della scrittura privata che documenta il credito - Accertamento - Soggezione all'art. 2704, comma 1, c.c. - Configurabilità - Domanda del curatore in separato giudizio per l'inadempimento del creditore rispetto alla scrittura - Rilevanza - Riconoscimento dell'anteriorità della scrittura - Rilievo anche d'ufficio da parte del giudice dell'opposizione allo stato passivo.

138111 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - DATA - CERTA - IN GENERE In genere.

Nella verifica del passivo fallimentare, l'accertamento dell'anteriorità della data della scrittura privata che documenta la pretesa creditoria è soggetto alle regole dell'art. 2704, comma 1, c.c.,

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

essendo il curatore terzo rispetto ai creditori concorsuali e allo stesso fallito, e la questione può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Tuttavia, la domanda proposta dal curatore in un separato giudizio per sentir accertare l'inadempimento del medesimo creditore alle pattuizioni trasfuse nella scrittura implica il riconoscimento dell'antiorità della scrittura stessa, atteso che il dovere di lealtà e probità ex art. 88 c.p.c. non consente alla parte di scindere la propria posizione processuale a seconda della convenienza. Ne consegue che, in tale ipotesi, il giudice dell'opposizione allo stato passivo, tenuto a verificare anche d'ufficio l'antiorità del credito insinuato, deve considerare certa la data della scrittura, pur in difetto di un'espressa rinuncia del curatore all'eccezione concernente il difetto di data certa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2704, Cod. Proc. Civ. art. 88, Legge Falliment. art. 98 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 13282 del 2012 Rv. 623389-01

Sez. L, **Ordinanza n. 28580 del 06/11/2024** (Rv. **672685-01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO**. Estensore: **MARCHESE GABRIELLA**. Relatore: **MARCHESE GABRIELLA**.

I. (DE ROSE EMANUELE) contro T. (PANDOLFO ANGELO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 26/06/2018

127007 PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUPTIVI - IN GENERE Raccomandata a mezzo servizio postale - Atto stragiudiziale di costituzione in mora interruttivo della prescrizione - Presunzione di arrivo a destinazione - Attestazione della spedizione - Sufficienza - Contestazione della ricezione - Produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento o prova della consegna della raccomandata - Necessità.

138087 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - LETTERE MISSIVE In genere.

La raccomandata inviata a mezzo del servizio postale, nella specie contenente atto stragiudiziale di costituzione in mora volto ad interrompere la prescrizione, si presume giunta a destinazione sulla base dell'attestazione della spedizione da parte dell'ufficio postale, pur in mancanza dell'avviso di ricevimento; tuttavia, in caso di contestazione della ricezione della raccomandata da parte del destinatario, ai fini dell'operatività della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., occorre la verifica da parte del giudice di merito dell'esito della spedizione, sulla base delle risultanze dell'avviso di ricevimento e di ogni altro mezzo di prova utile.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1335 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 8 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 23589 del 2018 Rv. 650543-01, N. 31845 del 2022 Rv. 666041-01

Sez. 1, **Ordinanza n. 28791 del 08/11/2024** (Rv. **672878-01**)

Presidente: **ABETE LUIGI**. Estensore: **DONGIACOMO GIUSEPPE**. Relatore: **DONGIACOMO GIUSEPPE**.

B. (MARELLI FABIO) contro F. (NICOLAI GIANLUCA)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE VENEZIA, 25/11/2019

081266 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSALE - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE Accertamento dello stato passivo - Opponibilità al fallimento di un contratto non avente data

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

certa - Esclusione - Prova della corresponsione di somme erogate al medesimo titolo da parte del creditore - Ammissibilità.

138111 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - DATA - CERTA - IN GENERE In genere.

In tema di accertamento dello stato passivo del fallimento, la mancanza di data certa del contratto prodotto quale prova del credito comporta l'inopponibilità al fallimento delle clausole riportate sulla relativa documentazione e, dunque, l'impossibilità di considerare le clausole ivi riportate ai fini della regolamentazione del rapporto, ma non esclude che nella stessa sede possa essere oggetto di prova la corresponsione al fallito di una o più somme da parte del creditore e, quindi, sia la sussistenza del credito restitutorio che la natura contrattuale dello stesso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2704, Legge Falliment. art. 52 CORTE COST., Legge Falliment. art. 99 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 9074 del 2018 Rv. 648258-01

Sez. 3, Ordinanza n. 29632 del 18/11/2024 (Rv. 672897-01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: ROSSI RAFFAELE. Relatore: ROSSI RAFFAELE.

A. (MARINOZZI SABRINA) contro A. (TATOZZI GOFFREDO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE TERAMO, 01/12/2021

148019 RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - OPERE PUBBLICHE - STRADE Sinistro stradale - Responsabilità presunta dell'ente proprietario ex art. 2051 c.c. - Prova liberatoria - Repentinità dell'insorgenza del fattore di danno e espletamento di idonea attività di controllo - Necessità - Fattispecie.

In tema di responsabilità dell'ente proprietario di una strada, ex art. 2051 c.c., ove la situazione di pericolo sia dovuta ad una alterazione dello stato della cosa per cause estrinseche ed estemporanee, create da terzi, ai fini dell'esonero da responsabilità dell'ente occorre la prova rigorosa della repentinità dell'insorgenza del fattore di danno e dell'espletamento di un'idonea, efficace ed immanente attività di controllo e vigilanza volta alla rimozione tempestiva della condizione di pericolo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, con riferimento a danni derivanti da detriti presenti sulla carreggiata, aveva inferito in via presuntiva l'imprevedibilità del fattore esterno causa del danno dalla mera assenza di segnalazioni da parte degli utenti, senza accertare che l'alterazione della sede stradale dovuta alla presenza del detrito causa del danno fosse stata così istantanea ed improvvisa da rendere impossibile per il custode un concreto intervento di ripristino, verificando non già la predisposizione astratta di un piano di interventi ma, nello specifico, se questi vi fossero stati e fossero stati idonei).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11096 del 2020 Rv. 658150-01

Sez. 3, Ordinanza n. 29670 del 19/11/2024 (Rv. 672896-01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: GIANNITI PASQUALE. Relatore: GIANNITI PASQUALE.

M. (UNGARO FRANCESCO) contro C.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE SANTA MARIA CAPUA VETERE, 07/11/2022

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

100085 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - NOTIFICAZIONE Ricorso in originale analogico e notificato telematicamente - Prova del perfezionamento della notifica - Modalità - Omissione - Conseguenze - Notifica inesistente - Sussistenza - Fattispecie.

In tema di giudizio per cassazione, ove il ricorso predisposto in originale cartaceo e sottoscritto con firma autografa sia notificato in via telematica, ai fini di prova del perfezionamento della notificazione è necessaria la produzione di copia analogica del messaggio di trasmissione a mezzo PEC e dei suoi allegati (ricorso e procura) nonché delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna munite di attestazione di conformità agli originali, ai sensi dell'art. 9, commi 1 bis e 1 ter, della l. n. 53 del 1994; ne consegue che l'omessa produzione - che può intervenire ai sensi dell'art. 372 c.p.c. fino all'udienza di discussione ex art. 379 c.p.c. ovvero fino all'adunanza in camera di consiglio ex art. 380 bis c.p.c. -, impedendo di ritenere perfezionato il procedimento notificatorio, determina l'inesistenza della notificazione. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso in quanto il ricorrente aveva provveduto al deposito solo della ricevuta di accettazione e non quella di avvenuta consegna della notifica tramite p.e.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 379 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 380 bis, Legge 27/01/1994 num. 53 art. 9 com. 1, Legge 27/01/1994 num. 53 art. 9 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 19078 del 2018 Rv. 649947-01

Sez. 3, Ordinanza n. 29713 del 19/11/2024 (Rv. 672899-01)

Presidente: SCRIMA ANTONIETTA. Estensore: CRICENTI GIUSEPPE. Relatore: CRICENTI GIUSEPPE.

C. (BACCETTI ROBERTO) contro A. (BRANDI ENRICHETTA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 31/05/2022

138061 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - IN GENERE Consulenza tecnica espletata in diverso giudizio - Risultati difformi da consulenza svolta nel giudizio - Scelta del giudice - Motivazione specifica - Necessità.

138242 PROVA CIVILE - PROVE RACCOLTE IN ALTRO PROCESSO In genere.

Qualora, nel corso del giudizio di merito, venga espletata una consulenza tecnica, i cui risultati siano difformi da quelli di da altra consulenza tecnica svolta in un diverso giudizio e successivamente acquisita agli atti, il giudice può seguire il parere che ritiene più congruo o discostarsene, dando adeguata e specifica giustificazione del suo convincimento; in particolare, quando intenda uniformarsi alla seconda consulenza, non può limitarsi ad un'adesione acritica ma deve giustificare la propria preferenza, indicando le ragioni per cui ritiene di disattendere le conclusioni del primo consulente, salvo che queste risultino criticamente esaminate dalla nuova relazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 191, Cod. Proc. Civ. art. 195

Massime precedenti Vedi: N. 19372 del 2021 Rv. 661838-02, N. 19521 del 2019 Rv. 654570-01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 3, **Ordinanza n. 29927 del 20/11/2024** (Rv. **672909-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** Estensore: **ROSSETTI MARCO.**
Relatore: **ROSSETTI MARCO.**

S. (GIOIA GIUSEPPE) contro R.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CALTANISSETTA, 27/06/2023

040065 CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA' CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - CAUSALITA' (NESSO DI) Responsabilità civile da sinistro stradale - Condotta di guida gravemente colposa di uno dei conducenti - Superamento della presunzione ex art. 2054, comma 2, c.c. - Condizioni e limiti.

040077 CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA' CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - SCONTRO DI VEICOLI - PROVA LIBERATORIA In genere.

In tema di responsabilità civile da sinistro stradale, l'accertamento in concreto di una condotta di guida gravemente colposa da parte di uno dei conducenti coinvolti solleva l'altro dall'onere di vincere la presunzione di pari responsabilità, di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., solo quando la colpa concreta dell'uno sia stata tale da rendere teoricamente impossibile qualunque manovra salvifica da parte dell'altro, con la conseguenza che non è possibile attribuire l'intera responsabilità ad uno solo dei conducenti ove non sia possibile stabilire in concreto se l'altro abbia avuto la possibilità, almeno teorica, di evitare la collisione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18479 del 2015 Rv. 636975-01, N. 8311 del 2023 Rv. 667363-01

Sez. 2, **Ordinanza n. 30129 del 22/11/2024** (Rv. **673142-01**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** Estensore: **CAPONI REMO.** Relatore: **CAPONI REMO.**

C. (DI MEZZA SALVATORE) contro D.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BENEVENTO, 14/01/2022

138071 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - ATTO PUBBLICO - EFFICACIA Sanzioni amministrative - Opposizione - Verbale di accertamento di violazione del codice della strada - Efficacia probatoria privilegiata - Limiti - Fattispecie in tema di rilevazione di velocità tramite autovelox.

254021 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - ISTRUTTORIA In genere.

In tema di opposizione a sanzioni amministrative, nel relativo giudizio il verbale di accertamento e contestazione di violazione del Codice della Strada fa piena prova, fino a querela di falso, dei fatti avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale verbalizzante, purché privi di margini di apprezzamento. (Nella specie, in materia di rilevazione di velocità tramite autovelox, la S.C. ha escluso che fosse assistita da fede privilegiata l'indicazione, contenuta nel verbale, circa la buona visibilità dell'apparecchiatura, affermando la non necessità della querela di falso).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2699, Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 142 com. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 32369 del 2018 Rv. 652162-01, N. 23800 del 2014 Rv. 633239-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 17355 del 2009 Rv. 609190-01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 1, **Ordinanza n. 30721 del 29/11/2024 (In attesa del numero di rivista)**

Presidente: **ACIERNO MARIA**. Estensore: **ACIERNO MARIA**. Relatore: **ACIERNO MARIA**.

B. (BERTAGLIA UGO) contro W. (GRAGNANI ANDREA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 03/04/2023

100146 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE Mancata ammissione della prova - Vizio di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie

138217 PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - AMMISSIONE DELLA PROVA - IN GENERE In genere.

Il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui esso investa un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa o non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi risulti priva di fondamento. (Nella specie, in applicazione del detto principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che non aveva accolto in sede di separazione coniugale la domanda di addebito proposta dalla moglie e fondata su episodi di violenza, argomentando dal fatto che la detta domanda non risultava rigorosamente provata sia con riferimento al fatto stesso, sia riguardo al legame eziologico tra esso e la crisi coniugale, ma senza esprimersi in alcun modo sui motivi di rigetto delle istanze istruttorie formulate sul punto dall'odierna ricorrente, nonchè tralasciando di considerare che anche un unico episodio del genere, ancorchè posteriore temporalmente rispetto al manifestarsi della crisi coniugale può, di per sè solo, determinare l'addebitabilità della separazione nei confronti del suo autore esonerando il giudice da ogni comparazione con la condotta di costui).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5, Cod. Proc. Civ. art. 116, Cod. Civ. art. 151 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 7388 del 2017 Rv. 644601-01, N. 18072 del 2024 Rv. 671851-01, N. 16214 del 2019 Rv. 654713-01

9. INTERRUZIONE

Sez. 3, **Ordinanza n. 28257 del 04/11/2024 (Rv. 672554-01)**

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA**. Estensore: **SPAZIANI PAOLO**. Relatore: **SPAZIANI PAOLO**.

A. (RENCRICCA MAURIZIO) contro T. (CATALDI SIMONA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 23/11/2020

133149 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DEL PROCURATORE - IN GENERE Morte del procuratore - Interruzione automatica del processo - Mancata dichiarazione - Conseguenze - Nullità degli atti successivi e della sentenza - Decesso intervenuto in pendenza del termine per il deposito della memoria di replica - Onere di dimostrare un "pregiudizio effettivo" - Esclusione - Fondamento.

Se la morte dell'unico difensore della parte costituita interviene nel corso del giudizio, si determina l'automatica interruzione del processo, anche se il giudice e le altre parti non ne hanno avuto conoscenza e ogni ulteriore attività processuale è preclusa, con conseguente nullità degli atti successivi e della sentenza eventualmente pronunciata; se anche il decesso si verifica in pendenza del termine per il deposito della memoria di replica, la parte colpita dall'evento

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

interruttivo (ed interessata a far valere la nullità della sentenza deliberata nonostante il mancato deposito di tale atto processuale) non ha l'onere di dimostrare di avere subito un "pregiudizio effettivo", perché quest'ultimo è insito nell'impedita facoltà di svolgere con completezza il diritto di difesa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 159 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1574 del 2020 Rv. 656637-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 36596 del 2021 Rv. 663244-01

Sez. 3, Ordinanza n. 29042 del 11/11/2024 (Rv. 672653-01)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **SPAZIANI PAOLO.** *Relatore:* **SPAZIANI PAOLO.**

T. (DI BIASE GENEROSO) contro E.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 30/11/2021

133144 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE Dichiarazione avente ad oggetto l'evento interruttivo - Natura negoziale - Espresa manifestazione della volontà di conseguire l'effetto interruttivo - Necessità - Esclusione - Presupposto della dichiarazione - Sufficienza.

La natura negoziale della dichiarazione, da rendersi in udienza o da notificarsi alle altre parti ad opera del difensore, ai sensi dell'art. 300 c.p.c., non comporta la necessità che la volontà di conseguire l'effetto interruttivo sia espressamente manifestata, essendo sufficiente che tale finalità costituisca il presupposto della dichiarazione medesima, la quale non deve essere resa per fini diversi, dilatori o anche meramente informativi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9900 del 2007 Rv. 597007-01, N. 10210 del 2015 Rv. 635413-01

Sez. 3, Ordinanza n. 29195 del 12/11/2024 (Rv. 672854-01)

Presidente: **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.** *Estensore:* **ROSSELLO CARMELO CARLO.** *Relatore:* **ROSSELLO CARMELO CARLO.**

B. (CALAFATO FRANCESCO) contro P.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 29/06/2021

133149 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DEL PROCURATORE - IN GENERE Morte dell'unico difensore della parte - Evento interruttivo - Automatica operatività - Condizioni - Concreto pregiudizio processuale - Necessità - Fattispecie.

Il principio secondo il quale la morte dell'unico difensore, a mezzo del quale la parte è costituita in giudizio, determina l'automatica interruzione del processo, anche se il giudice e le altre parti non ne abbiano avuto conoscenza, con conseguente nullità degli atti successivi, presuppone il concreto pregiudizio arrecato al diritto di difesa. (Nella specie, la S.C. ha rilevato l'esistenza di tale pregiudizio nel fatto che, in conseguenza dell'intervenuto decesso del difensore e della omessa dichiarazione di interruzione del giudizio di appello, la parte ricorrente non avesse potuto spiegare le proprie difese in due udienze consecutive, di cui la seconda di precisazione delle conclusioni).

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST., Costituzione art. 24

Massime precedenti Conformi: N. 6838 del 2016 Rv. 639335-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 36596 del 2021 Rv. 663244-01

Sez. L, Sentenza n. 30616 del 28/11/2024 (Rv. 673147-01)

Presidente: **BERRINO UMBERTO.** *Estensore:* **SOLAINI LUCA.** *Relatore:* **SOLAINI LUCA.**
P.M. FILIPPI PAOLA. (Conf.)

P. (CARDILLO ANTONIO MARIA) contro I. (ROMEO LUCIANA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 20/06/2017

133146 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IMPEDIMENTO DEL PROCURATORE Avvocato - Cancellazione dall'albo - Effetti - Automatica interruzione del processo - Conseguenze - Nullità di tutte le attività successive - Fattispecie.

La cancellazione, volontaria o autoritativa, dall'albo degli avvocati determina, ai sensi dell'art. 301, comma 1, c.p.c., l'automatica interruzione del processo che, se non rilevata, comporta la nullità delle attività compiute successivamente al verificarsi dell'evento interruttivo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata poiché i giudici d'appello, dopo la cancellazione del difensore dall'albo, anziché rilevare l'interruzione automatica del giudizio, avevano disposto una CTU e, all'esito, deciso la controversia, senza consentire il deposito, da parte del nuovo difensore costituitosi dopo la nomina del consulente, di note difensive e controdeduzioni, che avrebbe sanato la nullità verificatasi).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 301 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3702 del 2017, N. 16385 del 2024 Rv. 671295-01, N. 21359 del 2020 Rv. 659158-01

Sez. 5, Ordinanza n. 30680 del 28/11/2024 (Rv. 672963-01)

Presidente: **FEDERICI FRANCESCO.** *Estensore:* **GORI PIERPAOLO.** *Relatore:* **GORI PIERPAOLO.**

T. (MIRACOLA MASSIMO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. MESSINA, 14/07/2015

026001 AVVOCATO E PROCURATORE - IN GENERE Processo tributario - Interdizione dichiarata dal giudice penale dell'unico difensore - Anteriormente al trattenimento della causa in decisione - Interruzione dall'evento - Necessità di sua dichiarazione o notificazione - Esclusione - Prosecuzione del giudizio nonostante il verificarsi dell'evento interruttivo - Irrituità - Fondamento.

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

L'interdizione dell'unico difensore nominato ai sensi dell'art. 12, del d.lgs. n. 546 del 1992, dichiarata dal giudice penale prima del trattenimento della causa in decisione da parte del giudice tributario, determina l'interruzione del processo con effetto dall'evento, ai sensi dell'art. 40, comma 2, del medesimo decreto, senza necessità di sua dichiarazione o notificazione, e l'irrituale

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

prosecuzione del giudizio è deducibile in Cassazione dalla parte colpita, a tutela del diritto di difesa, ai sensi degli artt. 25 Cost., 47 della CDFUE e 6 della CEDU.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 12 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 40 com. 2, Costituzione art. 25, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST., Tratt. Internaz. 01/12/2009 art. 47

Massime precedenti Vedi: N. 23486 del 2021 Rv. 662315-01

Sez. L, Ordinanza n. 30729 del 29/11/2024 (Rv. 672942-01)

Presidente: DORONZO ADRIANA. Estensore: CIRIELLO ANTONELLA. Relatore: CIRIELLO ANTONELLA.

G. (BALDASSARRE PASQUALE) contro M. (SESSA ARMANDO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 27/07/2022

133153 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE Interruzione del processo - Automaticità - Riassunzione o prosecuzione del giudizio - Decorrenza del termine - Atto comportante la conoscenza legale - Necessità - Deposito nel fascicolo telematico - Inidoneità - Eccezione.

Alla morte o alla perdita della capacità processuale della parte costituita consegue l'effetto automatico dell'interruzione del processo dal momento in cui il suo procuratore dichiara in udienza o notifica alle altre parti l'evento, ai sensi dell'art. 300, comma 2, c.p.c., e il termine per la riassunzione o prosecuzione del giudizio, come previsto in via generale dall'art. 305 c.p.c., decorre da tale momento, che realizza la conoscenza legale dell'evento interruttivo, senza che possa attribuirsi la medesima efficacia al deposito della dichiarazione dell'evento nel fascicolo informatico, non equiparabile a una forma di comunicazione in senso proprio, salvo che non sia esplicitamente prevista tale funzione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 302, Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21375 del 2017 Rv. 645921-01, N. 27788 del 2022 Rv. 665712-01

10. SOSPENSIONE

Sez. 1, Ordinanza n. 29243 del 12/11/2024 (Rv. 673026-01)

Presidente: CRISTIANO MAGDA. Estensore: CROLLA COSMO. Relatore: CROLLA COSMO.

M. (PERTICARO VINCENZO) contro C. (FARALLO PIERO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 23/03/2023

064008 CREDITO - CREDITO FONDIARIO Fallimento - Liquidazione dell'attivo - Immobili realizzati previa stipulazione di mutuo fondiario - Verifiche di cui all'art. 1, comma 378, della l. n. 178 del 2020 - Sospensione del procedimento - Obbligatorietà - Ragioni.

081215 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCURSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - IN GENERE In genere.

In tema di liquidazione dell'attivo fallimentare, l'art 1, comma 379, della l. n. 178 del 2020 impone al giudice delegato di sospendere la procedura concorsuale sugli immobili del fallito, realizzati previa stipulazione di un mutuo fondiario, al fine di procedere alle verifiche previste dal

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

precedente comma 378, indipendentemente dal soggetto che ha presentato istanza di fallimento e non solo quando si tratti della banca mutuante, poiché altrimenti si verificherebbe un'ingiustificata differenziazione tra procedura esecutiva individuale e collettiva, non evincibile in alcun modo dalla lettera della norma.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge Falliment. art. 107, Legge 05/08/1978 num. 457 art. 44, Legge 30/12/2020 num. 178 art. 1 com. 378 CORTE COST., Legge 30/12/2020 num. 178 art. 1 com. 379 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6377 del 2015 Rv. 634946-01

Sez. 3, Ordinanza n. 30106 del 21/11/2024 (Rv. 672913-01)

Presidente: **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.** *Estensore:* **GORGONI MARILENA.**
Relatore: **GORGONI MARILENA.**

R. (SANTONI GIAMPIERO) contro P. (NIDIACI TOMMASO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 10/05/2023

100250 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - SOSPENSIONE - DEL PROCESSO Controversia sull'esistenza del credito - Giudizio deciso con sentenza di primo grado non passata in giudicato - Sospensione necessaria del giudizio sull'azione revocatoria - Esclusione - Facoltatività ex art. 337, comma 2, c.p.c. - Sussistenza - Conseguenze - Fattispecie.

133228 PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA In genere.

149224 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI") In genere.

Non è soggetto a sospensione necessaria - ma soltanto a sospensione facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c. - il giudizio avente ad oggetto l'azione revocatoria qualora sia stata decisa con sentenza di primo grado non passata in giudicato la controversia sull'esistenza del credito a tutela del quale la domanda ex art. 2901 c.c. è stata esperita, con la conseguenza che il giudice può a) sospendere il processo in attesa dell'esito dell'impugnazione (motivando sulle ragioni di opportunità della sospensione del processo pregiudicato e indicando le circostanze, di fatto o di diritto, sostanziali o processuali, che inducano a ritenere concretamente sussistente la possibilità di una riforma della decisione invocata) oppure b) conformarsi alla decisione impugnata o c) decidere in modo difforme dalla sentenza di primo grado astrattamente pregiudicante, motivando la diversa valutazione. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso rilevando che la sentenza impugnata, con la quale era stata affermata la sussistenza di un credito litigioso, aveva ampiamente motivato circa le ragioni della valutazione sulla sussistenza del credito, in senso difforme rispetto alla sentenza asseritamente pregiudicante).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901, Cod. Proc. Civ. art. 337 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 16051 del 2022 Rv. 665053-01, N. 3369 del 2019 Rv. 653004-01, N. 8885 del 2023 Rv. 667230-01

11. PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE

Sez. 1, **Ordinanza n. 28509 del 06/11/2024** (Rv. **672877-01**)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA**. Estensore: **PAZZI ALBERTO**. Relatore: **PAZZI ALBERTO**.

L. (GOZZI GIOVANNI) contro F.

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 01/12/2020

081256 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - PROVVEDIMENTI - IN GENERE Decreto di liberazione emesso dal giudice delegato - Ammissibilità - Impugnazione esclusiva mediante reclamo ex art. 26 l.fall. - Fattispecie in tema di locazione a canone vile non opponibile all'aggiudicatario ex art. 2923 c.c.

Il decreto emesso dal giudice delegato di immediata liberazione dell'immobile trasferito, assoggettato a procedura concorsuale, può essere impugnato esclusivamente mediante il reclamo ex art. 26 l.fall. e non attraverso il rimedio dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. (Fattispecie in tema di locazione a canone vile non opponibile all'aggiudicatario ex art. 2923 c.c.).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 25025 del 2019 Rv. 655638-01

Sez. 1, **Ordinanza n. 29156 del 12/11/2024** (In attesa del numero di rivista)

Presidente: **FERRO MASSIMO**. Estensore: **PAZZI ALBERTO**. Relatore: **PAZZI ALBERTO**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F.

Cassa senza rinvio, TRIBUNALE ROMA, 18/02/2021

081278 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IMPUGNAZIONE DEI CREDITI AMMESSI Formazione dello stato passivo - Provvedimenti del giudice delegato - Impugnabilità da parte del fallito - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

In tema di procedure concorsuali, non sussiste la legittimazione del fallito ad impugnare i provvedimenti adottati dal giudice delegato in sede di formazione dello stato passivo, non solo perché privi di definitività e con efficacia meramente endoconcorsuale, ma anche per quanto disposto dall'art. 43 l. fall., che sancisce, per i rapporti patrimoniali del fallito compresi nel fallimento, la legittimazione esclusiva del curatore, nonché per l'espressa previsione di cui all'art. 98 l. fall., a tenore del quale il decreto con cui il giudice rende esecutivo lo stato passivo non è suscettibile di denuncia con rimedi diversi dalle impugnazioni tipiche ivi disciplinate, esperibili soltanto dai soggetti legittimati, tra i quali non figura il fallito. (Nella specie, in applicazione del detto principio, ha cassato senza rinvio il decreto con il quale il tribunale, ha erroneamente ritenuto ammissibile l'intervento della società fallita nel giudizio di opposizione allo stato passivo, senza considerare l'espresso tenore degli artt. 43 e 98 l. fall., che individuano nel solo curatore il legittimato passivo delle domande di insinuazione al passivo e del successivo giudizio di opposizione).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 43, Legge Falliment. art. 96, Legge Falliment. art. 98

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. **U**, **Sentenza n. 29432 del 14/11/2024** (Rv. **672744-01**)

Presidente: CASSANO MARGHERITA. Estensore: IANNELLO EMILIO. Relatore: IANNELLO EMILIO. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.)

T. (TAMBURRO ARCANGELA MARIA) contro C. (CARACCIOLO ANTONIO LUIGI FRANCESCO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE FOGGIA, 28/04/2022

140033 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE Procedimento di correzione degli errori materiali - Statuizione sulle spese - Esclusione - Fondamento.

Nel procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287, 288 e 391-bis c.p.c., avente natura sostanzialmente amministrativa e non diretto a incidere, in situazione di contrasto tra le parti, sull'assetto di interessi già regolato dal provvedimento correggendo, non può procedersi alla liquidazione delle spese, perché in nessun caso è configurabile una situazione di soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., neppure nell'ipotesi in cui la parte non richiedente, partecipando al contraddittorio, si opponga all'istanza di rettifica.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288, Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 26566 del 2023 Rv. 669068-01

Massime precedenti Difformi: N. 18221 del 2019 Rv. 654548-01

Sez. **3**, **Ordinanza n. 29510 del 15/11/2024** (Rv. **672887-01**)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: ROSSI RAFFAELE. Relatore: ROSSI RAFFAELE.

C. (DE PASQUALE DAVIDE) contro U. (ZARBA FRANCESCO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE TORINO, 16/06/2020

140036 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - IN GENERE Assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica - Deliberazione della sentenza anteriore alla visibilità nel fascicolo telematico della memoria di replica tempestivamente depositata - Conseguenze - Nullità della sentenza - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

È nulla la sentenza emessa dopo la scadenza del termine per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ma prima che una di queste ultime, depositata telematicamente, sia effettivamente "visibile" da parte del giudice, concretizzando un vulnus al diritto di difesa della parte, il quale postula l'effettivo ingresso degli scritti conclusionali nella sfera di conoscibilità del giudice investito della decisione. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato la nullità della sentenza depositata alle ore 9.54 del 16 giugno 2020, posto che il deposito telematico della memoria di replica della parte appellata, effettuato il 15 giugno 2020 - ultimo giorno utile - era stato accettato dal cancelliere - e, quindi, l'atto posto in leggibilità del giudice - solo alle ore 13.34 del medesimo 16 giugno).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 36596 del 2021 Rv. 663244-01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 3, **Ordinanza n. 29757 del 19/11/2024** (Rv. **673005-01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** Estensore: **PELLECCHIA ANTONELLA.**
Relatore: **PELLECCHIA ANTONELLA.**

N. (PETROZZIELLO ANTONIO) contro A. (MIGLI CRISTIANO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 16/02/2021

133225 PROCEDIMENTO CIVILE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSA Pendenza di cause connesse davanti a giudici diversi dello stesso ufficio giudiziario - Violazione del dovere di riferire al capo dell'ufficio - Nullità della sentenza - Esclusione - Provvedimenti relativi - Natura ordinatoria - Sussistenza - Conseguenze - Insindacabilità in sede di legittimità.

Nel caso di connessione della stessa causa con altra causa pendente davanti ad un diverso giudice dello stesso ufficio, è inidonea a determinare la nullità della sentenza la violazione dell'art. 274, comma 2 c.p.c., relativo al dovere del giudice incaricato della trattazione di una delle cause di riferire al capo dell'ufficio, in quanto concerne una norma attinente al mero ordine interno (ad uno stesso ufficio giudiziario) di trattazione delle cause e non ad una fase dell'iter formativo del convincimento del giudice; peraltro, l'esercizio in senso affermativo o negativo del potere di disporre la riunione non è censurabile in sede di legittimità, poiché i relativi provvedimenti hanno natura ordinatoria e si fondano su valutazioni di mera opportunità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 274 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 1697 del 2008 Rv. 601473-01

Sez. 1, **Ordinanza n. 29908 del 20/11/2024** (Rv. **673190-01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** Estensore: **REGGIANI ELEONORA.** Relatore: **REGGIANI ELEONORA.**

N. (NARDELLA ANTONIO) contro C. (ARACHI TOMMASO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 30/06/2023

082296 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PROCEDIMENTO - INTERVENTO P.M. - IMPUGNAZIONI Procedimenti camerale ex artt. 737 e ss. c.p.c. - Rimessione della causa in decisione - Produzione di documenti nuovi - Inutilizzabilità - Condizioni - Conseguenze.

140036 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - IN GENERE In genere.

Nei procedimenti camerale ex artt. 737 e ss. c.p.c., la rimessione della causa in fase decisoria non consente la produzione di nuovi documenti, ancorché sopravvenuti, che, ove prodotti, non possono essere utilizzati per la decisione, se non previa rimessione sul ruolo, realizzandosi altrimenti una violazione del diritto alla difesa e al contraddittorio, che comporta la nullità della statuizione senza che sia necessario dimostrare alcun ulteriore documento che la parte abbia subito.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 275 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 738 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 27234 del 2020 Rv. 659747-01, N. 17931 del 2022 Rv. 665217-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 36596 del 2021 Rv. 663244-01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 3, Ordinanza n. 30180 del 22/11/2024 (Rv. 672915-01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: SAIJA SALVATORE . Relatore: SAIJA SALVATORE .

F. (FIORILLO VINCENZO) contro B.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE SALERNO, 26/10/2022

100002 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE Sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. - Omesso invito delle parti a discutere oralmente la causa - Conseguenze - Nullità della sentenza - Sussistenza - Fondamento.

140036 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - IN GENERE In genere.

La sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. senza previo invito delle parti a discutere oralmente la causa è nulla, perché la discussione, sostituendo il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, è essenziale per un'adeguata tutela del diritto di difesa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 281 sexies, Cod. Proc. Civ. art. 190, Cod. Proc. Civ. art. 156

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 36596 del 2021 Rv. 663244-01

Sez. 1, Ordinanza n. 30409 del 26/11/2024 (Rv. 673086-01)

Presidente: DI MARZIO MAURO. Estensore: VALENTINO DANIELA. Relatore: VALENTINO DANIELA.

P. (CUOGHI STEFANO) contro B. (DALFINI GIULIANO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 17/10/2022

100171 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - IN GENERE Provvedimento del tribunale di accertamento di una causa di scioglimento della società - Decisione sul reclamo - Ricorribilità per cassazione - Esclusione - Fondamento.

159050 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SCIOGLIMENTO - IN GENERE In genere.

Il decreto della corte d'appello che respinge il reclamo avverso la decisione del tribunale, in tema di accertamento di una causa di scioglimento della società, non è ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost., trattandosi di provvedimento di volontaria giurisdizione privo di carattere decisorio, tanto che ciascun interessato può promuovere un giudizio ordinario e ottenerne la rimozione, previa dimostrazione dell'insussistenza della causa di scioglimento.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 7, Cod. Civ. art. 2484, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 3), Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15070 del 2011 Rv. 618602-01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 1, **Ordinanza n. 30529 del 27/11/2024** (Rv. **672880-01**)

Presidente: FERRO MASSIMO. Estensore: TERRUSI FRANCESCO. Relatore: TERRUSI FRANCESCO.

P. (PANZARANI MASSIMO) contro I.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE PADOVA, 20/04/2023

081001 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE Accordo composizione crisi da sovraindebitamento - Ricorribilità in cassazione - Provvedimento decisorio - Individuazione.

100172 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - DECRETI In genere.

In tema di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, ove la relativa proposta sia dichiarata inammissibile, il provvedimento del giudice non ha natura decisoria, atteso che non decide su diritti contrapposti, e dunque non è ricorribile in cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., mentre sono ricorribili ai sensi del predetto articolo i provvedimenti resi in sede di reclamo avverso l'omologazione della proposta o il suo diniego, atteso che essi integrano una decisione su diritti soggettivi contrapposti resa nel contraddittorio delle parti e divengono come tali suscettibili di tendenziale stabilizzazione equipollente a un giudicato allo stato degli atti.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 7, Legge 27/01/2012 num. 3 art. 10

Massime precedenti Vedi: N. 40758 del 2021 Rv. 663692-01, N. 22797 del 2023 Rv. 668685-01, N. 28013 del 2022 Rv. 665750-01

Sez. 5, **Ordinanza n. 30678 del 28/11/2024** (Rv. **672962-01**)

Presidente: FEDERICI FRANCESCO. Estensore: GORI PIERPAOLO. Relatore: GORI PIERPAOLO.

E. (PORCELLI MARIA CRISTINA) contro G. (CALIGIURI SALVATORE)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 16/10/2015

140027 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - PLURALITA' DI ARGOMENTAZIONI - IN GENERE Cartella di pagamento - Giudizio di appello - Pronuncia di inesistenza della notifica - Motivazione anche sul merito - Irrilevanza - Fondamento.

154154 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - NOTIFICA In genere.

Nel giudizio di appello per la impugnazione di una cartella di pagamento, se il giudice accoglie un motivo d'appello e dichiarando inesistente la notifica dell'atto, ma procede ugualmente all'esame nel merito del suo contenuto, le relative argomentazioni devono ritenersi ininfluenti ai fini della decisione e, quindi, prive di effetti giuridici, cosicché la parte soccombente non ha l'onere né l'interesse ad impugnarle, essendo tenuta a censurare soltanto la statuizione logica antecedente riguardante l'inesistenza della notificazione, vera ragione della decisione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7995 del 2022 Rv. 664430-01, N. 27388 del 2022 Rv. 665905-01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

12. SPESE GIUDIZIALI

Sez. 3, **Ordinanza n. 29056 del 11/11/2024** (Rv. **672654-01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** Estensore: **GORGONI MARILENA.** Relatore: **GORGONI MARILENA.**

S. (CORNELIO ENRICO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 09/05/2022

162017 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO Cassazione parziale - Estensione alla statuizione sulle spese - Sussistenza - Nuova pronuncia sulle spese da parte del giudice del rinvio - Principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio - Necessità - Modalità.

In virtù del c.d. principio espansivo di cui all'art. 336 c.p.c., la cassazione parziale della sentenza ha effetto sulle parti della sentenza dipendenti da quella cassata, onde l'annullamento in sede di legittimità della pronuncia del giudice del merito, seppure limitato a un capo di essa, si estende alla statuizione relativa alle spese processuali, sicché il giudice di rinvio ha il potere di rinnovare totalmente la relativa regolamentazione in base all'esito finale della lite potendo disporre la compensazione delle spese, totale o parziale, ed anche condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 336, Cod. Proc. Civ. art. 392, Cod. Proc. Civ. art. 385 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 3798 del 2022 Rv. 663935-01, N. 19345 del 2014 Rv. 633115-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10615 del 2003 Rv. 564829-01, N. 32906 del 2022 Rv. 666076-01

Sez. 3, **Ordinanza n. 29209 del 12/11/2024** (Rv. **672892-01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** Estensore: **IANNELLO EMILIO.** Relatore: **IANNELLO EMILIO.**

C. (GALLOZZI MICHELE) contro V.

Dichiara improcedibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 05/04/2022

133068 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE Ricorso per cassazione - Mancanza della procura speciale - Conseguenze - Condanna del difensore alle spese del giudizio - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.

In materia di disciplina delle spese processuali, nel caso di azione o di impugnazione promossa dal difensore senza effettivo conferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome egli dichiara di agire nel giudizio o nella fase di giudizio di che trattasi (come nel caso di inesistenza della procura ad litem o falsa o rilasciata da soggetto diverso da quello dichiaratamente rappresentato o per processi o fasi di processo diverse da quello per il quale l'atto è speso), l'attività del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità e, conseguentemente, è ammissibile la sua condanna a pagare le spese del giudizio; diversamente, invece, nel caso di invalidità o sopravvenuta inefficacia della procura ad litem, non è ammissibile la condanna del difensore alle spese del giudizio, in quanto l'attività processuale è provvisoriamente efficace e la procura, benché sia nulla o invalida, è tuttavia idonea a determinare l'instaurazione di un rapporto processuale con la parte rappresentata, che assume la veste di potenziale destinataria delle situazioni derivanti dal processo. (Nella specie, la S.C. ha condannato il difensore al pagamento delle spese processuali in esito a pronuncia di improcedibilità del ricorso per cassazione,

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

risultando la procura rilasciata per l'impugnazione di altra sentenza, sul rilievo che tale vizio rende la procura radicalmente inesistente).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365

Massime precedenti Conformi: N. 34638 del 2021 Rv. 663013-01, N. 13055 del 2018 Rv. 649105-01

Sez. 3, Ordinanza n. 29298 del 13/11/2024 (Rv. 672571-01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **IANNELLO EMILIO.**
Relatore: **IANNELLO EMILIO. P.M. CENICCOLA ALDO. (Conf.)**

F. (CAMPEIS GIUSEPPE) contro G. (PIAZZA ALOMA)

Dichiara cessata la materia del contendere, TRIBUNALE UDINE, 20/02/2023

044083 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - SPESE GIUDIZIALI
Regolamento di competenza - Determinazione del valore della causa - Criteri - Fondamento.

In tema di regolamento di competenza, ai fini della liquidazione delle spese, il valore effettivo della causa deve essere considerato indeterminabile, ex art. 5, comma 5, del d.m. Giustizia n. 55 del 2014, non potendo trovare applicazione alcuno dei criteri previsti dal comma 1 del medesimo art. 5, poiché il processo verte su una questione, quella di competenza o di sospensione, che non riguarda la controversia nella sua interezza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 47, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 art. 5 com. 5

Massime precedenti Conformi: N. 504 del 2020 Rv. 656577-01

Massime precedenti Vedi: N. 23359 del 2011 Rv. 619817-01

Sez. U, Sentenza n. 29432 del 14/11/2024 (Rv. 672744-01)

Presidente: **CASSANO MARGHERITA.** *Estensore:* **IANNELLO EMILIO.** *Relatore:* **IANNELLO EMILIO. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.)**

T. (TAMBURRO ARCANGELA MARIA) contro C. (CARACCILO ANTONIO LUIGI FRANCESCO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE FOGGIA, 28/04/2022

140033 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE Procedimento di correzione degli errori materiali - Statuizione sulle spese - Esclusione - Fondamento.

Nel procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287, 288 e 391-bis c.p.c., avente natura sostanzialmente amministrativa e non diretto a incidere, in situazione di contrasto tra le parti, sull'assetto di interessi già regolato dal provvedimento correggendo, non può procedersi alla liquidazione delle spese, perché in nessun caso è configurabile una situazione di soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., neppure nell'ipotesi in cui la parte non richiedente, partecipando al contraddittorio, si opponga all'istanza di rettifica.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288, Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 26566 del 2023 Rv. 669068-01

Massime precedenti Difformi: N. 18221 del 2019 Rv. 654548-01

Sez. 3, Decreto n. 29567 del 15/11/2024 (Rv. 672894-01)

Presidente: . *Estensore:* **SCRIMA ANTONIETTA.**

D. (RUSSO CLAUDIO) contro B. (NARDONE ANTONIO)

Dichiara estinto il processo, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 11/07/2023

162023 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE Spese relative alla procedura di sospensione dell'esecuzione della pronuncia di appello ai sensi dell'art. 373 c.p.c. - Liquidazione da parte della Corte di cassazione con decreto ex artt. 380-bis, comma 2, e 391 c.p.c. - Ammissibilità - Condizioni.

La liquidazione delle spese sostenute, davanti al giudice di appello, per lo svolgimento della procedura di sospensione dell'esecuzione della sentenza, ai sensi dell'art. 373 c.p.c., può essere chiesta alla Corte di cassazione, previa specifica e documentata istanza depositata nei termini di cui all'art. 372 c.p.c., anche in caso di definizione del giudizio di legittimità con decreto ai sensi degli artt. 380-bis, comma 2, e 391 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 373 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 380 bis, Cod. Proc. Civ. art. 391

Massime precedenti Vedi: N. 6792 del 2024 Rv. 670500-02

Sez. 3, Sentenza n. 29623 del 18/11/2024 (Rv. 672895-01)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **PORRECA PAOLO.** *Relatore:* **PORRECA PAOLO.** *P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Diff.)*

A. (CAPRIOLI VINCENZO) contro B. (DE CRESCENZO ENRICO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 10/09/2019

100180 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - IN GENERE Patrocinio a spese dello Stato - Mancato deposito del provvedimento di ammissione - Acquisizione in atti dell'intervenuta revoca dell'ammissione - Improcedibilità del ricorso - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

133067 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO In genere.

In tema di patrocinio a spese dello Stato, in caso di mancato deposito del provvedimento di ammissione e di acquisizione in atti dell'intervenuta revoca dell'ammissione al beneficio, va esclusa l'improcedibilità del ricorso ex art. 369, comma 2, n. 1 c.p.c., stante il raggiungimento dello scopo della norma relativo alla verificabile regolarità procedimentale sotto il profilo dell'emergenza degli oneri pubblici di spesa. (Nella specie, la S.C., in un giudizio introdotto da soggetti che, pur dichiarando di avvalersi del patrocinio a spese dello Stato, non avevano prodotto il relativo provvedimento di ammissione, ha rigettato l'eccezione di improcedibilità del ricorso, in quanto era stata rinvenuta nel fascicolo d'ufficio la nota della cancelleria con cui si chiedeva il recupero delle spese di giustizia, implicitamente dando per acquisita la sopravvenuta revoca del beneficio).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 2 lett. 1

Massime precedenti Vedi: N. 21905 del 2021 Rv. 661945-01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. **L**, **Ordinanza n. 29591 del 18/11/2024** (Rv. **673059-01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO**. Estensore: **SOLAINI LUCA**. Relatore: **SOLAINI LUCA**.

I. (CIACCI PATRIZIA) contro S.

Rigetta, TRIBUNALE LATINA, 12/10/2018

129161 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 020862/2022 66512601

Massime precedenti Conformi: N. 20862 del 2022 Rv. 665126-01

Sez. **3**, **Ordinanza n. 29825 del 19/11/2024** (Rv. **672903-01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO**. Estensore: **GRAZIOSI CHIARA**. Relatore: **GRAZIOSI CHIARA**.

E. (GUIDOTTI ROLANDINO) contro B.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 19/11/2021

162008 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - DI RAPPRESENTANTI O CURATORI Eredi beneficiati - Condanna alle spese - Ricorrenza di gravi motivi - Necessaria enunciazione - Mera soccombenza - Sufficienza - Esclusione.

In tema di disciplina delle spese processuali, la condanna degli eredi beneficiati al pagamento delle spese dell'intero processo o di singoli atti, prevista dall'art. 94 c.p.c., postula la ricorrenza di "gravi motivi", da enunciarsi in modo specifico dal giudice, e non discende quale conseguenza automatica della mera soccombenza.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 490, Cod. Proc. Civ. art. 94

Massime precedenti Vedi: N. 9203 del 2020 Rv. 657676-01

13. IMPUGNAZIONI CIVILI

Sez. **3**, **Ordinanza n. 28333 del 04/11/2024** (Rv. **672649-01**)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA**. Estensore: **GRAZIOSI CHIARA**. Relatore: **GRAZIOSI CHIARA**.

M. (DELLA VENTURA FRANCESCO) contro G. (DE LISIO LUIGI)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 17/05/2022

100122 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - RIASSUNZIONE - IN GENERE Cassazione con rinvio - Rapporti tra giudizio rescindente e rescissorio - Litisconsorzio processuale necessario - Sussistenza - Estinzione di una parte prima del giudizio di rinvio - Conseguenze - Evocazione in giudizio del successore - Necessità - Fattispecie.

Nel giudizio rescissorio susseguente alla cassazione con rinvio sussiste il litisconsorzio necessario tra le parti nei confronti delle quali venne pronunciata la sentenza cassata, di modo che, ove una di esse, nelle more, abbia cessato di esistere, la riassunzione ex art. 392 c.p.c. dev'essere compiuta nei confronti del relativo successore. (Principio affermato dalla S.C. in una fattispecie

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

in cui, a fronte di un giudizio rescindente cui aveva preso parte la società cooperativa costruttrice di un immobile - successivamente estintasi per cancellazione dal registro delle imprese -, il giudizio rescissorio era stato riassunto nei confronti non già degli ex soci della stessa, bensì del condominio venutosi a formare nell'edificio).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 392, Cod. Proc. Civ. art. 394, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Civ. art. 2495 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 975 del 2020 Rv. 657245-02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6070 del 2013 Rv. 625324-01

Sez. 3, Ordinanza n. 28333 del 04/11/2024 (Rv. 672649-02)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA.** *Estensore:* **GRAZIOSI CHIARA.** *Relatore:* **GRAZIOSI CHIARA.**

M. (DELLA VENTURA FRANCESCO) contro G. (DE LISIO LUIGI)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 17/05/2022

100117 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE Cassazione con rinvio - Rapporti tra giudizio rescindente e rescissorio - Litisconsorzio necessario processuale - Sussistenza - Riassunzione della causa nei confronti di uno solo dei litisconsorti - Conseguenze - Estinzione del processo - Esclusione - Integrazione del contraddittorio ex art. 102, comma 2, c.p.c. - Necessità.

Il giudizio di rinvio deve svolgersi tra tutte le parti nei confronti delle quali vennero pronunciate la sentenza di cassazione e quella cassata, con la conseguenza che, vertendosi in tema di litisconsorzio necessario, la tempestiva riassunzione della causa nei confronti di uno solo dei litisconsorti è sufficiente ad impedire l'estinzione del processo ex art. 393 c.p.c., la quale si verifica solo in caso di mancata integrazione del contraddittorio nel termine perentorio che il giudice è tenuto ad assegnare ai sensi dell'art. 102, comma 2, c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 392, Cod. Proc. Civ. art. 393, Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 102 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 3154 del 1989 Rv. 463256-01

Massime precedenti Vedi: N. 975 del 2020 Rv. 657245-02

Sez. 5, Ordinanza n. 28541 del 06/11/2024 (Rv. 672672-01)

Presidente: **MANZON ENRICO.** *Estensore:* **BROGI RAFFAELLA.** *Relatore:* **BROGI RAFFAELLA.**

F. (CARISTO UGO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 01/02/2017

100187 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO Motivo contenente il riferimento ad una pluralità di questioni con elencazione delle norme violate - Inammissibilità - Fondamento.

In tema di ricorso per cassazione, i motivi d'impugnazione, se prospettano una pluralità di questioni precedute dalla elencazione unitaria delle norme violate, sono inammissibili, in quanto

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

costituiscono una negazione della regola della chiarezza e richiedono un intervento della S.C. volto ad enucleare dalla mescolanza dei motivi le parti concernenti le separate censure.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366

Massime precedenti Conformi: N. 18021 del 2016 Rv. 641127-01

Sez. 5, Ordinanza n. 28602 del 06/11/2024 (Rv. 672673-01)

Presidente: GIUDICEPIETRO ANDREINA. Estensore: ANGARANO ROSANNA. Relatore: ANGARANO ROSANNA.

I. (TRIMARCHI GIORGIO) contro A.

Cassa senza rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. MESSINA, 28/07/2021

100156 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DECISIONE DEL RICORSO - IN GENERE Art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, conv. con modif. dalla l. n. 225 del 2016 - Dichiarazione di estinzione del processo - Modalità.

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE In genere.

In tema di definizione agevolata ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, conv. con modif. dalla l. n. 225 del 2016, l'impegno del debitore a rinunciare al giudizio in corso dev'essere seguito, dopo la comunicazione dell'adesione dell'agente della riscossione, dalla presentazione di una rinuncia formale o, comunque, da una richiesta che, ancorché non espressa in forma di rinuncia ma con altre formule, costituisce adempimento del suddetto impegno, alla quale consegue, per diretto disposto legislativo, l'estinzione del giudizio, senza che sia necessaria, per l'effetto estintivo, una successiva attestazione dell'Ufficio sulla regolarità del pagamento.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 22/10/2016 num. 193 art. 6 CORTE COST., Legge 01/12/2016 num. 225 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 391

Massime precedenti Conformi: N. 24083 del 2018 Rv. 650607-01

Massime precedenti Vedi: N. 20626 del 2024 Rv. 672028-01, N. 24479 del 2024 Rv. 672233-01

Sez. 3, Ordinanza n. 28713 del 07/11/2024 (Rv. 672562-01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: SPAZIANI PAOLO. Relatore: SPAZIANI PAOLO.

H. (VITTOR MASSIMO) contro M.

Dichiara improcedibile, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 30/12/2022

100090 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO Ricorso per cassazione - Deposito di copia autentica della sentenza impugnata - Deposito di copia incompleta - Improcedibilità - Condizioni.

In tema di ricorso per cassazione, il deposito ad opera del ricorrente della copia autentica della sentenza impugnata in forma incompleta, tale cioè da non consentire la conoscenza della motivazione posta a base della decisione, viola il disposto dell'art. 369, comma 2, n. 2), c.p.c. e determina l'improcedibilità del ricorso.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 2 lett. 2

Massime precedenti Conformi: N. 25407 del 2016 Rv. 642144-01

Sez. 2, Ordinanza n. 28781 del 08/11/2024 (Rv. 672812-01)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: OLIVA STEFANO. Relatore: OLIVA STEFANO.

M. (BELLINI ANTONIO) contro F. (TONELLI ENRICO)

Dichiara improcedibile, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 16/03/2023

100090 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO Difetto di produzione di copia autentica della sentenza impugnata e della relata di notificazione della medesima - Procedibilità del ricorso - Condizioni - Limiti - Documento mancante nella disponibilità del giudice - Improcedibilità del ricorso - Esclusione.

La previsione dell'art. 369, comma 2, c.p.c. non consente di distinguere tra il deposito della sentenza impugnata e quello della relazione di notificazione della stessa, con la conseguenza che la mancanza di uno dei due documenti determina l'improcedibilità del ricorso, a meno che il deposito del documento mancante avvenga entro il termine di venti giorni dalla notifica del ricorso per cassazione, o detto documento sia nella disponibilità del giudice perché prodotto dalla controparte o presente nel fascicolo d'ufficio senza che, però, ove tale fascicolo manchi, ancorché richiesto, se ne debba attendere l'acquisizione. L'improcedibilità non sussiste altresì quando il ricorso per cassazione è notificato prima della scadenza dei sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza, perdendo rilievo in questo caso la data della notifica del provvedimento impugnato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11386 del 2019 Rv. 653711-01

Sez. 3, Ordinanza n. 29017 del 11/11/2024 (Rv. 672566-01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: GIANNITI PASQUALE. Relatore: GIANNITI PASQUALE.

F. (CASALINO GILBERTO) contro E. (D'AGOSTINO NICOLA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 21/12/2022

100011 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - IN GENERE Giudizio di appello - Mancato rispetto del termine a comparire - Conseguenze.

133093 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - TERMINI DI COMPARIZIONE - IN GENERE In genere.

In tema di giudizio di appello, se è stato assegnato un termine a comparire inferiore a quello di novanta giorni stabilito dall'art. 163-bis c.p.c. (nella formulazione ratione temporis applicabile), a cui rinvia l'art. 359 c.p.c., l'atto di citazione è, ai sensi dell'art. 164, comma 1, c.p.c., affetto da nullità, la quale, se non rilevata d'ufficio dal giudice e non sanata, in ipotesi di contumacia dell'appellato determina la nullità della sentenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 359 CORTE COST.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Massime precedenti Conformi: N. 9650 del 2020 Rv. 657743-01

Massime precedenti Vedi: N. 2301 del 2017 Rv. 642491-01

Sez. 3, Ordinanza n. 28921 del 11/11/2024 (Rv. 672850-01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: SAIJA SALVATORE . Relatore: SAIJA SALVATORE .

S. (DI MARIA GIUSEPPE) contro P.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 24/08/2021

100208 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE - IN GENERE Morte di una delle parti nel corso del giudizio di primo grado - Litisconsorzio necessario di ordine processuale fra gli eredi - Sussistenza - Conseguenze nel giudizio di impugnazione.

In caso di morte di una delle parti nel corso del giudizio di primo grado, la sua legittimazione attiva e passiva si trasmette agli eredi, i quali vengono a trovarsi, per tutta l'ulteriore durata del processo, in una situazione di litisconsorzio necessario di ordine processuale, sicché, ove l'impugnazione sia stata proposta nei confronti di uno soltanto degli eredi della parte deceduta, il giudice d'appello deve ordinare, anche d'ufficio ed a pena di nullità, l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri coeredi, o comunque ritenere gli stessi legittimati ove si costituiscono spontaneamente. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato la nullità del procedimento di secondo grado e della sentenza conclusiva, avendo il giudice ommesso di integrare il contraddittorio nei confronti dell'erede non appellante della parte deceduta nel corso del giudizio di primo grado).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 110

Massime precedenti Conformi: N. 6780 del 2015 Rv. 634744-01

Massime precedenti Vedi: N. 24639 del 2020 Rv. 659916-01

Sez. 3, Ordinanza n. 28907 del 11/11/2024 (Rv. 672660-01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME. Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME.

T. (PAOLETTI FRANCESCO) contro G. (COLIVA MASSIMO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 11/03/2021

100133 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA Interventore adesivo dipendente - Autonoma impugnazione - Ammissibilità - Esclusione - Legittimazione ad impugnare in via surrogatoria - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

L'interventore adesivo dipendente non ha un'autonoma legittimazione ad impugnare (salvo che l'impugnazione sia limitata alle questioni specificamente attinenti la qualificazione dell'intervento o la condanna alle spese poste a suo carico), sicché la sua impugnazione è inammissibile qualora la parte adjuvata non abbia esercitato il proprio diritto di proporre impugnazione ovvero abbia fatto acquiescenza alla decisione ad essa sfavorevole, né è legittimato ad impugnare in via surrogatoria ex art. 2900 c.c. qualora il debitore non sia stato inerte per aver posto in essere comportamenti idonei e sufficienti a far ritenere utilmente espressa la sua volontà in ordine alla gestione del rapporto. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

dagli eredi di un lavoratore deceduto in un infortunio sul lavoro, intervenuti nel processo instaurato dalla curatela fallimentare della società datrice di lavoro nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile, avendo la curatela dichiarato di voler fare acquiescenza alla pronuncia d'appello).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2900, Cod. Proc. Civ. art. 105 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 329

Massime precedenti Vedi: N. 2138 del 1963 Rv. 263265-01, N. 2818 del 2018 Rv. 647144-01

Sez. 3, Ordinanza n. 29297 del 13/11/2024 (Rv. 672570-01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **SAIJA SALVATORE .**
Relatore: **SAIJA SALVATORE .**

F. (FALCONE ELIO FRANCESCO) contro F.

Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 22/05/2023

100287 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO Errore di fatto - Risultanza da "atti e documenti della causa" - Atti e documenti depositati ma non visibili nel fascicolo telematico - Inclusione - Sussistenza - Conseguenze.

In tema di revocazione, ai fini della configurabilità dell'errore di fatto di cui all'art. 395, n. 4, c.p.c., tra gli "atti o documenti della causa", dai quali l'errore stesso deve risultare, vanno compresi - in attuazione dei principi del giusto processo e di effettività della difesa - gli atti e i documenti attinenti alla causa ritualmente depositati dalla parte interessata, pur se, per mero disguido informatico non imputabile alla parte stessa, essi non risultino visibili nel fascicolo telematico; sicché è affetta da errore revocatorio la pronuncia della Corte di cassazione con la quale si dichiara inammissibile un ricorso per cassazione per mancanza di prova della sua notifica, allorché risulti che la relativa documentazione era stata ritualmente depositata ma, a causa di un disguido di cancelleria, non imputabile alla parte, non resa visibile.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 lett. 4, Costituzione art. 24, Costituzione art. 111

Massime precedenti Vedi: N. 9786 del 2023 Rv. 667725-01

Sez. 3, Ordinanza n. 29448 del 14/11/2024 (Rv. 673000-02)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **VALLE CRISTIANO.** *Relatore:* **VALLE CRISTIANO.**

P. (ANNECCHINO MARCO) contro C. (PINORI ALESSANDRA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 03/05/2021

100218 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE Impugnazione incidentale tardiva - Oggetto - Capo autonomo rispetto a quello investito dall'impugnazione principale - Preesistenza dell'interesse all'altrui impugnazione - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie.

È inammissibile l'impugnazione incidentale tardiva di un capo della sentenza autonomo rispetto a quello investito dall'impugnazione principale, se l'interesse a proporla preesiste all'altrui gravame e sorge immediatamente dalla decisione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia di inammissibilità dell'appello incidentale tardivo avente ad oggetto il capo della sentenza con il quale veniva rigettata la domanda risarcitoria proposta nei confronti di un terzo

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

chiamato, diverso dall'appellante principale, posto che l'interesse all'impugnazione era sorto con la stessa sentenza di primo grado).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 334

Massime precedenti Vedi: N. 10477 del 2024 Rv. 670697-01, N. 15100 del 2024 Rv. 671180-02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8486 del 2024 Rv. 670662-01

Sez. 3, Sentenza n. 29491 del 15/11/2024 (In attesa del numero di rivista)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **ROSSETTI MARCO.** *Relatore:* **ROSSETTI MARCO.** *P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.)*

A. (BARBERA ANTONIO) contro A. (LOCATELLI LORENZO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 10/12/2020

100003 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - AMMISSIBILITA' ED INAMMISSIBILITA' Impugnazione - Lloyd's di Londra che hanno sottoscritto il contratto - Nullità - Esclusione - Condizioni - Fondamento.

133086 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI E DELLA LORO RESIDENZA, DOMICILIO O DIMORA (PERSONA FISICA, PERSONA GIURIDICA, ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA, COMITATO) - IN GENERE In genere.

L'impugnazione proposta dagli assicuratori dei Lloyd's di Londra che hanno sottoscritto in Italia un contratto di assicurazione non è nulla per il solo fatto che il soggetto proponente sia indicato come "quegli assicuratori dei Lloyd's che hanno sottoscritto il contratto n. [xxx]", se il contratto è indicato in modo univoco e contiene pattuizioni che consentono di risalire alle generalità del soggetto assuntore del rischio (underwriter) atteso che la nullità di un atto processuale per indeterminatezza dell'indicazione delle generalità di chi li compie è predicabile solo se l'indeterminatezza è assoluta ed insuperabile.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 164, Cod. Proc. Civ. art. 342

Massime precedenti Vedi: N. 24441 del 2015 Rv. 637980-01, N. 6803 del 2012 Rv. 622535-01

Sez. 3, Ordinanza n. 29494 del 15/11/2024 (Rv. 672886-01)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **GORGONI MARILENA.** *Relatore:* **GORGONI MARILENA.**

D. (D'ATRI ROBERTO) contro F. (DE MARCHI CLAUDIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 26/07/2022

100070 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DELL'ISTRUTTORE - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL COLLEGIO - IN GENERE Giudizio dinanzi alla corte d'appello - Riproposizione della richiesta di discussione orale ex art. 352, comma 2, c.p.c. - Modalità - Istanza indirizzata al presidente del collegio - Idoneità - Fondamento.

Nelle impugnazioni dinanzi alla corte d'appello, la riproposizione della richiesta di discussione orale della causa, di cui all'art. 352, comma 2, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, già formulata in sede di precisazione delle conclusioni, può essere effettuata anche con un'istanza, depositata prima della scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica, indirizzata

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

al presidente del collegio, anziché al presidente della corte, essendo tale modalità idonea a soddisfare l'esigenza, sottesa alla norma, che destinatario necessario, in via immediata e diretta, sia l'organo che deve provvedere all'adozione della modalità di fissazione dell'udienza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 352 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 2067 del 2023 Rv. 666781-01, N. 23514 del 2024 Rv. 672215-01

Sez. 3, Ordinanza n. 29537 del 15/11/2024 (Rv. 672889-01)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA**. Estensore: **CRICENTI GIUSEPPE**. Relatore: **CRICENTI GIUSEPPE**.

Z. (TOSEL FEDERICA) contro A. (FOGLIANI ENZO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 19/03/2020

100003 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - AMMISSIBILITA' ED INAMMISSIBILITA'
Impugnazione incidentale tardiva - Perdita d'efficacia ex art. 334, comma 2, c.p.c. - Presupposto - Dichiarazione di inammissibilità della impugnazione principale - Nozione - Pronuncia di inammissibilità dei singoli motivi - Applicabilità - Esclusione.

100218 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE In genere.

L'art. 334, comma 2, c.p.c., in base al quale l'impugnazione incidentale tardiva perde efficacia se è dichiarata inammissibile quella principale, si applica nei soli casi di inammissibilità dell'impugnazione in senso proprio, per mancata osservanza del termine per impugnare o degli adempimenti richiesti dalla legge processuale a pena di inammissibilità, e non quando la causa sia stata decisa nel merito e la pronuncia di inammissibilità abbia riguardato i singoli motivi e la conseguenza della loro specifica infondatezza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 334 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 19284 del 2014 Rv. 632858-01

Sez. 3, Sentenza n. 29623 del 18/11/2024 (Rv. 672895-01)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO**. Estensore: **PORRECA PAOLO**. Relatore: **PORRECA PAOLO**. P.M. **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA**. (Diff.)

A. (CAPRIOLI VINCENZO) contro B. (DE CRESCENZO ENRICO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 10/09/2019

100180 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - IN GENERE
Patrocinio a spese dello Stato - Mancato deposito del provvedimento di ammissione - Acquisizione in atti dell'intervenuta revoca dell'ammissione - Improcedibilità del ricorso - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

133067 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO In genere.

In tema di patrocinio a spese dello Stato, in caso di mancato deposito del provvedimento di ammissione e di acquisizione in atti dell'intervenuta revoca dell'ammissione al beneficio, va esclusa l'improcedibilità del ricorso ex art. 369, comma 2, n. 1 c.p.c., stante il raggiungimento dello scopo della norma relativo alla verificabile regolarità procedimentale sotto il profilo dell'emergenza degli oneri pubblici di spesa. (Nella specie, la S.C., in un giudizio introdotto da soggetti che, pur dichiarando di avvalersi del patrocinio a spese dello Stato, non avevano

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

prodotto il relativo provvedimento di ammissione, ha rigettato l'eccezione di improcedibilità del ricorso, in quanto era stata rinvenuta nel fascicolo d'ufficio la nota della cancelleria con cui si chiedeva il recupero delle spese di giustizia, implicitamente dando per acquisita la sopravvenuta revoca del beneficio).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 2 lett. 1

Massime precedenti Vedi: N. 21905 del 2021 Rv. 661945-01

Sez. 3, Ordinanza n. 29670 del 19/11/2024 (Rv. 672896-01)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GIANNITI PASQUALE.** *Relatore:* **GIANNITI PASQUALE.**

M. (UNGARO FRANCESCO) contro C.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE SANTA MARIA CAPUA VETERE, 07/11/2022

100085 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - NOTIFICAZIONE Ricorso in originale analogico e notificato telematicamente - Prova del perfezionamento della notifica - Modalità - Omissione - Conseguenze - Notifica inesistente - Sussistenza - Fattispecie.

In tema di giudizio per cassazione, ove il ricorso predisposto in originale cartaceo e sottoscritto con firma autografa sia notificato in via telematica, ai fini di prova del perfezionamento della notificazione è necessaria la produzione di copia analogica del messaggio di trasmissione a mezzo PEC e dei suoi allegati (ricorso e procura) nonché delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna munite di attestazione di conformità agli originali, ai sensi dell'art. 9, commi 1 bis e 1 ter, della l. n. 53 del 1994; ne consegue che l'omessa produzione - che può intervenire ai sensi dell'art. 372 c.p.c. fino all'udienza di discussione ex art. 379 c.p.c. ovvero fino all'adunanza in camera di consiglio ex art. 380 bis c.p.c. -, impedendo di ritenere perfezionato il procedimento notificatorio, determina l'inesistenza della notificazione. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso in quanto il ricorrente aveva provveduto al deposito solo della ricevuta di accettazione e non quella di avvenuta consegna della notifica tramite p.e.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 379 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 380 bis, Legge 27/01/1994 num. 53 art. 9 com. 1, Legge 27/01/1994 num. 53 art. 9 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 19078 del 2018 Rv. 649947-01

Sez. 3, Ordinanza n. 29884 del 20/11/2024 (Rv. 672907-01)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.** *Relatore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.**

I. (COSI SAVERIO) contro R.

Cassa senza rinvio, TRIBUNALE ROMA, 18/07/2022

040084 CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE Violazioni del codice della strada - Cartella di pagamento - Notifica eseguita da un indirizzo p.e.c. non inserito in pubblici elenchi - Invalidità - Censura - Qualificazione - Opposizione agli atti esecutivi - Appello - Inammissibilità - Rilevabilità d'ufficio in sede di legittimità - Sussistenza.

079151 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE In genere.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

100223 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - MEZZI DI IMPUGNAZIONE In genere.

La censura concernente l'invalidità della notifica della cartella di pagamento per violazioni del codice della strada, in quanto eseguita da un indirizzo p.e.c. non inserito nei pubblici elenchi, è qualificabile come opposizione agli atti esecutivi, con conseguente inammissibilità dell'appello, rilevabile in sede di legittimità anche d'ufficio.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 26 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 382 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 24927 del 2024 Rv. 672386-01, N. 3582 del 2022 Rv. 664072-01

Sez. 3, Ordinanza n. 30106 del 21/11/2024 (Rv. 672913-01)

Presidente: **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.** *Estensore:* **GORGONI MARILENA.**
Relatore: **GORGONI MARILENA.**

R. (SANTONI GIAMPIERO) contro P. (NIDIACI TOMMASO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 10/05/2023

100250 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - SOSPENSIONE - DEL PROCESSO Controversia sull'esistenza del credito - Giudizio deciso con sentenza di primo grado non passata in giudicato - Sospensione necessaria del giudizio sull'azione revocatoria - Esclusione - Facoltatività ex art. 337, comma 2, c.p.c. - Sussistenza - Conseguenze - Fattispecie.

133228 PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA In genere.

149224 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI") In genere.

Non è soggetto a sospensione necessaria - ma soltanto a sospensione facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c. - il giudizio avente ad oggetto l'azione revocatoria qualora sia stata decisa con sentenza di primo grado non passata in giudicato la controversia sull'esistenza del credito a tutela del quale la domanda ex art. 2901 c.c. è stata esperita, con la conseguenza che il giudice può a) sospendere il processo in attesa dell'esito dell'impugnazione (motivando sulle ragioni di opportunità della sospensione del processo pregiudicato e indicando le circostanze, di fatto o di diritto, sostanziali o processuali, che inducano a ritenere concretamente sussistente la possibilità di una riforma della decisione invocata) oppure b) conformarsi alla decisione impugnata o c) decidere in modo difforme dalla sentenza di primo grado astrattamente pregiudicante, motivando la diversa valutazione. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso rilevando che la sentenza impugnata, con la quale era stata affermata la sussistenza di un credito litigioso, aveva ampiamente motivato circa le ragioni della valutazione sulla sussistenza del credito, in senso difforme rispetto alla sentenza asseritamente pregiudicante).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901, Cod. Proc. Civ. art. 337 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 16051 del 2022 Rv. 665053-01, N. 3369 del 2019 Rv. 653004-01, N. 8885 del 2023 Rv. 667230-01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. **3**, **Ordinanza n. 30031 del 21/11/2024** (Rv. **672912-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. Estensore: **GIANNITI PASQUALE**. Relatore: **GIANNITI PASQUALE**.

P. (VASSALLO GIOVANNI) contro C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 18/08/2022

100254 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA
Notificazione di un atto di impugnazione - Idoneità a fare decorrere il termine breve per il destinatario - Insussistenza - Fondamento - Fattispecie.

La notificazione dell'impugnazione non equivale, per il destinatario, alla notifica della sentenza, perché non ne consente la legale conoscenza, né la fa presupporre; pertanto, essa è inidonea a far decorrere il termine breve di impugnazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva ritenuto inefficace l'appello incidentale proposto nel termine ex art. 343 c.p.c., ma oltre il termine di trenta giorni dalla data di notificazione dell'impugnazione principale).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326

Massime precedenti Conformi: N. 31251 del 2018 Rv. 651916-01

Massime precedenti Difformi: N. 26427 del 2020 Rv. 659861-01

Massime precedenti Vedi: N. 7448 del 2023 Rv. 667295-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6278 del 2019 Rv. 652972-01

Sez. **L**, **Ordinanza n. 30087 del 21/11/2024** (Rv. **673022-01**)

Presidente: **PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI**. Estensore: **AMENDOLA FABRIZIO**.
Relatore: **AMENDOLA FABRIZIO**.

B. (CAMMARATA MARIO OTTONE) contro A.

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 14/12/2021

100082 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito - Riproduzione in ricorso ed indicazione della loro esatta collocazione - Necessità - Omissione - Inammissibilità del ricorso - Fattispecie.

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE In genere.

In tema di ricorso per cassazione, se una questione giuridica implicante accertamenti di fatto non è stata trattata nella pronuncia impugnata, sono inammissibili, per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito, qualora il ricorrente si limiti a richiamarli senza riprodurli nell'atto o senza fornire puntuali indicazioni per la loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo nei precedenti gradi. (Nella specie - in tema di liquidazione del danno patrimoniale da recesso illegittimo dal rapporto di lavoro e deduzione dell'aliunde perceptum in una vicenda riguardante la compatibilità dell'attività lavorativa svolta presso la UEFA con l'eventuale prosecuzione del rapporto di collaborazione autonoma intrattenuto da un noto calciatore con l'A.C. Milan - la S.C. ha dichiarato inammissibile il motivo relativo alla compatibilità dell'attività lavorativa successivamente svolta, stante la novità della questione, non affrontata nella sentenza impugnata, né avendo la parte indicato le modalità della sua sottoposizione al contraddittorio nel corso del giudizio di merito).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 lett. 6

Massime precedenti Vedi: N. 7186 del 2022 Rv. 664245-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 34469 del 2019 Rv. 656488-01

Sez. 2, Ordinanza n. 30129 del 22/11/2024 (Rv. 673142-02)

Presidente: FALASCHI MILENA. Estensore: CAPONI REMO. Relatore: CAPONI REMO.

C. (DI MEZZA SALVATORE) contro D.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BENEVENTO, 14/01/2022

100021 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - EFFETTO DEVOLUTIVO Esame di questioni non specificamente dedotte nei motivi ma in rapporto di diretta connessione con questi - Ammissibilità - Condizioni - Violazione del principio "tantum devolutum quantum appellatum" - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

L'effetto devolutivo preclude al giudice d'appello esclusivamente di estendere le sue statuizioni a punti non ricompresi, neanche implicitamente, nel tema esposto nei motivi d'impugnazione, mentre non impedisce che la decisione si fondi su ragioni che, pur non specificamente fatte valere dall'appellante, siano tuttavia in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte, costituendone necessario antecedente logico e giuridico; in appello, infatti, il giudice può riesaminare l'intera vicenda nel complesso dei suoi aspetti, purché senza coinvolgere punti decisivi della statuizione impugnata suscettibili di giudicato interno in assenza di contestazione, decidendo anche in base a ragioni diverse da quelle svolte nei motivi di gravame. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, secondo cui la censura in ordine alla necessità della querela di falso per contestare l'affermazione del pubblico ufficiale verbalizzante circa la buona visibilità dell'autovelox, non era idonea ad introdurre in appello il tema dell'assolvimento all'onere probatorio della non visibilità dell'apparecchiatura).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342

Massime precedenti Conformi: N. 9202 del 2018 Rv. 648592-01

Sez. 1, Ordinanza n. 30203 del 22/11/2024 (Rv. 673140-01)

Presidente: TRICOMI LAURA. Estensore: PAZZI ALBERTO. Relatore: PAZZI ALBERTO.

M. (DI RENZO GIUSEPPE) contro C. (FALCOMATA' LUCIA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 01/08/2023

100292 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - RITROVAMENTO E SCOPERTA DI DOCUMENTI DECISIVI Revocazione straordinaria ex art. 395, comma 1, n. 3, c.p.c. - Documenti tardivamente acquisiti - Fatto dell'avversario - Presupposti - Onere probatorio.

In tema di revocazione di sentenze passate in giudicato ex art. 395, comma 1, n. 3, c.p.c., l'impossibilità di produrre in giudizio un documento decisivo per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario presuppone che vengano indicate sia le ragioni che hanno impedito di produrre i documenti rinvenuti in ritardo, sia quelle relative alla decisività degli stessi, incombando sulla parte che si sia trovata in tale impossibilità di provare, con particolare rigore soprattutto quando si tratti di documenti esistenti presso una P.A., più facilmente reperibili, che l'ignoranza dell'esistenza del documento o del luogo ove esso si trovava non è dipesa da colpa o negligenza, ma da causa di forza maggiore o dal fatto dell'avversario, ossia da un comportamento ostativo della controparte, non essendo sufficiente allegarne la mancata collaborazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 1 lett. 3, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6821 del 2009 Rv. 607551-01

Sez. 3, Ordinanza n. 30180 del 22/11/2024 (Rv. 672915-01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: SAIJA SALVATORE . Relatore: SAIJA SALVATORE .

F. (FIORILLO VINCENZO) contro B.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE SALERNO, 26/10/2022

100002 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE Sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. - Omesso invito delle parti a discutere oralmente la causa - Conseguenze - Nullità della sentenza - Sussistenza - Fondamento.

140036 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - IN GENERE In genere.

La sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. senza previo invito delle parti a discutere oralmente la causa è nulla, perché la discussione, sostituendo il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, è essenziale per un'adeguata tutela del diritto di difesa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 281 sexies, Cod. Proc. Civ. art. 190, Cod. Proc. Civ. art. 156

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 36596 del 2021 Rv. 663244-01

Sez. 3, Ordinanza interlocutoria n. 30184 del 22/11/2024 (Rv. 672916-01)

Presidente: SCODITTI ENRICO. Estensore: LA BATTAGLIA LUIGI. Relatore: LA BATTAGLIA LUIGI.

C. (CAMICIOLO MASSIMO) contro G. (GAZZANI DINO)

Rimette a pubblica udienza

100275 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - DECISIONE - SENTENZA DI REVOCAZIONE - IMPUGNAZIONI Sentenza di appello - Sentenza sull'istanza di revocazione - Distinti ricorsi per cassazione - Riunione - Necessità - Fondamento.

I ricorsi per cassazione contro la decisione di appello e contro quella che decide l'impugnazione per revocazione avverso la prima vanno riuniti in caso di contemporanea pendenza in sede di legittimità nonostante si tratti di due gravami aventi ad oggetto distinti provvedimenti, atteso che la connessione esistente tra le due pronunce giustifica l'applicazione analogica dell'art. 335 c.p.c., potendo risultare determinante sul ricorso per cassazione contro la sentenza di appello l'esito di quello riguardante la sentenza di revocazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 398

Massime precedenti Conformi: N. 21315 del 2022 Rv. 665129-01

Massime precedenti Vedi: N. 18966 del 2024 Rv. 671721-01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 1, **Ordinanza n. 30409 del 26/11/2024** (Rv. **673086-01**)

Presidente: DI MARZIO MAURO. Estensore: VALENTINO DANIELA. Relatore: VALENTINO DANIELA.

P. (CUOGHI STEFANO) contro B. (DALFINI GIULIANO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 17/10/2022

100171 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - IN GENERE Provvedimento del tribunale di accertamento di una causa di scioglimento della società - Decisione sul reclamo - Ricorribilità per cassazione - Esclusione - Fondamento.

159050 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SCIOGLIMENTO - IN GENERE In genere.

Il decreto della corte d'appello che respinge il reclamo avverso la decisione del tribunale, in tema di accertamento di una causa di scioglimento della società, non è ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost., trattandosi di provvedimento di volontaria giurisdizione privo di carattere decisorio, tanto che ciascun interessato può promuovere un giudizio ordinario e ottenerne la rimozione, previa dimostrazione dell'insussistenza della causa di scioglimento.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 7, Cod. Civ. art. 2484, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 3), Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15070 del 2011 Rv. 618602-01

Sez. 1, **Ordinanza n. 30529 del 27/11/2024** (Rv. **672880-01**)

Presidente: FERRO MASSIMO. Estensore: TERRUSI FRANCESCO. Relatore: TERRUSI FRANCESCO.

P. (PANZARANI MASSIMO) contro I.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE PADOVA, 20/04/2023

081001 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCURSUALI - IN GENERE Accordo composizione crisi da sovraindebitamento - Ricorribilità in cassazione - Provvedimento decisorio - Individuazione.

100172 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - DECRETI In genere.

In tema di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, ove la relativa proposta sia dichiarata inammissibile, il provvedimento del giudice non ha natura decisoria, atteso che non decide su diritti contrapposti, e dunque non è ricorribile in cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., mentre sono ricorribili ai sensi del predetto articolo i provvedimenti resi in sede di reclamo avverso l'omologazione della proposta o il suo diniego, atteso che essi integrano una decisione su diritti soggettivi contrapposti resa nel contraddittorio delle parti e divengono come tali suscettibili di tendenziale stabilizzazione equipollente a un giudicato allo stato degli atti.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 7, Legge 27/01/2012 num. 3 art. 10

Massime precedenti Vedi: N. 40758 del 2021 Rv. 663692-01, N. 22797 del 2023 Rv. 668685-01, N. 28013 del 2022 Rv. 665750-01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

14. COSA GIUDICATA

Sez. 5, **Ordinanza n. 28882 del 08/11/2024** (Rv. **672677-01**)

Presidente: **DI PISA FABIO**. Estensore: **PICARDI FRANCESCA**. Relatore: **PICARDI FRANCESCA**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro I.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. CAMPOBASSO, 25/08/2016

062004 COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) Pretesa erariale fondata su sentenza passata in giudicato - Iscrizione a ruolo integrale del credito definitivamente accertato - Atto di liquidazione successivo diretto a chiarire la determinazione dell'importo dovuto - Superamento o attenuazione del giudicato - Esclusione.

177244 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE In genere.

181352 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE In genere.

In materia tributaria, il giudicato sulla legittimità dell'avviso di accertamento, che non lascia margini di discrezionalità e incertezza in ordine alla quantificazione del tributo, consente l'iscrizione a ruolo integrale del credito definitivamente accertato, anche quando l'Amministrazione finanziaria adotta un atto di liquidazione, in quanto la maggiore tutela del contribuente, realizzata tramite l'adozione di atti diretti a chiarire la determinazione dell'importo dovuto, non può ridimensionare il valore del giudicato e delle sue conseguenze.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 78, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 643 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15184 del 2020 Rv. 658360-01

Sez. 5, **Sentenza n. 29806 del 19/11/2024** (Rv. **673024-01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **ANGARANO ROSANNA**. Relatore: **ANGARANO ROSANNA**. P.M. **FILIPPI PAOLA**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro N. (TARANTO VINCENZO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA, 04/11/2015

062003 COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO Interpretazione del giudicato - Assimilazione all'esegesi di norme di legge - Conseguenze - Sindacato di legittimità - Violazione di legge - Ammissibilità.

In tema di giudizio di cassazione, la valutazione della sussistenza del giudicato, ponendo una questione di diritto, è sindacabile in sede di legittimità non per il mero profilo del vizio di motivazione, ma nella più ampia ottica della violazione di legge, e va direttamente accertata dal giudice di legittimità, alla stregua dell'interpretazione delle norme e non di quella degli atti e dei negozi giuridici.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16227 del 2014 Rv. 632127-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24664 del 2007 Rv. 600071-01

15. ESECUZIONE FORZATA

Sez. 3, **Sentenza n. 28641 del 07/11/2024** (Rv. **672560-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. Estensore: **SAIJA SALVATORE**. Relatore: **SAIJA SALVATORE**. P.M. **SOLDI ANNA MARIA**. (Conf.)

C. (PEZZANO GIUSEPPE) contro P.

Cassa senza rinvio, TRIBUNALE FOGGIA, 30/05/2022

079151 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE Atti esecutivi plurilesivi - Provvedimento di accoglimento dell'opposizione - Efficacia soggettiva - Ambito - Estensione alle parti che non abbiamo proposto o coltivato l'opposizione - Esclusione - Fattispecie.

La pronuncia del giudice dell'opposizione agli atti esecutivi può giovare solo a chi l'ha proposta e coltivata e non ai soggetti del processo esecutivo che, benché lesi nella propria posizione dagli effetti dell'atto da altri opposto, sono rimasti inerti. (Nella specie, a fronte di un'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c., emessa nei confronti di più terzi pignorati, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva esteso la statuizione di accoglimento dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. anche a carico di un istituto di credito pignorato che tale opposizione non aveva coltivato e per il quale, dunque, l'ordinanza di assegnazione doveva considerarsi ormai inoppugnabile).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 553 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 35878 del 2022 Rv. 666303-01, N. 28562 del 2023 Rv. 668951-01

Sez. 3, **Sentenza n. 29003 del 11/11/2024** (Rv. **672851-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. Estensore: **GIANNITI PASQUALE**. Relatore: **GIANNITI PASQUALE**. P.M. **CARDINO ALBERTO**. (Conf.)

G. (PROSPERI MANGILI LORENZO) contro D. (TEDOLDI ALBERTO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 29/11/2022

079193 ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - IN GENERE Esecuzione forzata - Titolo esecutivo - Sentenza - Integrazione del titolo giudiziale con elementi extratestuali - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie.

In tema di esecuzione forzata, l'eterointegrazione del titolo esecutivo giudiziale, sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui si è formato, è ammissibile ove si risolve in un'attività integrativa univoca, che non involga attività cognitive suppletive o integrative, rimaste estranee al giudizio che ha preceduto la formazione del titolo. (Nella specie, relativa ad opposizione a precetto, fondato su sentenza di inibitoria dall'uso di prodotti contraffatti e condanna al pagamento di una somma a titolo di penale "per ogni violazione della presente sentenza o ritardo nella sua attuazione", la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva integrato il dispositivo con la previsione che detta somma andava moltiplicata per una unità temporale pari ad ogni giorno di ritardo, in quanto meramente esplicativa della misura coercitiva ivi prevista e resa sulla base di elementi interni e pacificamente acquisiti al processo).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 474 com. 2 lett. 1, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 1619 del 2024 Rv. 669823-01

Massime precedenti Vedi: N. 1942 del 2023 Rv. 666694-01

Sez. 3, **Ordinanza n. 29422 del 14/11/2024** (Rv. **672577-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** Estensore: **ROSSI RAFFAELE.** Relatore: **ROSSI RAFFAELE.**

I. (MILANI LUCIANO) contro A.

Rigetta, TRIBUNALE MILANO, 12/07/2022

079087 ESECUZIONE FORZATA - INTERVENTO - AVVISO AI CREDITORI ISCRITTI - INTERVENTO CREDITORI NON PRIVILEGIATI - EFFETTI - ESPROPRIAZIONE MOBILIARE PRESSO TERZI Pignoramento di crediti presso più terzi con unico atto - Pignoramenti plurimi - Configurazione - Conseguenze - Limite ex art. 546, comma 1, c.p.c. - Riferibilità a ciascun credito staggito presso ogni singolo terzo pignorato - Limiti.

Il pignoramento di crediti eseguito con un unico atto presso più terzi realizza un concorso di plurimi pignoramenti, unitariamente trattati ma con effetti autonomi e indipendenti, sicché ciascun terzo pignorato è obbligato alla custodia delle somme da lui dovute al debitore nei limiti dell'importo precettato aumentato della metà, salva la eventuale adozione, ad opera del giudice dell'esecuzione e su istanza del debitore, dei provvedimenti di cui all'art. 546, comma 2, c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 546 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1170 del 2022 Rv. 663700-01, N. 11698 del 2024 Rv. 670903-01

Sez. 3, **Ordinanza n. 29388 del 14/11/2024** (Rv. **672576-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** Estensore: **ROSSI RAFFAELE.** Relatore: **ROSSI RAFFAELE.** P.M. **PEPE ALESSANDRO.** (Conf.)

contro

Regola competenza

079033 ESECUZIONE FORZATA - COMPETENZA - PER TERRITORIO - OPPOSIZIONI ALL'ESECUZIONE Opposizione a cartella esattoriale per sanzione amministrativa - Natura di opposizione all'esecuzione - Sussistenza - Cartella esattoriale priva di elezione di domicilio del creditore - Competenza del giudice del luogo di notifica della cartella - Sussistenza.

254018 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA In genere.

Se l'opposizione a cartella di pagamento, fondata su sanzione amministrativa pecuniaria, ha natura di opposizione c.d. preventiva all'esecuzione, la mancata elezione di domicilio del creditore nella cartella (atto equiparabile al precetto) comporta la competenza per territorio del giudice del luogo in cui l'atto della riscossione è stato notificato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 27, comma 1, e 480, comma 3, c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 27 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 480 com. 3 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 8704 del 2011 Rv. 617740-01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 3, Ordinanza n. 29636 del 18/11/2024 (Rv. 673004-01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: ROSSI RAFFAELE. Relatore: ROSSI RAFFAELE.

P. (DELLA MONICA UGO) contro E. (SALVATI SABATO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO SALERNO, 18/11/2022

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Opposizione a precetto - Domanda riconvenzionale dell'opposto - Ammissibilità - Fattispecie.

In seguito alla proposizione di un'opposizione a precetto e all'esecuzione a norma dell'articolo 615 c.p.c., si instaura un giudizio di cognizione all'interno del quale è consentito all'opposto proporre domanda riconvenzionale nei confronti dell'opponente per ragioni creditorie diverse rispetto a quelle azionate, al fine di conseguire, in caso di accoglimento, una pronuncia che costituisca un nuovo titolo esecutivo, in aggiunta a quella azionato o in sostituzione di esso, se invalido. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, in sede di opposizione a precetto fondato su assegni bancari, aveva ritenuto ammissibile la domanda riconvenzionale del creditore opposto, volta ad ottenere la condanna al pagamento degli importi portati dagli assegni a titolo di corrispettivo di lavori edili effettuati su committenza dell'emittente e del coniuge).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345

Massime precedenti Conformi: N. 8399 del 2003 Rv. 563607-01

Sez. 3, Ordinanza n. 29792 del 19/11/2024 (Rv. 673006-01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: ROSSI RAFFAELE. Relatore: ROSSI RAFFAELE.

D. (DI GRADO GIACOMO) contro C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 13/01/2023

046107 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - OBBLIGAZIONI DEL CONDOMINIO E DEL SINGOLO CONDOMINO - RAPPORTI DEL CONDOMINO CON IL CREDITORE DEL CONDOMINO Creditore del condominio in forza di titolo esecutivo giudiziale - Azione esecutiva ex art. 63, comma 2, disp.att.c.c. - Opposizione all'esecuzione - Quota di debito condominiale gravante sul singolo condomino - Condominio - Litisconsorzio necessario - Esclusione - Fondamento.

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE In genere.

133187 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE In genere.

Nell'opposizione all'esecuzione proposta dal singolo condomino, a fronte dell'azione esecutiva intrapresa ex art. 63, comma 2, disp. att. c.c. dal creditore del condominio in forza di titolo giudiziale, non ricorre alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario con l'ente condominiale, in quanto l'oggetto del giudizio è limitato all'accertamento della corretta determinazione della misura nei cui limiti il condomino intimato è tenuto a rispondere in sede esecutiva della condanna irrogata al condominio, in ragione del criterio di parziarietà che sorregge l'imputazione ai singoli partecipanti delle obbligazioni assunte nell'interesse dell'intero condominio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 63 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 34220 del 2023 Rv. 669643-02, N. 9148 del 2008 Rv. 602479-01, N. 14530 del 2017 Rv. 644621-01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 1, Ordinanza n. 29690 del 19/11/2024 (Rv. 673135-01)

Presidente: ACIERNO MARIA. Estensore: IOFRIDA GIULIA. Relatore: IOFRIDA GIULIA.

A. (LIZZA EGIDIO) contro M. (RUGGIERO MARIA BEATRICE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 10/10/2023

079143 ESECUZIONE FORZATA - OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE - IN GENERE Misure di coercizione indiretta in materia di famiglia - Ambito di applicazione - Limiti - Violazione delle statuizioni economiche - Esclusione.

082318 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - IN GENERE In genere.

Nella materia di famiglia, le misure di coercizione indiretta ex art. 614-bis c.p.c., nel sistema previgente all'introduzione del nuovo art. 473 bis.39 c.p.c., si applicano a tutti i provvedimenti relativi alla responsabilità genitoriale e al minore (affidamento, collocamento, regolamentazione dei rapporti genitore e figlio, statuizioni relative agli interventi disposti a tutela del percorso di crescita del minore) ed all'assegnazione della casa coniugale, mentre non possono trovare applicazione con riferimento alla violazione delle statuizioni economiche, che godono già di un loro pregnante sistema di garanzie successive all'inadempimento.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 614 bis, Cod. Proc. Civ. art. 473 bis n. 39, Cod. Civ. art. 337 ter, Cod. Proc. Civ. art. 709 ter CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14461 del 2024 Rv. 671412-01, N. 9764 del 2019 Rv. 653876-01

Sez. 3, Ordinanza n. 30011 del 20/11/2024 (Rv. 672911-01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: TATANGELO AUGUSTO. Relatore: TATANGELO AUGUSTO. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)

B. (MINARDI MIRCO) contro M. (MANCINI MONIA)

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE ANCONA, 22/11/2022

079047 ESECUZIONE FORZATA - CUMULO DEI MEZZI DI ESPROPRIAZIONE Limitazione del cumulo dei mezzi espropriativi - Carattere eccezionale - Abusività del cumulo - Necessità - Aggravio delle spese processuali gravanti sul debitore e mancanza di certezza sulla fruttuosità dei procedimenti esecutivi promossi - Rilevanza - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

La limitazione del cumulo dei mezzi espropriativi in caso di opposizione dell'esecutato ha carattere eccezionale, potendo essere disposta solo in caso di abusività del cumulo, ravvisabile quando il sacrificio del debitore, coinvolto in plurime procedure esecutive, non sia giustificato da un ragionevole interesse del creditore; di conseguenza, né il presumibile aggravio delle spese processuali gravanti sul debitore, né l'ordinaria mancanza di certezza sulla fruttuosità dei procedimenti esecutivi in concreto promossi possono costituire argomenti idonei, di per sé e in astratto, a fondare una valutazione di abusività del cumulo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha accolto l'opposizione avverso il provvedimento del G.E. che, in un'esecuzione immobiliare intrapresa nei confronti di un debitore già attinto da una espropriazione presso terzi, aveva disposto la cancellazione del pignoramento, senza considerare che l'assegnazione del credito verso il debitor debitoris non aveva un immediato effetto estintivo dell'obbligazione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 483, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 553 CORTE COST.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Massime precedenti Vedi: N. 7078 del 2015 Rv. 635106-01, N. 18123 del 2023 Rv. 668454-01, N. 8151 del 2020 Rv. 657581-01

Sez. 3, Ordinanza n. 29884 del 20/11/2024 (Rv. 672907-01)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.**
Relatore: **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.**

I. (COSI SAVERIO) contro R.

Cassa senza rinvio, TRIBUNALE ROMA, 18/07/2022

040084 CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE Violazioni del codice della strada - Cartella di pagamento - Notifica eseguita da un indirizzo p.e.c. non inserito in pubblici elenchi - Invalidità - Censura - Qualificazione - Opposizione agli atti esecutivi - Appello - Inammissibilità - Rilevabilità d'ufficio in sede di legittimità - Sussistenza.

079151 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE In genere.

100223 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - MEZZI DI IMPUGNAZIONE In genere.

La censura concernente l'invalidità della notifica della cartella di pagamento per violazioni del codice della strada, in quanto eseguita da un indirizzo p.e.c. non inserito nei pubblici elenchi, è qualificabile come opposizione agli atti esecutivi, con conseguente inammissibilità dell'appello, rilevabile in sede di legittimità anche d'ufficio.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 26 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 382 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 24927 del 2024 Rv. 672386-01, N. 3582 del 2022 Rv. 664072-01

Sez. 3, Sentenza n. 29902 del 20/11/2024 (Rv. 673007-01)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **TATANGELO AUGUSTO.** *Relatore:* **TATANGELO AUGUSTO.** *P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)*

O. (PAOLANTONIO NINO) contro R. (BARONE ROBERTA)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ROMA, 24/11/2022

079205 ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - IN GENERE Precetto notificato da soggetto diverso da quello indicato nel titolo esecutivo in nome proprio - Legittimazione attiva all'azione esecutiva - Insussistenza - Ratifica dell'effettivo creditore - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

133040 PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA' PROCESSUALE - RAPPRESENTANZA DEL PROCURATORE E DELL'INSTITORE In genere.

Va esclusa la legittimazione a promuovere l'azione esecutiva in capo al soggetto, diverso da quello indicato nel titolo esecutivo, che ha notificato il precetto in nome proprio, né è possibile una successiva ratifica dell'intimazione di pagamento da parte dell'effettivo creditore, posto che questa implica l'intenzione di far propri gli effetti di un'attività svolta con la spendita (almeno implicita) del nome del soggetto rappresentato. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva affermato la legittimazione ad agire in executivis di una ASL sulla base di sentenza di risarcimento di danno erariale emessa della Corte dei Conti in favore della Regione Lazio, rilevando la mancanza nel precetto della spendita del nome del distinto ente titolare del credito).

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1398, Cod. Civ. art. 1399, Cod. Proc. Civ. art. 479, Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12102 del 2003 Rv. 565931-01, N. 5221 del 1992 Rv. 477079-01

Sez. 3, Sentenza n. 30111 del 21/11/2024 (Rv. 672914-01)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **TATANGELO AUGUSTO.** *Relatore:* **TATANGELO AUGUSTO. P.M. VITIELLO MAURO. (Parz. Diff.)**

G. (SARCONE PASQUALE) contro L.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 23/11/2022

079038 ESECUZIONE FORZATA - CONSEGNA O RILASCIO (ESECUZIONE PER) - IN GENERE Terzo detentore dell'immobile in forza di diritto personale di godimento - Mezzo di tutela esperibile - Opposizione all'esecuzione - Ammissibilità - Opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

Nell'esecuzione forzata per rilascio, intrapresa in base a un titolo esecutivo giudiziale, il terzo detentore dell'immobile in forza di un diritto personale di godimento è legittimato ad esperire opposizione all'esecuzione, ma non opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c., non essendo egli titolare di un diritto incompatibile rispetto a quello sulla cui base è stata pronunciata la condanna al rilascio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta dal conduttore dell'immobile che vantava un diritto personale di godimento in forza di un titolo, il contratto di locazione - precedentemente stipulato con l'allora comodatario dell'immobile - non incompatibile con il diritto di proprietà del creditore procedente).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 404 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 605

Massime precedenti Vedi: N. 29850 del 2018 Rv. 652466-01, N. 1259 del 2018 Rv. 647357-01

Sez. 3, Ordinanza n. 30434 del 26/11/2024 (Rv. 673160-02)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **ROSSI RAFFAELE.** *Relatore:* **ROSSI RAFFAELE. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)**

P. (ZAMMIELLO NICOLA) contro A. (LONGOBARDI AUGUSTO)

Cassa senza rinvio, TRIBUNALE SALERNO, 14/02/2024

079030 ESECUZIONE FORZATA - COMPETENZA - PER TERRITORIO - CREDITI Espropriazione di crediti nei confronti di una pubblica amministrazione - Criterio di competenza ex art. 26-bis, comma 1, c.p.c. - Presupposti - Eccezioni - Art. 1-bis della l. n. 720 del 1984, istitutiva del servizio di tesoreria unica - Esclusione.

Nell'espropriazione di crediti presso terzi, il criterio di competenza per territorio sancito dall'art. 26-bis, comma 1, c.p.c. (ovvero il luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto il creditore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede) trova applicazione soltanto quando il debitore esecutato sia una pubblica amministrazione che si avvalga per legge del patrocinio obbligatorio dell'Avvocatura dello Stato, e sempre che la competenza non sia altrimenti individuata, sulla base di elementi di collegamento diversi, da una disposizione speciale (quale non può ritenersi, a questi fini, l'art. 1-bis della l. n. 720 del 1984, istitutiva del servizio di tesoreria unica). (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.).

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 26 bis com. 1, Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 1, Legge 29/10/1984 num. 720 art. 1 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8172 del 2018 Rv. 648765-03, N. 20396 del 2022 Rv. 665121-01

Sez. 3, Ordinanza n. 30434 del 26/11/2024 (Rv. 673160-01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: ROSSI RAFFAELE. Relatore: ROSSI RAFFAELE. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)

P. (ZAMMIELLO NICOLA) contro A. (LONGOBARDI AUGUSTO)

Cassa senza rinvio, TRIBUNALE SALERNO, 14/02/2024

079030 ESECUZIONE FORZATA - COMPETENZA - PER TERRITORIO - CREDITI Espropriazione di crediti presso terzi - Criterio generale - Luogo in cui il debitore ha la residenza, domicilio, dimora o sede ex art. 26-bis, comma 2, c.p.c.

Il luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede costituisce il criterio generale di determinazione della competenza territoriale nei procedimenti di espropriazione di crediti presso terzi. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 26 bis

Massime precedenti Vedi: N. 8780 del 2016 Rv. 639711-01, N. 3881 del 2021 Rv. 660584-01

16. PROCEDIMENTI SOMMARI E SPECIALI

Sez. 2, Ordinanza n. 28600 del 06/11/2024 (Rv. 672951-01)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: CAPONI REMO. Relatore: CAPONI REMO.

P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro W. (PETRUCCI MARCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 15/05/2020

131033 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - TARDIVA Opposizione tardiva - Ammissibilità - Condizioni - Irregolarità della notificazione determinante la non tempestiva conoscenza del decreto monitorio - Necessità - Prova relativa - Onere dell'opponente - Sussistenza - Fattispecie.

E' ammissibile l'opposizione a decreto ingiuntivo (pur se tardiva rispetto alla data di notificazione irregolare del decreto ingiuntivo), qualora il destinatario della notificazione dimostri di avere proposto l'opposizione entro il termine ex art. 641, comma 1, c.p.c. di quaranta giorni decorrente dalla data in cui il decreto ingiuntivo è entrato nella sua sfera di conoscibilità. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva dichiarato inammissibile, in quanto tardiva, l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dall'Avvocatura dello Stato, la quale aveva prodotto i documenti attestanti la tardiva conoscenza del decreto ingiuntivo solo in grado d'appello, senza giustificare la mancata produzione nel giudizio di primo grado).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 144, Cod. Proc. Civ. art. 647 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 650 CORTE COST., Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 11 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 641 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20850 del 2018 Rv. 650426-01, N. 13365 del 2023 Rv. 667696-02

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 14572 del 2007 Rv. 597389-01

Sez. 3, Ordinanza n. 29330 del 13/11/2024 (Rv. 672573-01)

Presidente: SCRIMA ANTONIETTA. Estensore: CIRILLO FRANCESCO MARIA. Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA.

G. (GORI FRANCESCA ROMANA) contro L. (FAZI GIANCARLO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 22/03/2022

131021 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE
Assegnazione all'opposto di termine a comparire inferiore a quello prescritto - Nullità della citazione - Costituzione dell'opposto - Effetto - Sanatoria ex tunc - Avvenuto decorso dei termini per l'opposizione - Irrilevanza.

Qualora l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo assegni al convenuto un termine a comparire inferiore a quello legale di novanta giorni (previsto dall'art. 163-bis c.p.c., nella formulazione ratione temporis applicabile), la nullità della citazione resta sanata ex tunc per effetto della costituzione dell'opposto, risultando perciò irrilevante che detto adempimento si sia verificato quando i termini per proporre l'opposizione erano già decorsi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 163 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11549 del 2019 Rv. 653767-01

Sez. 3, Sentenza n. 29253 del 13/11/2024 (Rv. 672857-01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: IANNELLO EMILIO. Relatore: IANNELLO EMILIO. P.M. TRONCONE FULVIO. (Diff.)

B. (CARILE CARLO) contro M.

Enuncia principio ex art. 363 - bis c.p.c.

028002 AZIENDA - AFFITTO Art. 657 c.p.c., come modificato dall'art. 3, comma 46, lett. a), d.lgs. n. 149 del 2022 - Intimazione di sfratto per morosità - Affitto d'azienda - Applicabilità.

131057 PROCEDIMENTI SOMMARI - PER CONVALIDA DI SFRACTO PER FINITA LOCAZIONE - INTIMAZIONE DI LICENZA O DI SFRACTO - PER MOROSITA' In genere.

A seguito delle modifiche introdotte nell'art. 657 c.p.c. dall'art. 3, comma 46, lett. a), d.lgs. n. 149 del 2022, il procedimento speciale di sfratto per morosità di cui all'art. 658 c.p.c. è applicabile anche al contratto di affitto d'azienda (o di ramo d'azienda) che comprenda uno o più immobili. (Principio affermato a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c.)

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 657 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 658 CORTE COST., Legge 10/10/2022 num. 149 art. 3 com. 46 lett. A

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 1, **Ordinanza n. 30249 del 25/11/2024** (Rv. **673028-01**)

Presidente: **PARISE CLOTILDE**. Estensore: **IOFRIDA GIULIA**. Relatore: **IOFRIDA GIULIA**.

K. (FIORE ANTONIO) contro P.

Cassa con rinvio, GIUDICE DI PACE SIRACUSA, 31/01/2024

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Impugnazione del decreto di espulsione - Mancata produzione del provvedimento - Inammissibilità - Esclusione - Applicazione al procedimento del rito sommario e, successivamente, del rito semplificato di cognizione ex d.lgs. n. 149 del 2022 - Conferma - Fondamento.

La mancata produzione del provvedimento impugnato nel giudizio di impugnazione del decreto di espulsione non determina l'inammissibilità del ricorso, neppure dopo che tale tipologia di giudizio è stata assoggettata, prima, al rito sommario di cognizione di cui al d.lgs. n. 150 del 2011 e, successivamente, al rito semplificato di cognizione di cui al d.lgs. n. 149 del 2022, atteso che nessuna di tali norme ha posto espressamente a carico della parte che impugna l'onere di deposito del provvedimento oggetto di ricorso.


Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 5252 del 2013 Rv. 625678-01, N. 15644 del 2021 Rv. 661582-02

NOVEMBRE 2024

Rassegna mensile della
giurisprudenza civile della
Corte di cassazione

Rassegna tematica in tema di
protezione internazionale



Sez. 1, **Ordinanza n. 29125 del 12/11/2024** (Rv. **673128-01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO**. Estensore: **RUSSO RITA ELVIRA ANNA**. Relatore: **RUSSO RITA ELVIRA ANNA**.

L. (ODDI PAOLO) contro M.

Rigetta, TRIBUNALE MILANO, 15/01/2024

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Cause di esclusione ex artt. 10 e 16 del d.lgs. n. 251 del 2007 - Presupposti - Effettiva commissione del reato ostativo - Valutazione del giudice - Contenuto.

In tema di protezione internazionale, per ritenere integrate le cause di esclusione, previste dagli artt. 10 e 16 del d.lgs. n. 251 del 2007, non assume valore dirimente l'esistenza di una sentenza straniera di condanna nel paese d'origine, ma la sussistenza di fondati motivi per ritenere che il richiedente abbia "commesso" il reato ostativo, dovendo il giudice procedere ad una valutazione autonoma della sussistenza del reato, facendosi carico di affrontare anche le deduzioni del richiedente, pur considerando che il fatto storico che sia intervenuta una sentenza di condanna costituisce un elemento indicativo di particolare rilievo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 16, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 10, Costituzione art. 10, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 25596 del 2021 Rv. 662271-01, N. 25073 del 2017 Rv. 646244-01

Sez. 1, **Ordinanza n. 29125 del 12/11/2024** (Rv. **673128-02**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO**. Estensore: **RUSSO RITA ELVIRA ANNA**. Relatore: **RUSSO RITA ELVIRA ANNA**.

L. (ODDI PAOLO) contro M.

Rigetta, TRIBUNALE MILANO, 15/01/2024

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Tutela della vita privata e familiare - Condizioni - Relazione non autentica e non improntata alla disciplina fondata sul matrimonio - Conseguenze.

In tema di divieto di respingimento ed espulsione, deve escludersi che ricorra una vita privata e familiare, tutelabile ex art. 19 del d.lgs. n. 286 del 1998, in relazione all'art. 8 CEDU, qualora la relazione non sia autentica e connotata dagli stessi canoni di eguaglianza, solidarietà, rispetto reciproco cui è improntata la disciplina della famiglia fondata sul matrimonio, e in particolare qualora sia fondata sulla menzogna mantenuta costantemente negli anni da uno dei due partner, non solo in ordine al suo nome ed alla sua identità, ma anche agli eventi significativi del suo passato; ne consegue che, qualora la persona non rispetti le regole fondamentali della società in cui vorrebbe inserirsi, non può positivamente apprezzarsi alcuna integrazione sociale, per la quale è necessario che la stessa si unisca non solo materialmente, ma anche moralmente alla comunità, pur mantenendo la propria identità personale e familiare, ma rendendo compatibile il proprio modus vivendi con le regole, gli usi e i costumi adottati da quella comunità.

Riferimenti normativi: Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 30736 del 2023 Rv. 669369-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24413 del 2021 Rv. 662246-01

Sez. 1, Ordinanza n. 29159 del 12/11/2024 (In attesa del numero di rivista)

Presidente: GIUSTI ALBERTO. Estensore: RUSSO RITA ELVIRA ANNA. Relatore: RUSSO RITA ELVIRA ANNA.

I. (PATRUNO FELICE) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BARI, 13/10/2023

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Protezione complementare - Integrazione nel territorio nazionale - Apprezzabile sforzo di inserimento - Prova - Contenuto - Fattispecie.

In tema di protezione internazionale complementare, ai sensi della disciplina prevista dal d.l. n. 130 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 173 del 2020, il livello di integrazione raggiunto nel territorio nazionale dal ricorrente deve intendersi rappresentato da ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile anche attraverso la produzione di corsi di alfabetizzazione o di contratti di lavoro. (Nella specie, in applicazione del detto principio, la S.C ha cassato con rinvio il decreto impugnato che aveva escluso la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della protezione speciale in favore del richiedente, ritenendo insufficiente la sola documentazione lavorativa prodotta dal ricorrente e consistente nelle dichiarazioni datoriali dirette all'INPS - contenute nel c.d. modello "UNILAV" - relative a varie proroghe del rapporto di lavoro, di cui l'ultima, di poco anteriore alla data della decisione).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 7, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19, Decreto Legge 21/10/2020 num. 130, Legge 18/12/2020 num. 173

Massime precedenti Conformi: N. 21956 del 2024 Rv. 671968-01

Sez. 1, Ordinanza n. 29455 del 14/11/2024 (Rv. 673132-01)

Presidente: GIUSTI ALBERTO. Estensore: PAZZI ALBERTO. Relatore: PAZZI ALBERTO.

K. (LUCA' PIERO) contro M.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE CATANZARO, 11/10/2023

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Doveri di cooperazione e integrazione istruttoria - Presupposto - Allegazioni o produzioni del tutto generiche - Dovere del giudice di assumere d'ufficio iniziative volta a supplire le carenze istruttorie - Esclusione.

In tema di protezione internazionale, i doveri di cooperazione e integrazione istruttoria, di cui agli artt. 8, comma 3, e 27, comma 1-bis, del d.lgs. n. 25 del 2008, postulano il puntuale assolvimento dell'onere di allegazione e prova da parte del richiedente asilo, cosicché, in presenza di allegazioni o produzioni generiche, il giudice non è tenuto ad adottare d'ufficio alcuna iniziativa per supplire a carenze istruttorie circa la situazione personale del richiedente, non avendo a disposizione gli elementi indispensabili per orientare utilmente la propria ricerca.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8 com. 3, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 27 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 7105 del 2021 Rv. 660795-01

RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Sez. 1, **Ordinanza n. 29403 del 14/11/2024** (Rv. **673131-01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO**. Estensore: **PAZZI ALBERTO**. Relatore: **PAZZI ALBERTO**.

C. (TRUCCO LORENZO) contro M.

Rigetta, TRIBUNALE TORINO, 13/11/2023

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Persecuzione per motivi religiosi - Linee guida UNHCR - Interpretazione - Fattispecie.

Ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato, avuto riguardo alla libertà religiosa del cittadino straniero, le linee guida dell'U.N.H.C.R. vanno lette nel senso che l'esperienza religiosa, appartenendo al segreto della coscienza, non ha bisogno di una motivazione espressa e razionale in ordine alle sue ragioni giustificative e che, ai fini della valutazione di credibilità delle dichiarazioni rese a questo proposito dal migrante, assumono rilievo le indicazioni sulle modalità con cui l'esperienza religiosa è stata ed eventualmente continua a essere vissuta e sulla sequenza storica in cui la vicenda individuale si è sviluppata. (Nella specie, la S.C. ha confermato il provvedimento impugnato che aveva respinto la domanda di protezione, poiché il racconto, in sé contraddittorio, non era adeguatamente circostanziato ed era in contrasto con le fonti internazionali relative ai controlli eseguiti sui cittadini cinesi uscenti dal territorio nazionale).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 19, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 9, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 2 com. 2 lett. E, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 8, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 11

Massime precedenti Vedi: N. 35526 del 2022 Rv. 666588-01, N. 23805 del 2022 Rv. 665372-01

Sez. 1, **Ordinanza n. 29527 del 15/11/2024** (Rv. **673133-01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO**. Estensore: **RUSSO RITA ELVIRA ANNA**. Relatore: **RUSSO RITA ELVIRA ANNA**.

T. (GIORGETTI MARCO) contro M.

Rigetta, TRIBUNALE ANCONA, 01/12/2023

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Estensione automatica dello status ai figli minori dei rifugiati - Esclusione - Artt. 3 e 23 della direttiva 2011/95/UE - Interpretazione - Tutela dei familiari - Protezione speciale.

La protezione internazionale non è automaticamente estesa ai figli minori o agli altri familiari del rifugiato o dell'avente diritto alla protezione sussidiaria né dalla legislazione nazionale, né dagli artt. 3 e 23 della direttiva 2011/95/UE, come interpretati nella sentenza della CGUE del 9.11.2021, in C-91/20, che prevedono solo la possibilità, ma non l'obbligo, per i singoli Stati di operare il riconoscimento, a titolo derivato, dello status al fine del mantenimento dell'unità familiare, sicché, nulla avendo previsto il legislatore italiano, i familiari possono far ricorso solo alla protezione speciale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 7, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 8, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 CORTE COST. PENDENTE, Direttive del Consiglio CEE 13/12/2011 num. 95 art. 3, Direttive del Consiglio CEE 13/12/2011 num. 95 art. 23, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8 CORTE COST., Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 10, Costituzione art. 29, Costituzione art. 30

Massime precedenti Vedi: N. 36789 del 2022 Rv. 666259-01, N. 7167 del 2024 Rv. 670639-01, N. 20127 del 2021 Rv. 661981-01

Sez. 1, Ordinanza n. 30185 del 22/11/2024 (Rv. 673139-01)

Presidente: PARISE CLOTILDE. Estensore: IOFRIDA GIULIA. Relatore: IOFRIDA GIULIA.

A. (GOTI MASSIMO) contro C.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE CATANZARO, 01/09/2023

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Controversie - Termine per proporre ricorso per cassazione - Decorrenza - Dies a quo.

Nelle controversie in materia di protezione internazionale, ex art. 35-bis, comma 13, del d.lgs. n. 25 del 2008, nel testo vigente ratione temporis, il termine di trenta giorni per proporre ricorso per cassazione decorre dalla comunicazione del decreto impugnato a cura della cancelleria.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 111 com. 7, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis com. 13 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17717 del 2018 Rv. 649521-03, N. 22165 del 2024 Rv. 672167-01

Sez. 1, Ordinanza n. 30249 del 25/11/2024 (Rv. 673028-01)

Presidente: PARISE CLOTILDE. Estensore: IOFRIDA GIULIA. Relatore: IOFRIDA GIULIA.

K. (FIORE ANTONIO) contro P.

Cassa con rinvio, GIUDICE DI PACE SIRACUSA, 31/01/2024

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Impugnazione del decreto di espulsione - Mancata produzione del provvedimento - Inammissibilità - Esclusione - Applicazione al procedimento del rito sommario e, successivamente, del rito semplificato di cognizione ex d.lgs. n. 149 del 2022 - Conferma - Fondamento.

La mancata produzione del provvedimento impugnato nel giudizio di impugnazione del decreto di espulsione non determina l'inammissibilità del ricorso, neppure dopo che tale tipologia di giudizio è stata assoggettata, prima, al rito sommario di cognizione di cui al d.lgs. n. 150 del 2011 e, successivamente, al rito semplificato di cognizione di cui al d.lgs. n. 149 del 2022, atteso che nessuna di tali norme ha posto espressamente a carico della parte che impugna l'onere di deposito del provvedimento oggetto di ricorso.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 5252 del 2013 Rv. 625678-01, N. 15644 del 2021 Rv. 661582-02